

N. RG TRIB 879/00
N. RG NR 11749/97 + 12193/98
(stralcio dal n. RG NR 9520/95)
N. RG GIP 5634/97 + 5772/98

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 1^ PENALE

Composto dai Sigg. magistrati:

Dott. ssa LUIGIA ROSA PONTI	Presidente (est.)
Dott. GUIDO BRAMBILLA	Giudice
Dott. ssa CARMELA D'ELIA	Giudice

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro

1) PACIFICO ATTILIO nato ad Avellino il 13/04/1933, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Francesco Patané del Foro di Roma, libero, presente

Sentenza N. 11069/03
Del 22/11/2003

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLER
II

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- Procura Repubblica
- Corpi Reato
- Mod. 1

II

Estratto a:

- 1) Mod. 21 P.M. con Re.Ge.
- 2) Questura
- 3) Carcere

II

Redatta Scheda il

Per

Comunicazione all'Ufficio Elettoral
Del Comune di

II

Estratto all'Ufficio Campione Penal
Per forfettizzazione

II

Campione Penale

Art.

Difeso di fiducia dall'avv. Francesco Patanè del Foro di Roma e dall'avv. Alfredo Quattrocchi del Foro di Milano.

2) PREVITI CESARE nato a Reggio Calabria il 21/10/1934, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Michele Saponara del Foro di Milano, libero, presente

Difeso di fiducia dall'avv. Michele Saponara del Foro di Milano e dall'avv. Angelo Alessandro Sammarco del Foro di Roma.

3) SQUILLANTE RENATO nato a Napoli il 15/04/1925, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Andrea Fares del Foro di Milano, libero, assente

Difeso di fiducia dall'avv. Andrea Fares del Foro di Milano e dall'avv. Giovanni Maria Dedola del Foro di Milano.

4) MISIANI FRANCESCO nato a Taurianova il 13/03/1936, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Luigi Saraceni del Foro di Roma, libero, assente

Difeso di fiducia dall'avv. Luigi Saraceni del Foro di Roma e dall'avv. Luciano Revel del Foro di Roma.

5) SQUILLANTE MARIANO nato a Napoli il 07/06/1953, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Andrea Fares del foro di Milano, libero, assente

Difeso di fiducia dall'avv. Andrea Fares del Foro di Milano.

6) SQUILLANTE FABIO nato a San Giorgio Ionico il 20/05/1957, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Valerio Spigarelli e avv. Enrico Polizzi di Sorrentino del Foro di Roma, libero, contumace

Difeso di fiducia dall'avv. Valerio Spigarelli del Foro di Roma e dall'avv. Enrico Polizzi di Sorrentino del foro di Roma.

7) SAVTCHENKO OLGA (alias FAVTCHENKO Olga Iourevna, alias NEJIVAIA Olga Iourevna, alias SQUILLANTE Olga) nata a Sianovo (regione di Ferpurkhov – ex URSS) il 14/02/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Valerio Spigarelli e avv. Enrico Polizzi di Sorrentino del Foro di Roma, libera, contumace

Difesa di fiducia dall'avv. Valerio Spigarelli del Foro di Roma e dall'avv. Enrico Polizzi di Sorrentino del Foro di Roma.

8) **VERDE FILIPPO** nato a Napoli il 05/04/1928, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Renato Borzone del Foro di Roma, libero, assente

Difeso di fiducia dall'avv. Renato Borzone del Foro di Roma.

I M P U T A T I

Capo a

BERLUSCONI SILVIO^{*} - PACIFICO ATILIO - PREVITI CESARE - SQUILLANTE RENATO

del delitto di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 319, 319 ter, 321 c.p. perché, agendo in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, BERLUSCONI Silvio, PACIFICO Attilio e PREVITI Cesare, per conto di Fininvest spa e società sue controllate, partecipate e collegate, affinché Renato SQUILLANTE - Consigliere Istruttore Aggiunto prima, Presidente della sezione GIP del Tribunale di Roma poi, dunque pubblico ufficiale - compisse una serie di atti contrari ai suoi doveri d'ufficio ed in particolare:

- Ø ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio dei loro interessi, così violando i doveri di probità, imparzialità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria in tutti i procedimenti ed in ogni altra attività della quale fosse richiesto;
- Ø violasse il segreto d'ufficio e comunque il dovere di riservatezza fornendo le informazioni a lui richieste;
- Ø intervenisse su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio, in modo da favorire le società predette o comunque gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità e indipendenza, anche trasferendo o facendo pervenire a questi altri pubblici ufficiali denaro

prima gli promettevano e poi gli versavano ingenti somme di denaro, stabilmente retribuendolo. Nell'ambito di tale accordo corruttivo, tra l'altro, oltre a continuative erogazioni in denaro contante

- Ø Silvio BERLUSCONI e Pietro BARILLA, deceduto, attraverso la I.A.R. spa, di cui Fininvest era direttamente azionista, nonché in concorso e per il tramite di Attilio

* posizione stralciata all'udienza dibattimentale del 16 maggio 2003

PACIFICO e Cesare PREVITI remuneravano Renato SQUILLANTE , Consigliere Istruttore Aggiunto presso il Tribunale di Roma, attraverso le seguenti operazioni:

il 26 luglio 1988 - poco dopo il deposito della sentenza n. 4570 della Corte di Cassazione, con cui veniva rigettato il ricorso della Buitoni nella controversia con IRI in ordine alla cessione del patrimonio azionario della SME, controversia cui era interessata la società IAR - si accreditava da un conto corrente intestato a Pietro Barilla, in essere presso la Interallianz Bank di Zurigo, al conto Quasar Business di Attilio Pacifico, in essere presso la SBT di Bellinzona, la somma complessiva di £ 1.000.000.000,

che, nella misura di £ 850.000.000, veniva bonificata il 29 luglio 1988 sul conto Mercier di Cesare Previti, in essere presso la banca Darier Hentsch di Ginevra, e nella misura di £ 100.000.000 su un conto in essere presso la Banca Commerciale di Lugano nella disponibilità di Renato Squillante

Ø Silvio Berlusconi e Cesare Previti versavano a Renato Squillante, presidente dell'ufficio Gip di Roma, la somma di £ 500.000.000 con le seguenti operazioni:

- il 6.3.1991 dal conto FERRIDO - relazione bancaria in essere presso il credito Svizzero di Chiasso, alimentata con rimesse provenienti dalle disponibilità extracontabili del gruppo Fininvest - veniva eseguito un bonifico per l'importo di \$ Usa 434.407, 87 (pari a £ 500.000.000), a favore del conto H8545 Mercier, in essere presso la Darier Hentsch & Cie di Ginevra, intestato a Previti Cesare, con valuta in accredito a partire dal 7.3.1991;

- il 6.3.1991, con valuta 7.3.1991, veniva accreditato l'identico importo al conto Rowena Finance SA, rif Orologio, in essere presso la SBT di Bellinzona, di proprietà di Squillante Renato, proveniente da un bonifico effettuato dal conto Mercier, in essere presso la Darier Hentsch & Cie di Ginevra, intestato a Previti Cesare .

In Milano, Bellinzona e altri luoghi dal 1986 fino al 7.3.1991

Capo b

BERLUSCONI SILVIO* - PACIFICO ATTILIO - PREVITI CESARE -VERDE
FILIPPO

del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 319, 321 c.p. perché, agendo BERLUSCONI, PACIFICO, PREVITI e SQUILLANTE in esecuzione del medesimo disegno criminoso con il reato di cui al capo che precede, Silvio BERLUSCONI, in concorso con il deceduto Pietro

* ut supra

BARILLA, e con Attilio PACIFICO e Cesare PREVITI remuneravano, tra gli altri, Filippo VERDE (Presidente ed estensore della sentenza del Tribunale di Roma, I Sezione civile, del 19.7.1986) perché ponesse la sua funzione giudiziaria al servizio dei loro interessi nell'ambito della controversia intervenuta tra I.R.I. e BUITONI in ordine alla cessione del pacchetto azionario S.M.E, controversia cui era interessata la società I.A.R, controllata dalla Fininvest e dalla Barilla.

In particolare BERLUSCONI, PACIFICO e PREVITI concorrevano tra loro e con BARILLA nelle seguenti condotte:

il 2 maggio 1988 (data immediatamente successiva alla pubblicazione del dispositivo con cui la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della BUITONI) a far accreditare presso la SBT di Bellinzona, sul conto Quasar Business di Attilio Pacifico, la somma di £ 750.000.000 proveniente dalla InterAllianz Bank di Zurigo da un conto corrente di Pietro BARILLA; somma che in data 9 maggio 1988 veniva ritirata per contanti ed in lire italiane da Attilio PACIFICO, che ne faceva pervenire parte nell'ordine di circa 200 milioni a Filippo VERDE che li depositava in contanti in più soluzioni sul conto corrente 5335 della Banca di Roma.

In Italia e all'estero sino al 1988.

Capo C

A) SQUILLANTE Fabio - SQUILLANTE Mariano • SAVTCHENKO Olga

per il reato di cui agli artt. 110 -379 c.p. per aver in concorso tra loro e previo concerto, aiutato SQUILLANTE Renato ad assicurarsi il profitto dei delitti di corruzione commessi in particolare:

- Olga FAVTCHENKO prestandosi a divenire beneficiaria economica della società FORELIA, titolare di conti su cui erano affluite le somme provento di illeciti commessi da Renato SQUILLANTE ;
- Mariano SQUILLANTE e Olga FAVTCHENKO in Como ove si incontravano con Dionigi RESINELLI e Nello BERNASCONI (rispettivamente direttore della Società Bancaria Ticinese e amministratore della società FORELIA) al fine di concordare le modalità di gestione di tali somme ed i rapporti con la banca;

- Fabio SQUILLANTE e Olga FAVTCHENKO recandosi in Svizzera e prelevando la somma di 5 o 6 milioni di franchi svizzeri (pari a circa 7-8 miliardi di lire) per contanti così assicurando una ignota destinazione finale.

In Como e all'estero dal 1994 al febbraio 1996”

B) SQUILLANTE Mariano,

per il reato di cui all'art. 379 c.p. per aver aiutato SQUILLANTE Renato ad assicurarsi il profitto delle corruzioni utilizzando la somma di 455 milioni rientrata in Italia impiegandola nell'acquisto di un immobile utilizzando la stessa per il pagamento della quota di "nero" ed indicando altresì alla parte venditrice accorgimenti ulteriormente volti a nascondere la consistenza e la natura della somma, al fine di impedire la ricostruzione dei precedenti movimenti finanziari.

In Italia e all'estero dall'ottobre 94 al luglio 95

Capo D

MISIANI FRANCESCO

A) del delitto p. e p. dall'art. 378 c.p. perché acquisendo notizia che:

- esisteva un procedimento penale a carico di Renato Squillante ed altri
- tale procedimento riguardava il delitto di corruzione e non quello di associazione per delinquere;
- il procedimento era assegnato al sostituto procuratore Ilda Boccassini ed altri quattro magistrati
- i termini delle indagini preliminari scadevano a marzo 1996
- ed inoltre acquisendo notizie relative " a che punto è Stefania", con riferimento allo stesso procedimento e quindi alla persona informata sui fatti Stefania Ariosto tentando attraverso colloqui con il sostituto procuratore dr Francesco Greco di acquisire conferma che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva disposto le intercettazioni ambientali in relazione alle quali era stata rinvenuta una miscrospia al bar Tombini di Roma;

e poi comunicando tali notizie e le sue valutazioni sul colloquio con Francesco Greco a Renato Squillante, aiutava il predetto a sottrarsi alle indagini espletate nei suoi confronti dall' A.G. di Milano.

In Roma, il 29.2.1996 e il 2.3.1996

B) del delitto p. e p. dagli art. 110 - 326 - 61 n. 2 perché agendo in concorso con ignoti pubblici ufficiali depositari delle segrete notizie di cui al capo A) , allo scopo di eseguire il delitto di favoreggiamento ivi descritto e quindi di assicurare a Renato Squillante l'impunità per i reati a lui ascritti, si faceva comunicare prima e rivelava allo stesso SQUILLANTE poi le notizie indicate. In Roma ed in luogo ignoto in epoca anteriore al 2.3.1996

(Capi d'imputazione risultanti dalle contestazioni suppletive in data 17/11/2000)

PARTI CIVILI COSTITUITE:

1)C.I.R. S.p.A COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE, in persona del Procuratore Speciale Avvocato Andrea Cingano, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Pisapia del Foro di Milano.

2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato in persona dell'avv. Domenico Salvemini.

C O N C L U S I O N I

Il **PUBBLICO MINISTERO** all'udienza del 30/05/2003 così conclude:

Dichiarata la penale responsabilità degli imputati condannarsi i suddetti alle seguenti pene: **PREVITI** Cesare anni 11 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione dalla professione di avvocato per anni 5, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata pari alla pena inflitta, interdizione legale durante l'espiazione della pena; **PACIFICO** Attilio anni 11 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione dalla professione di avvocato per anni 5, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata pari alla pena inflitta, interdizione legale durante l'espiazione della pena; **SQUILLANTE** Renato anni 11 e mesi 4 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale

durante l'espiazione della pena; VERDE Filippo anni 4 e mesi 8 di reclusione, interdizione dai pubblici uffici per anni 5; ovviamente con la continuazione per tutti dei capi d'imputazione; SQUILLANTE Mariano anni 1 e mesi 10 di reclusione; SAVTCHENKO Olga, con la continuazione e la concessione delle attenuanti generiche, anni 1 di reclusione; SQUILLANTE Fabio anni 1 e mesi 6 di reclusione; MISIANI Francesco, concesse le attenuanti generiche e la continuazione tra i due capi, mesi 6 di reclusione.

Il **DIFENSORE della PARTE CIVILE C.I.R. S.p.A** all'udienza del 06/06/2003 così conclude:

Ritenuta la penale responsabilità degli imputati PACIFICO Attilio, PREVITI Cesare, SQUILLANTE Renato e VERDE Filippo in relazione ai capi A) e B) chiede che il Tribunale voglia affermare la penale responsabilità dei medesimi e condannarli alle pene di giustizia ed in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile C.I.R. S.p.A, comprensivi di: danno patrimoniale; spese legali sostenute in relazione alla difesa di Buitoni S.p.A nella causa promossa contro I.R.I. innanzi al Tribunale di Roma - Prima Sezione Civile, conclusasi con la sentenza emessa in camera di consiglio il 23.06.1986 e depositata il 19.07.1986 (Presidente ed estensore il Dr. Filippo Verde); spese processuali cui è stata condannata al pagamento Buitoni S.p.A. dalla sentenza emessa in camera di consiglio il 23.06.1986 e depositata il 19.07.1986 dal Tribunale di Roma - Prima Sezione Civile (Presidente ed estensore il Dr. Filippo Verde); gravissimo pregiudizio all'immagine e alla reputazione commerciale risentito da C.I.R. S.p.A in conseguenza della sentenza del Tribunale di Roma - Prima Sezione Civile emessa in camera di consiglio in data 23.06.1986 e depositata il 19.07.1986 (Presidente ed estensore il Dr. Filippo Verde), nella causa promossa contro I.R.I.; danno morale; danni tutti che si quantificano complessivamente in euro 4.500.000.000,00 (quattromiliardicinquecentomilioni/00) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, sostenute dalla parte civile C.I.R. S.p.A, come da nota spese. Chiede, in ogni caso la pronuncia della condanna degli imputati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria di un importo di almeno euro 800.000.000,00 (ottocentomilioni/00).

(Il tutto come in specifico dettagliato nelle conclusioni scritte depositate il 06/06/2003).

Il DIFENSORE della PARTE CIVILE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI all'udienza del 06/06/2003 così conclude:

Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la penale responsabilità degli imputati PACIFICO Attilio, PREVITI Cesare, SQUILLANTE Renato e VERDE Filippo per i reati loro rispettivamente contestati condannandoli alle pene ritenute di giustizia e per l'effetto condannare i medesimi in via tra loro solidale al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali da liquidarsi, salvo l'eventuale rimessione in separata sede, in via equitativa ex art.1226 c.c in euro 1.000.000,00 (un milione/00) o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannando comunque gli imputati, sempre in via solidale fra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva in euro 300.000,00 (trecentomila/00). Voglia il Tribunale Ill.mo condannare altresì detti imputati in via solidale fra loro al pagamento delle spese processuali come da separata nota depositata.

La **DIFESA PACIFICO ATTILIO** così conclude:

all'udienza del 16/06/2003 l'avv. Quattrocchi chiede l'assoluzione di Pacifico Attilio da tutti i reati a lui ascritti con la formula più ampia; all'udienza del 20/06/2003 l'avv. Patanè chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

La **DIFESA PREVITI CESARE** così conclude:

all'udienza del 18/10/2003 l'avv. Giorgio Perroni, sostituto processuale dell'avv. Sap58onara, chiede in principalità l'assoluzione di Previti Cesare perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso in relazione a tutte e due le ipotesi contenute nel capo d'imputazione; in subordine derubricazione del reato di cui al capo A) da 319 ter a 319 e declaratoria di prescrizione previo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; per il capo B) declaratoria di prescrizione del reato esclusa la continuazione. All'udienza del 20/10/2003 l'avv. Sammarco chiede in principalità che il Tribunale voglia pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi del primo comma dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; in subordine chiede che venga pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, in quanto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso, manca, è insufficiente o contraddittoria; in ulteriore

subordine chiede che venga pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, per inesistenza della norma incriminatrice, o perché questa non è applicabile all'imputato o perché quest'ultimo non è punibile; si riporta comunque anche alle conclusioni formulate dall'avv. Perroni.

La **DIFESA SQUILLANTE RENATO** così conclude:

all'udienza del 24/10/2003 l'avv. Fares e l'avv. Dedola chiedono l'assoluzione di Squillante Renato perché il fatto non sussiste o perché lo stesso non costituisce reato; in via subordinata chiedono non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La **DIFESA MISIANI FRANCESCO** così conclude:

all'udienza del 13/06/2004 l'avv. Saraceni e l'avv. Revel chiedono l'assoluzione di Misiani Francesco perché il fatto non sussiste.

La **DIFESA SQUILLANTE MARIANO** così conclude:

all'udienza del 24/10/2003 l'avv. Fares chiede in principalità l'assoluzione di Squillante Mariano perché il fatto non sussiste o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e in via subordinata chiede che con la concessione delle circostanze attenuanti generiche venga dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

La **DIFESA SQUILLANTE FABIO e SAVTCHENKO OLGA** così conclude:

all'udienza del 25/10/2003 l'avv. Spigarelli e l'avv. Polizzi di Sorrentino chiedono l'assoluzione di Squillante Fabio e di Savtchenko Olga con formula piena perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in ogni caso difetto di giurisdizione del giudice italiano ed in estremo subordine attenuanti generiche e minimo della pena.

La **DIFESA VERDE FILIPPO** così conclude:

all'udienza del 28/06/2003 l'avv. Borzone chiede in principalità l'assoluzione di Verde Filippo perché il fatto non sussiste; in via subordinata non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione.

* * * * *

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con decreto in data 26/11/99 il G.U.P. presso il Tribunale di Milano disponeva il giudizio a carico di BERLUSCONI Silvio, PACIFICO ATTILIO e PREVITI Cesare, nonché SQUILLANTE Renato e VERDE Filippo in ordine a fattispecie di corruzione ex art. 319, 321 c.p. articolate in due distinti capi di imputazione; dello stesso BERLUSCONI, inoltre, in ordine al reato di falso in bilancio aggravato delle s.p.a Fininvest ed Istifi: ed altresì di MISIANI Francesco, SQUILLANTE Mariano e Fabio nonché di SAVTCHENKO Olga in ordine alle imputazioni in rubrica rispettivamente ascritte a questi ultimi imputati.

Il relativo procedimento, attesi i criteri automatici di assegnazione, con riferimento alle competenze specializzate, veniva assegnato alla prima Sezione e quindi a questo Collegio e chiamato, per la prima volta, all'udienza del 9 marzo 2000: in tale udienza, così come nelle successive del 20/3/00 e del 3/4/00 venivano affrontate e risolte le questioni relative alla costituzione delle parti nonché quella relativa alla richiesta riunione del procedimento a quello cd. "IMI-SIR" pendente avanti altra Sezione del Tribunale.

All'udienza del 17/4/00 iniziava la trattazione delle questioni preliminari sollevate dalle difese sotto molteplici profili e tale attività occupava integralmente le successive udienze dell'8/5/00, 12/5/00 e 15/5/00, in esito alla quale il Tribunale si riservava la decisione, rinviando all'udienza del 5/6/00 in cui veniva pubblicata la relativa ordinanza in pari data, ed a cui faceva seguito la richiesta concorde delle parti di un breve rinvio.

Richiesta acconsentita dal Tribunale che all'udienza del 9/6/00 dava corso alla richiesta di prove del P.M. e delle parti civili e con rinvio all'udienza del 17/6/00, la quale peraltro non poteva essere celebrata per riconosciuta impossibilità a comparire di uno degli imputati.

Alla successiva udienza del 26/6/00 venivano affrontate e decise la richiesta di sospensione del dibattimento in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione tra la Camera dei Deputati ed il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano; la richiesta di revoca della ordinanza emessa dal Tribunale e la richiesta di termine a difesa ex art. 493 c.p.p..

Il Tribunale riteneva fondata tale ultima istanza delle difese, per uno specifico esame delle prove documentali richieste dall'accusa e costituenti il contenuto di circa 100 faldoni, e rinviava all'udienza del 25/9/00, tenuto conto anche del periodo feriale.

Tale udienza, come le successive del 29/9/00, 16/10/00 e 20/10/00 esaurivano le richieste di prove delle difese nonché le controdeduzioni reciproche delle parti ed il Tribunale riservava la propria decisione, rinviando all'udienza del 17/11/00, data in cui veniva pubblicata la relativa ordinanza di ammissione prove.

Affrontata e respinta la ormai abituale richiesta di revoca anche di tale ordinanza, la pubblica accusa procedeva nel corso della stessa udienza alla formulazione di contestazioni suppletive precisando i capi di imputazione concernenti i fatti corruttivi nei termini di cui in rubrica; a tale iniziativa faceva seguito la richiesta di termine delle difese.

Il Tribunale valutava congruo il termine di gg. 40, tenuto conto anche delle necessarie notifiche agli imputati contumaci e rinviava all'udienza dell'8/1/01, che non poteva essere celebrata per impedimento della difesa Verde.

A seguito delle contestazioni suppletive si ponevano questioni specifiche in merito alla stessa ammissibilità delle medesime, in limine della fase della istruttoria dibattimentale, valutata la quale positivamente da parte del Tribunale, si dava corso alle rinnovabili conseguenti questioni preliminari, nonché alle nuove richieste di prove, la cui trattazione e decisione occupava complessivamente n. 4 udienze fino al 5/2/01.

In tale udienza o il Tribunale disponeva procedersi all'istruttoria dibattimentale la quale effettivamente aveva inizio il 5/3/01, non essendosi potuta celebrare l'udienza del 16/2/01 per assoluta impossibilità a comparire dell'imputato Squillante.

L'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, particolarmente complessa per il numero dei testi, per l'oggetto e la natura delle testimonianze medesime, per le numerose eccezioni e questioni, anche di incostituzionalità via via sollevate dalle difese, nonché per le questioni poste a seguito della sentenza Corte Costituzionale 4 luglio 2001 n. 225 -risolutiva del conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei Deputati nei confronti del GUP del tribunale di Milano-, ed anche per la sopravvenienza di nuove normative, ha dilatato ed appesantito i tempi del processo in termini di assoluta eccezionalità.

Anche la fase della discussione ha richiesto molte udienze, in specifico 11, e le udienze celebrate sono state complessivamente 125.

Il Tribunale ha emesso circa 21 ordinanze solo nella fase degli atti introduttivi e delle questioni preliminari (nel contesto di complessive 22 udienze), ed inoltre, nel contesto dell'istruttoria dibattimentale (che ha occupato in tutto 86 udienze) altre 35 ordinanze nel corso del 2001, 37 nel corso del 2002 e 22 nel corso del 2003.

Vanno poi considerate le plurime occasioni di azionata e riconosciuta impossibilità a comparire (per malattia o impedimenti parlamentari) di vari imputati o difese, a motivo della quale non si sono potute celebrare numerose udienze già fissate in calendario (n. 8 nel 2001, 6 nel 2002, 5 nel 2003.)

In data 16/5/03, a motivo dei ripetuti azionati impedimenti a comparire in dibattimento dell'imputato Berlusconi la posizione dello stesso, con riferimento ad entrambi i reati di corruzione contestati veniva separata ex art. 18 lett. c): ed in data 23/5/03 iniziava la fase della discussione con la requisitoria del P.M.

All'udienza del 30/6/03 il dibattimento veniva sospeso ex art. 5 L. 134/03 su richiesta del termine ivi previsto per la decisione da parte di taluni imputati se formulare o meno richiesta di patteggiamento allargato a tenore della nuova normativa.

Scaduto il termine di 45 giorni (venutosi a sovrapporre alla sospensione feriale) e nessuno avendo proposto il patteggiamento, il dibattimento riprendeva all'udienza del 3/10/03 nel corso della quale il Tribunale interrompeva la discussione ancora in corso valutando necessario acquisire taluni identificati fascicoli processuali asseritamente costituenti nuove prove.

A dibattimento pressoché concluso, all'udienza del 27/10/03, fissata per le preannunciate repliche della pubblica accusa e per le eventuali controrepliche delle altre parti, perveniva la comunicazione ex art. 47 n. 2 c.p.p. da parte della Suprema Corte di Cassazione, relativa alla seconda istanza di rimessione del procedimento proposta dalla difesa Previti con atto in data 20/10/03, e comportante la sospensione necessaria del dibattimento.

Respinta tale richiesta di rimessione (così come era avvenuto per la precedente, decisa con sentenza delle Sezioni Unite in data 28/1/03) veniva fissata l'udienza del 21/11/03 e, rinunciate le repliche da parte del P.M e della Parte civile il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione, pubblicata il 22 novembre 2003.

Ad avviso del Tribunale le, sia pur estremamente sintetiche, indicazioni di cui sopra, unitamente alla precisazione che le udienze nel presente procedimento sono state fissate nei soli giorni di lunedì venerdì e sabato (oltre che in altri giorni di assenza di lavori parlamentari) per fronteggiare gli impedimenti parlamentari per votazione riconosciuti agli imputati ed ai difensori titolari della funzione legislativa, danno a sufficienza conto e ragione della durata straordinaria di un dibattimento il cui calendario è stato sempre formulato con la assiduità dovuta nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

E' ultroneo in questa sede soffermarsi sulle vicende dei due procedimenti stralcio del concluso dibattimento: in entrambi i casi l'istruttoria è stata condotta fino ad un certo punto, anche assai avanzato nel caso del procedimento relativo alle imputazioni per corruzione.

In entrambi i casi, com'è noto, sono intervenute modifiche legislative che hanno inciso, in un caso, sull'imputazione di falso in bilancio e, nell'altro, hanno riguardato la persona dell'imputato BERLUSCONI in quanto Presidente del Consiglio dei Ministri.

I suddetti procedimenti sono sospesi: quello attinente il falso in bilancio per la domanda pregiudiziale -rispetto alle valutazioni sulla costituzionalità dei novellati artt. 2621 e 2622 c.c.- proposta dal Tribunale alla Corte Europea: quello riguardante la posizione dell'imputato BERLUSCONI relativamente ai contestati i reati di corruzione per la ritenuta non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14/2003.

LA COMPETENZA del TRIBUNALE di MILANO

La competenza territoriale del Tribunale di Milano è stata contestata dalle difese degli imputati in sede di questioni preliminari e questo Tribunale ha deciso in merito nel contesto dell'ordinanza in data 5/6/2000.

A seguito delle contestazioni suppletive che hanno comportato la modifica della formulazione accusatoria degli originari reati di corruzione e di falso in bilancio le difese hanno riproposto tale questione, ed il Tribunale ha ritenuto, in quella sede, di valutare se le intervenute modifiche fossero tali da incidere sulla competenza già originariamente radicata.

Pare opportuno, anche per comodità di evidenziazione, ripercorrere qui gli argomenti che ad avviso del Tribunale hanno fondato e mantengono ferma la propria competenza territoriale.

Originariamente il presente procedimento contemplava il reato di falso in bilancio aggravato e con ulteriore aggravante finalistica rispetto ai reati di corruzione contestati.

Tale più grave reato, sicuramente commesso a Milano fondava la competenza per connessione a Milano essendo i reati di corruzione connessi al medesimo ai sensi dell'art. 12 lett. c) c.p.p. e parimenti connessi i reati di favoreggiamento personale e reale sempre a norma del medesimo articolo.

Tale competenza è stata contestata dalle difese invocando un orientamento giurisprudenziale formatosi dopo l'entrata in vigore del codice dell'89 secondo cui la

connessione opererebbe solo in presenza di identità di imputati, ed altresì invocando la competenza speciale di cui all'art. 11 c.p.p..

Il Tribunale osservava che l'addotto orientamento non era condivisibile alla stregua dei fondamentali criteri ermeneutici della lettera della norma e della ratio della medesima.

“ Sulla base del primo criterio è rilevabile che l'art. 12 lettera c) letteralmente istituisce una connessione tra reati senza alcun riferimento ai soggetti autori: vale a dire una connessione altrimenti definibile oggettiva, per la verità niente affatto nuova giacché la norma attuale (**prima della ulteriore modifica intervenuta con legge 1/3/2001**) riproduce esattamente nella sua formulazione un caso di connessione contemplato dal codice di rito del 1930.

E giova ricordare che benchè il codice di rito nel 1989 avesse radicalmente innovato questa ipotesi di connessione, sia riducendone l'ambito, sia introducendo un riferimento soggettivo (**se una persona è imputata di più reati quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri**) è intervenuto il legislatore con legge 20/11/92 n. 8 modificando integralmente la norma.

E non si comprende con quale altro intento se non quello di eliminare i limiti scaturenti dalla originaria formulazione dell'articolo in questione.

Non può non rilevarsi, inoltre, come il testo normativo non preveda soltanto l'ipotesi di reati commessi al fine di eseguirne o di occultarne un altro, o in occasione di altri, in cui potrebbe in fatto realizzarsi l'identità del soggetto o dei soggetti agenti.

Prevede altresì l'ipotesi di reati commessi per assicurare al colpevole o ad altri il prezzo o il prodotto o l'impunità, in cui, all'evidenza il soggetto che commette tale reato non può mai, nella realtà fattuale, coincidere con l'autore del reato alla cui impunità o assicurazione del profitto o del prodotto è finalizzata la commissione stessa.

Il che conferma che il legislatore ha inteso reintrodurre, con la lettera c) dell'art. 12 c.p.p. puntualmente una connessione oggettiva, operante in virtù del rapporto tra i reati, a prescindere dalla coincidenza o meno dei soggetti agenti.

Valuta pertanto questo Tribunale che non possa condividersi la giurisprudenza di legittimità citata dalle difese (che per la verità pare in sostanza argomentare con riferimento alla lettera b) dell'art. 12) mentre sia pienamente condivisibile il diverso orientamento, pure sussistente nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità il quale, in un caso affrontando espressamente l'ipotesi del reato “occasionale” ha sottolineato invece la natura fattuale oggettiva della connessione ex art. 12 lett. c) c.p.p.

Ulteriormente osservando che la identità dei soggetti è invece elemento richiesto dall'art. 12 lettera b) che si fonda effettivamente su un collegamento di tipo psicologico volitivo, per cui la norma non può operare in presenza di soggetti estranei al processo volitivo medesimo. (cfr. Cass. Sez. 5^a 13/6/98; Cass. Sez. 6^a 10/7/98; Cass. Sez. 5^a 21/1/98; Trib Milano Sez. 6^a penale ord. 8/5/00)

Il medesimo criterio di connessione di cui si è detto, opera poi tra i reati di favoreggiamento , sia personale che reale –pure oggetto del presente giudizio- ed i contestati reati di corruzione , cosicché può concludersi che la competenza territoriale correttamente appartiene al Tribunale di Milano giusto il disposto dell'art. 16 c.p.p.

Peraltro quello della connessione è un criterio autonomo di determinazione della competenza , stabilito nel capo secondo del titolo primo del codice di rito cosicché risultano inconferenti le argomentazioni difensive che contestano la competenza del Tribunale di Milano, richiamandosi all'art. 11 c.p.p che dispone in punto di competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati.

Come risulta dal testo letterale , il presupposto di operatività della norma in questione - che attua il trasferimento di competenza nel caso di reati in cui siano imputati (o parti offese) dei magistrati - è che il giudice competente , **identificato secondo le norme di questo capo**, appartenga ad un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita o ha esercitato le proprie funzioni: norma che pacificamente risponde all'esigenza di garantire l'imparzialità del giudicante.

Tale presupposto e la relativa esigenza, nel caso di specie, sono assolutamente insussistenti, giacché il giudice competente – il Tribunale di Milano- identificato per connessione, appartiene ad un ufficio giudiziario di tutt'altro distretto rispetto a quello in cui gli imputati-magistrati del presente procedimento hanno svolto o svolgono le proprie funzioni.”

La contestazione suppletiva (e sulla ammissibilità e legittimità della medesima ci si richiama integralmente alle argomentazioni di cui alla ordinanza in data 19/1/2001) ha riguardato integrandola l'originaria formulazione del capo di imputazione contestato a SQUILLANTE sub A1) nonché il reato contestato sub A2) del decreto dispositivo del giudizio, indicando la violazione dell'art. 319 ter. c.p.

Cosicché tale reato è divenuto indubbiamente più grave del falso in bilancio, ma senza che si sia prodotto alcun effetto sulla competenza del Tribunale di Milano.

Invero quanto al reato di cui sub A) in rubrica – a prescindere dal fatto che non è noto neppure il luogo dell'accordo (che deve risultare oggettivamente certo e non frutto di

ipotesi più o meno verosimili) - il medesimo è stato consumato con il sicuro versamento del bonifico cosiddetto “orologio”, all'estero, sul conto di SQUILLANTE Renato.

E non si tratta certo di reato commesso integralmente all'estero, giacché il reato consta pur sempre anche dell'elemento dell'accordo (come affermato dalla giurisprudenza di legittimità) intervenuto certamente nel territorio dello Stato ma a sua volta in luogo come detto non identificabile.

Dunque la competenza non può essere determinata a termini dell'art. 8 c.p.; e neppure a tenore della regola suppletiva di cui al n. 1 dell'art. 9 c.p.p.

Neppure il criterio del luogo della residenza, o domicilio o dimora dell'imputato è applicabile giacché imputati sono soggetti concorrenti aventi diverso luogo di residenza, cosicché si impone la determinazione della competenza territoriale sulla base del criterio sussidiario di cui al n. 3 dello stesso articolo 9, il quale identifica il giudice competente nel giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio del P.M. che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato.

E non vi è alcun dubbio che sia stato il P.M. di Milano ad iscrivere, per primo ed unico, al registro degli indagati la notizia di reato corrispondente al reato di corruzione di cui si tratta.

Quanto al reato di corruzione contestato sub B) della rubrica (per cui, se considerato autonomamente, vale analogo discorso in punto di determinazione della competenza ai sensi del n. 3 dell'art. 9 c.p.p. non essendo oggettivamente certo ma solo ipotizzabile e il luogo dell'intervenuto accordo corruttivo ed il luogo della ricezione in contanti della remunerazione, ed essendo diversi i luoghi di residenza degli imputati) la contestazione suppletiva non ha inciso minimamente sul fatto che tale reato resta connesso ex art. 12 lettera c) al reato di falso in bilancio aggravato.

Così come è restata ferma, anche dopo la contestazione suppletiva -che peraltro non ha interessato in alcun modo i reati di favoreggiamento personale e reale contestati ab origine- la connessione operante tra questi reati ed il reato di corruzione sub A) per il quale è sempre legittimamente competente il Tribunale di Milano.

Tale era la situazione all'atto in cui il Tribunale ha affrontato e deciso la questione di competenza, riesaminata da ultimo con ordinanza emessa e pubblicata in data 19/1/01, e quindi prima della modifica nuovamente intervenuta dell'art. 12 lettera c), nonché molto prima dello stralcio dell'imputazione relativa al falso in bilancio .

D'altro canto in siffatta materia vige, come è noto il principio della “perpetuatio iurisdictionis “ secondo il quale, una volta che il processo sia già radicato presso il

giudice individuato secondo i criteri previdenti, la competenza rimane ferma in capo a tale organo, nonostante la successione di leggi nel tempo o l'intervento di vicende processuali come la separazione o stralcio dell'una o dell'altra imputazione o posizione.

1) SULLA CONFIGURABILITA' DEL REATO DI CORRUZIONE DI CUI AL CAPO A)-

La difesa PREVITI, ma in particolare la difesa di SQUILLANTE Renato, nella sua discussione, ha svolto una serie di considerazioni in diritto per contestare la adeguatezza, rispetto alla norma di cui all'art. 319 c.p., della formulazione accusatoria che si articola secondo lo schema dell'accordo antecedente per promessa di messa a disposizione della funzione, cui hanno fatto seguito plurime dazioni di denaro.

L'argomento essenziale speso dalle suddette difese consiste nel rilievo che non sono stati identificati, (ovvero non è stata fornita prova dell'esistenza di) atti specifici contrari ai doveri di ufficio imputabili allo SQUILLANTE e quindi non sarebbe configurabile il reato di corruzione.

E' senza dubbio vero che la norma di cui all'art. 319, anche nel testo novellato dall'art. 7 della L.26/4/90 n 86 letteralmente prevede un accordo tra il pubblico ufficiale ed il privato che si sostanzia nella promessa del primo di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (ovvero omettere o ritardare un atto del proprio ufficio) in cambio della promessa o della consegna di denaro, o di altra utilità, da parte del secondo.

Un negozio collusivo che, a tenore della stretta formulazione letterale, parrebbe dover sempre ed in ogni caso avere come riferimento un ben determinato atto specifico -in relazione al quale si forma l'accordo- che di per se sia contrario ai doveri d'ufficio; ovvero come ha precisato in più occasioni la Suprema Corte "che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione"

Ma **quid iuris** allorché risulti provato che nell'accordo non vi sia l'individuazione di un atto ma bensì di un risultato giovevole al privato che promette la dazione di denaro o di altra utilità; ovvero allorché risulti che il pubblico ufficiale si è accordato di "mettersi a disposizione" ovvero di fare il possibile per realizzare quanto e quando sarà a lui richiesto, in vista di un risultato giovevole al privato che, per contro, promette e poi anche effettua dazioni di denaro?

Dovrebbe in tali casi affermarsi che il fatto non è previsto dalla legge come reato solo perché la contrarietà ai doveri d'ufficio non è identificabile in un atto specifico, ma in buona sostanza nel comportamento in sé, ed a priori, contrario ai doveri di ufficio?

Se così si dovesse ritenere l'unica legale interpretazione della norma di cui all'art. 319 c.p. la stessa non potrebbe sottrarsi ad una evidente censura di incostituzionalità in quanto punirebbe la condotta di chi accetta la promessa di remunerazione o il pagamento per il compimento anche di un solo atto contrario e non la condotta di chi a priori promette di attivarsi in favore dell'erogatore nel compimento di tutta una serie di possibili futuri atti; condotta in sé ben più grave e devastante.

La giurisprudenza, in ossequio alla raccomandazione più volte espressa dalla Corte Costituzionale secondo cui tra due possibili interpretazioni, una conforme ai principi della Costituzione ed una difforme, occorre privilegiare quella conforme, si è da tempo orientata nel senso, in buona sostanza, di ritenere la formula di cui all'art. 319 c.p. suscettibile di interpretazione estensiva, conformemente alla ratio di tutto l'impianto delle norme relative alla corruzione.

Interpretazione estensiva che non è vietata in materia penale, e che è cosa diversa dalla analogia in malam partem; questa sì vietata in materia penale.

Peraltro per la prima volta l'interpretazione estensiva in tema di corruzione è stata data proprio dalla stessa Corte Costituzionale, non nella funzione di giudice delle leggi, ma in quella di giudice penale nel famoso caso Lockheed.

“ Deve ravvisarsi il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio nel comportamento del Ministro della Difesa, Mario Tanassi che, a fronte della promessa di contributi politici aveva promesso di rimuovere e superare ogni ostacolo che si frapponeva o si sarebbe nel futuro eventualmente frapposto all'acquisto di quattordici aerei C130 Hercules. Con tale comportamento infatti il Ministro ha rinunciato preventivamente alla valutazione comparativa degli interessi contrapposti cui era deputato quale capo del dicastero della difesa.”

(Corte Cost. nella composizione integrata per i giudizi di accusa 1/3/79, 2/8/79)

Ed è significativo il fatto che nella vicenda di cui sopra le difese degli imputati avevano posto il problema della qualificazione giuridica sostenendo che gli Hercules C.130 erano i migliori aerei al momento disponibili sul mercato, i più corrispondenti alle esigenze dell'aeronautica militare, quelli che costavano meno e da ultimo erano prodotti da un paese alleato e quindi non ponevano problemi per la manutenzione.

Così sostenendo la tesi che l'atto compiuto era conforme ai doveri d'ufficio e quindi si sarebbe trattato di violazione dell'art. 318 e non 319 c.p: tesi ricorrente e cavallo di battaglia, ancor oggi, della dottrina per contrastare interpretazioni non strettamente letterali della norma dell'art. 319 c.p.

Argomentazioni cui si sarebbe potuto replicare che se la Lockheed aveva pagato tangenti, ciò non poteva che significare che sarebbe stata disponibile a vendere quegli aerei al prezzo decurtato dell'importo delle tangenti medesime.

Invece la Corte Costituzionale ha privilegiato un argomento che, anziché fare perno sull'atto ha ricondotto la contrarietà ai doveri di ufficio al comportamento del pubblico ufficiale: ovvero -si può dire- al contenuto della promessa illecita, stabilendo che ogni qual volta il potere del p.u. viene sottoposto ad interessi diversi da quelli della P.A e dai doveri di imparzialità (che sono il parametro costituzionale dell'attività della stessa P.A) per il fatto di avere accettato la promessa o di essere remunerato da parte del privato, si devono considerare viziati tutti gli atti dallo stesso compiuti, anche se i singoli atti fossero identici a quelli che sarebbero stati compiuti in assenza di una remunerazione.

Questa interpretazione è stata recepita dalla Corte Suprema già in tempi risalenti. Si è affermato infatti in giurisprudenza che il reato di cui all'art. 319 è integrato ogni qual volta non siano rispettate le regole inerenti l'uso del potere discrezionale, sicché "si ha contrarietà ai doveri di ufficio ogni volta che un pubblico ufficiale accetti una retribuzione per fare uso distorto del potere discrezionale che gli compete o perché rinunci ad una valutazione comparativa degli interessi, indipendentemente dalla circostanza che l'atto poi emanato coincida con quello che sarebbe stato emesso in condizioni di normalità" (Cfr. ad esempio Cass. 3 giugno 1987)

Ed ancora la Suprema Corte ha statuito che il bene tutelato dall'art. 319 c.p. è costituito dai principi di buon andamento ed imparzialità della buona amministrazione indicata dall'art. 97 comma primo della Costituzione, sicché la contrarietà ai doveri di ufficio può riguardare la condotta complessiva del funzionario che, anche tramite l'emanazione di atti formalmente regolari, può venir meno ai suoi compiti istituzionali, inserendo tali atti in un contesto avente finalità diverse da quelle di pubblica utilità.

L'attenzione dell'interprete per valutare la contrarietà o meno della condotta del P.U. ai suoi doveri deve incentrarsi non sui singoli atti ma sull'insieme del servizio reso al privato, per cui anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, **l'asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi privati, integra il reato in questione**" (cfr. Cass. Sez. 6^a 12/1/90)

L'ulteriore approfondimento giurisprudenziale della tematica in esame è poi scaturito, per un verso, dalla sin qui indicata interpretazione estensiva e, per altro, dalla peculiare caratteristica della norma la quale, pacificamente, integra un reato di pericolo, che si realizza anche solo con l'accordo corruttivo, di tal che risulta indifferente nella struttura del reato che gli atti promessi siano effettivamente compiuti e la promessa di pagamento sia adempiuta.

Ed invero, sempre la Corte di Cassazione, Sez. 6[^], con sentenza 29/1/ 92 ha affermato che nel delitto di corruzione propria antecedente, l'atto d'ufficio oggetto di mercimonio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione.

“ Poiché dal momento consumativo del reato di corruzione esula l'effettivo compimento dell'atto, atteso che il reato si consuma, anche se il pubblico ufficiale non faccia seguire alla promessa o alla ricezione dell'utilità l'atto che si è impegnato a compiere, la mancata individuazione in concreto del singolo atto che avrebbe dovuto essere omesso, ritardato, o compiuto dal P.U. contro i doveri del proprio ufficio, non fa venir meno il delitto di cui all'art. 319 c.p. ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale venne effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirla i favori .

Nel caso di specie la Corte annullò una decisione di merito che, pur avendo accertato l'avvenuta retribuzione a favore del P.U. aveva ritenuto insussistente il reato di corruzione, non essendo stato specificamente individuato l'atto omesso o ritardato o che comunque avrebbe dovuto essere omesso o ritardato. (cfr. in senso conforme Cass. Sez. 6 in data 14/3/96; Cass. Sez.5[^] in data 16/2/94; Cass. Sez. 6[^] in data 26/3/93)

Il Tribunale conosce, per avere attentamente esaminato gli elaborati di taluni studiosi, gli argomenti critici che la dottrina ha sviluppato nei confronti della citata giurisprudenza, mostrando preoccupazione sia per un restringimento dell'ambito di applicabilità della norma di cui all'art. 318 c.p. sia per una asserita trasformazione del reato di corruzione in un reato di sospetto, incriminando le parti per il mero fatto che il pubblico ufficiale abbia ricevuto una prestazione dal privato senza spiegare la causa della attribuzione e desumendo da ciò il carattere illecito dell'accordo.

Naturalmente le argomentazioni addotte dalla dottrina andrebbero nello specifico adeguatamente approfondite, ma nel contesto di una motivazione di sentenza ciò non è né opportuno, né dovuto.

Si vuole solo spendere qualche accenno al fatto che la dottrina sta additando (e nella scia hanno argomentato le difese) due sentenze recenti della Suprema Corte sez. 6^a, indicandole come espressione dell'ultimo, recentissimo orientamento dei giudici di legittimità, asseritamente contrario a quello, sempre della stessa Corte, di cui sin qui si è detto, vale a dire la sentenza DI DONATO del 2/10/00-15/11/00 e la sentenza BACCARI ed altri del 27/2 -19/6/02.

Ad una attenta lettura di tali sentenze, ad avviso del Tribunale, non risulta affatto che sia messa in gioco o contraddetta la interpretazione estensiva della norma di cui si è detto, ma risulta solo che la Suprema Corte, prendendo spunto dai casi concreti portati al suo esame -caratterizzati da una carenza probatoria ribadita in più punti, per esempio nella sentenza BACCARI- ha affermato un ulteriore principio che semmai connota, specificandolo, l'ambito della interpretazione estensiva.

Vale a dire ponendo in particolare l'accento sulla necessità che sia delineabile con chiarezza il contenuto del pactum sceleris, in quanto, solo in questa ipotesi, ha senso la tesi che esclude l'individuazione del singolo atto oggetto di vendita.

Quanto alla sentenza DI DONATO, analogamente, pare di comprendere che il punto saliente posto a base delle considerazioni della Corte è che **“ nel caso in esame non vi è stato senz'altro un comportamento qualificabile come sistematico ed abituale , trattandosi di un determinato accordo corruttivo finalizzato al compimento di un atto altrettanto determinato e cioè alla assegnazione della gestione del patrimonio immobiliare del Comune alla società controllata dal Romeo.**

Questo Tribunale condivide appieno l'autorevole richiamo della Suprema Corte ad attenzionare la natura ed il contenuto dell'accordo corruttivo, il quale, correlato all'avvenuto pagamento di somme di denaro ben può integrare differenti risultati valutativi, a seconda dell'individuabile contenuto del “ pactum sceleris” .

La interpretazione estensiva data, come sopra detto, dai Supremi Giudici consente solo in taluni contesti fattuali di concludere che vi è stata vendita a priori della funzione e dunque di per sé un comportamento contrario ai doveri di ufficio, a prescindere dalla natura dell'atto o degli atti compiuti; ed anche a prescindere da una loro individuazione, e purchè sia comunque apprezzabile un genus di atti appartenente alla funzione che viene venduta o in concreto attuabili dal corrotto.

Se, diversamente, è identificabile un accordo corruttivo solo riferito all'atto, pare evidente che l'attenzione dovrà essere concentrata sulla natura dell'atto ai fini di ritenere la violazione dell'art. 319 c.p. piuttosto che dell'art.318 c.p., a seconda che sia verificata o meno la contrarietà ai doveri di ufficio.

Peraltro il legislatore con la modifica legislativa del 1990, configurando il reato di cui all'art. 319 ter c.p., ha già risolto la problematica di applicabilità dell'art. 318 piuttosto che dell'art.319 c.p. equiparando le due ipotesi nel caso in cui la corruzione sia finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo, essendo evidente come la norma di cui all'art. 319 ter, costituisca una previsione specializzata rispetto alle suddette fattispecie generali di corruzione.

E tale norma non può che necessariamente venire in evidenza nel caso di specie allorché la funzione venduta sia quella giudiziaria, e consti nella promessa di attivarsi da parte di un magistrato al fine di favorire una parte in procedimenti giudiziari, tutti quelli in relazione ai quali si ponga tale esigenza da parte dell'erogatore, sia di propria competenza, sia di competenza di altri magistrati sui quali si può intervenire in molti modi, tutti contrari alla deontologia professionale quando non anche integranti autonomi ulteriori atti corruttivi specifici.

Vi è infine da sottolineare, per quanto attiene alla adeguatezza giuridica di una contestazione di vendita della funzione, come recita la formulazione del capo a) che la Suprema Corte si è già espressa positivamente proprio nel caso concreto all'esame di questo Tribunale.

Con sentenza 16/4/96- 23/5/96 la Cass. Sez. 6^a ha rigettato il ricorso di SQUILLANTE Renato e PACIFICO Attilio avverso l'ordinanza custodiale emessa in data 11/3/96 dal G.I.P. di Milano con riferimento ad un accordo corruttivo aprioristico e sistematico di messa a disposizione della funzione a servizio degli interessi degli erogatori.

E si tratterà anche di una valutazione manifestata in sede cautelare, ma è evidente che in presenza di un capo di imputazione che non recava traccia di atti specifici attribuiti allo SQUILLANTE e di un materiale indiziario che configurava una sorta di corruzione ambientale di un esponente di peso dell'organizzazione giudiziaria, la decisione della Corte implica quanto meno il riconoscimento di configurabilità del reato nella forma risultante dall'approfondimento interpretativo sopra ripercorso.

E non solo: la Corte ha precisato che **“la condotta corruttiva contestata allo SQUILLANTE va oltre alla individuazione di singoli atti formali ed attiene al substrato dell'attività complessiva inerente al suo ufficio, caratterizzata**

illecitamente dalla deviazione rispetto ai doveri fondamentali della struttura giudiziaria.”

2) LA SUSSISTENZA del reato contestato sub A)-

Valuta il Tribunale che nel caso di specie il materiale probatorio acquisito in dibattimento, integri prova sia per quanto attiene al contenuto dell'accordo corruttivo intercorso tra gli indicati corruttori, in primis Cesare PREVITI ed il magistrato SQUILLANTE Renato, sia per quanto attiene alla remunerazione del medesimo, nella specie sub forma di ripetuti pagamenti in contanti e tramite versamenti estero-su estero fino all'ultimo pagamento, contestato e rilevante in questa sede processuale; vale a dire la somma di 500 milioni di lire pari a \$ USA 434.404 di cui al famoso bonifico "Orologio" del 7/3/91.

La fonte prima di prova è costituita dalle dichiarazioni di Stefania Ariosto che rilevano essenzialmente in punto di natura e contenuto dell'accordo intervenuto tra PREVITI e SQUILLANTE, ma anche in punto di pagamenti erogati a quest'ultimo.

Ed occorre innanzitutto fare una premessa e cioè sottolineare che nel "mare magnum" di circostanze, fatti, nomi e quant'altro riferiti dall'Ariosto, hanno rilievo fondamentale unicamente le circostanze che si riferiscono a quanto è stato oggetto di contestazione nel presente dibattimento che significativamente è limitato, quanto al soggetto pubblico Ufficiale, al solo Renato SQUILLANTE, consigliere Istruttore Aggiunto, prima, e Presidente della Sezione G.I.P del Tribunale di Roma poi.

E ciò ha un ben fondato motivo nella peculiarità della gran parte delle dichiarazioni della Ariosto, che sono, come si dice, "de relato" e che solo per quanto riguarda SQUILLANTE si sono ulteriormente dettagliate e precisate in punto di riferimento al ruolo assunto dal medesimo, nonchè con circostanze immediatamente viste dalla teste.

Dichiarazioni che sono state poi riscontrate, nello specifico, da altre oggettive emergenze, prima di indagine e poi dibattimentali.

Il nucleo portante nel dire della Ariosto consta della esplicitazione di confidenze fatte dall'avv.to PREVITI che la teste ha riferito con parole anche diverse, ma che hanno in sé una valenza sostanziale unica ed incontestabile.

PREVITI disse che lui corrompeva i magistrati, che li aveva a libro-paga, che costoro erano al suo servizio e che tale situazione era iniziata nell'80: disse in particolare che SQUILLANTE era a sua disposizione ed era anche il collettore del denaro frutto della corruzione in quanto lo riceveva sia per sé, sia per distribuirlo ad altri colleghi:

PREVITI le parlò di lobby, creata appositamente su indicazione anche di CRAXI , che voleva disporre di “magistrati amici” e disse che tutto ciò era finalizzato ad ottenere vittorie delle imprese di suo interesse che avevano cause giudiziarie: ovvero al cd. “aggiustamento” di processi.

PREVITI disse anche che disponeva di un fondo illimitato messi a disposizione presso Efibanca da Silvio Berlusconi , sia per corrompere i magistrati che per altre necessità.

Questa è la sostanza riferita da Stefania Ariosto, come proveniente da PREVITI, che non è un “quisque de populo” ma esattamente una delle parti necessarie dell’accordo corruttivo, da lui medesimo esplicitato -e con specifico riferimento a SQUILLANTE- come avente una peculiare natura aprioristica e sistematica e non specifica per un determinato atto.

Insieme alla natura dell’accordo, l’altro riferimento dichiarato dalla teste come proveniente da PREVITI concernente sempre il magistrato SQUILLANTE Renato, attiene anche ad un altro un aspetto fondamentale della messa a disposizione: particolarmente significativo in quanto si precisa che costui non solo prende i soldi per sé ma anche per gli altri colleghi, per far loro avere il prezzo della loro propria corruzione.

Già il termine “**libro paga**” che appartiene al linguaggio corrente , indica una a priori e generale disponibilità ad attivarsi, secondo le richieste dell’erogatore ed in conformità con lo scopo che il medesimo si prefigge; ovvero, nel caso, agire per rendere- o intervenire per ottenere- pronunce o atti giudiziari favorevoli alle imprese che interessano all’erogatore: “libro-paga” infatti evoca il lavoro dipendente che viene retribuito non per una determinata e specifica prestazione, ma per l’attività lavorativa in quanto tale messa a disposizione del datore di lavoro, secondo le sue esigenze e necessità.

E si impone la riflessione che tutto ciò ha anche una sua logica interna proprio con riferimento a SQUILLANTE che era giudice istruttore prima, e poi sempre magistrato penale, Dirigente di un ufficio che, nelle grandi sedi giudiziarie – come certamente Roma e Milano-, non esercita direttamente di norma le funzioni giurisdizionali e che certamente non esercita tali funzioni nel settore civile, che è invece l’ambito in cui per lo più, anche se non esclusivamente, si agitano questioni giudiziarie che interessano le aziende.

Che in tale contesto, pertanto, si profili una messa a disposizione generica ovvero un **“comportamento qualificabile come sistematico ed abituale”** pare non potersi seriamente dubitare .

Non si comprende in che cosa altro possa consistere la vendita della propria funzione se non in tale messa al servizio di sé in quanto titolare della funzione giudiziaria, per atti di propria competenza se del caso e, al di fuori della propria competenza tecnico – funzionale, per intervenire su altri colleghi specificamente competenti.

Giacchè è anche ovvio (poiché il più contiene il meno) che se SQUILLANTE assolveva in specifico l’incarico “di pagatore” nei confronti di altri colleghi, non poteva che essere lui stesso il collegamento tra gli erogatori e gli altri magistrati cui proporre -e che avessero accettato a loro volta- di farsi corrompere; o anche solo nei cui confronti attuare un intervento o comunque una indebita ingerenza.

Ed invero ai fini della sussistenza del delitto di corruzione “è sufficiente anche solo una generica competenza dell’agente derivante dalla sua appartenenza ad un Ufficio Pubblico quando questa gli consenta in concreto una qualsiasi incidenza o ingerenza illecita.. .” (cfr. Cass. Sez. 6 1449 3/12/93- 8/2/94)

Dunque è corretta la formulazione accusatoria che attribuisce a SQUILLANTE una condotta di vendita della funzione dietro corrispettivo, individuando il genus di atti, che effettivamente appartengono alla sia specifica sia generica competenza di un magistrato appartenente ad un assai rilevante ufficio giudiziario.

Sul nucleo portante di circostanze riferite dall’ARIOSTO quali provenienti da PREVITI, si innesta poi la dichiarazione di circostanze direttamente constatate dal teste ed in particolare l’affermazione di aver visto, in due occasioni, proprio SQUILLANTE ricevere denaro in quantità (mazzette fascettate una volta, ed una busta un’altra) da PREVITI.

La dazione di denaro è l’ulteriore elemento determinante in tale contesto di accordo corruttivo in quanto non ha altro significato in via logica che quello della remunerazione promessa in adempimento dell’accordo corruttivo: e tale valenza esclusiva fa sì che inconsistenti siano i rilievi secondo cui l’accusa non avrebbe adempiuto l’obbligo di provare la correlazione tra patto corruttivo e ricezione o versamento (a seconda che si tratti del corrotto o dei corruttori)

E’ vero invece che spetta, nel contesto dato, agli imputati di allegare la prova a discarico, ossia provare una eventuale causale diversa e lecita, che vinca la prova logica

integrata dal pagamento di somme consistenti di danaro in un contesto di accertato intervenuto accordo corruttivo; prova a discarico che, nel caso in esame, è mancata..

Quanto alla contestazione della continuazione e dell'art. 319 ter c.p., rileva il Tribunale:

- in merito alla continuazione interna, è vero che taluna giurisprudenza configura come ripetuti reati, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, situazioni in cui si accertano plurimi pagamenti, come a sottolineare che a ciascuna dazione corrisponde un altro accordo corruttivo.

Pare peraltro al Tribunale che debbano distinguersi, in concreto, le situazioni in cui si possano identificare, in corrispondenza di più dazioni di denaro, plurimi accordi corruttivi, nel qual caso effettivamente si può ritenere che sussista una pluralità di reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, e quindi sia effettivamente identificabile un reato continuato.

Invece, in una situazione in cui sia delineabile un accordo corruttivo unico ed a priori, con ripetuti e differiti pagamenti espressione della stessa progressione che connota l'impegno-promessa di tenere ogni comportamento utile al fine di favorire l'erogatore, non sembra appropriato parlare di pluralità di reati unificati sotto il vincolo della continuazione.

In tal senso si è espressa già la Suprema Corte, rilevando che **“poiché il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non ha rilievo al fine di determinare il momento consumativo, la continuazione nel reato di corruzione non può essere legata alla plurima attività posta in essere dal corrotto, ma solo ad una pluralità di pattuizioni e di remunerazioni relative ad una pluralità di atti “** (Cass, sez. 6^{12/6/82n. 5913})

-Quanto alla contestazione anche dell'art. 319 ter c.p la stessa è giustificata nel caso di specie, per il fatto che l'unico reato vede come momento consumativo un periodo in cui già era in vigore tale norma speciale che prevede, da un certo momento in poi, per il reato corruttivo (unificato nelle due fattispecie di cui all'art. 318 e 319 c.p). posto in essere con la ben specifica finalità indicata dalla norma (favorire in sede giudiziaria una parte determinata) pene ben più gravi di quelle originariamente previste.

Essendo unico il reato sarebbe fuor di luogo distinguere fra le diverse epoche in cui il reato progressivamente si consuma, determinante essendo proprio e solo il momento consumativo, nella specie il 6/3/91, data in cui è collocabile l'ultimo pagamento pari a 500 milioni di lire ricevuto da SQUILLANTE con l'operazione già menzionata come

bonifico “orologio”, cosicché risulta adeguata la contestazione di corruzione in atti giudiziari.

D'altro canto è noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il delitto di corruzione è fattispecie a duplice schema; ed allorché si realizza secondo il suo schema principale e tipico il reato viene commesso con due essenziali attività strettamente legate fra di loro e l'una funzionale all'altra: **l'accettazione della promessa ed il ricevimento dell'utilità con il quale finisce per coincidere il momento consumativo**, versandosi in una ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. (cfr. Cass. Sez. 6[^]24/10-22/12/97 n. 11984)

3) LE FONTI di PROVA del REATO

A) LA TESTE ARIOSTO

a) il profilo di attendibilità intrinseca

La presente vicenda processuale ha preso indubbiamente avvio dalla decisione di Stefania Ariosto di andare a riferire una serie di fatti a sua conoscenza alla Procura della Repubblica di Milano: fatti che la teste aveva avuto occasione di apprendere o di constatare nel contesto di rapporti amichevoli, con frequentazioni assidue dell'avvocato romano Cesare PREVITI e presso la sua abitazione sovrastante lo studio, in via Cicerone 60, o in altri luoghi esterni, come il circolo Canottieri Lazio di cui PREVITI è stato anche Presidente.

La teste ha fornito, con ciò, uno spaccato dell'”ambiente” in cui era inserito l'avv.to PREVITI e lei stessa, giacché è imprescindibile constatare, dal suo stesso racconto, che il rapporto è stato coltivato dalla medesima anche per l'interesse ed il vantaggio che l'amicizia con quest'ultimo le procurava in termini di pubbliche relazioni.

Ovvero occasioni di incontri con personaggi utili sotto svariati profili, in primis allo sviluppo della proprie iniziative economiche: personaggi utili presso i quali ottenere da PREVITI presentazioni o utile sollecitazione.

La teste, in altri termini, ha preso, con la decisione di riferire agli inquirenti quanto a sua conoscenza, le distanze da un ambiente sociale e mondano – connotato da un più che disinvolto perseguimento dei propri interessi, economici, di potere, e quant'altro; per nulla turbato dal ricorrere, se del caso, ad attività illegali, (come indubitabilmente l'esportazione di capitali in un periodo in cui tale attività era illecita e penalmente sanzionata) di cui aveva fatto parte anche lei per molti anni, con apparente

condivisione del medesimo, fino a che non ebbe a maturare la decisione di esplicitarne proprio i comportamenti illeciti.

Quando ciò è emerso si è scatenata nei suoi confronti una inevitabile reazione aggressiva e tendenzialmente distruttiva, sia sul piano mediatico che su quello processuale; veramente straordinaria ed inusuale, a termini della esperienza giudiziaria, persino nei confronti di quei personaggi, in sé “odiosi” secondo un certo comune sentire, nonchè particolarmente sospetti, che sono i cosiddetti “pentiti” o tecnicamente “collaboratori di giustizia”.

Non a caso la difesa di PREVITI, come del resto la difesa SQUILLANTE, in particolare nel corso dell’ incidente probatorio, si è riferita, o comunque ha sempre tentato di riferirsi alla ARIOSTO in tale veste, che in fatto ed in diritto è assolutamente fuor di luogo.

La Ariosto riveste unicamente la qualità di persona informata sui fatti -si può comprendere, assai sgradita per il contenuto del suo dire- e le sue dichiarazioni non sono in alcun modo assimilabili a quelle dei collaboratori di giustizia che decidono di effettuare chiamate in reità o correità avendo comunque sempre di mira l’applicazione in proprio favore della legislazione premiale.

L’Ariosto non ha alcuna legislazione premiale cui aspirare, e, come è emerso incontestabilmente, le conseguenze della sua scelta si sono concretate in pesanti ricadute negative per la stessa, sotto tutti i possibili aspetti di vita, personale e sociale.

Fermo restando che qualunque prova dichiarativa, va approfondita il più possibile e valutata con rigore critico come insegna la Suprema Corte, le dichiarazioni della Ariosto vanno esaminate come ogni testimonianza, ovvero sotto il profilo della loro o meno intrinseca credibilità nonché dell’assenza o meno di un interesse a calunniare.

Verifica che è comunque doverosa anche se gli esiti delle successive indagini, alla ricerca di dati di riscontro delle dichiarazioni della teste, si sono concretati nell’acquisizione di elementi probatori che valgono a riscontro del nocciolo sostanziale delle dichiarazioni in questione, ma che sono anche, di per sé, elementi di autonoma ed oggettiva valenza probatoria.

Ed allora può iniziarsi col dire che il dato già rilevato come appartenenza all’ambiente specifico di cui la teste ha riferito, inteso come frequentazione assidua di PREVITI e di rapporti particolarmente amichevoli con lo stesso, di partecipazione ad occasioni conviviali avvenuti presso l’abitazione- studio di via Cicerone 60 o altrove, rende senz’altro adeguato e quindi credibile, secondo i più comuni criteri valutativi, che sia

stata destinataria di racconti o di confidenze ovvero che si sia trovata occasionalmente ad assistere ad episodi particolari, quali appunto le due dazioni di denaro a SQUILLANTE.

Ma siffatto dato è anche riscontrato oggettivamente giacchè le annotazioni delle molte sue agende risalenti agli anni 80, (in tempi non sospetti quando certo non c'erano esigenze processuali di sorta) che sono in atti, (cfr. contenuto faldone 4 prod. doc. P.M) danno conto che si trattava di un personaggio inserito nel giro di persone che contano, di un ben individuato ambiente politico, mondano ed imprenditoriale, che è lo stesso cui appartiene PREVITI ed a cui si riferiscono peraltro le dichiarate confidenze di quest'ultimo.

L'Ariosto aveva contatti con esponenti di spicco del Partito Socialista come Pillitteri, De Michelis e Craxi stesso, con la moglie del quale anche intratteneva rapporti, viste le indicazioni sulle prime scaligere: intratteneva anche rapporti con personaggi di spicco dell'ambiente Fininvest, anche prima della relazione sentimentale che l'ha legata a Dotti, viste le annotazioni che si riferiscono a Confalonieri, Dell'Utri, Paolo Berlusconi Galliani e lo stesso Silvio Berlusconi di cui sono anche riportati i numeri telefonici di Milano, Roma, Arcore, S.Moritz ed altro.

Se c'è poi una circostanza assolutamente pacifica è che l'Ariosto è stata anche particolarmente legata proprio ad un magistrato Giorgio Casoli, e che fu proprio da costui presentata a PREVITI: e guarda caso le dichiarazioni esplicitate dalla teste, come confidenze di PREVITI riguardano la lobby voluta da Craxi, la Fininvest e giustappunto una attività corruttiva nei confronti di magistrati.

Ed ancora le annotazioni -sempre delle agende - che riguardano Cesare PREVITI, (anche tenuto conto della circostanza, dalla stessa Ariosto riferita, di qualche avvenuta cancellazione di alcuni incontri) sono veramente molte, in qualche anno (1987) particolarmente numerose e stanno ad attestare che è vero che vi è stata una sostenuta frequentazione, almeno fintanto che -dopo l'incontro con Dotti l'8 settembre 1988 ed in particolare l'instaurarsi di una relazione tra i due qualche mese dopo- gli incontri sono andati progressivamente diradandosi.

Le agende peraltro, per la loro natura e funzionalità quotidiana, sono sicuri punti di riferimento, in quanto risalenti ad epoche pregresse, in cui non sono seriamente prospettabili annotazioni di comodo ad uso di una vicenda processuale nata dopo quasi dieci anni.

La teste non ha fatto mistero della peculiarità del suo rapporto con PREVITI , funzionale ai propri interessi -e non smentita in alcun modo: ha ottenuto un intervento su Manca, in allora direttore della Rai con la quale aveva avuto una collaborazione professionale (“gli spottini”) e che avrebbe voluto riprendere ed incrementare.

PREVITI, Manca ed altre personalità hanno presenziato alla inaugurazione della Sua Galleria d’Arte e, quando la Ariosto si è occupata di una società (la Golfmed) volta alla edificazione di campi da Golf ha chiesto ed ottenuto da PREVITI una presentazione in Efibanca in cui costui (come si vedrà in dettaglio) era assai bene introdotto al di là del fatto che era il legale dell’istituto, perché la società aveva bisogno di finanziamenti.

Ed è solo ovvio che l’Ariosto non abbia tralasciato, da par suo, di coltivare il rapporto con PREVITI, di informarlo dei suoi arrivi a Roma e di andarlo a trovare, di prendere al volo i suoi inviti a cene o colazioni, quali che fossero, di spiegare i suoi problemi e di chiedere consigli e quant’altro: oltre che “premere” su PREVITI perché l’aiutasse a portare in porto il progetto del Golf , che effettivamente era oggetto del suo precipuo interesse, come risulta sempre dalle annotazioni sulle agende negli anni 86 e 87.

E’ del tutto realistico e dunque assolutamente credibile che in un tale tipo ed ambito di rapporti PREVITI abbia manifestato le proprie tecniche di conseguimento dello scopo tipo **“fai come me....gli porti una borsa piena di quattrini”** e sempre sullo stesso leit motiv **“ i magistrati sono al mio servizio, sono a libro paga”** ed ancora abbia riferito indicazioni specifiche sui soggetti che gli erano più vicini, assidui giocatori di calcetto e frequentatori di incontri **“SQUILLANTE è il collettore e prende i soldi per sé e per i colleghi “ l’avv.to PACIFICO sa tutto dei miei affari..è il mio collaboratore.. ecc.**

E sono inconsistenti i rilievi delle difese che hanno tentato in ogni modo di insinuare dubbi sulla effettività di quanto riferito, ricorrendo al classico argomento che **“certe cose non si dicono”**.

Alla luce del rapporto instauratosi tra PREVITI e l’Ariosto, (tra due soggetti cui era comune il darsi da fare, sia pure ai rispettivi livelli, per realizzare i propri scopi) nei termini di cui si è detto, pare invece del tutto realistico che, in varie e differenti occasioni colloquiali contingenti, - come ha sempre ribadito la Ariosto- si siano fatte, ad una cara amica, appartenente al proprio ambiente , confidenze estemporanee, proprio perché è normale, ovvero appartiene ai comuni comportamenti umani, confidare sulla riservatezza di un siffatto interlocutore.

PREVITI non poteva immaginare che invece, quasi dieci anni dopo, per il concorso di una serie di motivazioni ed in coincidenza con taluni avvenimenti, la Ariosto avrebbe deciso di propalare le confidenze ricevute e gli episodi visti direttamente.

E prima ancora di passare agli elementi esterni di conferma di attendibilità delle dichiarazioni della Ariosto è necessario adeguatamente sottolineare alcuni elementi, su cui le difese si sono spese, in particolare in sede di incidente probatorio dedicato all'esame della teste e durato per ben 5 udienze (cfr. verb.trasc. udienze 24, 25, 30, 31 maggio 1996, 1 giugno 1996) ma anche in sede dibattimentale (cfr. verb. Trasc. udienze 21/5 e 1/6/2002 avanti la Quarta Sezione; 14/10 e 18/10/2002 avanti questo Tribunale) con miriadi di contestazioni e generando contraddizioni che le difese hanno enfatizzato per concludere che la teste racconta solo "balle spaziali" (per rifarsi al colorito linguaggio della difesa PREVITI).

Va detto innanzi tutto che la testimonianza Ariosto consta in buona sostanza di quello che si può chiamare un racconto di ambiente, situazioni, personaggi, che attiene ad un lungo periodo, - dai primi anni 80 all'inizio del 1990- manifestato molti anni dopo a partire dal luglio 1995.

Che la teste sia incorsa in confusioni, o meglio non ricordi assolutamente le date, ovvero non sia stata in grado dapprima di collocare esattamente nel tempo l'episodio della dazione di denaro a SQUILLANTE a casa Previti e l'episodio della Canottieri Lazio è solo normale, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Risulta per tutti intuibile la notevole difficoltà di collocare nel tempo ricordi che non possono essere ancorati a circostanze speciali di vita, e gli episodi riferiti dalla Ariosto non sono avvenuti in circostanze speciali per la teste, tali da farle memorizzare riferimenti temporali, ma in occasioni per lei normali e abituali di frequentazione di PREVITI e di contatto con il suo giro di conoscenze o amicizie .

La teste ha sempre proclamato di non ricordare le date, ma l'avvenimento in sé, e proprio per le sue difficoltà mnemoniche ha sempre fatto appello alle annotazioni sulle sue agende, o alle fotografie catalogate per avvenimenti, e quindi di una qualche utilità, anche per effetto della sua memoria visiva, per indicare almeno approssimativamente dati temporali.

“ Io nei contenuti, sig. presidente, non cado in contraddizioni perché ricordo esattamente gli avvenimenti, però non posso, lo premetto, ricordare se si tratta di un giovedì, di un 25 o un ventisette, se si tratta di un mese dell'anno, e posso

approssimativamente avvicinarmi agli anni facendo degli sforzi” (cfr. verb trasc. incidente probatorio udienza 30/5/96)

Che la Ariosto si sia contraddetta sulle collocazioni temporali (dopo, anzi prima, del viaggio Niaf; in autunno, estate, anzi primavera; nell’88 anzi nell’87; con tutta la scorta di considerazioni che via via hanno accompagnato i tentativi di indicare una data, la più probabile possibile) sul fatto che il primo episodio fosse avvenuto nel corso di una cena o di una colazione, sono –oggettivamente riguardate- circostanze che attestano solo lo sforzo, in buona fede di venire incontro, alle domande ed esigenze delle difese, e proprio per ciò sicuro indice di spontaneità e genuinità.

Tutto il contrario del normale atteggiamento del calunniatore che predispone il suo dire falso, curando a monte che appaia adeguatamente collocato e circostanziato.

E per convincersi che non è normale ricordare a tanta distanza di tempo né le date né i dettagli di avvenimenti memorizzati nella loro essenza, basta constatare come tutti, ma proprio tutti, i testi esaminati, ripetutamente hanno risposto con “non ricordo” “non posso ricordarmi”, “come posso ricordarmi?” : e si capisce, vista l’epoca risalente delle vicende che hanno interessato il presente dibattimento.

L’episodio in casa Previti è sempre stato collocato in via Cicerone, sempre prima dell’8 settembre 1988 allorchè ci fu l’incontro con Dotti (e quello alla Canottieri Lazio in epoca vicina), e dopo molte incertezze, ripetute disamine delle agende e mille domande sulla stagione e sul tipo di abbigliamento indossato, la teste ha indicato come maggiormente probabile e pressocchè sicura una collocazione nel 1987.

Fin dall’esame del 1/12/2001 avanti la quarta sezione, si riferiva infine alla primavera dell’87 essendo riuscita a collegare l’episodio in questione con un abito particolare , come dalla medesima ancora spiegato nell’esame 18/10/2002 avanti questo Tribunale.

E le risultanze istruttorie dei testi addotti dalla difesa PREVITI per dimostrare il passaggio dalla abitazione di via Cicerone a quella di p.zza Farnese sono pertanto del tutto compatibili, essendo emerso che i lavori in piazza Farnese sono terminati nell’estate dell’87, con code successive fino alla fine dell’anno circa, per le necessità di arredamento e di finiture.

Mentre i lavori di ristrutturazione dell’appartamento sopra lo studio di via Cicerone sono iniziati nell’88: lavori di cui pure la teste ha dato conto di essere al corrente, come delle successive destinazioni funzionali; cosicché la sempre mantenuta ferma collocazione in via Cicerone appare ragionevolmente corrispondente al vero. (cfr.

esame Zeuli in verb. Trasc. udienza 18/5/02 e Alessandrini verb. Trasc. 7/5/02 acquisiti ex art. 238 c.p.p.)

Si è poi dato un gran rilievo al fatto che in ordine ai due episodi di dazione di denaro, la teste non fosse in grado di fornire dettagli più specifici nel primo caso, ed abbia fornito progressive spiegazioni sulla vista del denaro nel passaggio della busta al circolo Canottieri Lazio.

Ma dal racconto della teste emerge chiaramente che si è trattato di due episodi estemporanei, recepiti come in un flash, i cui i dettagli la teste non ricorda o che vanno precisandosi, quando possibile, per effetto di successive sollecitazioni.

Quanto al primo episodio la teste l'ha collocato in un contesto conviviale, a casa PREVITI in via Cicerone 60, al piano sopra lo studio, in cui lei era la sola donna presente, insieme ad alcuni magistrati e con l'avv.to Pacifico; un'occasione in cui si festeggiava una vittoria giudiziaria che assolutamente non ricordava quale fosse, e c'era un'atmosfera gioiosa -si mangiava e si brindava- e ci fu una telefonata tra PREVITI e BERLUSCONI (sentì solo PREVITI rivolgersi all'interlocutore con il nome Silvio).

Si era alzata da tavola, non ricordava se per andare in bagno o per qualche altro motivo, e sul percorso, in luogo appartato rispetto alla sala da pranzo, notò una scena composta da un tavolo intorno al quale stavano PREVITI PACIFICO e SQUILLANTE che parlavano.

Sul tavolino stavano mazzette di denaro fascettato e PACIFICO e SQUILLANTE lo maneggiavano, e sentì SQUILLANTE dire: ci penso io..! Aveva accennato a ritrarsi, ma PREVITI l'aveva invitata a proseguire dicendo di non preoccuparsi.

Questo ha detto la Ariosto; giust'appunto una visione momentanea in un contesto che a lei non interessava personalmente, che le si è presentata all'improvviso davanti agli occhi, e che ha riferito con precisazioni successive indotte dall'incalzare di richiesta di dettagli; come la posizione china a toccare i soldi, la frase profferita da SQUILLANTE, precisando però che non lo aveva visto mettersi in tasca i soldi.

Ed invece di una siffatta precisazione, avrebbe potuto aggiungere altri particolari – che pure avrebbe potuto inventare facilmente- nel caso in cui si fosse determinata a costruire una calunnia, tirata fuori molti anni dopo!

Quanto all'altro episodio, lo stesso concerne una busta gialla consegnata a SQUILLANTE da PREVITI, dopo una cena alla Canottieri Lazio (ove si svolgevano le partite di calcetto cui partecipavano PREVITI, PACIFICO e magistrati tra cui SQUILLANTE – fatto assolutamente pacifico per ammissione di tutti) a cui l'Ariosto

aveva partecipato su invito della sig.ra PREVITI, alla quale doveva consegnare una maglietta.

Si era recata al circolo con la Fiat Uno di sua sorella ed era venuta a prenderla all'ingresso proprio Silvana Previti, con la quale si era intrattenuta in attesa che finisse una partita in corso.

E' stata addotta testimonianza per acclarare che il portiere della Canottieri Lazio non conosceva l'Ariosto, ovvero non l'aveva mai vista al Circolo, ma anche ammesso che sia veritiera la testimonianza in questione, il dato non può rilevare a smentita.

La teste ha sempre detto (anche se le difese hanno interpretato "pro domo sua" diversamente) che al Circolo Canottieri Lazio si è recata, sempre su invito, non più di due o tre volte in vita sua.

E ci si può stupire che un portiere non l'abbia affatto focalizzata, soprattutto tenuto conto che non può che essere entrata, trattandosi di un circolo privato, accompagnata da un socio, e magari proprio venuta a prendere all'ingresso, come nell'occasione in questione?

E' stata acquisita anche la trascrizione dell'esame reso dalla sig.ra Previti, (all'udienza 28/6/2002 avanti altro giudice) che ha sostenuto la falsità dell'episodio riferito dalla teste; ma ha anche sostenuto che la Ariosto non è mai entrata in casa sua in via Cicerone, e neppure in p.zza Farnese ed ha escluso di avere avuto una qualunque occasione di rapporti personali con lei.

Ma intanto, visti gli stretti ed amichevoli rapporti della Ariosto con PREVITI, è quantomeno strano ed ingiustificato che non ci sia stato un contesto di amicizia anche con la di lui consorte: sulle agende della Ariosto poi, fin dal 1989 compaiono riferimenti espressi a Silvana Previti, per una colazione o per l'invio di un mazzo di fiori; occasioni normali e neutre che non si può pensare l'Ariosto abbia annotato in vista di una calunnia da attuarsi nel 1995.

Ed allora è chiaro che nessun credito di affidabilità può ritenersi nei confronti di siffatta testimonianza, palesemente e comprensibilmente tutt'altro che disinteressata.

L'Ariosto ha poi continuato col dire che, finita la partita, c'era stata la cena e al termine lei si era avviata verso la propria vettura, parcheggiata sul lungotevere, insieme a PREVITI e a SQUILLANTE le cui macchine erano parcheggiate in fila davanti alla sua. E, mentre si apprestava a salire, aveva visto PREVITI consegnare a SQUILLANTE una busta gialla dicendo "**Rena' ti stai a dimenticà questa ...**". SQUILLANTE aveva

preso la busta e l'aveva consegnata all'autista che si trovava sulla vettura al posto di guida.

L'Ariosto ha sempre riferito che quella busta conteneva denaro, ed anche che la sig.ra Previti le aveva detto di avere del denaro contante da custodire ; ma nel contesto di un verbale reso al P.M. (come contestatole) il suo racconto dell'episodio focalizzava la visione del denaro contenuto nella busta gialla solo al momento della consegna.

Sempre incalzata a riraccontare nei dettagli l'episodio all'udienza del 31 maggio 1996 , sempre rifacendosi alla preoccupazione manifestata da Silvana Previti per la busta che aveva in consegna e dovendosi allontanare, proclamava **"... gliel'ho anche guardata un attimo ...e quindi se devo essere poi accusata di reato connesso...gliel'ho anche guardata un attimo"**; e quindi, sempre in successiva specificazione spiegava che la busta era aperta e quando la custodì insieme alla borsetta della sig. ra Previti, essendosi questa recata alla toilette, vide già che c'era denaro nella busta che passò poi dalle mani di PREVITI a quelle di SQUILLANTE.

Ha poi dichiarato che non aveva riferito riferire al P.M. di avere custodito nelle sue mani la busta contenente denaro **"per dignità"**, che nel linguaggio, talvolta aulico che è tipico dell'Ariosto, sta ad indicare che non ha voluto dire che quel denaro era anche passato per le sue mani.

Ma siffatto particolare non sposta nulla quanto alla sostanza dell'episodio riferito, e poiché ciascun teste ha come tutti, propri orientamenti mentali, non si può tacciare di falsità solo perché non ha riferito immediatamente un particolare insignificante.

Analogamente l'Ariosto, quando le sono state contestate le dichiarazioni di Dotti sulla sua collaborazione con le Guardia di Finanza, ha negato con sdegno di essere stata una "fonte confidenziale", salvo precisare che sì, si era incontrata ed aveva parlato con gli ufficiali della Guardia di Finanza, manifestando loro un certo suo stato di insofferenza per fatti gravi di corruzione a sua conoscenza.

Ma il modo di esprimersi, talvolta contorto, le risposte date per mera reazione emotiva, le momentanee confusioni, sempre adeguatamente sollecitate da un'abile tecnica delle difese, fanno colore ma non ne intaccano certo l'attendibilità.

Attraverso una serie infinita di contestazioni di apparenti discrepanze, (si contestano divergenze sulla base di frasi estrapolate dal contesto complessivo che appartiene a racconti resi in tempi successivi; un uso improprio di plurali e di singolari; confusioni momentanee di cui la teste ha dato adeguate spiegazioni (come il quadro rappresentante

un cavallo visto in una foto dello studio del dr. Mele) , la sostanza del dire dell'Ariosto si appalesa sempre la stessa: e per quanto qui importa:

- PREVITI vantava rapporti corruttivi con i magistrati;
- aveva dichiarato in particolare che SQUILLANTE era a sua disposizione ed anche quale era il suo ruolo peculiare in tale sua messa a disposizione;
- la conoscenza e la collaborazione dell'avv.to PACIFICO in tutti i suoi affari;
- il suo "coltivare" i magistrati con regali di preziosi e cortesie vari (per esempio l'invito a partecipare ad un costoso viaggio e soggiorno in quel di New York per la premiazione di Bettino Craxi uomo dell'anno 1988.

La teste, per conoscenza diretta, attestava solo di avere incontrato in più occasioni magistrati romani a casa di PREVITI, indicandoli nominativamente, di avere casualmente visto Squillante essere destinatario di somme di denaro, di avere visto magistrati romani nel viaggio Niaf dell'88 e alla cena offerta, la sera prima della premiazione, dallo stesso PREVITI.

L'Ariosto è un teste "faticoso" per il suo modo di esprimersi, per la sua reattività ed il sottofondo polemico sempre attivo -ed anche piuttosto giustificato; è stata esaminata tante volte in diverse epoche temporali ed ha dovuto ripetere all'infinito le stesse cose, contrastando "letture" delle sue dichiarazioni che niente altro sono che valutazioni, ovviamente sostenute da interesse difensivo.

Ma quanto emerge, anche grazie ad un siffatto approfondimento "estremo" nell'esame del teste ad opera delle parti, è non solo una assoluta costanza dichiarativa sostanziale, ma anche uno sforzo notevole di spiegare tutto, per quanto possibile da parte sua.

Il che depone per un tranquillo giudizio di sincerità del teste, di cui dà ampiamente conto un'attenta e ragionata lettura del migliaio di pagine di trascrizione in cui si è articolato, in sedi diverse, l'esame dell'Ariosto, durato intere giornate.

Quale possa essere poi un interesse dell'Ariosto a calunniare non è dato comprendere: gli effetti della sua scelta sono stati devastanti per lei e per il suo compagno Dotti che sono stati letteralmente espulsi dal loro proprio ambiente sociale, politico ed economico; l'una perché l'ha "tradito" e l'altro perché non è stato in grado di impedirglielo.

Inoltre la stessa immagine di potere e di sua rappresentazione e capacità di attuarlo senza remore - che continuamente la Ariosto ha descritto come tipica di PREVITI- non consente neppure di prospettare che non fosse in grado di rendersi conto della reazione che avrebbe scatenato con le sue rivelazioni.

Tutto prova che invece temeva quello che sarebbe successo, anche se forse non poteva valutarne fino in fondo l'intensità: la violenza di certe campagne di stampa, le denunce piovute da tutte le parti, la vita trasformata nel pellegrinaggio da un'aula giudiziaria ad un'altra.

Ve n'è attestazione anche nei verbali di indagine che sono stati contestati; il primo verbale avanti il P.M. Greco, il 21 luglio, in cui l'Ariosto si tira indietro, dopo aver sollecitato l'incontro; nella vicenda accaduta il 25 luglio 1995 con la richiesta di convocare Dotti prima di firmare il verbale, nel fatto che in una occasione non si è presentata in Procura ed ha dovuto esservi accompagnata coattivamente..

Insomma è stata una decisione sofferta, in cui evidentemente la teste si prospettava reazioni ritorsive gravi e temute: appunto tutto il contrario delle situazioni di deliberata calunnia in cui l'agente ha solo di mira il conseguimento del vantaggio cui mira, e non ha senso che abbia tentennamenti di sorta.

L'Ariosto invero, ha poi molto apertamente spiegato circostanze che poteva benissimo tacere, limitandosi a sottolineare solo l'aspetto etico-morale della sua decisione di propalare fatti illeciti, pure accennato: genuinamente invece ha raccontato, spiegando in dettaglio le sue personali considerazioni su una situazione che non riusciva a condividere ed approvare nonché il come, il perchè ed il quando ha maturato il proposito di rompere con quell'ambiente che conosceva bene e dall'interno.

Ha riferito della sua **“rivolta ideologica, politica, economica, morale, etica”** .. **“i motivi sono quelli di aver visto tradotto il modello privato nella Pubblica Amministrazione, nella politica, nella vita di tutti i giorni e poi.. io non ne potevo più, avvocato, non ne potevo più di lamenti ...di propostedi fatti politicinon se ne poteva più ... “** (cfr. verb. Trasc. udienza 30/5/96)

“Dall'interrogatorio ...del 5° 6 luglio, credo.... della guardia di finanza in relazione ai libretti al portatore io ho rappresentato dentro di me la volontà di poter poi successivamenteperchè il momento storico-politico era arrivato, secondo la mia idea, secondo la mia ideologia . Quello che ha scatenato e che ha avvicinato, diciamo, questo momento è stato un articolo che è uscito sul giornale..” (sempre verbale trasc. udienza 30/5/96.)

E' impossibile riferire in dettaglio tutto ciò che ha detto la Ariosto, a mille relative domande, dettagliando i vari aspetti di queste sue dichiarazioni: quello che ad avviso del Tribunale, risulta molto chiaro, è che motivazioni – tutte personali- di diversa

natura sono venute a sovrapporsi intollerabilmente per la teste, inducendola ad un comportamento di aperta e clamorosa rottura.

Proposito che è maturato per l'intervento combinato di vari eventi che l'hanno colpita negativamente ed hanno avuto grande peso nel determinare la decisione di presentarsi all'Autorità giudiziaria .

Si tratta in particolare di due vicende, su cui l'Ariosto si è soffermata, dichiarando di avere percepito, per un verso, l'ostilità nei suoi confronti della Fininvest e, per l'altro, una sorta di "stop", intimatole per interposta persona, da PREVITI, avendo lei osato scrivere un articolo destinato alla pubblicazione contenente notizie riservate e compromettenti.

In estrema sintesi : Stefania Ariosto aveva subito una rapina nei primi mesi del 94 ed intendeva ottenere il risarcimento del danno dai Lloid's con cui era assicurata per tale evento, risarcimento che in gran parte avrebbe risolto i suoi seri problemi finanziari.

Si era recata presso la Mondadori per parlare con Tatò di questa questione ed aveva incontrato Confalonieri che, rivolgendosi a lei ed accompagnandola all'ascensore, **"..con i suoi buoni modi lombardi, m'ha detto" uhe' la' come stai, contenta che il tuo ragazzo fa il vicepresidente della Camera?.....hue' là, dai dai, questa cosa non è una rapina, facci risparmiare!"**

Premesso che il suo broker era la Rasini & Viganò di cui era stato socio Berlusconi e comunque era partecipata dalla Fininvest, questo atteggiamento di Confalonieri (che da un lato si complimentava per una carica di Dotti che **"in realtà per noi era un congelamento"** e dall'altra esprimeva di non volersi attivare per il suo risarcimento) le aveva dato **"la netta sensazione che mi volessero strangolare economicamente per condizionare il mio compagno"**

Ha aggiunto la Ariosto, ad ulteriore illustrazione del suo percepire una ostilità da parte Fininvest, un altro episodio, conseguente ad una cena a Roma, l'anno prima, cui aveva partecipato lei con Dotti, insieme ad altre personalità e, tra l'altro ad un giornalista che lavorava alla camera.

In tale occasione conviviale, lei - convinta di potersi esprimere liberamente- aveva dato del bugiardo a Berlusconi. Questo giornalista si era alzato di scatto e se n'era andato.

Il giorno dopo un articolo sulla Stampa riportava le sue parole e anche se lei aveva fatto un chiarimento-smentita era successo un finimondo per Dotti

Questi invero si lamentava di suoi problemi con PREVITI e di venire delegittimato all'interno del suo gruppo parlamentare . **“Spesso Vittorio mi diceva , vedrai mi faranno del male, mi colpiranno per causa tua”**

L'altro episodio determinante, spiegato dall'Ariosto, riguarda un articolo pubblicato sul *Giorno* il 16 luglio 1995 a seguito di un certo antefatto, ovvero: tal Cesare Lanza, giornalista e giocatore aveva offerto una collaborazione all'Ariosto che sotto lo pseudonimo “Demetra Eleusi” aveva scritto un articolo avente ad oggetto la decriminalizzazione delle droge ed il commercio delle droghe leggere .

L'articolo era stato pubblicato sull'Indipendente e quindi Lanza l'aveva invitata a predisporne altri.

“Io ho preparato un articolo dal titolo “la legge nascosta” dove, praticamente dopo un cappello, diciamo kafkiano, indicavo dei collegamenti di alcuni.. personaggi con la P2 e c'era inserito anche il nome di Cesare Previti. Perché? Perché io non ne potevo già più e quindi anche giornalmisticamente avrei voluto avere una voce e denunciavo di questo avvocato Massimo della Campa (di cui si dirà ancora) che aveva trattato praticamente i dossier della P2 ed era chiara ed espressa la mia denuncia , c'era anche il nome dell'avv.to Cesare PREVITI.”

“ Bene, questo articolo Cesare Lanza mi ha detto: sai, dobbiamo rivederlo, bisogna cancellare, bisogna aggiungere, bisogna fare. Ho detto, facciamo quello che vuoi, ma vediamoci! Non l'ho mai piu' visto!”

Il 16 luglio 1995, qualche giorno dopo, sul *Giorno* veniva pubblicato un articolo che riguardava la Ariosto **“esce questo articolo, diciamo contro di me...senza nessuna letteratura, perché non ero un testimone, non ero nessuno. Non era un articolo fatto male, ma semplicemente a chi può interessare lo spaccato di vita di una persona; se ho avuto un'archiviazione, se è pendente un procedimento, se....se.....: non era di nessuna utilità. Questo articolo è stata una chiara intimidazione!”**

Premesso che Dotti per giunta mostrava indifferenza al massimo livello” **io mi sono sentita delegittimata : dico, sono senza nessuna possibilità di poter più anche avere una mia autonomia ideologica e quindi ho chiamato il Colonnello Falorni e gli ho detto se cortesemente mi poteva mettere in contatto con l'autorità Giudiziaria”**

L'Ariosto ha infine precisato che era convinta che l'autore dell'intimidazione, o messaggio mafioso -come si è espressa la teste- fosse PREVITI; che è anche ovvio fosse stato interpellato da Lanza, per la necessità di controllo delle notizie.

L'Ariosto ha anche spiegato altro, rifacendosi alla frase di una sua intervista in cui aveva detto che Dotti le aveva **“armato la mente”** ma non è il caso di soffermarsi oltre, giacchè i brani più sopra riportati danno già di per sè conto del significato dell'espressione, esattamente nei termini spiegati dalla teste su domande della difesa.

Questo è quanto in ordine alle motivazioni del comportamento dell'Ariosto, ed il Tribunale può solo osservare che, comunque si vogliano qualificare o ritenere (giustificate o meno), si tratta di motivazioni chiare e comprensibili e coerenti, che appartengono al novero delle comuni reazioni umane, e che sono tutte interne alla teste.

Cosicché, già per questo, appare assurdo prospettare che la Ariosto sia stata manovrata da qualcuno.

Si può ancora osservare che siffatti motivi in quanto tali non autorizzano in alcun modo la conclusione che le dichiarazioni della Ariosto siano false, giacchè anzi proprio i motivi esposti risultano adeguati rispetto alla situazione complessiva rappresentata dalla teste, a torto o a ragione; nonché coerenti con una mera affermazione di autonomia personale, ideologica ed etica, di nessun vantaggio derivato per la stessa.

E tanto è vero che la difesa PREVITI, per sostenere la sua aprioristica e certo interessata allegazione di falsità della teste si è affannata ad accreditare altre motivazioni, ben diverse da quelle riferite dalla teste, ed innanzi tutto quella, molto concreta di lucrare denaro a seguito della sua scelta di parlare e di raccontare frottole.

Ma nulla di concreto, proprio nulla, è emerso a sostegno di un intervenuto “provvidenziale” ripianamento dei consistenti debiti dell'Ariosto, tranne sospetti dichiarati ed enfatizzati, ed illazioni; e vista la capacità della difesa PREVITI di attivare indagini difensive il Tribunale può confidare che nulla in assoluto esista in tal senso.

L'Ariosto è stata interrogata a lungo ed approfonditamente sulla sua situazione economica ed è emerso, senza smentita alcuna, che la sua esposizione è tuttora assai pesante, ed anzi il suo patrimonio immobiliare è sotto escussione da parte delle banche che hanno erogato finanziamenti in epoche pregresse.

Ha anche prodotto spontaneamente documentazione (ed ha fornito adeguate spiegazioni circa il fatto di aver dovuto ricorrere a terzi per vendere oggetti di antiquariato “penalizzati” dal nome Ariosto con cui i potenziali clienti, credibilmente, non gradivano avere rapporti) per dimostrare che l'assai modesto ripianamento dei

suoi molti impegni finanziari è derivato dalla cessione di beni di sua proprietà o comunque di proprietà famigliari. (cfr. esame dibattimentale 18/10/2002)

Sempre in tema, non può tacersi come sia stato a gran voce pubblicizzato, per iniziativa di tal Zicari- giornalista- che la Ariosto fosse al soldo dei “Servizi” e che precisamente avesse percepito oltre due miliardi.

È in atti (e precisamente nel faldone 6 delle produzioni documentali dell'accusa) documentazione sequestrata ad un tal De Marcus, dipendente di una agenzia investigativa “bleu fox” (nata e morta con minima attività) “ con sede in Roma, come dettagliata nel verbale di perquisizione.

Documentazione concernente fotocopie di una nota intestata Ministero dell'interno – Direzione Generale della P.S- Centro Nazionale di coordinamento delle Operazioni di Polizia Criminale recante la data 2 maggio 1988, nonché una ulteriore fotocopia di documentazione esibita spontaneamente in sede di indagini preliminari da tal Beneduci Giovanni titolare di una agenzia investigativa corrente in Milano.

Il contenuto di questi atti, che sono dei falsi, indica l'Ariosto come al soldo dei Servizi, agente coperta sottoposta a programma di protezione che avrebbe riscosso consistenti somme di denaro, così come tal Gargiulo Immacolata.

Tutta la documentazione in questione è stata acquisita nel corso di un sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria e, come tale, è indubbia la sua utilizzabilità.

Altre copie di tale documentazione sequestrata, specificamente pertinenti l'Ariosto, sono state spontaneamente prodotte dal Beneduci , il quale in indagini preliminari non si è avvalso del segreto professionale, e su cui le difese hanno sollevato questione in dibattimento, tenendo ad esplicitare che l'imputato PREVITI non aveva sollevato il teste dal vincolo del segreto, senza che il teste di suo avesse minimamente mostrato di volersi avvalere della relativa facoltà di non rispondere.

Che è una facoltà del teste ma che, come tutte le facoltà, è non attivabile e rinunciabile.

I documenti prodotti dal teste a suo tempo sono quindi utilizzabili, mentre non si è potuto completamente approfondire in dibattimento l'esame del teste stesso.

Comunque basta leggere le testimonianze del De Marcus (cfr. verb. Trasc. 18/1/02) e la testimonianza Beneduci Giovanni (cfr. verb. Trasc. 14/6/2001) per verificare che in merito alla documentazione in questione si è attivato Cesare PREVITI.

De Marcus sostiene - sia pure riferendo modalità di contatti con PREVITI a dir poco assurde (come la storia di un appuntamento combinato tramite un legale romano a cui lo stesso si recò con una prima busta risultata avere un contenuto sbagliato e si fece

recapitare un' altra busta, anche'essa con contenuto sbagliato) e comunque contraddittorie (per le spiegazioni fornite in indagini preliminari e ribadite in dibattimento con spiegazione inverosimile)- che questi documenti li ebbe da PREVITI, il quale volle interpellarlo sulla attendibilità di tali documenti che lui ritenne, ad un semplice sguardo, falsi.

Ma non lo riferì mai a PREVITI con cui non ebbe più alcun rapporto, e già tale andamento della vicenda è in sé incredibile, a prescindere dal fatto che tutta la testimonianza in questione risulta palesemente reticente .

Ma non solo, il quadro è davvero inquietante se si pone mente al fatto che il De Marcus si è qualificato come Capitano di Marina in pensione, che però è stato convocato in qualità di teste dal giudice Priore ripetutamente; sia per Ustica (e passi, visto che ha riferito di essere stato in servizio nella sala operativa la sera del disastro aereo) ma anche per il caso Carboni e per l'attentato al Papa .

Il Beneduci, a sua volta, ha dichiarato di essere stato incaricato da PREVITI nel 1997 per svolgere accertamenti patrimoniali sulla Ariosto e le società alla medesima riconducibili e che, nell'esecuzione del mandato ricevuto, redasse una trentina di rapporti che aveva consegnato al cliente e sull'esito delle quali ha invocato il segreto professionale.

Ha anche riferito che, forse intorno al febbraio nel 1998, il suo cliente aveva dato in visione –anche a lui- i documenti reperto di sequestro a carico del De Marcus per “ **vedere se ci capivamo qualcosa sulla autenticità...**”

In questi documenti, tra l'altro l'Ariosto, veniva accomunata, sempre al soldo dei Servizi, a quell'incredibile personaggio che è la Gargiulo Immacolata, in arte Rothschild Iurica (e non si capisce quale arte esercitasse) la quale è stata esaminata in dibattimento e ha detto una serie di cose assurde ed anche divertenti, se non si trattasse di circostanze davvero assai gravi ed inquietanti .

Ha anche riferito, invero, -e si tratta di realtà- che, presentata da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, tale maggiore Rotondi, è riuscita a farsi nominare, nel febbraio 1996 perito- traduttore di lingua nigeriana ed inglese dal giudice Silverio Piro.

E ciò non conoscendo una parola né di nigeriano né di inglese e senza mai aver depositato alcunché sul suo preteso lavoro, ottenendo anche di essere generalizzata con il nome d'arte, per pretese esigenze di sicurezza!.

E tale soggetto alla fin fine un'attività l'ha svolta : si è attivata per accreditare al giudice Silverio Piro, all'epoca con funzioni di magistrato della Procura di Roma, nella

distrettuale Antimafia, tale Pascucci Vittore - altro soggetto, guarda caso, denunciato dalla Ariosto per usura- ed il dr. Silverio Piro (cfr. il suo esame in verb. trasc. udienza del 21/1/2002.) ricevette il 28 marzo 1996 il Vittore Pascucci, il quale, manco a dirlo, parlando di malaffare, fa dichiarazioni sulla Ariosto.

Poi sparisce e non firma il verbale!

Lo stesso Vittore Pascucci che in precedenza, in data 19 marzo 1996 si era presentato ad altro P.M. la dr.ssa Cusano, da cui era stato già inquisito, chiedendole di essere sentito perché aveva la fare rivelazioni sulla Ariosto: e la cui deposizione la dr.ssa Cusano, tra l'altro moglie del dr. Piro, si rifiutò di assumere, inoltrando una relazione al Procuratore dr. Coiro .

Sono stati prodotti, all'udienza del 28/3/03, atti giudiziari relativi alla vicenda dei falsi documentidi cui si è detto, ed in particolare: il decreto di archiviazione nei confronti di PREVITI, indagato per il delitto di falso materiale in atto pubblico-fidefacente emesso dal GiP di Roma dr. Otello Lupacchini in data 5/7/2001 contestualmente all'ordine di formulazione dell'imputazione nei confronti del giornalista Zicari.

Ed inoltre la sentenza di non doversi procedere, emessa in data 23/10/ 2002 anche nei confronti di questi, non risultando la prova, come per Previti, della conoscenza della falsità dei documenti fatti circolare.

E si rimanda per completezza al testo della sentenza in atti, rilevando solo, (giacchè in questa sede si sta sempre valutando l'attendibilità della Ariosto) che non si può non ribadire che nulla di concreto è emerso ad indicare un prezzo delle pretese calunnie della Ariosto.

In compenso l'Ariosto è stata diffamata alla grande, con la predisposizione e divulgazione di documenti accertati falsi che sono comparsi in un momento particolare delle indagini, accreditando un'immagine incontrollata di calunniatrice a pagamento, e per giunta al soldi dei Servizi..

Ancora non si può tacere che è stata ventilata in dibattito la circostanza che il giudice Rosario Priore avesse sostenuto ed accreditato in una intervista che la "pentita" Ariosto era stata pagata.

Nell'esame dibattimentale il teste Priore ha negato, spiegando, in qualche modo, il senso delle sue pregresse dichiarazioni alla stampa: ed ha negato decisamente e ripetutamente **“quindi lei non ha mai formulato l'ipotesi che l'Ariosto fosse pagata?.. . no, assolutamente no...non avevo mezzi per formulare un'ipotesi del**

genere, se li avessi avuti li avrei denunciati...” (cfr. verb. Trasc. esame 28/5/01 pagg. 119/122)

Ed è una conferma ulteriore che è stata cavalcata una utile menzogna, scaturita da una operazione di manomissione e falsificazione di atti pubblici per iniziativa di ignoti e chissà nell’interesse di chi: ma, per certo, diretta violentemente a screditare, almeno pubblicamente, una teste di accusa in una vicenda giudiziaria che ha riguardato precisi personaggi..

Altra motivazione suggerita con vigore dalle difese è stata quella del “complotto” ad opera della Guardia di Finanza di Milano e della Procura della Repubblica sempre di Milano, sub specie di ben individuati ufficiali di P.G e magistrati di quell’ufficio, che avrebbero “manovrato” la teste.

Il Tribunale ha ammesso l’esame dei testi Martino e Falorni ed ha anche acquisito, per completezza del contraddittorio, su richiesta congiunta delle parti, la documentazione interna alla Gdf relativa al periodo in cui l’Ariosto venne sentita in veste di fonte confidenziale denominata “Olbia”

Ma anche in questo caso, il pur eccezionale ambito di verifica consentito alle difese, in esito all’approfondimento istruttorio, non ha rivelato né anomalie comportamentali, né direttive particolari dell’ufficio inquirente: il quale anzi da subito, correttamente, ha rifiutato di occuparsi di una fonte confidenziale, dando l’unica direttiva possibile all’ufficiale di P.G .

E cioè di svolgere le indagini di competenza, di cercare riscontri e di interpellare l’Ufficio del P.M. solo all’esito della attività investigativa di competenza, e solo se si fosse concretizzata una vera e propria notizia di reato, ovvero emergesse la necessità di indagini tecniche sottoposte al controllo giurisdizionale.

Il pur anomalo approfondimento istruttorio su una fase di mera attività di polizia – peraltro mai sfociata in qualcosa di preciso, giacché nel frattempo la Ariosto decideva di assumere formalmente la veste di testimone, nel luglio 1995- ha consentito di ricostruire nei dettagli la vicenda e di constatare ancora una volta come nulla, ma proprio nulla di concreto e soprattutto di oggettivo emerga ad indicare illecite gestioni della fonte da parte di nessuno.

E ne da’ conto la lettura delle trascrizioni dell’esame degli allora Maggiore Falorni e Capitano Martino, rispettivamente sentiti in dibattimento all’udienza del 15/11/02 e all’udienza dell’11/10/02 : entrambi sottoposti, per ore ed ore, sempre a varianti delle stesse domande, con contestazioni delle risposte sulla base di interpretazioni apodittiche

di parte, con disquisizioni lessicali e linguistiche e con rifiuto altrettanto preconcepito di considerare le più che ragionevoli spiegazioni via via fornite ed assolutamente convincenti; in particolare:

- sui rapporti di servizio ad uso interno, stilati da chi aveva contatto con la fonte o per finalità particolari, come la famosa nota datata 3/8/95, stilata come riepilogo sommario della vicenda da rapportare al Generale Comandante per spiegare l'esplosione di un colpo di arma da fuoco da parte del Capitano Martino e con il sottinteso scopo (dando conto di tutte le persone che erano a conoscenza della esistenza della fonte e dell'assunta decisione di formalizzare il suo dire) di verificare se eventualmente vi fosse, all'interno della stessa Guardia di Finanza, un canale di "fuga di notizie";
- sulla consegna dell'altrettanto famoso appunto "Caro maggiore... da parte della Ariosto (su cui la stessa è stata pure lungamente sentita, spiegando come fosse frutto di suoi motivati timori di una ritorsione effettuabile, con manovre sui procedimenti aperti e che la vedevano coinvolta, e per cui chiedeva attenzione e controllo) che Falorni ha dichiarato di non aver neppure ben compreso.

Mentre Martino ha spiegato il perché ebbe a riferirlo al P.M., il quale si limitò a dire che andava appurato se vi fossero prove di manovre in atto o se si trattasse di timori personali, nonché di "tranquillizzare" la teste dicendo che avrebbe potuto parlarne agli stessi magistrati che la sentivano.

E così fece il capitano Martino, indicando all'Ariosto che poteva parlarne in occasione dell'audizione prevista per una certa data.

La vicenda finì lì, e non è ravvisabile alcuna anomalia nel comportamento dell'Ufficiale di P.G. che ha tenuto un atteggiamento corretto di informazione del P.M. e nello stesso tempo di attenzione nei confronti di una teste che era già stata oggetto di atti di intimidazione.

Peraltro è palesemente evidente come l'appunto "Caro Maggiore" -sia in sé, sia alla luce delle spiegazioni fornite dalla Ariosto- costituisca uno sfogo e una mera invocazione di aiuto di una teste emotivamente agitata e preoccupata, la quale si è rivolta alle persone che le erano vicine e la tutelavano, e che soprattutto si è acquietata di fronte alla rassicurazione derivante dalla esplicitazione alle Autorità dei suoi timori.

Anche in questo caso lo scrupolo di approfondimento cognitivo da parte del Tribunale, è risultato utile, in quanto è emerso chiaramente come solo una preconcepita visione di parte giustifichi le troppe volte dichiarata, da parte delle difese, falsità degli ufficiali di P.G.

Come la insinuata falsità dei verbali di s.i.t. per il solo fatto che dai medesimi emerge che l'argomento non sia stato mai più trattato in sede di esame da parte del P.M, nonostante Martino avesse spiegato alla Ariosto che dei suoi timori avrebbe potuto parlarne direttamente con il P.M..

E' anche emerso chiaramente come sia solo una illazione, ovvero un pretesto difensivo prospettare che gli ufficiali di P.G. mentano, solo perché le rispettive dichiarazioni hanno qualche punto di divergenza .

Per esempio Falorni, sentito come teste a Monza in altro contesto giudiziario, con mille riserve espresse di difetto di memoria (e si tratta di un ufficiale di P.G operativo che, tra l'altro, a vicenda Ariosto ancora in corso, pur restando sempre unico referente responsabile della fonte, ha assunto altro incarico e quindi si è occupato prevalentemente d'altro) si è confuso.

Ha confuso, anni e anni dopo i fatti, la consegna delle chissà quante informative o relazioni trasmesse alla Procura nella quotidiana attività, omologando in un "unicum" anche le informazioni che oralmente, come è prassi, e peraltro in esecuzione di un ordine preciso del suo Comandante, aveva fornito al P.M. sulla fonte Olbia.

Successivamente aveva visionato il fascicolo Ariosto presente negli uffici della Guardia di Finanza, e vedendo l'unica relazione formale consegnata il 13 marzo 1995, per ordine del suo Comandante, nonché l'appunto di sua mano in punto di rifiuto di accettazione e direttiva impartita dal P.M.dr. Taddei (che si era, come è ovvio, consultata con l'aggiunto dr. D'Ambrosio) aveva fatto mente locale, constatando di essersi sbagliato.

Sempre Falorni - il quale si è occupato soprattutto d'altro, dal maggio 1995, pur restando referente in carica della fonte- ha detto che lui non c'entra con la redazione dell'appunto riepilogativo 3/8/95, cui si è sopra accennato.

Ed effettivamente questo appunto è stato stilato da Martino il quale, avendo ricordi certamente molto più precisi perché non solo ha avuto rapporti con la fonte, ma ha anche seguito e partecipato a lungo agli esami di persona informata sui fatti della stessa, ha riferito con precisione in proposito.

Spiegando invece di una riunione preventiva all'interno della G.D.F.- a cui partecipò anche Falorni, dando il suo contributo- per decidere come rapportare la questione di quella specie di attentato subito dalla Ariosto (affiancata e bloccata da una Porche sul lago di Como) mentre rientrava a casa, scortata dallo stesso Martino che in quella occasione intervenne sparando un colpo in aria.

E' solo logica la conclusione che Falorni non abbia ricordato il particolare della riunione in cui anche lui fu messo al corrente ed interpellato sulle modalità di redazione dell'appunto riassuntivo, che peraltro aveva lo scopo precipuo di dare contezza di un evento in cui era Martino ad essere stato personalmente coinvolto.

E ciò non c'entra niente con la menzogna; né pare il caso di soffermarsi oltre a proposito di gratuite ed infondate insinuazioni di falsità e di chissà quale complotti da parte degli Ufficiali della G.D.F.

Per contro, non è proprio il caso di trattare l'altro "complotto" pervicacemente agitato dalla difesa Previti che ha formulato accuse gravissime nei confronti del P.M., accusandolo di avere anche occultato prove a difesa.

La questione è sub iudice nella sede propria e va qui solo dato atto che il Tribunale, di fronte a richieste indiscriminate delle difese di una indagine preventiva "ad explorandum" sul contenuto dell'ormai famosissimo fascicolo 9520/95 – fascicolo di indagine di un ufficio inquirente, coperto dal segreto investigativo- ha doverosamente opposto ripetuti e netti dinieghi, non appartenendo alla propria funzione e competenza un tale tipo di indagine.

Quando viceversa è emerso che non erano stati depositati agli atti fascicoli processuali romani identificabili e pertinenti soggetti imputati (della cui valenza si dirà oltre), con ragionevole certezza effettivamente acquisiti in sede di indagini preliminari dall'ufficio inquirente, ha utilizzato il solo strumento a sua disposizione per acquisire tali fascicoli. E ciò completando innanzi tutto il materiale oggetto del contraddittorio dibattimentale, a garanzia dei diritti di tutte le parti: nonché per proprie esigenze cognitive, in vista della decisione, in ordine a circostanze nuove e da valutarsi alla luce delle emergenze in atti.

b) gli elementi esterni a conferma di attendibilità

Sul piano processuale tutti hanno preso le distanze dalla Ariosto: dai numerosi magistrati che sono stati esaminati in dibattimento, a PREVITI il quale, non potendo negare di conoscerla, ha inteso minimizzare e svilire la natura amichevole del rapporto, proclamando a gran voce la falsità del suo dire.

A PACIFICO -che l'ha conosciuta in quanto come lui frequentatrice dei casinò, ma non l'ha mai vista in casa Previti – e che l'ha dipinta come una ricattatrice che si è permessa di chiedere indebitamente denaro per il gioco, e non avendolo ottenuto, si sarebbe vendicata denunciandolo.

A SQUILLANTE che non ha mai visto né conosciuto l'Ariosto, neanche superficialmente neppure in occasione del viaggio Niaf, neppure alla cena offerta da

PREVITI, prima della cena ufficiale di premiazione perché era passato un attimo solo a salutare. **“Quindi quella sera io non posso averla vista, però a distanza di tempo, dopo che è successo tutto questo cataclisma, mia moglie disse : “sì, c’era questa signora che si accompagnava a Casoli “** (v. trasc. verbale udienza 3/10/02 avanti la quarta sezione, acquisito in atti)

Una presa di distanza che nel suo eccesso desta non poche perplessità:

-che fossero effettivi i rapporti molto amichevoli tra PREVITI e l’Ariosto è provato dal tenore di uno scritto prodotto in atti, risalente nel tempo, sempre quando non c’era alcun processo e non vi erano esigenze difensive di sorta: si tratta di uno scritto datato 3 aprile 1987:

“Carissima Stefania, ti ringrazio del dono che è veramente molto, molto bello. Hai veramente esagerato , tenuto conto che il poco o molto che io posso fare per te deriva da vincoli di affetto che prescindono da ogni e qualsiasi fatto materiale. Ancora grazie, un caloroso abbraccio. Cesare”

Un testo che si commenta da sé, da cui traspare un tono affettuoso che nulla a che vedere con un ringraziamento formale che PREVITI ha voluto accreditare (cfr. esame del medesimo avanti altro giudice -acquisito in atti-) per giunta con riferimento ad un regalo scadente.

- che PREVITI invitasse a casa sua magistrati è circostanza che emerge senza ombra di dubbio, provata autonomamente dal fatto che pressoché tutti i magistrati sentiti, hanno ammesso di essere ivi stati, almeno una volta e che ciascuno di loro, in questa pretesa unica volta, ha visto altri magistrati.

Giorgio Santacroce, esaminato all’udienza del 18/5/01, dopo aver premesso la sua conoscenza con PREVITI ed anche la sua partecipazione alla cena offerta da PREVITI in occasione del viaggio Niaf dell’88 , ha affermato di avere preso parte ad una cena in casa PREVITI in via Cicerone, prima dell’88 (probabilmente, ma con riserve di memoria, cinque o sei anni prima dell’88) in cui c’erano, oltre ad altre persone a lui sconosciute, anche altri magistrati **“ credo di sìuno o due sicuramente..”** ma non ricorda bene e fa solo il nome di Casoli.

Carlo Izzo, esaminato all’udienza del 28/5/01, premessa la sua conoscenza di PREVITI, ha ammesso di essere stato una volta a cena a casa sua, un invito formale del tipo **“ vuole venire sig. Giudice a cena da me ?..... ci sono altri magistrati..... tra l’altro quella sera non mi ricordo chi c’era ...c’era forse un magistrato che era Casolic’era anche il dr. Santacroce...”**

E quanto al luogo in cui si tenne questa cena ha detto: **“io su questa storia delle case credo che io mi ricordo che sono stato a quella di via Cicerone, che era anche lo studio dell’avv.to Previti...era una cena seduti a tavola, ma non c’erano molte persone, credo che eravamo pochi invitati ;e fu una cena così di quelle usuali in questo tipo di rapporti”**

Orazio Savia, esaminato all’udienza dell’8/6/01, premessa la sua risalente conoscenza, in quanto avvocato del foro, con PREVITI, ma intensificata solo dopo che PREVITI aveva assunto il Ministero della Difesa, ha dichiarato di essere stato a casa PREVITI **“credo quando era ministro..”** cioè riferendosi al 1994.

Lo stesso Savia era stato sentito il 7 settembre 1996 ed aveva in allora precisato, fermo restando che era stato a casa PREVITI solo una volta, che l’occasione espressa di invito era **“ per farmi vedere la sua nuova abitazione in piazza Farnese...disse anche” ho preso una casa nuova, perché non vieni ?** ed ha confermato la effettività della circostanza in dibattimento.

E poiché lo stesso Savia afferma, più oltre nello stesso esame, che la sua memoria in allora era certo più vivida, è giustificato dubitare della collocazione di questa cena nel 94, quando PREVITI stava in p.zza Farnese, a quanto emerso, almeno da parecchi anni. Il teste ha anche precisato che non era suo costume di vita, fintanto che esercitò le funzioni a Roma di frequentare avvocati del foro e di aver frequentato PREVITI solo per motivi “istituzionali”, dopo che era divenuto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.

E comunque alla cena in questione c’erano anche Il giudice Marvasi ed il giudice Ivo Greco, presidente della Sezione Fallimentare.

Rosario Priore, nel suo esame all’udienza del 28/5/2001 ha escluso di aver partecipato a cene a casa di PREVITI, ma è anche da dire che l’Ariosto non l’ha neppure indicato tra i frequentatori di casa Previti: ha riferito invece e sempre ribadito (anche con il dettaglio che l’occasione di essere a Montecarlo era quella di una festa nel Principato) di avere visto Priore, (che certo conosceva avendo lo stesso Priore dichiarato di aver fatto il viaggio di ritorno da New York proprio con Casoli e l’Ariosto) insieme a PACIFICO all’interno del Casinò, mentre (per la verità non si comprende neppure bene se Priore o lo stesso Pacifico) giocava a “ chemin”

Priore ha negato tale circostanza ed ha denunciato l’Ariosto in varie sedi giudiziarie anche per calunnia; ma non risulta sia un reato andare al Casinò anche se non è opportuno per l’immagine di un magistrato. E non consta che l’Ariosto abbia detto che

Priore è un magistrato corrotto o che ha visto consegne di denaro a lui. Le sue dichiarazioni sono altre ed in particolare, oltre all'occasione del Casinò, ha menzionato il fatto preciso che Priore ha partecipato al viaggio Niaf.

Sta di fatto che Priore conosceva PREVITI “ **lo avevo incontrato quattro o cinque volte nei corridoi del Tribunale... la conoscenza era molto superficiale. L'avvocato era una persona molto cortese, sicuramente mi sarà stato presentato da qualche collega oppure da qualche avvocato, incontri ma di pura forma ...Era un avvocato che era noto per la sua specializzazione in extragiudiziali, quindi non frequentava le aule,.....il penale poi in particolare assolutamente..”**.

Priore ha partecipato al viaggio Niaf dell'88 e per sua ammissione non ha sostenuto alcuna spesa; è stato tra gli invitati alla cena in cui PREVITI festeggiava il suo compleanno) insieme ai molti altri magistrati romani citati e fotografati (v. le foto in atti) dalla Ariosto, nel contesto di quel viaggio; gli è stato presentato in quella occasione PACIFICO.

E poiché in questa sede si sta valutando sempre l'attendibilità del teste Ariosto, occorre notare che la presenza di Priore al viaggio Niaf , a spese di Previti, è circostanza fattuale veritiera, e poco importa che Priore, come tutti gli altri, ritenesse che fosse la Niaf a pagare.

Il Tribunale ha acquisito, come richiesto, i documenti menzionati da Priore a sostegno della sua negativa di presenza al casinò di Montecarlo e sono tutti documenti acquisiti per via rogatoriale in cui si attesta soprattutto che non c'è traccia del fatto che Priore sia un giocatore, (alcune attestazioni si riferiscono in particolare alla registrazione dei grandi giocatori).

L'esperienza giudiziaria peraltro insegna che, in ordine alla effettività di entrate o presenze occasionali in Casinò, è necessario un adeguato approfondimento per accertare la esistenza o meno della effettività di controlli all'entrata, in un'unica occasione, magari in compagnia di un giocatore conosciuto.

Approfondimento che non compete al Tribunale, che può solo prendere atto della smentita da parte del teste Priore in relazione ad una circostanza che non ha niente a che vedere con la attendibilità dell'Ariosto in ordine alle dichiarazioni che rilevano in questo procedimento.

Roberto Napolitano , le cui dichiarazioni, rese avanti altro giudice all'udienza del 29/4/2002 sono state acquisite ex art. 238 c.p.p., ha, a sua volta, ammesso di aver partecipato ad un pranzo a casa Previti, insieme ad Antonino Vinci ed altre persone

sconosciute, in p.zza Farnese nel novembre 1988 ; ha conosciuto Stefania Ariosto, ma **“no la Ariosto non l’ho mai vista.....a casa Previti , quella volta”**.

Carlo Sanmarco, le cui dichiarazioni rese all’udienza del 16/6/02 avanti altro giudice sono state acquisite ex art. 238 c.p.p., ha riferito di aver effettivamente frequentato casa Previti, ma solo dopo che, nel 1991, era andato in pensione. Prima di quella data aveva solo partecipato ad un ricevimento serale in via Cicerone.

Antonio Baldassarre, giudice costituzionale dall’86 al 1995, nel suo esame in data 14/5/2001, confermando la sua presenza al viaggio Niaf, invitato come tutti dal rappresentante in Italia della Niaf, cioè da Nicotra, ha precisato di non aver sostenuto spese, e di avervi incontrato magistrati , tra cui Priore, Squillante e Verde.

Ha dichiarato di avere conosciuto PREVITI prima del viaggio Niaf, non ricordava esattamente quando **“io credo mesi, forse anche settimane”**.. presentatogli da Casoli da cui aveva avuto assicurazione che si trattava di un avvocato che non difendeva presso la Corte Costituzionale; come in effetti ebbe modo di appurare durante il suo mandato.

Ha anche riferito che dopo il viaggio Niaf partecipò circa una decina di volte a cene a casa di PREVITI, in p.zza Farnese **“dove c’era un po’ tutta la Roma che contava”** persone di vario orientamento politico comunque, e per lo più imprenditori , uomini politici, **“ma sinceramente non mi ricordo se ci fosse stato in qualche occasione qualche magistrato.**

Ha precisato anche che fu lo stesso PREVITI ad invitarlo alla cena di festeggiamento per il suo compleanno in un noto locale di New York.

E’ dunque necessario concludere che se è una invenzione dell’Ariosto che magistrati romani convenissero, per colazioni o cene a casa PREVITI, si tratta di una invenzione particolarmente corrispondente al vero.

Che poi i magistrati sentiti, ricordino, o affermino rigorosamente solo un’occasione, è comprensibilmente motivato dall’esigenza di delimitare un ambito di frequentazione che ha assunto, nella vicenda di cui è processo, valenze straordinarie di grave imbarazzo; che quasi tutti affermino, se non di non conoscere l’Ariosto, di non averla mai incontrata in casa Previti è circostanza di nessuna valenza decisiva a smentita delle dichiarazioni della stessa.

Può anche essere che i magistrati menzionati non abbiano focalizzato e dunque non abbiano specifico ricordo della Ariosto, nei cui confronti, negli anni a cui si è riferita la stessa , non vi era motivo alcuno di attenzione; anche se erano incontri tra soli -o con

preponderante presenza di magistrati, come riferito dalla Ariosto, anche se si discorreva di vicende giudiziarie d'attualità o di questioni giuridiche.

Si trattava comunque di normali occasioni conviviali, come ha detto il teste Izzo, usuali, a suo dire, nel contesto di rapporti tra magistrati e professionisti del foro; perché a questa tipologia di rapporti il teste ha fatto riferimento .

Ma non si può non considerare che i molti magistrati il cui nome –e solo quello- è stato fatto dall'ARIOSTO, avevano tutti, come è intuibile e comprensibile, interesse a prendere comunque le distanze dall'Ariosto, come da PREVITI, in una situazione “ambientale” assai disagiata, esasperata con generalizzazioni gratuite sul piano mediatico.

E tanto vale anche per i testi Valente e Carnevale (cfr. il loro esame, rispettivamente in verbale trasc. udienza 11/10/02 e 8/7/02) gli unici che hanno escluso di aver conosciuto PREVITI e di aver mai messo piede a casa sua ed anche di aver mai conosciuto la Ariosto.

Peraltro Carnevale ha dichiarato di essere buon conoscente di Casoli che aveva invitato al matrimonio del figlio ed ha confermato che la Ariosto aveva partecipato a tale evento (in relazione alla quale circostanza la teste aveva prodotto, fin dalle indagini preliminari, l'invito) , ed anche che le fu presentata.

Ha poi giustificato la sua precedente categorica negativa con la stampa, con il fatto che non aveva collegato all'Ariosto “quella giovane” che stava in compagnia di Casoli, di cui era stato esplicitato il titolo di contessina, ma che il medesimo aveva catalogato come un'amica dei figli di Casoli, vista la differenza di età tra la medesima ed il collega magistrato.

Occorre inoltre dare conto della testimonianza di Giorgio Casoli, prima magistrato a Perugia, già Consigliere di Corte di Appello a Milano , poi presidente di Corte di Assise sempre a Milano, eletto nel 1980 Sindaco di Perugia e poi Senatore della Repubblica dall'87 al 94, il cui esame avanti questo Tribunale è riprodotto nel verbale di trascrizione dell'udienza 14/5/01.

Ha riferito di essere venuto a Milano nel 74 e di avere avuto occasione di conoscere l'Ariosto subito dopo, attraverso il giro di conoscenze dell'arch. Pardi suo condivisorio di alloggio, che lo portò dall'architetto Margheritis in allora consorte dell'Ariosto.

Si era instaurata una frequentazione ed un'amicizia con la Ariosto ed anche con la famiglia di lei, e vi era anche stata una relazione amorosa tra i due, senza promesse da

parte sua – come ha tenuto a precisare- essendo regolarmente coniugato e padre di famiglia.

Il rapporto di stretta amicizia era comunque rimasto sempre, anche dopo il suo trasferimento a Roma e la Ariosto, quando vi si recava, non mancava di preavvertire cosicché si incontravano anche lì.

Casoli era anche amico e compagno di partito di Manca, con il quale aveva avuto rapporti di frequentazione assidua e amicizia, e quando scoppiò lo scandalo della P2 , lo stesso Manca indicato come appartenente alla Massoneria, lo pregò, in quanto lui era dichiaratamente e pubblicamente affiliato alla medesima, di attivare le sue conoscenze per smentire l'affiliazione anche di Manca.

Impegno che lui si era preso rivolgendosi all'avv.to Massimo Della Campa che infatti, avendo accesso ai registri della Massoneria, aveva attestato la non evidenza di Manca tra gli affiliati.

In quel periodo, per esigenze legali, lo stesso Manca si era rivolto all'avv.to Cesare PREVITI e lo aveva fatto conoscere anche a Casoli che, a sua volta, era entrato in rapporti di **viva cordialità** con costui.

Aveva cominciato a frequentare casa Previti nell'83/84, all'inizio occasionalmente insieme a Manca, e poi anche autonomamente, e con maggiore assiduità dopo che era stato eletto Senatore nel 1987.

In occasione di questa frequentazione “**non estremamente assidua**” di casa Previti, ovviamente in via Cicerone , ha incontrato uomini politici e colleghi magistrati, alcuni presentatigli in tali occasioni, altri a lui già noti; ed ha indicato, sempre con riserve di memoria, il presidente Sanmarco, SQUILLANTE, Santacroce, Izzo e Verde .

Casoli ha anche precisato le varie tipologie di questi incontri conviviali: inviti a colazione, talvolta incontri pomeridiani a base di champagne e tartine, cene e ricevimenti: agli incontri pomeridiani la compagnia era prevalentemente maschile. Aveva conosciuto l'avv.to PACIFICO proprio in occasione della sua frequentazione di casa Previti.

Non è neppure il caso di sottolineare che questa testimonianza è una totale conferma delle rappresentazioni d'ambiente dell'Ariosto la quale, anzi, ha esplicitato come spesso lei si accompagnasse a Casoli proprio nella sua frequentazione di casa Previti, (circostanza che Casoli non ha smentito) tanto che ha anche ipotizzato, con una certa sicurezza, nel suo cercare di dare una collocazione all'episodio della dazione di denaro

a SQUILLANTE, -infine indicata nella primavera dell'87- che in quella occasione vi fosse anche Casoli.

E sarà un caso, ma Giorgio Casoli ha affermato che proprio nel 1987 la sua frequentazione di casa Previti del tutto autonoma si era intensificata, spiegando anche dei sorti contrasti per motivi politici con Manca che gli era divenuto avversario.

Di questi contrasti con MANCA e di notizie a sua conoscenza di rilievo penale aveva parlato proprio all'Ariosto, ed anzi le aveva fatto recapitare da un amico una nota, scritta su carta intestata del Senato, recante la data 24/2/ -e collocata dallo stesso teste prima della campagna elettorale del '92- in cui sono dettagliati gli affari di certi personaggi che avevano versato tangenti, tra l'altro al "factotum" di Manca,; e ciò a conferma della fiducia ed affidabilità che lui riservava alla **cara Stefania**.

Ma processualmente l'atteggiamento di Casoli nei confronti della Ariosto è stato tutt'altro che compiacente; anzi anche lui, come tutti, ha preso il più possibile le distanze dalla stessa, arrivando a presentarla, pur avendola usata per i suoi scopi, come una scocciatrice lamentosa che andava esponendogli i suoi problemi circa atteggiamenti riprovati della Fininvest nei suoi confronti, e che gli raccontava di eventi compromettenti che riguardavano PREVITI.

Un fastidio, insomma! Tanto più che **"un magistrato come me sa come vanno le cose"** e che magari poi poteva essere chiamato come testimone: una gran scocciatura!

Tutto questo ha detto Casoli, ma, forse in un sussulto di lealtà, nel contesto di un esame imbarazzato e talvolta balbettante, pur se proveniente da un ex magistrato ed ex senatore della Repubblica, (che tra parentesi aveva anche lui utilizzato i suoi rapporti con PREVITI per ottenerne appoggio politico, aspirando alla carica di giudice Costituzionale nel 1994, quando questi era divenuto parlamentare e Ministro) anche in dibattito, come aveva già fatto in sede di indagini preliminari, ha attestato che l'Ariosto gli aveva effettivamente raccontato dell'episodio da lei visto in casa Previti e che riguardava SQUILLANTE.

"Io, ripeto, il contesto cronologico non me lo ricordo, ricordo soltanto che la signora Ariosto pronunciò quella frase in un contesto di risentimento nei confronti dell'avv.to Previti. Cioè non è che disse "Io tanto ho visto, così... a freddo ... parlò della delusione che aveva avuto dal rapporto.... Ed in quel contesto inserì questa frase..."

"Io ebbi una reazione di incredulità...di fastidio, ..lei capisce che io non mi ren...non è che mi sarei fatto...."

Una conferma che al teste è costata molto; come gli era costato decidersi ad attestare il vero, già un mese dopo la sua prima deposizione del febbraio '96 avanti il P.M., allorché aveva, a tutta prima, escluso che l'Ariosto gli avesse riferito l'episodio.

Ed ha spiegato perché: ci ha rimuginato sopra per un mese "in interna corporis" considerando che non poteva non dire la verità e quindi doveva confermare la circostanza perché effettiva e glielo imponeva la sua coscienza.

E nonostante il -come al solito poderoso ed anche giustificato e quanto mai utile- fuoco di fila della richiesta di spiegazioni e contestazioni della difesa PREVITI, i motivi esplicitati per la sua iniziale negativa risultano quanto mai adeguati e convincenti.

“Fui colto di sorpresa di essere chiamato a Anzi seccato pure di essere chiamato a deporre se me lo avesse anticipato che ... dovevo deporre gli avrei detto “ ma che mi tiri di mezzo a fare?”

Oltre al fastidio, Casoli aveva remore precise, valutando che si trattava di confermare qualcosa che non era caduto sotto la sua diretta percezione, che la sua conferma avrebbe "inguaiato" un collega ecc.: fastidio e remore assolutamente comprensibili, che gli hanno fatto prendere tempo per una riflessione e, nonostante le quali, ha sentito il dovere di dire la verità.

E questa conferma di Casoli è importante nel giudizio sulla attendibilità dell'Ariosto giacché il fatto che, in un contesto riservato, parlando con un'amico intimo - quando è assurdo ipotizzare che avesse interesse a dire una menzogna- abbia esplicitato le stesse cose (compreso il suo percepire un'ostilità nei suoi confronti, ovvero una delusione dal rapporto) che ha riferito al Tribunale, è un più che giustificato motivo per ritenere la veridicità della teste.

Ed ancora è vero che un gruppo nutrito di magistrati ha partecipato, a spese di PREVITI, al viaggio NIAF dell'ottobre 1988 in America, in occasione della premiazione quale uomo dell'anno di Bettino Craxi.

E' stato esaminato il teste Nicotra il quale ha ben spiegato le finalità della Niaf che organizza nell'ottobre di ogni anno una "convention" dove vengono premiati sia personaggi americani ed italo-americani, che personaggi italiani di spicco; ha anche chiaramente precisato che la NIAF non paga spese di nessun genere e per nessuno, perché anzi il Galà annuale è finalizzato a raccogliere fondi per le iniziative della stessa organizzazione.

Quanto alla convention dell'ottobre '88, Nicotra ha riferito che gli inviti mandati a magistrati, li fece lui in veste di rappresentante italiano della NIAF, e di sua iniziativa

per quanto riguardava il suo amico e collaboratore Giorgio Santacroce di cui pagò le spese: mentre non ricordava se analogo trattamento era stato fatto per Carlo Izzo che una volta di sicuro era stato suo ospite alla Niaf ma che non ricordava se fosse quell'anno o una volta precedente.

Basta leggere con la necessaria attenzione l'esame in questione per concludere, che con tutte le ritrosie comuni a molti testi di questo procedimento, Nicotra ha detto che gli altri inviti a magistrati li aveva inoltrati su indicazione di Cesare Previti che aveva fatto una lista di amici da invitare.

Ed infatti correlativamente tutti i magistrati interessati hanno riferito di aver avuto un formale invito Niaf, che in Italia poteva venire solo da lui, compreso quello di Baldassarre, che il teste non conosceva prima dell'incontro al galà, come altri che trovò in quella occasione.

Al di là dell'esame Nicotra (il quale il 4 aprile 1996 non aveva dubbi nel riferire **che il gruppo dei magistrati era ospite di Cesare Previti che si era accollato l'assistenza** e che in dibattimento non ha negato la circostanza, limitandosi a precisare che si trattava di una sua deduzione,) ci sono poi documenti inequivoci che attestano il pagamento da parte di PREVITI delle gran parte delle spese di soggiorno e viaggio.

Ci si riferisce alla documentazione prodotta dalla teste Ariosto e più in particolare alla documentazione contenuta nel faldone 8 delle prove documentali del P.M. acquisiti presso l'agenzia "Meridiano Viaggi e turismo s.r.l., da cui risulta che PREVITI versò alla stessa agenzia un assegno per l'importo di 114.043.000 in data 19 ottobre 1988 e che allo studio PREVITI furono poi rimborsate le spese del biglietto aereo dei coniugi Squillante, per l'importo di lire 3.228.880

Risulta parimenti che è stata emessa una nota di credito a favore dello studio Previti dell'importo di lire 14.284.500 in data 11/11/88 a fronte di un estratto conto di pari importo a Vinci (corrispondente alla nota di addebito recante la specifica "Vinci Napolitano Squillante)" ed i relativi importi.; ed una ulteriore nota di credito dell'importo di lire 9.558.000 in data 15/11/88.

Oltre al rimborso di questi tre magistrati non ne risultano altri.

Quanto infine alla faccenda dei regali di preziosi, in occasione di festività, a magistrati o mogli di magistrati, si tratta di una circostanza generica riferita dall'Ariosto e, quel che più rileva, riferitale da altri: in primis da PREVITI che vantava queste generosità nei confronti di magistrati, ed anche dall'amico Carlo Eleuteri con cui aveva ottimi rapporti di amicizia ed anche di lavoro.

Ed intanto i pregressi rapporti stretti di amicizia con Carlo Eleuteri sono stati confermati anche da quest'ultimo che ha poi precisato come **“dopo gli avvenimenti giudiziari ...non c'è più una amicizia, ma c'è una cordialità... anche perché ho un animo gentile”**.

Il teste ha ammesso che la Ariosto lo aveva invitato ad una cena in America in cui si festeggiava il compleanno di PREVITI e di averlo probabilmente conosciuto in quell'occasione, ma **“anche di questo non ho memoria precisa e non ricordo chi ci fosse”**.

“Mi ricordo che lei, nella fase diciamo di inchiesta mi fece vedere una foto mia e del all'epoca on. Manca che io però lì per lì non riconobbi...” e non si può non notare una certa correlazione tra questi accenni e l'affermazione dell'Ariosto circa il fatto che il suo amico Eleuteri le disse apertamente che lui non avrebbe confermato niente .

Ma ancora Eleuteri ha pur dovuto confermare che successivamente alla presentazione dell'Ariosto PREVITI è divenuto suo cliente, ma -dice lui- solo e rigorosamente con l'acquisto del famoso collier di diamanti e zaffiri che la Ariosto dice che PREVITI l'aveva incaricata di trovargli in quanto, a suo dire, da donare alla moglie di un magistrato e che fu pagato all'estero.

Ed Eleuteri conferma che **fu venduto in presenza della signora Ariosto** “ perché PREVITI era andato insieme alla donna: non sa dire se fosse al corrente del pagamento avvenuto estero su estero, ma indubbiamente anche questa circostanza è risultata veritiera. Anche se il famoso collier è stato poi effettivamente donato alla sig.ra Previti. Eleuteri conferma anche che suo cliente è stato Berlusconi (e non poteva negarlo perché sono in atti fatture a società riferibili al gruppo Fininvest, acquisite dagli inquirenti) e conferma che, in occasione delle festività natalizie aveva venduto abitualmente allo stesso Berlusconi più pezzi dell'ordine di 10, 15, 20 milioni.. non poteva ricordare gli importi precisi, ma **“ non è mai stata una cifra ragguardevole, per carità!”** che venivano scelti qualche volta in negozio o che il venditore si premurava di far visionare al cliente presso la sua residenza.

Confermati tutti i presupposti fattuali (compresa l'abituale prassi di donare oggetti preziosi ad amici collaboratori e quant'altro in occasione delle festività natalizie e di cui vi è documentazione fotografica in atti) a cui si è riferita l'Ariosto, può davvero ritenersi falso che Eleuteri le abbia raccontato di acquisti di preziosi destinati a mogli

di magistrati e l'Ariosto abbia potuto vedere presso il negozio del suo amico vassoi con posati pacchettini-regalo contrassegnati da un nome o da una sigla, così indicati?

Circostanza davvero imbarazzante da ammettere da parte di Eleuteri, cui comunque, come al suo dipendente Pulsioni non è possibile dare credito di sicura affidabilità per le contraddizioni reciproche sostanziali e, guarda caso sull'unico punto veramente significativo per valutare l'attendibilità dell'Ariosto, vale a dire le modalità di identificazione del destinatario dopo il confezionamento dei pacchetti, che la stessa ha acclarato come da lei visto.

Pulsioni ha ritrattato in dibattimento quello che aveva sicuramente affermato in sede di indagini, dando in dibattimento spiegazioni incompatibili con la sua precedente versione, e quindi non è per niente credibile la sua conferma della modalità (fotocopia dell'oggetto dichiarata come strumento per l'identificazione del destinatario del regalo confezionato) sostenuta da Eleuteri, a cui è evidente che il dipendente si è adeguato, a costo di mentire.

Per tacere del fatto che sono emersi rapporti economici particolari tra Eleuteri e lo stesso PREVITI (in estrema sintesi pagamenti all'estero del prezzo della merce venduta e "compensazioni" varie tra i due) a delineare un ambito di contiguità tra il teste e l'imputato, che giustifica una deposizione compiacente.

Ma in realtà non mette conto approfondire ulteriormente la questione, giacché l'imputazione oggetto del presente dibattimento, non fa cenno alcuno a regali o regalie di sorta.

PREVITI è accusato unicamente di avere remunerato SQUILLANTE con specifiche somme di denaro, oltre che con la dazione di denaro in contanti. Tutto il resto è il ritratto di un ambiente che come si è fin qui visto è tutt'altro che smentito nella sua realtà fattuale.

Ritratto di ambiente che da solo, quand'anche descritto da un teste attendibile, non è sufficiente certo ad attribuire responsabilità sul piano processuale: ed infatti la stessa accusa ha iniziato l'azione penale solo nei confronti di ben determinati soggetti e con riferimento a ben determinati episodi, avendo svolto approfondite indagini per identificare riscontri sicuri nel quadro complessivo rappresentato dalla teste.

Che poi la strategia difensiva si sia in particolare concentrata su ogni "flatus voci" dell'Ariosto, in particolare su circostanze non ricomprese nell'imputazione che la teste ha proplatato dichiaratamente come riferite dallo stesso PREVITI, è un dato di fatto,

come è un dato di fatto che le varie persone coinvolte, addotte come testi a difesa, si sono, nella gran parte appalesate come di dubbia, perlomeno, affidabilità complessiva. Sotto altro profilo, **che sia vero che PREVITI rappresentasse modalità particolari del suo rapporto con i magistrati , lo si desume anche dalle dichiarazioni di un noto legale del foro romano, l'avv.to . Carmine Punzi** che ha avuto contatti e rapporti con PREVITI , collaborando con il prof. Rosario Nicolò nelle plurime cause tra l'IRI e la Buitoni, in rappresentanza della IAR.

Nella sua testimonianza dibattimentale (cfr. verb. trasc. udienza 6/7/2001) – e va detto che anche lui è stato ospite a casa Previti e certamente prima dell'88, dove gli sembrava di aver visto Filippo Verde e certamente PACIFICO)- a fronte della inequivoca affermazione contestatagli come resa in indagini preliminari, non ha negato di avere detto che Cesare Previti **“vantava rapporti privilegiati con alcuni magistrati di Roma”**

Si è peraltro trincerato dietro la classica “voce corrente nel pubblico” salvo comunque ribadire che una sorta di confidenza, generica quanto si vuole, l'aveva ricevuta **...perché devo dire che questa è una cosa che si diceva in giro, ecco, oltretutto e che poi era nel.....lui stesso non diceva mai dei.... Non m'ha mai detto “io ho rapporti privilegiati con questo magistrato, m'ha detto che curava il rapporto personale con i magistrati...**

Ed ancora richiesto di spiegazioni sul punto **“ posso dire questo: che io curo i rapporti con qualche magistrato con il quale ho un rapporto personale... Cesare Previti curava i rapporti personali con tutti i magistrati, perché riteneva fosse opportuno.....il contenuto del rapporto , sig. Presidente, non veniva detto a me... e un rapporto privilegiato significa avere un rapporto continuo..... curare il magistrato, probabilmente invitarlo anche a cena... quindi rendere il rapporto il più amichevole possibile.**

Quindi all'epoca dei rapporti tra PREVITI e il prof. Carmine Punzi negli anni 80, il primo non faceva mistero di coltivare rapporti particolari di amicizia con i magistrati , e vantava, sia pur con un vecchio compagno di liceo, il suo atteggiamento di “cura” dei magistrati , generalizzato, e volto a trasformare un rapporto professionale in rapporto amichevole.

Pare al Tribunale che si possa dire , in due parole, che ciò attesta una attività promozionale della famosa lobby. Ma niente di più, ed in nessun modo gratuite illazioni di corrottele estranee alle specifiche contestazioni mosse in questo

procedimento, in ordine alle quali soltanto si impone la valutazione di attendibilità del teste.

“Curare”i magistrati e cercare di trasformare un rapporto professionale in rapporto amicale è poi cosa diversa dall'intrattenere “civilmente” rapporti professionali tra magistrati ed avvocati: c'è qualcosa in più che PREVITI teneva ad esplicitare- ed è indubbio che Punzi abbia tenuto a sottolinearlo con i suoi “distinguo”.

E questa constatazione corrisponde adeguatamente al fatto che in sede molto più intima e riservata – le occasioni colloquiali con la Ariosto- si precisassero contenuti specifici soggettivi ed oggettivi che a Punzi non venivano riferiti.

Anche la testimonianza Dotti, all'epoca parlamentare e con incarichi di rango nella Fininvest, costituisce utile elemento esterno di conferma di attendibilità della Ariosto.

Il prof. Punzi non è il solo che ha attestato di una voce corrente nell'ambiente, l'ha fatto anche Dotti ed in questo caso, per spiegare come non avesse dato importanza e fosse passato sopra a quanto l'Ariosto andava dicendogli, in epoca risalente.

Ma anche lui, con estrema fatica e la massima riluttanza, con una ossessiva sottigliezza di presa di distanza, ha finito con il confermare che effettivamente, anche a lui , l'Ariosto aveva raccontato molte cose. In particolare :

- che l'Ariosto **“parlando dell'avv.to Previti è capitato che alludesse ad una sua particolare capacità di intrattenere rapporti diciamo di confidenza, di amicizia con i magistrati lasciando intendere che questo gli serviva anche per ottenere dei risultati sul piano professionale....., ma in termini estremamente generici e dal mio punto di vista, ripetendo quella che è una voce corrente sulla piazza di Roma.....per cui il fatto che l'Ariosto me lo dicesse mi lasciavanon mi faceva.... né caldo né freddo perché era una cosa....”.**

“Capii che, secondo Stefania Ariosto, Squillante sarebbe stato destinatario di denaro da parte di Cesare Previti. Ovviamente io non sono a conoscenza diretta dei fatti , ma solo per averli appresi da Stefania Ariosto.....” ed in dibattito ha confermato **“il senso delle comunicazioni della Ariosto era proprio questo”**

-il suo essersi rivolta a PREVITI per sapere come fare ad arrivare a Ricotti, **e lei mi disse.. però ripeto la paternità è tutta della sig.ra Ariosto, perché mi disse, e questa cosa me la ripeté più volte mimando la voce e l'intonazione romanesca dell'avv.to Previti che pare che le disse”fai come me, portagli una borsa piena di soldi...”** con l'ulteriore seguito di circostanze riferite dall'Ariosto anche all'Autorità giudiziaria;

- la vicenda occorsale nel 91/ 92 quando in occasione di una verifica della Gdf un tenente che capeggiava questa squadra le disse **che se lei avesse fatto i nomi di persone che avevano del nero o dei libretti neri, strani.... Le fecero capire che se lei avesse collaborato con la GDF, dando informazioni in primis sul dr. Berlusconi...loro avrebbero potuto non dico chiudere un occhio, perché direi forse troppo, ma l'avrebbero aiutata ad uscirne bene da questa indagine.**

Quando lei ricevette questa proposta ... che lei considerò scandalosa , a chi doveva dirlo ? prima di tutto l'ha detto a me. Ha detto “ma qui io faccio un casino....ed io ha detto, ma no, stai calma un attimoe feci il nome del dr. Casò e.....la mandai dall'avv.to Contestabile..” ovvero la stessa storia che più di cinque anni dopo la Ariosto ha cominciato a riferire all'autorità giudiziaria;

-che Stefania Ariosto gli aveva manifestato un disagio latente, in quanto riteneva di essere al centro di macchinazioni a suo carico, derivante da una sua convinzione personale di avere subito torti.

Ed ha citato l'episodio dei Loyd's e il famoso articolo di giornale su cui l'Ariosto si è lungamente diffusa, rispondendo alle domande delle difese.

Dotti ha anche dato atto di quale era il suo atteggiamento nei confronti dei racconti dell'Ariosto, sia relativamente alle comunicazioni sui rapporti di PREVITI con i magistrati ed in specifico relativi a SQUILLANTE: non faceva una piega !

E, a fronte del disagio manifestato dall'Ariosto, si limitava a calmarla e a cercare di giustificare i comportamenti tenuti o dal Gruppo o da altri nei suoi confronti.

Oggettivamente riguardata dunque, la testimonianza Dotti (in particolare cfr. verb. trasc. udienza 17/5/2001 avanti altro giudice, acquisita ex art. 238 su accordo delle parti) è altro elemento che giustifica un tranquillo credito di veridicità della teste Ariosto, che in contesto riservatissimo, al suo compagno di vita, non essendovi alcuna ipotizzabile ragione di raccontare frottole, aveva già comunicato la stessa realtà che ha poi esplicitato formalmente sul piano processuale.

Dotti, tra l'altro, ha anche confermato che fu convocato dagli inquirenti presso la G.D.F il 6 marzo 1995 per dare spiegazioni sulla disponibilità da parte sua di 500 milioni provenienti da uno dei libretti al portatore su cui erano in corso indagini, e di avere spiegato come li avesse avuti da Berlusconi, a sua richiesta, come anticipi, riferendo poi della somma di 200 milioni data all'Ariosto, per l'acquisto di mobili, ma anche per sostenerla economicamente.

Dotti ha detto di non ricordare, ma di presumere che senz'altro anche lei sia stata sentita: e così è stato, come ha riferito in dettaglio il capitano Martino, precisando che fu in quell'occasione che l'Ariosto, dopo la firma del verbale assunto nell'ambito di attività delegata, scoppiò a piangere spiegando all'ufficiale che era a conoscenza di gravi fatti di corruzione, ma che non se la sentiva di mettere per iscritto quanto a sua conoscenza.

E lì l'ufficiale di P.G., nel corretto espletamento della sue funzioni, le prospettò la possibilità di colloqui confidenziali e le offrì anche un compenso economico, che la Ariosto rifiutò.

E i colloqui confidenziali iniziarono pressoché da subito, dopo il benestare del Comandante che non ebbe neppure il problema di attivare i fondi economici previsti.

Nessun mistero dunque, ma solo sospetti ed illazioni –enfaticizzati oltre ogni limite- da parte della difesa Previti, sulla genesi della collaborazione Ariosto con la Guardia di Finanza di Milano prima, e con l'esame della stessa in qualità di teste poi, da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero: raccolta di informazioni riservate a fini investigativi, in un caso, e formali atti giurisdizionali poi, che il materiale acquisito nell'istruttoria dibattimentale delinea come eventi lineari e corretti.

E non si può tacere, da ultimo che la testimonianza Dotti ha acclarato anche un altro particolare dato, vale a dire che in tempo reale, il 10 agosto, il presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi, si attivò per avere conferma e spiegazione della scorta assegnata all'Ariosto -in data 8 agosto 1995 dal Comitato di Sicurezza pubblica di Milano, tenuta strettamente riservata e notificata necessariamente per telegramma solo al Ministero dell'Interno il 9 agosto. (cfr. esami Lopez Carmine, Di Donato Massimo ed Aversa Pasquale, tutti in verb. trasc. udienza 8/6/01)

E lo fece manifestando una preoccupazione nei confronti dell'Ariosto **“ma non è perché sta dicendo cose sul gruppo?”** : ipotesi che Dotti espose con Berlusconi, riferendo del fatto che l'Ariosto aveva denunciato i cambisti, che aveva ricevuto minacce telefoniche ed altro, ed aveva subito anche una specie di attentato; e ciò adducendo come motivo per cui le era stata assegnata la scorta.

Dotti ha taciuto, perché sapeva benissimo, fin dal 25 luglio 1995 quando fu convocato a richiesta dell'Ariosto presso la G.d.F, come ha raccontato lui stesso, che la sua compagna aveva assunto la veste di testimone ed aveva deciso di denunciare i rapporti di PREVITI (il legale, consulente, con interessi personali diretti nel gruppo imprenditoriale FININVEST e comunque punto di riferimento per tutte le questioni

giudiziarie che gravitavano su Roma – come ha riferito, senza smentite, lo stesso Dotti) con i magistrati; ma neppure in quell'occasione ha parlato.

E così si comprende non solo perché ne abbia pagato un prezzo elevatissimo, ma anche da dove derivi l'enfasi della difesa Previti nell'indicarlo come suggeritore interessato dell'Ariosto.

Resta infine da dire dei **rapporti fra PREVITI ed Efibanca**, attestati in atti dalle dichiarazioni rese da Francesco Nardi, Aurelio Lai e Giovanni Bertini (cfr. i verbali di udienza nell'incidente probatorio rispettivamente 20/7/98 e 25/7/98) nonché dei testi Maglio Dardano, Pizzuti Federica, moglie del già Amministratore Delegato Ciancimino, nonché dei figli Ciancimino Francesco e Ciancimino Federica.

Maglio e la Pizzuti sono anche stati riesaminati quali testi adottati dalla difesa all'udienza del 24/5/02.

Come si è detto, la Ariosto ha riferito di una confidenza di PREVITI relativa alla disponibilità da parte sua di un fondo illimitato messogli a disposizione da Berlusconi presso Efibanca per pagare la corruzione di magistrati.

La pubblica accusa, essendo emersi rapporti finanziari particolari tra PREVITI e tutti i funzionari di vertice Efibanca, su conti esteri e con bonifici ai conti Pavoncella e Pavone di Attilio Pacifico, dalla metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 80; e contemporaneamente la circostanza che pressoché contestualmente iniziava il rapporto di finanziamento nei confronti di società riferibili a Silvio Berlusconi -presentato in Efibanca dallo stesso PREVITI- ha indagato Nardi, Lai e Bertini, (essendo nel frattempo deceduto Ciancimino) per concorso in corruzione.

Questa vicenda è ormai marginale rispetto alla imputazione, giacché la sua "sostanza" risulta da fonti di prova oggettive, e può darsene conto in estrema sintesi.

Tutte le persone esaminate hanno spiegato della iniziativa del loro gruppo, valutata con PREVITI, di trasferire all'estero i propri risparmi conglobati in un unico conto intestato fiduciarmente a quest'ultimo, il quale aveva offerto la sua collaborazione per la gestione e per il rientro in occasione dei prelievi cumulativi decisi dagli interessati.

Operazione attivata nel 1975 e gestita da PREVITI con le stesse modalità fino all'88 allorché, per varie circostanze concomitanti, l'unico conto originario fu individualizzato e poi gestito dagli interessati rimasti.

Tutti hanno riferito analogamente delle condizioni e delle modalità operative di gestione, precisando gli importi rilevanti di risparmio investito (derivante anche da somme di pertinenza dei propri familiari – tema ricorrente nel processo-) affermando

che complessivamente fu liquidata poi all'avv.to PREVITI, a tenore e termini dell'accordo sin dall'inizio intercorso, la somma complessiva di 5 miliardi di lire.

Tutti hanno ancora riferito che l'investimento è stato unico nel 1975 e che successivamente furono da loro effettuati solo prelievi: e tutti hanno dichiarato di aver ignorato i rapporti emersi tra il conto di cui erano beneficiari economici e i conti esteri di PACIFICO.

La sig.ra Ciancimino ha riferito che sapeva dell'esistenza di denaro all'estero in quanto rivelatole dal marito, ma che non sapeva nulla più in proposito.

Nel 1984, alla morte del marito, PREVITI, con cui c'era un rapporto di amicizia, l'aveva interpellata per un suo subentro e lei aveva accettato. Ma non aveva apposto alcuna firma, non aveva controllato alcunché, e non si era neppure interessata in qualche modo, confidando in PREVITI che ogni tanto le faceva avere alcune somme, raggiungendola a casa propria.

Così era andata fino all'89 quando lei volle uscire dal rapporto e PREVITI, a liquidazione del suo avere le aveva portato dei CCT per l'ammontare di circa 900 milioni ed una somma contante per lire 300 milioni.

Non aveva neppure mai visto documentazione relativa al conto in questione, sempre perché si fidava e dell'avv.to Previti e dei colleghi-amici del marito.

Peraltro è emerso, attestato da Ciancimino Francesco, che ci fu un incontro preliminare presso l'avv.to Moscato alla presenza di Lai e Bertini (che erano già stati sentiti dal P.M.) in cui fu data informazione delle indagini in corso, in vista di una chiamata anche sua e della madre.

Altro incontro ci fu successivamente con i medesimi soggetti i quali chiesero conto delle domande poste dagli inquirenti e delle dichiarazioni rese dalla madre.

Anche Ciancimino Francesco ha precisato che lui personalmente non era al corrente dell'esistenza del conto all'estero del padre, essendone stato informato solo in occasione della consegna dei titoli e dei contanti da parte di PREVITI.

Oggettivamente i rapporti dichiarati dai funzionari Efibanca con PREVITI risultano dalla documentazione bancaria trasmessa dalle Autorità Elvetiche, esaminata anche per questa parte, da agenti della G.D.F, su delega del P.M. ed in ordine alla quale ha riferito in dibattimento il Mllo. Spello Daniele (v. in specifico verb. trasc. ud. 9/3/2001 pagg.122/127).

E risulta che presso la Darier Hentsch di Ginevra sono stati rilevati quattro conti i cui beneficiari economici erano Ciancimino, Lai , Bertini e Nardi con delega ad operare a

PREVITI : conti aperti nel luglio 88 e nati dalla suddivisione di un altro conto corrente da cui sono state scorporate delle posizioni titoli; che i conti in questione non hanno mai registrato operazioni in accredito, ma sempre movimentazioni su titoli a fronte delle quali venivano resi liquidi e disponibili dei saldi che , in larga parte venivano poi trasferiti a favore di conti correnti – sempre all'estero- di PACIFICO.

In relazione a siffatto materiale acquisito in atti non sono state fornite al Tribunale notizie di ulteriori sviluppi per un verso, e dalle dichiarazioni rese -in particolare da Lai- risulterebbe che non vi è traccia in Efibanca di rapporti formalizzati con Previti o con Berlusconi.

Almeno con la sottoscrizione, previo deposito di contante presso l'Istituto, di un certificato di deposito, ovvero con la sottoscrizione, attraverso la rete delle banche socie, di obbligazioni dell'Istituto medesimo, essendo queste le sole modalità operative indicate da Aurelio Lai per disporre di un fondo in Efibanca.

Vale a dire che nulla risulta di ufficiale.

Al di là di questo aspetto della questione, non si può tacere che tutti, ma in particolare sempre Aurelio Lai, ha attestato di rapporti intimi di amicizia e di frequentazione assidua avuta con PREVITI, da quando lui stesso l'aveva introdotto in Efibanca -di cui l'avvocato Previti era divenuto legale e consulente fino al cambio della dirigenza di Efibanca- avendolo conosciuto nel 1970, presentatogli dall'ing. Previti che già collaborava in Efibanca ed al quale si era rivolto per una sua faccenda giudiziaria concernente un omicidio colposo.

Aurelio Lai ha anche attestato il debito di favore che aveva con PREVITI , ragion per cui la Ariosto, presentata e raccomandata da PREVITI, era stata considerata e trattata come un personaggio di riguardo.

Ha spiegato come, nonostante la permanente carenza ed incompletezza della documentazione da lei esibita per il richiesto finanziamento della Golfmed , era stato disposto un sopralluogo, e si era poi aspettato un anno prima di rifiutare definitivamente il finanziamento stesso giacchè PREVITI insisteva, chiedendo di **“fare tutto il possibile per assecondarla..”** e Lai dovette dire all'amico **“non lo posso proprio fare, non me lo dire più..”**

Oltre all'offerta di prestare la sua consulenza, PREVITI, poiché vi era una campagna di abbonamenti in corso, aveva proposto a tutti loro –che avevano accettato- l'iscrizione al Circolo Canottieri Lazio, di cui un riluttante Bertini aveva anche assunto, per

compiacenza, par di capire, la vice presidenza, non avendo interesse a frequentare il Circolo ed avendo difficoltà ad occuparsene.

Lai ha anche attestato, oltre la sua presenza a Porto Ercole per il varo della barca di PREVITI anche una frequentazione della sua casa, prima in via Cicerone e poi in p.zza Farnese, precisando che gli furono presentati i magistrati Torri e Verde e l'avv.to PACIFICO.

Ma in quelle occasioni non ha mai visto l'Ariosto e soprattutto non ha mai conosciuto SQUILLANTE, di cui ha avuto notizia- a suo dire- solo dalla stampa, dopo che era scoppiato il caso.

Ed è strano che lui, intimo amico di PREVITI e frequentatore del Circolo, non abbia mai avuto occasione di conoscere SQUILLANTE, che insieme a PREVITI e PACIFICO frequentava sicuramente il circolo, tanto che ivi fu presentato ad altro funzionario di Efibanca e cioè al dr. Fassone, come da questi riferito all'udienza dibattimentale dell' 1/7/02: ma può essere un caso.

Può solo conclusivamente annotarsi, che l'Ariosto non ha certo mentito sui molto intimi rapporti di amicizia intrattenuti da PREVITI, con Lai in particolare: PACIFICO ha negato suoi rapporti con Efibanca, ma sulla sua agenda è annotato un numero telefonico proprio di questo dirigente .

Peraltro un ulteriore riscontro dei rapporti amichevoli particolarmente stretti della stessa Ariosto con PREVITI è costituito proprio dalle affermazioni di LAI a proposito del richiesto finanziamento.

La circostanza obiettiva della disponibilità di un fondo -oggetto della riferita confidenza- non ha trovato elementi di conferma processuale (e ciò rileva sul piano dell'ipotizzato concorso dei dirigenti Efibanca) , ma resta il fatto che il contesto particolare di rapporti emerso non consente di ritenere frutto di invenzione che PREVITI abbia fatto una così singolare confidenza.

Difficile da inventare per un soggetto, quale l'Ariosto, che nulla sapeva dei rilevanti – e contesi, a quanto ha riferito Lai – finanziamenti erogati da Efibanca a società riconducibili a Berlusconi, o comunque al gruppo Fininvest; come nulla sapeva della collaborazione prestata da PREVITI, con adeguata commissione, ad una attività finanziaria pluriennale ed illegale dei dirigenti Efibanca, gestita dallo stesso PREVITI.

Altro argomento, a proposito di Efibanca affrontato dalla difesa Previti, con relative insinuazioni di un comportamento della Procura volto a occultare pretese prove a favore, attiene al personaggio Fassone.

Il dr. Fassone, altro funzionario di Efibanca, ha riferito in dibattimento che essendo emerso da notizie di stampa il riferimento all'Istituto fu decisa, in una riunione convocata su sua iniziativa, la sua presentazione spontanea all'Ufficio inquirente per chiarire le caratteristiche della operatività dell'Istituto.

Ovvero che non si trattava di una banca di credito ordinario e che la stessa non intratteneva rapporti di conto corrente.

Ed è vero che il dr. Fassone si è presentato in procura nel marzo 1996, avendo ricevuto la notifica di un ordine di esibizione, ma è assolutamente dubbio, per non dire inverosimile che, ad un pubblico ministero impegnato tra l'altro quel giorno a sentire il dr. MISIANI, sia venuto in mente di delegare qualcuno a raccogliere le dichiarazioni di un teste, venuto a precisare una circostanza notoria agli addetti ai lavori.

Nè Fassone stesso ha fornito dati idonei ad identificare il "maresciallo biondo con gli occhi azzurri" che si è preso la libertà di verbalizzare e poi far sparire un verbale contenente tali "preziose" sue dichiarazioni autonome.

Dichiarazioni che il dr. Colombo di certo già conosceva, se non altro per essere stato in contatto telefonico precedentemente con Fassone che gli aveva anticipato come, e per dire cosa, voleva presentarsi agli inquirenti.

Il Tribunale ignora i termini lessicali delle notizie di stampa che hanno tanto allarmato l'istituto, ma è certo che l'Ariosto di suo non ha parlato di "conto corrente": dagli atti a disposizione del Tribunale emerge che, in realtà, ad usare il termine "conto corrente" ripreso dall'Ariosto discorsivamente nel rispondere alla domanda, è stata per la prima volta la difesa Squillante nell'incidente probatorio; ma - si capisce poi- neppure nel suo significato tecnico, perchè oltre nello stesso verbale, ed in altri contesti si discorre alternativamente di "conto o fondo illimitato"

Ma la questione che Efibanca non tratta conti correnti, è divenuta la questione essenziale, ed il fantomatico verbale sparito del dr. Fassone e' divenuta una base per la tesi della difesa Previti secondo cui il P.M. avrebbe occultato prove a favore dell'imputato.

Il teste Fassone (cfr. anche per il racconto del teste sulla sua pretesa audizione in sede di indagini preliminari verb.trasc. udienza 1/7/02) è stato sentito in dibattimento, addotto dalla difesa; ha avuto modo di riprecisare che Efibanca non tratta rapporti di conto corrente, ma soprattutto ha dato atto che la sua presentazione coincise con una situazione convulsa di presenza di molte persone, perché c'era un interrogatorio in atto e che in questo era impegnato il dr. Colombo.

Ha riferito come fosse arrivato presto, si fosse diretto nell'anticamera dove c'era tanta gente e dove lui aveva fatto le sue dichiarazioni ad una persona ignota che le avrebbe verbalizzate e fatte sottoscrivere;

Ed ancora che il dr. Colombo, solo ad un certo punto della mattinata, dopo che lui aveva già parlato a quel M.llo della Finanza "biondo e con gli occhi azzurri" (e non al M.llo Spadoni che si è limitato a fargli compagnia, mentre attendeva che il dr. Colombo lo ricevesse, e con cui ha preso un caffè) constatò la sua presenza e parlò con lui chiedendogli anche precisazioni sulle modalità operative di Efibanca; ma senza redigere alcun verbale.

C'è, in altri termini una palese sovrapposizione tra le dichiarazioni formalizzate in un fantomatico verbale e il contenuto del discorso con il P.M. Colombo riferito dal teste. Discorso o richieste di informazioni in sé, all'evidenza, finalizzate ad avere informazioni utili alla compilazione dell'ordine di esibizione: che infatti fu poi notificato a mani di Fassone, con vivo ringraziamento per la collaborazione.

Non c'è nessun verbale che attesti le dichiarazioni spontanee di Fassone in quella data che è il 21 marzo 96, giorno in cui si presentò il Misiani Francesco che fu interrogato dai P.M.; mentre è pacifico che il dr. Fassone solo a maggio –sempre del 96- venne in effetti sentito a verbale dal colonnello D'Andrea su delega della procura di Milano.

Per quanto sopra detto, è convincimento del Tribunale che sia molto verosimile che il dr. Fassone, il quale certamente a qualcuno, anche nell'anticamera ha parlato del motivo della sua presenza e degli argomenti che era venuto a precisare, ma che soprattutto ha parlato con il P.M., si sia confuso, a cinque anni di distanza, collegando e sovrapponendo questo suo dire all'occasione effettiva della verbalizzazione e sottoscrizione del verbale di s.i.t delegato dalla Procura di Milano e però assunto dal colonnello d'Andrea, due mesi dopo.

E questo nella migliore delle ipotesi, suffragata anche dalla facile confusione tra "essere sentito" e richieste di acquisizione atti in cui il teste è indubitabilmente incorso nel suo esame.

E' stato anche acquisito all'udienza 3/5/02 il verbale di dichiarazioni rese da Fassone avanti altro collegio all'udienza del 20/4/2002 e le dichiarazioni in tale sede riferiscono proprio il contenuto della pretesa verbalizzazione al contenuto del veloce scambio di battute tra il medesimo ed il dr. Colombo sempre sulle caratteristiche sostanziali dell'attività di Efibanca.

In tale sede è poi lo stesso Fassone ad esprimere il suo essersi reso conto che la Procura era già al corrente di quanto lui avrebbe inteso testimoniare quando chiese di essere ricevuto” **devo anche dire che la Procura di Milano ha subito compreso che non avevamo mai avuto il conto corrente, cioè era come scoprire l’acqua fresca o l’acqua calda...**”

E ciò conferma il sopra espresso convincimento.

B) GLI ELEMENTI PROBATORI AUTONOMI

Esaurita la valutazione della attendibilità della Ariosto, va ancora sottolineato che il thema decidendum è molto specifico e limitato al testimoniato rapporto tra PREVITI, PACIFICO e SQUILLANTE: un rapporto in cui PREVITI, in veste di corruttore, è operante con il concorso consapevole dell’avv.to PACIFICO, e SQUILLANTE è il corrotto, messi a disposizione per favorire l’interesse di una parte, (la Fininvest o comunque società collegate o partecipate) cui la teste ha fatto solo il riferimento di cui si è detto.

Ed il rapporto sia personale sia soprattutto economico tra questi tre soggetti, ancora in essere e vivace a fine 1995-primi del 1996, compreso l’aspetto del versamento di somme consistenti di denaro, pervenute su uno dei conti esteri di SQUILLANTE, è quanto è emerso anche da risultanze obiettive.

Risultanze frutto delle più tipiche investigazioni, come pedinamenti, esiti di intercettazioni (che il Tribunale può utilizzare nella misura in cui il contenuto è stato oggetto di accettata contestazione e risposta fornita dall’imputato a spiegazione, poiché di per sé non sono state formalizzate ed allegate al fascicolo dibattimentale); documenti bancari acquisiti per via rogatoriale ed anche dichiarazioni raccolte per tale via ed utilizzabili o perché soddisfatto ab origine il requisito della presenza dei difensori all’atto o perché rinnovato dallo stesso da parte del Tribunale, con le garanzie del caso

E di questo quadro probatorio deve quindi darsi conto.

Premesso che il rapporto di frequentazione tra PREVITI PACIFICO e SQUILLANTE -nonché di amicizia, di consuetudine di attività sportiva- non è in discussione in quanto tale giacché tutti l’hanno ammesso, rileva il Tribunale che sia significativa, per la sua implicita ma sostanziale valenza, in particolare una circostanza, risultante dall’attività investigativa espletata da agenti dello SCO dai primi di novembre del 95 al marzo 96 quando intervennero gli arresti.

Su questo periodo di osservazione hanno riferito in dibattimento i testi Pennone Ferdinando, Manno Salvatore Gallo Vittorio e Vitelli Mario (cfr. verb. Trasc. udienza 28/12/2001 pagg. 32/95) nonché gli ispettori Arena e Di Persio che sono stati esaminati all'udienza del 4/2/02 (v. pagg. 19/74-123/141 del relativo verb. trasc.)

E dalle complessive dichiarazioni emerge, in primis, il dato di fatto che questi soggetti hanno avuto ancora all'epoca, assai posteriore alle dichiarazioni della Ariosto occasioni, ripetute, di frequentazione o di incontri personali, e che questi incontri si sono caratterizzati, dopo la scoperta della microspia al bar TOMBINI da una attenzione e cautela da parte di SQUILLANTE che manifesta di per sé qualcosa di singolare.

SQUILLANTE, che al bar Tombini era in compagnia di altri colleghi magistrati, tutti esercitanti parimenti funzioni giurisdizionali ed, in ipotesi possibili oggetto di controllo, si sente lui solo ed immediatamente il destinatario della indagine tecnica in atto (effettivamente, come ha riferito in dettaglio il teste Arena, era stata disposta e proprio nei confronti di Squillante la fallita intercettazione ambientale) ed adotta cautele e circospezioni.

Come ispezionare dentro tutte le macchine in sosta nello spazio antistante l'abitazione, incontrarsi di sera con PACIFICO intrattenendosi a discorrere con lui all'esterno, usare telefoni pubblici, imboccare una direzione di marcia e poi fermarsi, parcheggiare ed all'improvviso ripartire in direzione contrapposta; le quali sono, all'evidenza, manovre finalizzate a sottrarsi ad un controllo paventato sia telefonico che personale. Cautele e circospezioni che gli operanti hanno escluso di aver visto nei servizi antecedenti il 21 gennaio 1996.

E la cautela emerge in particolare con riferimenti proprio agli incontri con PACIFICO con cui si intrattiene ripetutamente a colloquio: e sia PACIFICO che Squillante raggiungono lo studio e l'abitazione di PREVITI, e si intrattengono all'interno per circa un'ora, l'uno in data 19 febbraio e l'altro il 2 marzo sempre 96, sempre dopo la scoperta della microspia, ed anche essendo già stato esplicitato al Procuratore Coiro, subito attivatosi, che in sostanza erano in corso indagini da parte di una autorità giudiziaria – che ovviamente si occupa di reati e non di -lecita ormai- collocazione di denaro all'estero.

Collocazione di denaro all'estero che, pur se lecita, era comunque una fonte di preoccupazione per SQUILLANTE, un qualcosa da occultare a tutti i costi, tant'è che ancor prima della scoperta della microspia, il 15 gennaio 1996 SQUILLANTE si reca in Svizzera con un treno diretto a Zurigo, lasciando intendere di essere diretto a Milano,

ovvero facendo in modo che questa effettiva destinazione non sia preventivamente identificata.

Questa singolarità del comportamento di SQUILLANTE, il quale, inoltre, ossessivamente discorre con tutti della vicenda della microspia, atteggiandosi a vittima, e cerca in ogni modo di avere quante più notizie possibile sull'indagine, e che addirittura si muove con circospezione, si spiegherà poi solo all'esito delle rogatorie Svizzere.

Dai relativi atti emergono due circostanze eclatanti e cioè che SQUILLANTE ha una disponibilità finanziaria all'estero -almeno residuale- dell'importo di circa 7 milioni di franchi svizzeri, pari a circa nove miliardi di lire, e che sul suo conto sono stati bonificati da taluni ben identificati personaggi somme cospicue, ed in particolare -per quanto riguarda il presente procedimento e la relativa imputazione contestata- da parte dell'avvocato PREVITI e dell'avvocato PACIFICO.

Ed è emerso altresì che il denaro è stato tutto prelevato in contanti per una destinazione che rimarrà ignota a lungo.

Fino a che arriva in Italia una richiesta di assistenza giudiziaria dalle Autorità Giudiziarie del Principato del Liechtenstein i cui documenti sono stati acquisiti al dibattimento (e costituiscono documenti non solo la documentazione bancaria in senso stretto, ma anche gli appunti bancari interni formati prima ed al di fuori di qualunque sede processuale) e da cui si rilevano una serie di operazioni che denotano una precisa solidarietà operativa tra PACIFICO e SQUILLANTE : che non si venga a dire essere giustificabile per il fatto che i due sono amici, giocano a calcetto e si sentono solo per concordare le date di gioco.

In data 17/10/ 85 PACIFICO e Squillante si recano dalla fiduciaria Cornelia Ritter e PACIFICO trasferisce a SQUILLANTE i diritti della soc. Laoro sulla quale risultano depositati 12 milioni di franchi; il 15 gennaio 1996 (quando Squillante è partito asseritamente per Milano, ma va a Zurigo) di fatto si reca in Liechtenstein a Vaduz , insieme al figlio Mariano e costituisce una nuova società , la Telino sul quale va a confluire l'intero patrimonio della Laoro.

Successivamente, il 12 febbraio 1996 FABIO Squillante si reca a Vaduz e apre su Telino un conto nel quale fa confluire i denari prelevati in contanti dal conto Forelia della S.B.T. E così i denari di PACIFICO e di SQUILLANTE si assommano e si confondono sulla Telino che è nella titolarità di Squillante.

Tra gli atti trasmessi vi è una “annotazione agli atti TELINO Stiftung, Vaduz “datata 20 marzo 1996 della Ritter che si apre con “ **Il sig. Fabio Squillante si presenta senza appuntamento; dice che suo padre è stato arrestato perché indiziato di corruzione.**” E prosegue:

“Il sig. Squillante vuole da me che gli renda il patrimonio della fondazione. Al mio rifiuto di fare questo vuole che trasferisca il patrimonio della fondazione in Lussemburgo. Rifiuto anche questo.....Il sig. Squillante mi assicura che non si tratta di denaro proveniente da corruzione. Suo padre aveva sempre guadagnato bene e speculato in borsa...

Quando lo confronto con le dichiarazioni di suo padre e dell'avv.to Pacifico per motivare la cessione della Laoro, dice che queste non sono vere. I fondi apportati da Pacifico in Laoro era denaro della famiglia Squillante . Pacifico era stato soltanto messo davanti .”

La cosa non finisce qui giacchè gli atti trasmessi danno anche contezza dei successivi tentativi, baypassando la Ritter, di ottenere la restituzione dei fondi con la creazione di nuove società e nuovi fiduciari e con l'intervento sempre di PACIFICO.

Infine solo la metà delle somme di Squillante, per accordi intervenuti tra lo stesso e l'autorità del Liechtenstein , è rimasto in sequestro.

Ed allora, conclusivamente, una sola deduzione è logicamente possibile e cioè che SQUILLANTE sa bene che dispone di un patrimonio ingiustificato ed ingiustificabile, anche rapportato al reddito di un alto magistrato, anche fortunatissimo giocatore in borsa (e si vedranno i dettagli di queste operazioni in borsa, di consistenza in realtà molto limitata), sa bene che i suoi rapporti con PREVITI e con PACIFICO vanno ben oltre l'amicizia, le partite di calcetto od altre lecite situazioni, sa bene che il denaro scotta (e lui potrà far finta di non capire, ma è un magistrato e sa ovviamente di che natura è il reato per cui si procede) e si dà da fare, insieme al sodale Pacifico, per inquinare le prove a riscontro dell'accusa e comunque mettere i soldi al sicuro altrove.

Del resto è emersa, da quando e fino a quando è stato possibile l'accertamento, una mole di contatti telefonici tra questi tre soggetti, in essere anche agli inizi degli anni novanta, anche in specifico nel periodo interessato dalle indagini e con particolarmente sostenuta frequenza in questo, tra PACIFICO e SQUILLANTE , anche se molto minori sono i contatti tra PACIFICO e PREVITI, e tra SQUILLANTE e PREVITI .

PREVITI che in allora era Ministro della Repubblica e che è la persona che riesce a sapere quello che nessuno ha mai confermato ufficialmente , e cioè che vi è l'indagine

in corso già da gennaio e che si sicuramente è svolta dalla Procura di Milano e che l'indagine riguarda SQUILLANTE..

Circostanza che risulta dalle stesse dichiarazioni di PACIFICO.

Ed è anche emersa un'altra significativa circostanza, cioè che SQUILLANTE per un verso affrontava con PACIFICO la questione della indagine in corso, ed i due si consultavano circa le modalità di una alterazione della intestazione del conto Forelia, previo contattoe ricercato consenso del banchiere svizzero, aspettandosi entrambi che gli inquirenti sarebbero ricorsi ad richiesta per via rogatoriale.

Peraltro PACIFICO dà direttive comportamentali a SQUILLANTE come quella di non andare personalmente a Milano ad incontrarsi con un soggetto di cui PACIFICO non ha inteso fare il nome -ma che non è sicuramente PREVITI- perché se fosse emersa la cosa sarebbe stato un guaio.: contemporaneamente fa lui da tramite tra Squillante e PREVITI, come se quest'ultimo e SQUILLANTE si ponessero il problema di non far emergere un loro rapporto telefonico diretto.

Un comportamento incompatibile da parte di PACIFICO se fosse stato davvero un soggetto estraneo ed ignaro alla realtà in essere che tanto ossessionava SQUILLANTE. A PACIFICO è stata contestata, frase per frase l'esito di una intercettazione ambientale in data 6 marzo 1996 in cui è registrata una lunga conversazione con SQUILLANTE avvenuta nello studio del primo, di cui PACIFICO non contesta il contenuto ma da' anzi molte spiegazioni sul medesimo.

E non si può non rilevare che il testo della conversazione è molto chiaro, ma le spiegazioni fornite non sono affatto coerenti e adeguate rispetto al testo.

Al di là della considerazione che PACIFICO per lo più mente sui riferimenti alle persone, come è sua facoltà, quello che emerge è che PACIFICO è perfettamente addentro alle vicende che espone SQUILLANTE: ovvero i due conversano, valutano ipotesi e discutono come aventi una comune conoscenza ed un comune interesse ad una vicenda di emergenze bancarie che l'indagine potrebbe evidenziare e che bisogna pensare a come impedire.

E ciò emerge con chiarezza solo leggendo il verbale di interrogatorio di PACIFICO in data 16/3/06 che consta di 168 pagine trascritte e che non è qui possibile riportare (cfr. produzione P.M in allegato al verb. udienza 3/5/2002)

Oltre agli incontri, soprattutto con PACIFICO, ci sono ricorrenti rapporti telefonici, quali risultano dai tabulati, che sono stati acquisiti in atti ex art. 507 c.p.p, previa

sanatoria ex art. 185 c.p.p. da parte del Tribunale dell'originario vizio di acquisizione del P.M..

Tabulati utilizzabili validamente nei confronti degli imputati trattandosi di atti disponibili, e che il Tribunale, nella sua residuale competenza istruttoria ha ritenuto di dover conoscere e valutare. (e sulla natura della norma ex art. 507 che per la sua natura sostanziale consente di acquisire ed utilizzare atti indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte al diritto alla prova, cfr.in altra ipotesi di decadenza del P.M. Cass. Sez. 1^ sent. N.05364 del 7/6/97)

Relativamente ai suddetti tabulati telefonici sono stati anche acquisite la deposizione esplicativa delle modalità di sviluppo- resa in altro dibattimento dal teste operante Latella Letterio (validamente utilizzabile a tenore dell'art. 238 n. 1 e 2bis c.p.p.) ed i relativi prospetti allegati da cui emerge il dato di rapporti telefonici intensi, in generale tra tutti e tre gli imputati: particolarmente intensi, anche plurimi in un solo giorno, tra SQUILLANTE e PACIFICO nel periodo delle indagini.

B1) gli esiti delle rogatorie

Il materiale bancario acquisito per via rogatoriale, sul quale, non a caso, sono state sollevate eccezioni infondate di inutilizzabilità, anche a seguito della normativa di recente adottata, è fondamentale, giacchè da' conto autonomamente di una realtà del tutto sovrapponibile alle dichiarazioni della Ariosto riguardante la natura dei rapporti tra PREVITI e PACIFICO e SQUILLANTE e soprattutto la ricezione di somme di danaro da parte di quest'ultimo .

E sono due, ad avviso del Tribunale, gli aspetti di valutazione su cui occorre soffermarsi, con riferimento alla documentazione bancaria estera; uno è quello essenziale delle operazioni specifiche sussunte nel capo di imputazione, per la loro esclusiva valenza sotto vari profili di cui di dirà, ma l'altro è quello della complessiva disponibilità economica di SQUILLANTE, in sé di rilevantissima consistenza, e dell'incremento costante che al patrimonio di SQUILLANTE deriva da accrediti provenienti dai conti di PACIFICO, oltre che in un caso dalla Fininvest attraverso il conto di PREVITI.

La documentazione trasmessa al P.M per via rogatoriale è tutta in atti del fascicolo per il dibattimento, nella gran parte già allegata dal GUP nell'originario fascicolo trasmesso al tribunale; in altra parte contenuta nel fascicolo 70 delle prove documentali del P.M in quanto i relativi atti pervennero nel 2000, dopo il rinvio a giudizio.

E si allude in particolare agli accertamenti relativi al conto corrente nella disponibilità di Pietro Barilla.

In dibattimento ha riferito il M.llo Spello, dando voce alle annotazioni riportate in migliaia di contabili ed altra documentazione interna alla banca – come ordini telefonici, appunti dei funzionari e attestazioni scritte dei soggetti titolari dei conti e quant'altro di documentato nei rapporti tra banca ordinante e destinatario delle operazioni - il quale è stato esaminato in qualità di teste proprio per le connotazioni oggettive del suo esame che non richiede affatto valutazioni particolari, ma solo lettura di documentazione bancaria.

Che è attività diversa da quella esplicitata dai consulenti delle difese, di cui pure sono stati acquisiti gli elaborati e gli esami, e che oltre alla lettura dei dati hanno poi formulato valutazioni ricostruttive in ordine alle emergenze documentali bancarie; in sé sempre quelle.

Il teste Spello ha dettagliatamente riferito al Tribunale ed alle parti, dati di constatazione del contenuto dei documenti esaminati, ed ha altresì predisposto (dando atto delle modalità operative utilizzate) tabelle riassuntive scritte, con allegata copia dei relativi documenti trasmessi dalle Autorità Elvetiche, non solo per necessità di memoria propria, ma finalizzate a consentire al Tribunale ed alle parti di seguire una esposizione estremamente complessa, immediatamente verificando la corrispondenza tra i documenti e quanto oralmente rappresentato. Tabelle e documenti di cui ai raccoglitori allegati al verbale d'udienza 5 e 9 marzo 2001

L'esame del teste ha occupato molte ore e plurime udienze. (cfr. verb. trasc. udienze 5/3/01; 9/3/01; 19/3/01) e consta di una elencazione smisurata di conti correnti, date, importi ed elencazioni di contabili con i relativi riferimenti che è inutile riportare: si rimanda pertanto al testo integrale dell'esame ed alla correlata lettura della documentazione allegata, limitandosi a dare contezza, in questa sede, delle emergenze specifiche che rilevano, direttamente ed essenzialmente, in quanto contestate nel capo di imputazione oggetto del presente giudizio.

Va premesso, innanzitutto, che SQUILLANTE disponeva di più conti correnti esteri:

-il conto IBERICA acceso dalla omonima società panamense il 20/1/87 presso la Banca Commerciale di Lugano con beneficiario economico Renato SQUILLANTE ;

-il conto ROWENA acceso dalla omonima società panamense il 12/11/84 presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona sempre con beneficiario economico

SQUILLANTE Renato e sempre presso tale Banca i conti 761, 812 e 813 riconducibili in quanto beneficiari economici ai figli Fabio, Mariano e Maurizio.

- il conto FORELIA sempre acceso dalla omonima società panamense il 22/6/93 presso la stessa Società Bancaria Ticinese di Bellinzona di cui era beneficiaria economica ufficialmente la sig.ra Olga SAVCENKO, moglie di Fabio Squillante, ma in definitiva reali beneficiari, come risulterà accertato, ancora SQUILLANTE Renato e i figli.

Questo conto era organizzato in una rubrica principale e tre sottorubriche ed ognuna aveva poi sottoconti in diverse valute, lire, marchi, franchi ecc...

I conti ROWENA e FORELIA per un certo arco di tempo sono rimasti operativi in contemporanea, giacché il primo è rimasto operativo fino al dicembre 1993, mentre nel giugno dello stesso anno era già stato acceso il FORELIA che verrà chiuso il 12 febbraio 1996 con il prelievo in contanti di tutto l'importo disponibile, da parte di FABIO Squillante e di Olga SAVCHENKO

Sempre il M.llo Spello ha riferito in dibattimento, indicando e dettagliando i minimi particolari desumibili dalle contabili e dalle annotazioni interne bancarie (cfr. verb. trasc. ud. 5/3/2001 pagg.71/111), che sono sempre documenti, formati al di fuori e prima dell'inizio del procedimento penale, tutti ovviamente trasmesse dalle Autorità Elvetiche per via rogatoriale, in merito al **bonifico cd. "Orologio"**.

In sintesi: la somma di lire 500 milioni, convertita in uno dei passaggi, in dollari 434.404 passa dal conto Poliremo, al conto Ferrido, al conto Mercier ed infine al conto Rowena, di cui come si è visto sopra è beneficiario economico SQUILLANTE: il tutto pressoché contestualmente.

Dai documenti bancari acquisiti risulta che il conto Polifemo è stato aperto il 2/10/90 da Scabini Giuseppino presso la S.B.S. di Lugano, con delega a Candia Camaggi (entrambi dirigenti FININVEST)

Il conto Polifemo il 1 marzo 1991 viene accreditato dell'importo di lire 316.800.000 proveniente dal conto della Cambi Diba sempre della S.B.S. di Lugano, con l'ordine, sempre 1 marzo di bonificare al conto Ferrido del Credito Svizzero di Chiasso la somma di lire 500 milioni, che viene contabilizzata per il medesimo importo, in addebito, al conto Poliremo il 4/3/91, comprese le spese bancarie (lire 3.475).

In data 6 marzo è contabilizzato l'accredito sul conto FERRIDO del Credito Svizzero di Chiasso con l'indicazione che il cambio è fissato al 4 marzo 91: ed infatti le lire si convertono in dollari ed il sottoconto in dollari di Ferrido registra, sempre in data 6

marzo un accredito di dollari 434.404,87 ed un pari addebito solo maggiorato delle spese bancarie.

Anzi registra prima un addebito e poi un accredito giacchè la somma accreditata è da subito destinata a bonificare il conto "MERCIER"; come risulta dall'avviso di addebito del conto Ferrido in cui il Credito Svizzero di Chiasso annota di aver addebitato il conto Ferrido conformemente all'ordine del 1 marzo 1991 dell'importo di 500 milioni, al cambio 1.151 pari a dollari 434.404 oltre all'importo di 3,88 per spese, indicando il beneficiario conto "MERCIER" acceso presso la Hentsch di Ginevra.

Il conto MERCIER n. H8545 è stato acceso presso la Darier Hentsch di Ginevra da Cesare PREVITI in data 18/6/74 ed è stato poi estinto il 23/12/ 1996 come risulta dalla documentazione trasmessa dalle Autorità Elvetiche (cfr. fascicolo dibatt. Faldone 6)

Ed il conto "Mercier" numerico H8545, registra come da estratto conto, in data 5/3/91, valuta 7 marzo, in accredito esattamente l'importo di 434.404,00 : il bonifico è della Morgan Guaranty Trust Company (banca americana di copertura perché il bonifico è in valuta statunitense ed interviene la banca di compensazione per l'istituto di credito svizzero) ma **d'ordine del Credito Svizzero di Chiasso rif. lire 500.000.000 al cambio di 1151**, lo stesso cambio di riferimento dell'importo in lire che è passato da Polifemo a Ferrido.

La Darier Hentsch nella stessa data 5 marzo 1991 ad h. 13,25 annota che la somma di dollari 434.404 va trasferita alla Società Bancaria Ticinese e dispone l'addebito sul conto MERCIER del relativo importo più le spese bancarie " **beneficiario conto Orologio all'att. M. Resinelli con valuta 7/3/91; un'ora dopo, alle 14,53 arriva il telex dalla Hentsch alla Società Bancaria Ticinese, a conferma dell'avviso telefonico sempre 5/3/91 "ci bonificano dollari 434.404 valuta 7/3rif. Orologio.**

La società Bancaria Ticinese contabilizza l'operazione in data 6 marzo 1991 con valuta 7 marzo, ed accredita la somma di 434.404,00 dollari nel sottoconto in dollari del conto ROWENA di SQUILLANTE., come da relativo estratto conto.

Ed è inutile dire che la S.B.T. ha escluso l'esistenza di un conto Orologio e peraltro l'annotazione Rowena accanto al riferimento Orologio già è presente su un documento interno della Società Bancaria Ticinese del 5/3/91, apposto di mano di Resinelli come il medesimo ha attestato

"Orologio", come "Antares", come "Oceano" ed altri che si leggono nella documentazione trasmessa -tanto da far ritenere che si tratti di prassi tipica - sono

termini convenzionali a garanzia della riservatezza dei clienti nel rapporto da banca a banca.

E lo stesso SQUILLANTE ha attestato siffatta modalità operativa infine ammettendo – come già peraltro dichiarato dal banchiere Resinelli, di aver lui precisato che sarebbe arrivato l’accredito e che il riferimento “orologio” era pertinente al suo conto corrente.

Va ancora precisato che, una volta arrivata sul conto Rowena la somma di cui si è fin qui detto, ovvero l’importo corrispondente a 500 milioni di lire, SQUILLANTE ne dispone immediatamente dando istruzioni telefoniche alla Banca per l’impiego.

La Società Bancaria Ticinese infatti annota con l’indicazione Rowena in data 7/3/91 h. 9,25 (data di valuta del bonifico) una telefonata del seguente letterale tenore:

“dividere importo arrivato dollari 434.404 in 5 parti = dollari 86.880,80

2 per Roby-----173.761,60

1 per figlio (761)-----86.880,80

2 per inv. a 3 mesi -----173.761,60

E Roby è il conto, oltre che il secondo nome, di Aloisio De Gasperi , con cui SQUILLANTE ha avuto rapporti (come si dirà oltre nella valutazione della tesi difensiva dell’imputato) e il c. n. 761 è il conto di FABIO Squillante presso la S.B.S aperto il 16/8/89: e dunque non può esservi dubbio che l’appunto del funzionario di banca si riferisce ad istruzioni telefoniche di SQUILLANTE Renato, che sono atti dispositivi dell’utilizzo della somma accreditata.

Le istruzioni vengono anche puntualmente eseguite, come si dettaglierà più avanti, come risulta dalla specifica documentazione riferita dal teste Spello e facente parte dei documenti visionati anche dal Tribunale nel corso dell’esame . (cfr. verb. trasc. ud. 5/3/01 pagg. 98/101)

Oltre al cd. bonifico “Orologio” il capo di imputazione si riferisce **ad un’altra somma pervenuta a SQUILLANTE dell’importo di lire 100 milioni, accreditata, in questo caso, al conto IBERICA presso la Banca Commerciale di Lugano** (sempre di SQUILLANTE) e proveniente da uno dei numerosi conti esteri di Attilio PACIFICO: ed anche per questa operazione è in atti la documentazione Bancaria trasmessa dalle Autorità Elvetiche che ha consentito l’identificazione della origine della provvista utilizzata per il bonifico in questione.

Il 26 luglio 1988 sul conto corrente della QUASAR BUSINESS, società panamense che aveva aperto un conto corrente presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona ed

il cui beneficiario economico era Attilio PACIFICO , viene accreditata la somma di un miliardo di lire.

La S.B.S. la accredita nella relativa contabile come bonifico della Interallianz Bank di Zurigo con valuta 27/7/88.

A seguito di specifica ulteriore richiesta rogatoria e dalla documentazione trasmessa, è emerso che il conto ordinante il bonifico era intestato “Tredifin Inc” e che il beneficiario economico era il sig. Pietro Barilla –Parma-Italia.

E dall’estratto conto della Tredifin Inc. si rileva l’addebito del miliardo di lire che viene accreditata sul conto Quasar Business di PACIFICO.

PACIFICO investe la somma in una operazione fiduciaria a 48 h dal 28/7/88 al 2/8/88 e quindi a distanza di pochi giorni, dopo l’addebito per l’investimento fiduciario, il conto QUASAR, viene rimborsato dell’intero importo oltre gli interessi maturati pari a lire 1.302.083, come da relativa contabile .

Lo stesso 29 luglio peraltro il conto Quasar viene addebitato per 850 milioni (oltre spese) e nella medesima data viene registrato l’ordine di bonifico del corrispondente importo **“che abbiamo bonificato per telex a Ginevra come da vostre istruzioni odierne... a favore conto Mercier Hentsch Ginevra:** in data 2 agosto 1998 la Darier Hentsch dà esecuzione all’ordine, accreditando al conto H 8545, ovvero a Mercier, la stessa somma di 850 milioni, con valuta 3 agosto.

L’operazione viene poi contabilizzata in data 3/8/88 come si evince dall’estratto conto di “Mercier”.

E sempre la data 29 luglio 88 è quella della registrazione e correlata nota di addebito sul conto Quasar Business dell’importo di lire 100.000.000 (oltre le spese) **“ che abbiamo bonificato per telex a Lugano come da vostre istruzioni odierne..”**

La Banca commerciale di Lugano contabilizza l’operazione solo in data 9 settembre 88, come risulta sia dall’avviso di accredito che dall’estratto conto Iberica Development , ma la valuta indicata è 4/8/88 e dunque nessun dubbio che si tratti del bonifico telegrafico già disposto fin dal 29 luglio in contemporanea con il bonifico a favore del conto Mercier

La fonte della provvista per entrambi i bonifici a PREVITI e a SQUILLANTE, disposti da PACIFICO, -previo rapido guadagno degli interessi maturati dall’investimento fiduciario a 48 h, - è sempre dunque il miliardo bonificato da Barilla a PACIFICO, il cui conto presentava, prima del bonifico in questione, un saldo minimo. (in dettaglio per tutto quanto esposto cfr. esame Spello in verb. trasc. ud. 5/3/01 pagg. 71/126)

Per completare il quadro relativo alle sopra indicate operazioni occorre anche dare contezza **di chi o che cosa sia emerso essere la Cambi Diba** il cui conto, come si è visto, bonifica al conto Polifemo l'importo di 318 e rotti milioni che sono la gran parte della provvista del bonifico di 500 milioni partito da Polifemo con transito su Ferrido e Mercier per approdare sul conto Rowena, a beneficio di SQUILLANTE Renato.

Sono stati esaminati per via rogatoriale, presente lo stesso Tribunale e i difensori, i sigg.ri Ferrecchi Giorgio e Bauco Elena e sono state acclamate le seguenti circostanze:

- nel 1991, Vanoni Giorgio, membro di direzione della Fininvest Italia, si era rivolto a Ferrecchi, membro del Consiglio di Amministrazione della Fininvest. S.a. a Lugano, esponendo che vi era bisogno di trasportare denaro contante dall'Italia alla Svizzera e chiedendogli una persona fidata che potesse occuparsene.

- Ferrecchi aveva indicato la Bauco, titolare della CAMBI DIBA s.a., con cui aveva rapporti di lavoro e che riteneva persona fidata.

L'esigenza era stata subito telefonicamente rappresentata alla Bauco, con cui aveva parlato il Ferrecchi (e visto l'insistenza del riferimento della teste, passandogli anche Vanoni) e che rispondendo alla richiesta di referenze da parte della stessa Bauco (**io ho chiesto naturalmente se conosceva bene i clienti..**) le aveva esplicitato che si trattava della Fininvest, cosicché la donna aveva accettato il lavoro.

La Bauco peraltro si era appoggiata a Bosser Alfredo, altro titolare di agenzia di cambi con cui aveva in precedenza lavorato, il quale aveva fornito i corrieri –ufficialmente top secret- e che usavano un nome in codice ricorrente (“Giuseppe” piuttosto che “Rocco”) esplicando l'attività di trasporto materiale del denaro, di importo mai superiore a 500 milioni per volta, corrispondente alla garanzia dagli stessi prestata

E la direttiva data da Ferrecchi consisteva nella indicazione del luogo ove si sarebbero dovuti recare gli spalloni per ritirare il contante, mentre alla Cambi Diba fu fornita l'indicazione dei conti su cui il denaro si sarebbe dovuto versare, una volta pervenuto in Svizzera.

Anche qui i testi hanno allegato le solite difficoltà di memoria atteso il lungo tempo trascorso dai fatti, ma Ferrecchi ha ricordato che i soldi venivano ritirati a Palazzo Donatello e la Bauco che tra i conti a lei indicati come destinazione c'erano All Iberian e Poliremo, mentre Ferrecchi ha ricordato anche il conto Ferrido.

La Bauco ha ancora riferito, richiamandosi comunque alla documentazione a suo tempo fornita e che è in atti, che nel 91/92 vi è stata un'attività di trasferimento in Svizzera di

contante dell'ordine di un miliardo e sei, un miliardo e sette. (cfr. comunque esami Bauco, Ferrecchi e Bossert all'udienza rogatoria del 6/4/2002).

Vi è infine da sottolineare, sia pur come semplice dato di fatto, che gli accrediti contestati nel capo di imputazione, non sono i soli che risultano aver incrementato il patrimonio estero di SQUILLANTE, giacchè risultano effettuati da PACIFICO numerosi altri bonifici a favore dei conti di Squillante, oltre che, in qualche occasione a favore dei conti dei figli Mariano e Fabio.

Gli stessi sono attestati dai documenti riepilogati dal teste Spello e riferiti nel corso dell'esame dibattimentale (cfr. in particolare verbale udienza 5/3/01 da pag. 126 e il verb. trasc. udienza 30/5/01, nonché la documentazione bancaria allegata ed identificata con i fogli da 100 a 172).

Trattasi per la gran parte di operazioni successive a quelle contestate nel presente dibattimento, e da quanto si può comprendere collegati processualmente alle vicende IMI-SIR e LODO MONDADORI, cosicché non è qui il caso di soffermarsi specificamente, se non per rimarcare l'emergenza in generale della costante ricorrenza dei rapporti economici tra SQUILLANTE e PACIFICO e quest'ultimo e PREVITI.

Emergenza singolare, anche per l'importo assai notevole delle somme movimentate, da cui quantomeno deve ricavarsi la considerazione che si tratta di un rapporto significativo di un confidare assoluto tra un alto magistrato romano ed avvocati del foro, amici quanto si vuole, ma certo in reciproca assai compromettente esposizione.

B2) la significatività dei bonifici sopra riferiti rispetto all'imputazione di cui al capo A)

Le emergenze oggettive dei documenti bancari acquisiti, valuta il Tribunale che rappresentino, in estrema sintesi il riscontro obiettivo di quanto riferito dall'Ariosto, sia per averlo appreso dalla viva voce di PREVITI, in epoca assai risalente, sia per effetto di sua constatazione diretta.

PREVITI, al di là del riferimento generico a tutti i magistrati con cui aveva rapporti di frequentazione (e l'Ariosto ha sempre sottolineato questo aspetto anche di vanteria generalizzata) aveva confidato all'Ariosto in particolare che SQUILLANTE era "a disposizione"; aveva connotato PACIFICO come il suo collaboratore, al corrente di tutti i suoi affari, aveva indicato nella Fininvest l'erogatore – che identifica ovviamente il soggetto interessato alla corruzione.

l'Ariosto aveva poi visto erogazioni di denaro proprio a SQUILLANTE, in una occasione con PREVITI, PACIFICO e SQUILLANTE riuniti riservatamente intorno ad

un tavolo su cui stavano mazzette fascettate.; in altra direttamente da PREVITI a SQUILLANTE.

Tutte “baggianate” ha detto PREVITI; ma straordinariamente di erogazioni specifiche di denaro a SQUILLANTE da parte di PREVITI e di PACIFICO ancora nell’88 e nel 91 , sono attestazione oggettiva le emergenze di cui si è dato conto; e parimenti dai documenti bancari risulta una stretta operatività tra PACIFICO e SQUILLANTE.

E non solo , molto in dettaglio nei due casi esposti, si rileva un versamento di somme sempre a SQUILLANTE la cui provvista proviene o dalla FININVEST direttamente, o da altro soggetto, socio della Fininvest in altra società, e quindi avente in comune il medesimo interesse.

- si è vista la caratteristica del bonifico “orologio” in cui contestualmente all’accredito su Polifemo vi è il passaggio non solo a Ferrido ma anche l’ordine di accredito a Mercier, e si è visto come pure contestualmente, nel giro di un’ora, la somma passa dal conto Mercier al conto Rowena di SQUILLANTE : oggettivamente siffatte modalità attestano un passaggio diretto, attraverso conti di mero transito, da Ferrido quantomeno, se non già da Polifemo, a ROWENA.

E non solo Ferrido come Poliremo sono relazioni bancarie in capo ai dirigenti Fininvest Scabini Giuseppino e Candia Camaggi della Fininvest s.a, come un dirigente Fininvest è Ferrecchi.

Livio Gironi, altro dirigente Fininvest, ha dato atto del loro utilizzo per il pagamento, da lui stesso disposto, di obbligazioni (parcelle legali) in capo alla Fininvest.

Lo stesso PREVITI poi ha dichiarato espressamente tale riferibilità, affermando che la somma di cui al bonifico orologio, come altra di poco precedente, proveniva dalla Fininvest a pagamento della attività dal medesimo svolta per il gruppo Fininvest.

E la identica circostanza risulta anche dal collegamento accertato tra l’agenzia Cambi Diba e la Fininvest, che attraverso l’altro suo dirigente Vanoni aveva organizzato un servizio di trasporto di contanti da Milano in Svizzera che poi la Agenzia provvedeva a far confluire su conti correnti occulti formalmente intestati ai vari dirigenti della società.

-quanto al bonifico della somma di lire un miliardo (che passa dal conto di Pietro Barilla al conto Quasar di Attilio PACIFICO e che costui dà ordine di bonificare – prima ancora che scada il deposito fiduciario – per 850 milioni al conto Mercier di PREVITI e per 100 milioni al conto Iberica di SQUILLANTE), anche in questo caso si evidenzia un passaggio di denaro che transita sul conto di PACIFICO ma è destinato ad altri soggetti .

Ed a proposito di siffatto bonifico si impongono alcune riflessioni imprescindibili, che scaturiscono da una ovvia domanda: che collegamento c'è tra Pietro Barilla, e la triade PREVITI PACIFICO e SQUILLANTE?

Di Pietro Barilla si dirà ancora trattando la vicenda SME, ma per ora basta rilevare che non risulta da nessuna parte, in una mole impressionante di atti processuali e disponendo tra l'altro delle dichiarazioni rese dagli imputati (in questo dibattimento o in altro), null'altro che un dato di fatto.

E cioè che nel 1988, data del bonifico in questione, Barilla è socio della Fininvest nella IAR –Industrie Alimentari Riunite – che è intervenuta ad adiuvandum l'IRI nel giudizio promosso dalla Buitoni, e per ciò stesso parte processuale interessata alla vittoria delle ragioni vantate dall'IRI, ed anche (e si vedrà' oltre per quale motivo) al riconoscimento di legittimazione del suo intervento.

E PREVITI è il consulente legale riconosciuto della Fininvest, punto di riferimento delle vicende giudiziarie romane del Gruppo che si è interessato, sia pure non investito formalmente, della vicenda giudiziaria della IAR, come ha riferito il Prof. Punzi nel suo esame già citato e come per altro è confermato da affermazioni della sua difesa.

PACIFICO è la persona con cui PREVITI stesso afferma di **“avere rapporti di vario genere in materia finanziaria e soprattutto all'estero, prevalentemente compensazioni..** e con PACIFICO ha rapporti economici diretti estero su estero, anche il magistrato SQUILLANTE.

-Escluso un rapporto Barilla /PACIFICO -come risulta sia dalle dichiarazioni dell'imputato (cfr. la secca esclusione di conoscenza, unitamente al rifiuto di rispondere sui motivi per cui Barilla ebbe a bonificargli somme di denaro- in verb. interrogatorio del 7/4/98) che da quelle dei figli di Barilla, (cfr. verb. esame del 21/5/02) e non emergendone parimenti alcuno tra Barilla e SQUILLANTE, resta il fatto che una causale vi è stata e da qualcuno è stata fornita a Barilla l'indicazione del conto corrente di PACIFICO su cui ha bonificato il miliardo di lire in questione..

Cosicché è logicamente necessitato ritenere, essendo il solo possibile, un intervento di PREVITI.

Ma occorre anche chiedersi, atteso che non risulta prospettabile alcun rapporto autonomo e personale che dia conto di un versamento di denaro da Barilla a PREVITI, neppure esplicitato dal diretto interessato, quale sia la causale della generosa erogazione di Barilla.

Che tra l'altro non è neppure l'unica, giacché è anche emerso che in data 2 maggio 1988 il conto Quasar Business di Pacifico era già stato bonificato della somma di 750 milioni di lire, proveniente sempre da un conto di Barilla. (i documenti bancari si trovano raccolti in allegato all'esame Spello del 9/3/01)

Questa l'operazione: nella contabile di accredito della Società bancaria Ticinese sul conto Quasar Business viene accreditato un bonifico per lire 750 milioni della Interalliance Bank di Zurigo, **d'ordine del conto Vitna International** che è la solita società panamense.

Il beneficiario economico di questo conto è la famiglia P. Barilla – Parma/Italia: e la somma accreditata proviene dal sottoconto in marchi, convertita e trasmessa in lire al conto corrente di PACIFICO .

L'importo pervenuto, con valuta 2 maggio, è stato investito in un'operazione fiduciaria e il 9 maggio 1988 la nota di debito recita” vi addebitiamo in conto della Quasar Business la somma di 745 milioni e 800.000 per vostro prelevamento odierno in b.b.c.a.”

Le contabili di prelevamento della somma danno poi conto di due firme diverse per la ricevuta dell'importo da parte dei soggetti interni alla banca delegati ad operare sulla società panamense titolare del conto..

-E l'unica esclusiva conclusione logica è che la causale dei bonifici di cui trattasi stia all'interno della vicenda giudiziaria IAR –che è l'unico punto di collegamento tra Barilla e PREVITI; il soggetto che poteva coinvolgere l'amico e collaboratore a tutto campo PACIFICO ed attivarlo per la ricezione del denaro e che ha provveduto a smistarlo.

Anche perché l'erogazione di denaro in questione è intervenuta in una data particolarmente significativa (dopo l'udienza in un caso, dopo il deposito della sentenza in un altro) rispetto a quella vicenda giudiziaria in cui, su ricorso della Buitoni, soccombente anche nel giudizio di appello, la Corte di Cassazione aveva trattato il ricorso all'udienza del 19/4/88, ed ha depositato la sentenza confermativa della precedente pronuncia d'appello in data 11/7/88.

Si concludeva così, proprio in quel lasso di tempo, la vicenda giudiziaria BUITONI/IRI con la soccombenza della prima e con il riconoscimento definitivo della legittimazione all'intervento esplicito dalla IAR : dunque con piena soddisfazione di Pietro Barilla e della Fininvest .

E per contro Barilla è il personaggio cui si è riferito Silvio Berlusconi nelle sue dichiarazioni spontanee del 5/5/2003, raccontando che era intervenuta una presa di posizione decisa dell'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, il quale prego' sempre Berlusconi **“in maniera molto molto affettuosa, ma pressante, di mettermi a disposizione, e di sentire subito il Presidente della Barilla e di vedere e di ascoltare questo dottore commercialista (si tratta di Pompeo Locatelli) e di mettermi in campo con la mia concretezza per vedere di riuscire a presentare un'offerta...”**

Compito che Silvio Berlusconi assunse ed eseguì, proprio mettendo in campo la Fininvest e che **devo dire non mi pesò più di tanto, perché avevo qualche conto aperto con il sig. De Benedetti..... e consideravo effettivamente indegno che ci fosse una speculazione di quel tipo ai danni di tutti i cittadini e dello Stato.”**

Silvio Berlusconi ha anche detto che lui non aveva alcun interesse nella vicenda giudiziaria, dopo aver ottenuto, in sostanza, attraverso la offerta poi formalizzata IAR, che il Ministro delle Partecipazioni Statali bloccasse l'esecuzione delle intese intervenute tra De Benedetti e Prodi.

Ma sta di fatto che la IAR di cui era azionista la Fininvest insieme a Barilla , è intervenuta in tutti i gradi del giudizio definito come sopra.

E non solo, la IAR convenne in altro giudizio l'IRI, con atto di citazione notificato il 24/9/87 chiedendo in principalità che fosse dichiarato dal Tribunale **l'avvenuto trasferimento a favore della società IAR della proprietà dei titoli azionari Sme-Sidalm, alle condizioni di cui all'offerta inoltrata il 25/11/95”** (cioè quella con una maggiorazione dell'importo fino a 600 miliardi stabilita secondo il criterio del congruo aumento rispetto a quella della Buitoni) come si desume dalle premesse della sentenza in atti, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. prima Civile; sentenza in data 3/10/92 depositata il 17/5/93 con cui sono state respinte tutte le domande IAR.

Giudizio che la IAR coltivò anche dopo l'abbandono della compagine sociale da parte di Barilla e di Ferrero che era già perfezionato alla data del 6 ottobre 1989 allorchè la Fininvest e il Consorzio Conserve Italia acquisirono anche il 50% della azioni dimesse da Barilla, Ferrero e Cofiba). (cfr. il documento intestato Industrie alimentari riunite s.p.a prodotto da Carlo Pasteris in faldone 60 produzioni documentali P.M.)

Non si può dire quindi, a maggior ragione, che la Fininvest non avesse interesse alla vicenda giudiziaria originariamente attivata da Buitoni; vicenda di cui ebbe modo di occuparsi certamente PREVITI (che era il legale di riferimento per tutte le cause Fininvest a Roma), se pure, in un primo tempo, non con quel poderoso impegno di

coordinamento dichiarato da tanti testi -perché il prof. Nicolò non era tanto disposto a fare riunioni di sorta ed a farsi coordinare, come ha riferito Punzi.

PREVITI, che a fronte del rifiuto opposto dal medesimo avv.to Punzi, di intentare la successiva causa, indicò e coordinò la difesa affidata al Prof. Romano Vaccarella, in delega unitamente all'avv.to Dotti, come si legge sempre nella sentenza sopra menzionata.

Ma va ancora considerato un altro emerso aspetto particolare di Barilla: era un soggetto sensibile ad utilizzare il metodo tangenzio per ottenere quello che era utile alla sua azienda : ne ha riferito in dibattimento il teste Ambrosio Francesco, titolare di azienda – a suo dire “leader”- nel commercio nazionale ed internazionale del grano duro, amico di lungo corso di Barilla e, come lui, sensibile e disponibile alla corruzione, tanto che è stato inquisito, ha ammesso i fatti ed è stato condannato a pena patteggiata.

Ed il teste ha riferito:

-che nel dicembre 1989, incontratosi con Barilla a Roma, questi gli aveva chiesto seicento milioni in contanti, prospettando la restituzione all'estero dove aveva i propri conti personali: la somma era stata da Ambrosio erogata in due tranche di 300 milioni l'una, prima e dopo le festività di quell'anno;

- a metà gennaio poi Barilla aveva chiesto cinque miliardi, spiegando all'amico che doveva versare tale somma in parti uguali, a mò di contributo, al Partito Socialista ed alla Democrazia Cristiana perché lui doveva assolutamente avere la Alivar, (che era una società del gruppo S.M.E.) che possedeva la Pavesi.

- Barilla, ancora, spiegò ad Ambrosio che la Danone , che già possedeva la Saiwa faceva attività di lobby presso l'IRI perché voleva anche la Alivar , cosicché per Barilla sarebbe stata una formidabile concorrente, andando a sottrarre una rilevante fetta di mercato alla “Mulino Bianco” :

-Barilla era il principale cliente del gruppo di Ambrosio e dunque sia per interesse che per amicizia, nonostante la difficoltà di reperire la somma richiesta (nel frattempo lievitata a 7 miliardi e mezzo, pur comprensiva dei 600 milioni già erogati) si diede da fare, (utilizzando i suoi propri canali giacché anche lui aveva conti esteri per speciali necessità) per procurare i contanti. Ed anzi, sempre per conto di Barilla e su sua richiesta, era andato a trattare la questione con i tesoriери dei partiti interessati, risolvendola come ha spiegato. (cfr. esame Vittorio Francesco Ambrosio in verb. trasc. 11/1/02).

Per farla breve, la somma fu versata a chi di dovere, e Barilla, in restituzione, bonificò nel gennaio- febbraio 90 la somma di 7 miliardi e mezzo ad un conto di Ambrosio tramite una banca che il teste non ricorda ma che era a Zurigo , come a Zurigo ha sede la Interalliance Bank da cui provengono i fondi Barilla bonificati a PACIFICO.

Pare pertanto tutt'altro che un'illusione ritenere che anche per la vicenda giudiziaria che doveva stabilire le sorti delle intese De Benedetti /Prodi, -e quindi della SME che aveva al suo interno società operanti nel settore di interesse di Barilla- costui abbia avuto la stessa disponibilità a pagare per ottenere quel risultato che gli stava tanto a cuore: e cioè, per cominciare, che sull'essenziale piano giudiziario venisse acclarata la non validità delle intese Buitoni/Prodi.

E se così è , pare al Tribunale necessitata allo stato degli atti, la conclusione che il miliardo e settecentocinquanta milioni erogato da Barilla, e finito nella disponibilità di PREVITI, PACIFICO e SQUILLANTE, nonché i 750 milioni versati sul conto di PACIFICO, a risultato ottenuto, non possa che leggersi come l'adempimento di obbligazione assunta correlativamente al promesso intervento in favore della IAR.

Promessa in cui si è attivato il legale Fininvest, mettendosi a disposizione dell'interesse comune con Barilla; il legale che poteva fruire della collaborazione operativa di PACIFICO , e che aveva a disposizione SQUILLANTE che aveva assunto l'impegno a priori di attivarsi nell'interesse della parte processuale di interesse del corruttore.

Ancora va sottolineata, a conferma del ritenuto collegamento PREVITI / Barilla, -derivante dal ruolo del medesimo in Fininvest , la circostanza riferita in dibattimento dal teste Dogliotti Amilcare, all'epoca amministratore delegato della Ferrero s.pa all'udienza del 13/1/01.

Dogliotti ha spiegato che, proprio mentre lo staff della Ferrero si trovava a Milano, nel novembre 1985, per gli adempimenti connessi alla formalizzazione della proposta IAR di acquisto della S.M.E, arrivò una telefonata da Torino che informava di una perquisizione in corso della G.D.F da cui poi scaturì un procedimento penale per infrazioni valutarie a carico di Ferrero.

Ferrero aveva parlato di questa questione a Berlusconi e questi segnalò l'avv.to PREVITI del foro di Roma come persona capace che poteva essere sentito in merito.

Fu poi Dogliotti ad essere delegato dallo stesso Ferrero a portare avanti il contatto con PREVITI ed infatti costui interpellò Previti il quale suggerì lo spostamento del processo da Torino a Roma in modo da guadagnare il tempo necessario a fare entrare in vigore la nuova normativa valutaria che era in cantiere.

Ferrero non ritenne di aderire a questo suggerimento perché non voleva che fosse spostata la sede del processo e neppure perdere i suoi avvocati di fiducia e la cosa finì lì. Circostanza peraltro che dà conto di come Berlusconi indicasse ai propri soci l'avvocato PREVITI - l'avvocato della Fininvest- come il soggetto di riferimento per eccellenza a fronte di necessità di tipo giudiziario .

Per quanto sopra detto pertanto, risulta altresì provata, per tabulas dai documenti bancari attestanti i bonifici "Orologio" e "Barilla", anche la circostanza contestata nel capo di imputazione sub A) che attribuisce ai corruttori un agire per conto della Fininvest –e sue correlate collegate o partecipate- giacché PREVITI e PACIFICO e SQUILLANTE, in sostanza ricevono bonifici la cui provvista proviene dalla Fininvest direttamente in un caso: e nell'altro da Barilla, in quanto socio IAR cui partecipa la stessa Fininvest con tutta l'ovvia comunanza di interesse a che la società risulti vincitrice nella causa giudiziaria cui partecipa "ad adiuvandum" l'IRI.

E guarda caso, le emergenze del bonifico Orologio del 1991 indicano di per sé lo stesso contenuto di sostanza di una confidenza di PREVITI, raccolta e riferita dall'Ariosto, circa il soggetto nel cui interesse egli agiva corruttivamente nei confronti di magistrati romani.

D) LE POSIZIONI DEGLI IMPUTATI

A fronte delle prove di accusa occorre anche vagliare e verificare le spiegazioni e le tesi difensive prospettate dagli imputati i quali tutti sia pure in altra sede dibattimentale -ed il solo PACIFICO anche in questa- hanno infine accettato di rendere esame.

d1) le dichiarazioni difensive

A PREVITI sono state date tante occasioni per presentarsi a rendere esame, ma al di là di proclamati intendimenti, non si è mai presentato a tal fine in questo dibattimento. Peraltro non sono mancate dichiarazioni spontanee sul cui contenuto non è il caso di soffermarsi, e sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese in indagini preliminari, e quindi il verbale di esame reso il 28/9/02 avanti altro Giudice , allegato al verbale di udienza 28/3/03: verbali tutti utilizzabili.

Anche PACIFICO non si è presentato a rendere esame all'udienza all'uopo fissata, e quindi sono stati acquistati validamente e sono utilizzabili i verbali di dichiarazioni rese in sede di indagine preliminare: allo stesso è stato poi consentito a sua richiesta, quasi a fine istruttoria delle parti, anche di presentarsi successivamente ed ha reso esame anche avanti questo Tribunale all'udienza del 31/3/03.

Su richiesta della sua difesa è stato acquisito inoltre il verbale di esame reso in altro dibattimento in data 20/9/2002, prodotto in allegato al verbale di udienza in data 28/3/03

Sono stati infine acquisiti i verbali di dichiarazioni in indagini preliminari di SQUILLANTE –che non ha reso esame in questo dibattimento- ed altresì, sempre a richiesta della difesa, il verbale di esame reso dal medesimo all’udienza 3/10/02 avanti altro giudice, anch’esso depositato allegato al verbale di udienza 28/3/03.

***PREVITI** si era presentato spontaneamente avanti il P.M. in data 23/9/97 e per quanto riguarda questo procedimento ha dichiarato che:

- con PACIFICO aveva rapporti economico- finanziari vari, ma in particolare si serviva di lui, dietro commissione, per avere denaro in Italia, versando il corrispettivo sui conti di PACIFICO: aveva fatto con lui molte di queste operazioni.

Alla richiesta di spiegare emergenze di operazione inverse, come quella del bonifico Barilla del 28/7/88, spiegava che poteva trattarsi di restituzione di quanto consegnato da lui in più, in precedenti occasioni e contestatogli appunto il bonifico da PACIFICO per l’importo di 850.000.000 rispondeva:

“Ho avuto molti rapporti con Pacifico, così estrapolato non so collocarlo. Dovrei studiare i relativi documenti. Anche per questo però vorrei delle contestazioni.”

- quanto al bonifico “orologio” e la sua destinazione a SQUILLANTE dichiarava: **“ho ricostruito questo percorso: è legata a tutti (di cui però ha esplicito una sola tipologia) i miei rapporti con Pacifico al quale ho inviato somme sempre con la stessa formula.”**

“ Anche in quella occasione ho mandato somme a Pacifico per riaverle in Italia. Immagino che Pacifico abbia dirottato la somma direttamente a Squillante : il tutto va inquadrato nei rapporti di compensazione tra Pacifico e Squillante. L’operazione è quindi avvenuta a mia insaputa. “

Ed alla obiezione che non vi era riscontro di un passaggio sui conti di PACIFICO rispondeva **“ Questo non lo so, non conosco quali disposizioni Pacifico abbia dato alla S.B.T.**

Ancora il P.M. faceva presente che la somma in questione proveniva dal Credito Svizzero di Chiasso e chiedeva da chi provenisse tale somma e PREVITI rispondeva: **Non intendo spiegare nel dettaglio quale fosse la mia attività all’estero, chi erano i miei clienti e le motivazioni dei movimenti finanziari per quanto già detto”**

Nel merito dell'accusa gli argomenti addotti da PREVITI a sua difesa sono minimali: l'Ariosto è un teste falso che ha preso denaro in cambio delle sue calunnie, l'accusa è stata indotta da odio politico e quanto ai bonifici di cui si è detto, il bonifico "orologio" rappresentava era una operazione di compensazione con PACIFICO egli non sapeva che fosse finito a SQUILLANTE.

Aveva avuto bisogno di 500 milioni in contanti e si era rivolto a PACIFICO, nell'ambito dei suoi prevalenti rapporti con lui, e questi gli aveva indicato quel conto "orologio" come quello su cui versare a compensazione il denaro richiesto.

I bonifici Barilla non riguardavano i suoi conti; e comunque versamenti da lui a PACIFICO e viceversa si spiegavano con qualche effettiva esigenza di regolamento dei conti nell'ambito del loro rapporto finanziario .

- conosceva SQUILLANTE con cui aveva avuto per parecchi anni rapporti di assidua frequentazione sportiva; erano entrambi amanti del calcio, gli capitava di vederlo allo stadio la domenica e poi perché giocavano insieme a calcio: poi erano passati al calcetto che praticavano al Circolo Canottieri Lazio dove lui aveva organizzato partite due giorni la settimana da 15/16 anni. SQUILLANTE era fra i più assidui, come lui del resto.

Questo tipo di frequentazioni lo aveva portato a non averne sostanzialmente altre con SQUILLANTE , sebbene fosse un magistrato molto autorevole, stimato ed apprezzato.... **“ Insomma voglio dire: era un magistrato di primissimo livello, ma le sue frequentazioni, salvo quella sportiva non erano le mie...se non...diciamo come fatto occasionale, come fatto che poteva capitareio a casa di Squillante sarò andato , tre, quattro cinque volte forse , non lo so, in vent'anni.....quindi questo era il rapporto effettivo che io avevo con Squillante, d'altro canto io non ho mai avuto niente a che vedere con il penale: ma proprio ho avuto sempre l'idiosincrasia per il penale.....non solo ma con il penale non hanno avuto niente a che vedere nemmeno i miei clienti.....quindi non c'è mai stata la opportunità, la necessità in nessun modo del rivolgersi a Squillante per avere... un aiuto,...una cosa che d'altro canto Squillante con la sua generosità non negava a nessuno...”**

- la Ariosto non aveva mai messo piede a casa sua , né alla Canottieri Lazio; aveva detto di essere stata alla Canottieri Lazio ma nessuno la ricordava, aveva detto di essere stata in via Cicerone quando lui non aveva la disponibilità della casa ,e non era in grado di descrivere la casa che era una **casa da rivista** e lei -che diceva di avere fatto l'antiquario- avrebbe dovuto fotografarla immediatamente se non altro perché c'era una

statua di una Venere Greca del valore di centinaia di milioni ed era al centro di una zona dell'arredamento.

Nella sostanza le dichiarazioni rese in esame dibattimentale non sono variate: PREVITI ha continuato a contestare che si procedesse nei suoi confronti, ha solo ulteriormente detto, a proposito del bonifico “orologio” che la somma era pervenuta dalla Fininvest a pagamento di una tranches della sua parcella, su ordine di Gironi con cui aveva discusso e trattato l'ammontare.

Ha ancora ribadito che si era trattato di una compensazione con Pacifico che gli aveva fornito l'indicazione di bonificare la somma al conto Orologio della S.B.T ; che lui aveva seguito senza sapere di chi fosse il conto.

A prescindere dalla questione Ariosto, che è già stata affrontata diffusamente e su cui rispetto alle contestazioni di Previti si può ancora dire che l'Ariosto non ha fatto fotografie di via Cicerone, o perlomeno non ne risultano; ma forse proprio perché non ha costruito una calunnia.

Ha descritto della casa di PREVITI quello che ricordava molti anni dopo averla frequentata, ed è vero che non si è profusa in esaltazioni, ma forse perché non era di suo gusto ed i gusti non si discutono. Per inciso, va detto però che ha fatto invece riferimento ad una statua di donna di cui PREVITI vantava particolarmente la bellezza. L'imputato ha facoltà di non rispondere ed in sostanza PREVITI non ha spiegato nulla: è stato minimale anche cinque anni dopo le sue prime dichiarazioni, pur avendo tutto il tempo di ricostruire (giacché è impensabile che non si sia tenuto alcuna documentazione dei vorticosi giri o operazioni effettuate), e di fornire spiegazioni controllabili: si è sempre riferito ad una categoria di operazioni di compensazione – che ci saranno anche state – spiegando operazione inverse a quelle usuali con la dichiarazione che ci sarà stato un qualche motivo.

Ma il fatto che non siano date spiegazioni alternative su una accusa che ha portato elementi concreti quali passaggi di denaro tra un avvocato ed un magistrato di per sé significativi nel contesto di quei rapporti particolari attestati attendibilmente dalla teste Ariosto, fa sì che non si possa che arrivare all'unica conclusione che i rapporti corruttivi sono effettivi.

Va anche detto che PREVITI avrà una idiosincrasia per il “penale” sarà anche vero che i suoi clienti non abbiano mai avuto a che fare con procedimenti penali, ma è certo che un procedimento penale ha interessato la s.r.l. “Roma 2” società che gestiva l'emittenza Canale 5; società riconducibile alla FININVEST s.p.a., azionista di maggioranza della

s.p.a “Cofint”, a sua volta azionista maggioritaria della s.p.a. “Roma 2” : o meglio sono stati inquisiti Berlusconi Silvio ed Umberto Previti nell’ambito dei procedimenti riuniti 1932/81 A+ 4336/82 C + 5345/83 A, a carico di Aceto più altri

Radicato presso l’Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma , titolare del procedimento il Giudice Istruttore Renato SQUILLANTE. nell’ambito di tale procedimento, è stato assunto in data 24 maggio 1984 l’interrogatorio dell’imputato Silvio Berlusconi , presente nell’occasione il difensore di fiducia avv.to Cesare PREVITI.

In tale procedimento , oltre a Berlusconi Silvio era imputato PREVITI Umberto, e ad entrambi erano contestati i seguenti reati

-art. 340 c.p.: per turbativa della regolarità dei servizi pubblici a seguito di installazione su Monte Cavo Vetta (Rocca di Papa) di apparati radio –elettrici e ripetitori televisivi, in violazione della L. 9/2/68 n117;

- art. 432 c.p.: per aver creato situazione di pericolo alla sicurezza della navigazione aerea per effetto di interferenza causata dall’uso dei relativi apparati. ; in data antecedente e successiva al rapporto 28/5/1981;

- art. 194, 195 D.P.R n. 103/75 per avere stabilito ed esercitato nel luogo e nell’epoca di cui sopra un impianto di telecomunicazione senza avere prima ottenuto la relativa concessione o autorizzazione o averla ad altri ceduta comunque fuori dalle modalità e/o caratteristiche indicate nelle autorizzazioni.

Nell’ambito del procedimento in questione, in data 24 giugno 1985 il G.I. Renato SQUILLANTE emetteva e depositava sentenza con la quale Berlusconi Silvio veniva prosciolto per non aver commesso il fatto in quanto amministratore all’epoca della emittente Canale 5 era Previti Umberto.

Anche PREVITI Umberto veniva prosciolto dal reato di cui all’art. 432 perché le emergenze della perizia espletata non evidenziavano l’avvenuto disturbo della navigazione aerea .

Per quanto riguardava l’installazione senza autorizzazione delle trasmettenti televisive lo stesso Previti Umberto veniva parimenti prosciolto perché il fatto non costituisce reato con la motivazione che gli impianti di canale 5 “Roma 2 s.r.l.”erano stati tempestivamente trasferiti da Monte Cavo Vetta.

Al di là del fatto che il Tribunale non ha rinvenuto nelle copie di atti del fascicolo processuale acquisito ex art. 507 c.p.p. una indicazione esplicativa o a riscontro del trasferimento degli impianti in questione, ma solo l’apposizione di sigilli, a seguito di ordinanza dello stesso G.I., in data 9 giugno 1984 alle apparecchiature televisive di

Canale 5 (la circostanza nei termini letterali di cui alla motivazione del Giudice SQUILLANTE risulta dichiarata da Silvio Berlusconi nel verbale di interrogatorio sopra citato) un dato rileva oggettivamente.

Indubbiamente quello di intervenuto contatto e rapporto professionale personale e diretto, in relazione ad una vicenda giudiziaria, indubbiamente di interesse Fininvest, tra l'avv.to Cesare Previti, l'imputato Berlusconi Silvio e il giudice SQUILLANTE, titolare del procedimento.

Dunque non è vero che i rapporti fossero stati solo relativi al calcetto – come ha dichiarato PREVITI – e non è vero affatto che SQUILLANTE in quanto giudice penale non poteva essere a priori un soggetto di interesse particolare, soprattutto negli anni 80, né che ci sia mai stata occasione o motivo per PREVITI di rivolgersi a SQUILLANTE.

d2) le dichiarazioni in particolare a proposito del bonifico “orologio”

PREVITI ha detto che l'importo del bonifico “orologio” gli era stato versato dalla Fininvest a titolo di parcella, ma né da lui né da Gironi si è riusciti ad avere la benché minima indicazione di un importo iniziale, dell'importo ridotto per effetto della trattativa di cui ha riferito anche Gironi né altre indicazioni.

Si sono dette molte parole a proposito di vicende estere di interesse Fininvest, cui PREVITI aveva dato il suo decisivo apporto legale, ma non è stato documentato alcunché sul “quantum” neppure con la più informale nota di parcella.

Certo i legali si pagano, si pagano anche profumatamente, si pagano anche all'estero con fondi occulti, ma non si venga a dire che la società che paga e il legale che riceve non siano in grado di quantificare e documentare importi e attività svolta.

Non si venga a dire che Gironi, che comunque doveva dare conto ad un Consiglio di Amministrazione –anzi all'allora Presidente Foscale cui “riferiva”- della gestione e dell'utilizzo di fondi extracontabili (perché i pagamenti in nero si chiamano così proprio perché non ve n'è traccia nella contabilità aziendale) non è in grado di documentare le parcelle pagate in nero a PREVITI, come tutte le altre spese effettuate per conto della società nell'ambito di più o meno autonoma operatività affidatagli.

Ma, a prescindere da ogni altra considerazione, pare al Tribunale che i dati oggettivi acquisiti nell'istruttoria dibattimentale, in particolare le emergenze bancarie relative ai bonifici accreditati sul conto “Mercier” dal conto Polifemo e Ferrido, letti nelle loro caratteristiche modalità ed anche correlativamente alle dichiarazioni rese da Gironi, portino necessariamente ad escludere che proprio l'importo del bonifico “orologio” sia attribuibile al pagamento di una parcella.

Il teste Orsicolo Aronne, esaminato all'udienza del 23/5/01 (ed in allegato al verbale della suddetta udienza sono raccolti i documenti a cui si è riferito il teste) è stato addotto per riferire delle emergenze dei conti esteri Ferrido, Polifemo Ampio e New Amsterdam intestati ai dirigenti Fininvest (Scabini, Camaggi e Gironi) e riconducibili alla società con precipuo riferimento alla imputazione di falso in bilancio.

La relativa imputazione fa parte, come si è detto, del separato procedimento attualmente sospeso, ma gli elementi risultanti dalla testimonianza Orsicolo consentono di trarre utili indicazioni anche con riferimento al bonifico "Orologio".

Tralasciando il resto (per economia espositiva si rimanda direttamente alla integrale trascrizione dell'esame Orsicolo in cui si dà conto in dettaglio di ciascuna circostanza esposta, compreso il riferimento alle contabili bancarie esaminate, ed ai criteri seguiti per ritenere il collegamento tra le medesime e la correlazione fra le varie operazioni) basta sottolineare che i dati emersi dall'esame da parte della G.D.F della documentazione a verifica delle operazioni intervenute fra i conti correnti suddetti ed il conto MERCIER di PREVITI ha consentito di quantificare complessivamente in lire 16 miliardi e 260 milioni l'importo, sia in lire che in divise estere, che è stato accreditato sul conto Mercier nel solo arco temporale febbraio 1991, febbraio 1993.

E' risultato altresì che di questi fondi, pervenuti sul conto Mercier, solo l'importo corrispondente a 8 miliardi e 700 milioni è da considerarsi come giacente sul conto Mercier, mentre il residuo importo è solo transitato sul conto, diretto ad altri destinatari.

E l'importo del bonifico Orologio, come si è visto, è proprio tra quelli di provenienza Fininvest per cui all'evidenza il conto Mercier funziona esclusivamente come conto di transito, giacchè prima ancora di essere accreditato su quel conto viene trasferito al conto Rowena che è l'effettivo destinatario del bonifico.

Dal che si possono trarre alcune conclusioni che in particolare rilevano alla luce della tesi difensiva prospettata: i fondi di provenienza Fininvest che arrivano sul conto Mercier non possono tutti essere considerati pagamenti di spettanza dell'intestatario del conto: men che mai a titolo di prestazione professionale, visto l'importo nell'arco di soli due anni .

A tutto voler concedere - benché debba considerarsi sempre un ammontare "straordinario" di parcella legale quello di oltre 8 miliardi di lire- si dovrebbe ritenere a tale titolo l'importo verificato come giacente, sempre nel medesimo periodo, sul conto Mercier: importo da cui sono esclusi, all'evidenza, gli accrediti di somme in transito sul conto ma diretti ad altri soggetti. .

E quindi non si può dire che PREVITI abbia usato per pagare il prezzo della corruzione i soldi della propria parcella; argomento che la difesa PREVITI ha valorizzato in specifico per contestare la fondatezza dell'accusa..

D'altro canto il soggetto chiamato a conferma della tesi difensiva è GIRONI Livio imputato connesso relativamente alla imputazione di falso in bilancio (prospettato sotto il profilo della creazione di fondi occulti) il quale, dopo avere detto, con molta enfasi ma fornendo anche lui dati di estrema vaghezza, che aveva iniziato una lunga trattativa sulla richiesta di liquidazione di onorari e spese da parte di Previti nell'89/90,(trattativa conclusasi **“se non erro siamo nel 91, siamo nel 91 sicuramente”**) di avere concordato **“di liquidare una qualche cosa intorno 5 milioni di euro...dieci miliardi di lire circa..”** .

Ha detto anche che **“sicuramente nel primo trimestre, sicuramente, mi pare”** del 1991, aveva dato l'ordine al cassiere centrale Scabini di liquidare, all'estero, neanche la metà **“a quel tempo avevamo anche molti problemi finanziari ...quindi non so gli avranno dato 3/ 4 miliardi non so ..”** (cfr. verb. trasc. udienza 28/3/2003)

Sulla base di siffatte dichiarazioni, alla luce delle pregresse considerazioni, solo con un “atto di fede” il Tribunale potrebbe concludere che proprio l'importo di 500 milioni del bonifico “orologio”, avente quella particolare connotazione di cui si è detto, sia l'importo relativo al pagamento di una tranches di parcella, che sia per l'importo specifico che per l'importo globale più vaga di così non potrebbe essere.

Ma questo è solo un aspetto della questione: perché anche la giustificazione secondo cui PREVITI non ha affatto disposto quel bonifico a favore di SQUILLANTE, ma a favore di PACIFICO che gli avrebbe indicato di accreditarlo sul conto ROWENA, si è rivelata assolutamente inverosimile.

Premesso che – come si è visto in dettaglio- di PACIFICO non c'è traccia in questa operazione, questo imputato ha raccontato per la prima volta il 20/9/2002 di un rapporto particolare tra lui e SQUILLANTE cui pretende di collegare il versamento di 500 milioni che viene dal conto Mercier ma da cui PREVITI ha preso le distanze.

***PACIFICO** ha detto:

“ lui (Squillante) conosceva bene Paolo Berlusconi , e loro avevano creato un Golf, a .. mi sembra che il paese si chiami Tolcinasco.....e allora lui aveva sentito che c'erano delle possibilità di comprare stè quote in questo Golf ed allora io siccome avevo sia mia moglie che mia figlia che giocavano a golf ed anch'io all'epoca avevo

visto il posto e mi era piaciuto, e gli avevo chiesto se poteva acquistare anche per me una quota.

“E lui mi ha detto che siccome c’era questa possibilità di sconto che si poteva ottenere per questa conoscenza, era ben felice di poterlo fare. E allora io per fare ‘sta cosa praticamente io ho versato 500 milioni per fare questo acquisto...nel 91...”

“Questa cosa poi ci ha un seguito nel senso che cominciamo prima dell’estate e poi però durante il periodo estivo per una serie di motivi...ci ho ripensato, non ho voluto più andare avanti e allora lui (Squillante) mi ha restituito i 500 milioni, 400 autorizzandomi a prelevarli alla Banca Commerciale di Lugano e 100 me li ha dati a Roma”

“..Questa operazione nasce...credo che sia marzo o aprile del 91, mò la data precisa non me la ricordo, quando Previti chiede a me di far entrare i 500 milioni in Italia e siccome io devo fare questo pagamento di questa storia, mi faccio mandare questi denari su un conto che in quell’occasione chiamiamo “orologio”. Avverto il banchiere, credo che anche l’interessato che era Squillante avverte il banchiere ed arrivano questi soldi che poi vanno sul.....

“Io avevo la disponibilità a Roma e questa disponibilità la do a PREVITI che mi aveva chiesto l’ingresso in Italia. Credo di avere spiegato.”

Nell’esame del 31 /3 /03 avanti questo Tribunale (cfr. in relativo verbale di trascrizione pagg. 122 e ss) PACIFICO torna sull’argomento, sempre manifestando quale era la convenienza di un investimento tempestivo ed afferma:

“ allora ho visto questo posto ed ho concordato che potevo fare questo acquisto. Quando PREVITI mi ha chiestoquando io ho concordato con Squillante quale era la prima rata da pagare che erano 500 milioni, io gli ho detto che glieli avrei mandati su un conto della banca dove lui aveva i conti .”

“ E siccome però io non sapevo quali erano i nomi dei suoi conti, in quell’occasione decidemmo che questa operazione andava su un conto di riferimento che si chiama Orologio. Perché cambiammo il nome ? perché siccome era una mia operazione personale volevo un riscontro di ricordo... che era una mia operazione e non quella di altre persone.”

“Quindi appena PREVITI mi ha chiesto se potevo far rientrare 500 milioni in Italia io gli ho chiesto di mandarmi l’importo sul conto riferimento orologio della Bancaria Ticinese. “

“Questi soldi sono stati dati a SQUILLANTE il quale a sua volta ha pagato la mia rata. Contemporaneamente a Roma io avevo disponibili 500 milioni in contanti..... che erano quelli che mi aveva dato Vinci in due o tre soluzioni: questi che io avevo già in quel momento li ho dati a PREVITI.....a questo proposito io ho qui due contabili che risultano agli atti del processo che sono 280898, 280897, 280896, 280895 dalle quali risulta che dal Quasar Business in data 13 febbraio 91 io accredito all’Anatra, cioè Vinci, 420.000 franchi e poi 90.000 franchi il primo marzo.”

“ Questo per spiegare che quei soldi che io ho ricevuto a Roma io li ho usati per darli a PREVITI . Ma siccome Vinci me li aveva dati ed io glieli dovevo accreditare sul suo conto, io glieli ho accreditati dal mio conto Quasar”

***SQUILLANTE, a sua volta, così la racconta nel corso del suo esame all’udienza del 3/10/02:**

“Devo partire dal 90 quando io d’estate per circa 10/11 anni sono stato con la famiglia e con amici ospite di una carissima amica che ha una villa a Porto Rotondo e casualmente questa villa è contigua a quella di Paolo Berlusconinaturalmente con il tempo, la frequentazione, siamo diventati amici con Paolo...”

“.... Quindi questa frequentazione da parecchi anni con Paolo Berlusconi ha cementato tra noi una amicizia che non è mai stata smessa e che poi debbo dire si cementò anche con lui che ha cominciato a passare i guai suoi e che ogni tanto veniva a casa per pormi problemi questi sì di natura penale- “Che ne dice?” “che significa patteggiamento? Che significa condizionale ? tutta sta roba qua per i fatti suoi, processi a Milano non a Roma. “

“Quindi un giorno cade il discorso –lui essendo un costruttore- su una ipotesi di costruzione sua... a Tolcinasco.....e quindi dice “Vieni pure tu perché lì sarà, conveniente, in un primo momento l’iscrizione alle quote è importante, perché poi le quote aumenteranno in quanto sai verrà fuori una bellissima realizzazione architettonicae allora io dissi “vabbè ci entro pure io...”

“E allora siccome io sapevo perché passavo per il golf sull’Appia dove praticavano Pacifico...la moglie e ...la figlia, amanti del golf...io ebbi occasione di parlare con Pacifico di questa cosa “Ah, ci voglio entrare pure io, ci voglio entrare pure io!.. poi i Berlusconi, grandi proprietà, imprenditori del Nord... magari pensando che io potessi fargli avere qualche agevolazione”

“..Io pensai di comprarne due piccole (unità immobiliari) una per me ed una per mio figlio Fabio.....Pacifico invece uno più grande.....”

“Andammo insieme sul posto, Pacifico ed io, e fummo ricevuti da un signore che mò non so chi sia, il quale ci fece vedere tutto , ci diede queste planimetri, diede tutte le spiegazioni

“Insomma , un giorno Pacifico mi avverte, dice “ guarda che ti arrivano i soldi del Golf e che si chiama “l’orologio” perché erano soldi che si non si riferivano al nostro termine convenzionale “Oceano”

“Praticamente si doveva risolvere tutto parlando con Paolo Berlusconi, dove io mi sono poi incontrato con Paolo Berlusconi in quell’estate del 1991, dicendo “ guarda che c’è pure questo avvocato, questa persona, questo amico, mi raccomando. Disse “vabbè , poi ne parliamo in autunno e chiudiamo questa faccenda.

“Quando si fa l’autunnoviene fuori che Pacifico vuole rinunciare e rinuncia ed io gli restituisco i soldi. (cfr. in verb. trasc. udienza 3/10/2002 avanti la quarta Sezione pagg. 183/194)

Dieci pagine di discorso in cui (e la lettura integrale ne dà contezza) SQUILLANTE accavalla circostanze, curando di compensare con il suo parlare, il vuoto assoluto di qualunque traccia affidabile di tutta la storia e cura di inventare una avvenuta restituzione della somma ricevuta a costo di una plateale incongruenza tra la data del bonifico “orologio” e quella della restituzione stessa.

E’ vero soltanto (e la documentazione è in atti nel faldone 1 delle produzioni documentali del P.M) che Squillante per sé e per il figlio sottoscrive in data 13/11/91 due proposte di vendita per due unità immobiliari con la Società Europea Golf s.pa. -, facente capo a Paolo Berlusconi- versando degli acconti (o meglio facendoli versare da Aloisio De Gasperi al quale aveva fatto pervenire parte del denaro costituente accredito del bonifico orologio (come già indicato e meglio si dettaglierà oltre).

Come è vero che, circa un anno dopo con lettera 19/9/92 rinuncia (sempre per sé e per il figlio) alla proposta già sottoscritta ricevendo in restituzione le somme versate in acconto per la sottoscrizione delle quote e per l’acquisto di due unità immobiliari.

Ma nessuna sottoscrizione viene fatta per conto di Pacifico, né prima né durante né poi.

Ma non solo non è vero che SQUILLANTE abbia pagato la rata di PACIFICO , ma dalle dichiarazioni rese dagli stessi testi adottati dalla difesa Squillante non risulta neppure alcuna traccia che si sia anche solo parlato, oltre che di un possibile

investimento di SQUILLANTE , di un sicuro investimento di PACIFICO, già deciso prima del 5/7 marzo 1991.

Berlusconi Paolo (cfr. in verb. trasc. ud. 1/6/02 pagg.1/7) ha riferito che fu lui a parlare dell'iniziativa di Tolcinasco a SQUILLANTE, in particolare nell'estate 90 giacchè già dall'autunno di quell'anno si sarebbe partiti con le vendite e SQUILLANTE aveva detto: **“tienimi informato, che poi posso essere interessato”**

Lui l'aveva tenuto informato, ma SQUILLANTE **“l'ha tirata un po' in lungo,... poi ha deciso di acquistare due appartamenti ; poi però prima del rogito ha rinunciato perché credo che avesse un investimento a Roma che ha preferito a quello su Milano”**

Per quanto qui interessa la testimonianza di Paolo Berlusconi dice una cosa molto precisa, e cioè che fu manifestata solo una generica indicazione di interesse da parte di SQUILLANTE sia per sé che per amici di Roma -che è discorso di per sé di estrema vaghezza-: ovvero che mai è stato rappresentato al teste di un interesse specifico e concreto di un amico in particolare – l'avvocato romano PACIFICO-, (che si impegnava ad acquistare per oltre un miliardo di lire, salvo sconto, come ha raccontato SQUILLANTE) che aveva già deciso e che aveva già messo nella disponibilità di SQUILLANTE la somma di lire 500 milioni per realizzare l'"affare" all'inizio del marzo 91, molto tempo prima della decisione raggiunta da SQUILLANTE di un proprio acquisto.

E dalla testimonianza di Berlusconi Paolo si ricava anche un altro dato e cioè che casomai fu SQUILLANTE a tirare in lungo prima di decidersi ad un acquisto, e non certo lui, come vorrebbe far intendere l'imputato .

Come mai SQUILLANTE non ha mai fatto cenno all'amico Paolo Berlusconi , con cui aveva stretti rapporti di amicizia, che il suo amico avv.to PACIFICO -almeno lui- aveva deciso l'acquisto; e che anzi era già a sue mani l'importo della prima rata?

Che non si capisce neppure con chi del Golf di TOLCINASCO sia stata trattata: non certo con l'operatore commerciale Valerio Ventura, con cui pure PACIFICO dice di aver avuto rapporti quando è andato sul posto, ha visto gli appartamenti ecc.

Ventura in realtà (cfr. ivi pagg.8/13) ha attestato di una visita al golf da parte di SQUILLANTE che era accompagnato da due persone, più o meno della stessa età sua, e con cui il teste ha parlato di golf, tanto da qualificarli “golfisti”.

Ricorda solo discorsi sul golf a proposito degli accompagnatori di SQUILLANTE , mentre ricorda che SQUILLANTE -e non altri- esprimeva le sue esigenze, e che lui gli aveva mostrato gli appartamenti più confacenti a queste dichiarate esigenze..

Non una parola è venuta dal teste circa una prospettiva o addirittura un raggiunto proposito di investimento, diverso e ben più consistente di quello di SQUILLANTE, proveniente da uno dei due amici di SQUILLANTE: eppure Ventura era l'addetto commerciale alle vendite e se PACIFICO era lì ed era interessato ad un acquisto, non si comprende come mai non abbia a sua volta esternato le proprie esigenze.

Un prospettato investimento di circa un miliardo da parte di un amico di SQUILLANTE, del resto, sarebbe stato certamente memorizzato da Ventura, sia pure non ricordando il nome della persona interessata. .

Eppure il teste ha riferito del discorso –che credibilmente è stato fatto- circa la convenienza di un acquisto “ **in quel periodo l’operazione subiva una fase molto interessante; i listini aumentavano molto velocemente perché c’erano diverse vendite, per cui era anche molto interessante comprare**”: la stessa convenienza che PACIFICO ha addotto per spiegare la sua decisione di acquistare ancor prima del marzo 91.

Ma il teste Ventura non dice una parola sulla manifestazione di interesse da parte di qualcuno degli accompagnatori di SQUILLANTE.

La valenza meramente pretestuosa delle – complessivamente considerate- dichiarazioni degli imputati sul bonifico “orologio” risulta palese solo allorché si consideri che si vuole sostenere che in data 6 marzo, con valuta 7 Marzo SQUILLANTE riceve l'importo di lire 500.000.000 a pagamento della prima rata di sottoscrizione delle quote del Golf per conto di Pacifico.

Ma non dice nulla a nessuno; nè muove un dito per dare esecuzione al mandato ricevuto dall'amico: il quale non solo aveva deciso, ma pure fornito i denari dell'investimento proprio per la ragione della convenienza iniziale, e vieppiù confidando in un buon prezzo per via dell'amicizia di SQUILLANTE con Paolo Berlusconi.

E PACIFICO versa 500 milioni ad uno specifico fine, ma si disinteressa completamente della realizzazione dell'affare; non si interessa neppure minimamente di chiedere conto della sua formalizzazione che non può certo avvenire per canali occulti “**parlando**” come dice pateticamente Squillante.

E SQUILLANTE dal canto suo utilizza i danari ricevuti e solo in ottobre –otto mesi dopo, e solo perché risulta un prelevamento in contanti dal suo conto –che peraltro è pari a 400 milioni soltanto- si determina, bontà sua, a restituire a PACIFICO i suoi soldi, autorizzando il medesimo a materialmente apprendere il corrispondente importo in franchi.

Ma nulla risulta in merito: quello che risulta è solo una sottoscrizione della ricevuta di prelevamento del funzionario che curava la relazione bancaria, senza che vi sia alcuna traccia che il denaro prelevato in contanti da un conto di SQUILLANTE sia stato consegnato davvero a PACIFICO.

Non essendo emerso poi un altro prelevamento in contanti pari a 100 milioni, SQUILLANTE ha sostenuto che tale somma residua sarebbero poi stati versata da SQUILLANTE a PACIFICO in contanti in Italia, non si sa bene quando.

E Pacifico naturalmente, proprio lui che non lascia un attimo le somme che arrivano sui suoi conti senza perlomeno un investimento fiduciario 48h. a vista, che è un esperto di investimenti valutari e che è un professionista finanziario, versa il denaro in prevenzione, in un giorno qualunque coincidente con quello in cui PREVITI gli richiede uno straordinariamente coincidente pari importo.

Per mesi si disinteressa del tutto del suo molto conveniente -proprio perché tempestivo-investimento; non chiede gli atti che lo attestano e, finalmente, in coincidenza con un prelievo in contanti da parte di SQUILLANTE (perché un bonifico diretto estero su estero sarebbe stata cosa troppo complicata!) riceve in restituzione un importo parziale. Perdendo il reddito che in 8 mesi avrebbe potuto ricavare dall'investimento in valute di 500 milioni.

Una storia francamente inverosimile ed incredibile già alla stregua del più banale buon senso oltre che dei comuni comportamenti in tali frangenti: ma se poi si vanno ad analizzare alcuni dati oggettivi come le emergenze della documentazione bancaria di pertinenza di questi soggetti, si può constatare una tutt'altra reale situazione a smentita del racconto degli imputati.

Si può incominciare ricostruendo (e tutti i passaggi sono documentati ed i documenti raccolti nella memoria "orologio del P.M) cosa ne fa SQUILLANTE dei 500 milioni che arrivano sul suo conto Rowena. : i danari con cui a detta di PACIFICO ha pagato la sua prima rata del Golf di Tolcinasco.

Si è già visto che in data 6/3/01 la S.B.T. contabilizzava l'accredito con valuta 7 /3, e Squillante telefonava alla banca le istruzioni per l'impiego di tale importo.

Un quinto lo destinava al conto 761 del figlio Fabio, due quinti li investiva in un deposito fiduciario a tre mesi sul conto Rowena ; due quinti a Roby che è il conto di Aloisio De Gaspari, come lo stesso ha precisato.

Il 20/3/91, con valuta 22/3 la S.B.T eseguiva il trasferimento dell'importo di 200 milioni di lire al conto di Aloisio e dai documenti di quest'ultimo risulta che il 27/3/91 sul conto di "MAURIZIO" venivano accreditate le cedole semestrali di 100 milioni nominali di BTP; in pari data sul conto di MARIANO venivano accreditate le cedole semestrali di 100 milioni nominali di B.T.P.

Il che significa che SQUILLANTE all'estero bonificava per l'importo di 200 milioni complessivi il conto di Aloisio e questi in contropartita annotava sui dossier titoli italiani 200 milioni (lo stesso importo ricevuto) di B.T.P che già il 27 marzo determinavano interessi che venivano incassati ed accreditati sui conti dei due figli di SQUILLANTE, Maurizio e Mariano.

Il 14/6/91 venivano venduti 100 milioni di BTP (provento della compensazione di cui sopra ed il ricavato veniva accreditato sul conto di corrispondenza di Mariano Squillante: il relativo importo, qualche giorno dopo, il 19/6/01, veniva trasferito mediante bonifico sul conto del Banco di S. Spirito, sempre di Squillante Mariano.

Nel novembre 1991, dopo che il 13/11/91 SQUILLANTE aveva sottoscritto i preliminari per Tolcinasco, Aloisio, per conto di lui, versava gli acconti per tali acquisti ed i relativi importi venivano addebitati sui conti di corrispondenza – intrattenuti presso lo studio dell'agente di cambio- di SQUILLANTE Maurizio e Squillante Fabio: coprendoli contestualmente con la vendita di 100 milioni di BTP (provento della compensazione fatta da Aloisio) di Maurizio e 100 milioni di CCT di Fabio.

Dunque due terzi dell'originario bonifico orologio vanno a finire, per 100 milioni nella piena disponibilità di Mariano SQUILLANTE sul Banco di S.Spirito e per l'altra parte, quella finita sub specie di BTP sul conto di Maurizio vengono destinati al pagamento dell'acquisto di Tolcinasco insieme all'importo dei CCT di Fabio Squillante.

Ed invero la ricostruzione dei fatti in questi termini è confermata dall'appunto dattiloscritto che è stato sequestrato nell'abitazione di SQUILLANTE del seguente letterale tenore.

“prendiamo io e Fabio Tolcinasco (me ne occupo io anche a nome di Fabio di cui sono procuratore e gestisco affari) il 19/11/91 (con soldi presso Aloisio di Maurizio e Fabio): pagato con assegni tratti dalla Banca Rasini. Il tutto, tra quote, monolocali e box per

complessivi 203 milioni che, per nostro recesso ci vengono restituiti senza interessi il 16/12/92 –assegni banca Popolare di Milano versati su sede centrale Banca Roma”

Dunque tutto l'importo del bonifico “orologio “ è utilizzato da SQUILLANTE per le necessità proprie di investimento, per sue operazioni in cui sono coinvolti formalmente anche i figli e per una generosa erogazione al figlio Mariano.

In altri termini SQUILLANTE è il beneficiario esclusivo della somma di 500 milioni che utilizza indiscutibilmente come fondi propri: dunque non è vero, oggettivamente, che ha ricevuto quei danari per pagare la prima rata di acconto dell'acquisto di quote di Tolcinasco da parte di PACIFICO.

Non lo sapeva neppure lui che tale era la destinazione della somma, ed invero per l'amico non ha acquistato né pagato nulla.

Già il fatto che non sia vero, perché smentito in fatto, che SQUILLANTE riceve i 500 milioni per pagare la prima rata di acquisto di Tolcinasco di PACIFICO, fa venir meno il castello costruito, in realtà, per staccare il collegamento oggettivamente esistente tra PREVITI e SQUILLANTE in relazione al bonifico “orologio”

Se non è confermata la premessa base, risulta ovvio che non possono essere vere neppure le giustificazioni addotte in punto di restituzione da parte di SQUILLANTE a PACIFICO ed in punto di avvenuta compensazione tra PREVITI e PACIFICO.

Proprio perché i 500 milioni non sono mai stati impiegati per la finalità a cui si assume fossero destinati, gli imputati hanno anche dovuto parlare di restituzione di tale somma, che sarebbe avvenuta con un prelievo in data 31/10/91 dal conto Iberica di Squillante, con autorizzazione a PACIFICO per il ritiro, di 469.000 franchi, pari a 400 milioni di lire.

Non ci sono documenti e neppure sono state addotte testimonianze a riprova che PACIFICO abbia appreso la somma di 469.000 franchi, né infine vi è alcuna prova circa l'impiego da parte sua di tale somma.

Ma qualcuno dovrebbe spiegare anche come abbia un senso che PACIFICO che il 31/10/91 a Lugano riceve materialmente dalla Banca Commerciale 469.000 franchi del prelievo disposto da SQUILLANTE, in quella stessa data, sempre a Lugano esegue un prelievo dal proprio conto Pavoncella acceso presso la Banca del Sempione di lire 2.131.875.

E sempre il 31/10/91 si reca pure a Bellinzona presso la SBT a prelevare dal conto Quasar l'importo corrispondente a lire 341.100.

Due prelievi di importi minimi che non si conciliano assolutamente con la dichiarata disponibilità da parte dello stesso soggetto di ben 400 milioni in contanti di propria escusiva pertinenza.

Ma continuando ad ipotizzare, ciò nonostante, che ne abbia avuto effettivamente la disponibilità, ci si trova a dover constatare che non risulta in nessun modo come li abbia impiegati, mentre emerge un altro dato certo, vale a dire che il conto Pavone dello stesso Pacifico acceso presso la S.B.T di Bellinzona- aveva una particolarmente significativa esposizione debitoria.

Dalla metà di agosto 91 PACIFICO aveva uno scoperto di oltre 750 milioni verso la Società Bancaria Ticinese che veniva parzialmente coperta con il rimborso di una operazione fiduciaria di 600.000 Frs il 4/10/91 e saldata solo il 3/1/92 con un ulteriore rimborso di altra operazione fiduciaria.

Ed allora PACIFICO non solo perdeva, con il versamento di 500 milioni ai primi di marzo all'amico Squillante (disinteressandosi del tutto che l'investimento deciso su Tolcinasco avesse attuazione) altro utile investimento della somma; ma per giunta continuava a pagare interessi sul suo scoperto bancario anche oltre il 31 ottobre 1991 quando, a suo dire, avrebbe avuto in restituzione la somma di 400 milioni.

Sempre nel tentativo di verificare se un qualche riscontro, sia pure indiretto, sia rinvenibile dalla situazione dei conti documentata dalle acquisizioni rogatorie, si deve constatare ancora che una ulteriore smentita di quanto dichiarato dagli imputati viene dalle emergenze della documentazione bancaria in punto di effettiva disponibilità da parte di PACIFICO , sempre il 5 marzo 1991 -che è la data del bonifico "orologio"- della somma di 500 milioni in contanti.

Somma che avrebbe avuto dal magistrato Antonino Vinci –come ha precisato nell'esame avanti questo Tribunale- negli stessi giorni in cui intervenne la richiesta di contanti di pari importo da parte di PREVITI, e costituente presupposto della compensazione tramite il il bonifico da Mercier a Rowena disposto da PREVITI su indicazione dello stesso PACIFICO.

Quanto al primo punto, sempre nell'esame in data 31/3/03 PACIFICO spiegava tra l'altro che Vinci Antonino (all'epoca magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Roma) gli aveva chiesto di aprire un conto in Svizzera e di farvi affluire una somma pari a circa 500 milioni di lire che consegnava in Italia.

Veniva quindi aperto presso la SBS di Lugano il conto "Anatra" con delega ad operare rilasciata a PACIFICO.

Questi invece di esportare materialmente tale somma, provvedeva ad accreditare sul conto Anatra gli importi di 420.000 e 90.000 frs traendoli da proprie disponibilità finanziarie depositate sul conto Quasar Business anch'esso c/o la SBS di Lugano.

Secondo le dichiarazioni di PACIFICO (che nell'esame più sopra riportato ha anche citato le contabili bancarie relative ai due bonifici dal conto Quasar al conto Anatra) la compensazione tra sé e Vinci sarebbe avvenuta contestualmente alla compensazione con PREVITI, tant'è che si afferma che a PREVITI sarebbero stati consegnati i contanti di Vinci.

Ma non è così : proprio dalle contabili richiamate dall'imputato risulta testualmente che la compensazione tra Vinci e PACIFICO, non è avvenuta né il 13 febbraio né il 1^o marzo 1991, in quanto i due ordini di bonifico al conto Anatra di 420.000 e 90.000 Frs venivano disposti da Pacifico sin dal 25 gennaio 1991, solo con esecuzione differita, giacché alla data del 25 gennaio (quando evidentemente PACIFICO già disponeva del contante di Vinci) non era ancora formalizzata l'apertura del conto Anatra .

Conto che verrà effettivamente aperto da Vinci, insieme a PACIFICO, tre giorni dopo, in data 28 gennaio 1991.

Le date del 13 febbraio e del 1 marzo 1991, invero, sono quelle di valuta dei due bonifici disposti sin dal 25/1/91 e contabilizzati dalla banca, in accredito al conto Anatra, solo il 5/3/91. (cfr. sempre i documenti raccolti in allegato alla già citata memoria "orologio" del P.M. ove in dettaglio sono menzionate anche tutte le operazioni sul conto Quasar di Pacifico, a partire dal 24 gennaio 1991. v. pagg. 42/43)

Dunque deve concludersi che PACIFICO disponeva dei contanti di Vinci sin dal 25 gennaio 1991, cosicché dovrebbe ammettersi un'altra circostanza, assurda per un professionista in operazioni finanziario- valutarie quale egli è: ovvero che per 40 giorni si è tenuto in un cassetto la somma in contanti di circa 500 milioni, nella preveggenza aspettativa di una analoga richiesta di contanti da parte di PREVITI , oltre un mese dopo.

Infine che questo famoso bonifico sottintenda una compensazione tra PREVITI e PACIFICO è ulteriormente in contrasto con una particolare emergenza, sempre dalla documentazione bancaria: la straordinarietà di siffatta operazione sia con riferimento all'utilizzo di PACIFICO in qualità di compensatore, sia alle modalità dell'operazione, sia in ordine alla necessità di disporre di liquidità in Italia da parte di PREVITI proprio alla data del 5 marzo 1991.

Dai documenti bancari in atti emerge che PREVITI ha senza dubbio utilizzato come compensatore Pacifico, ma in almeno 33 su 34 operazioni dal 14/1/87 al 6/2/95 mediante bonifici diretti ad uno dei tanti conti di PACIFICO.

Straordinariamente il bonifico orologio sarebbe l'unica operazione di rientro in quasi un decennio, non tramite bonifico ad un conto di PACIFICO, ma tramite bonifico ad un conto di un terzo soggetto.

Ma risulta anche che PREVITI, oltre che di PACIFICO, (che era anche "più caro" o meno "economico", come si preferisce, di altri -a detta dello stesso PREVITI-) si avvaleva di altri compensatori, in particolare di Carlo Eleuteri che era utilizzato negli anni 91/92 in via pressoché esclusiva.

Ed in epoca immediatamente precedente il bonifico orologio PREVITI aveva già fatto rientrare denari in Italia mediante operazioni con Eleuteri

Proprio nel marzo 1991 risulta che in data 1/3/91 PREVITI faceva rientrare in Italia, attraverso Eleuteri la somma di 110 milioni di lire (avendo già fatto rientrare nel febbraio 184 milioni e rotti) ed ancora circa 110 milioni solo dieci giorni dopo il 12/3/91.

In mezzo ci sarebbe il rientro di 500 milioni del bonifico orologio, cosicché dovrebbe ammettersi una necessità di PREVITI per esigenze quotidiane (visto che lo stesso imputato non ha addotto un frangente eccezionale) della somma contante di circa 800 milioni in un solo mese .

Il tutto a fronte di una esigenza di contante (attesa la documentazione di spese acquisita in sede di 507 cp.p. dal Tribunale) che risulta provata solo per un'ammontare di spese pari a complessivi 16 milioni nei mesi di aprile e maggio 1991.

Insomma le necessità di PREVITI, (che disponeva anche di cospicue risorse sui conti italiani) anche ammesso che fossero maggiori di quelle documentate, anche ammesso un grandioso tenore di vita, sono ampiamente già coperte dai bonifici Eleuteri intervenuti l'1 e il 12 marzo 1991 e l'imputato non ha fornito alcuna ulteriore spiegazione circa una necessità di disporre dell'ulteriore somma in contanti ben 500 milioni, solo quattro giorni dopo il bonifico Eleuteri.

Esaminate sotto tutti gli aspetti e possibili profili le dichiarazioni degli imputati a proposito del bonifico "orologio" risultano senza alcun riscontro né documentale né testimoniale, né di natura logico- deduttiva e sono inoltre smentite, sotto un profilo di compatibilità ed adeguatezza, da dati certi di natura documentale.

Può dunque concludersi tranquillamente circa la non veridicità delle dichiarazioni difensive degli imputati, e per contro circa la permanente significanza probatoria di un bonifico, assolutamente certo, da Previti a Squillante, con provvista Fininvest che costituisce eclatante riscontro del contesto di rapporti e di pagamenti, rappresentati dalla testimonianza Ariosto.

d3) le dichiarazioni in particolare a proposito dei bonifici “Barilla”

Il capo di imputazione sub A) menziona ,dei due bonifici Barilla accertati, solo quello del 26 luglio 1988 per l'importo, come si è già visto, di un miliardo di lire, pervenuto sul conto Quasar Business di PACIFICO il quale a sua volta bonifica l'importo di 850 milioni al conto Mercier di PREVITI e 100 milioni al conto Iberica di SQUILLANTE, trattenendo sul proprio conto il residuo importo di 50 milioni oltre al reddito dell'effettuato investimento fiduciario.

Non risulta nessuna specifica dichiarazione sul punto da parte di PREVITI così come da parte di SQUILLANTE al di là del riferimento ad operazioni di compensazione e, da parte di quest'ultimo, in punto di disponibilità dell'importo in contanti di 100 milioni accreditati per mezzo di PACIFICO all'estero.

Interrogato espressamente sul punto PACIFICO, in sede di esame in data 31/3/2003 (fermo restando la sua originaria dichiarazione di cui al verbale di interrogatorio reso in sede di indagini preliminari il 7/4/98 di non aver mai conosciuto nessuno dei Barilla) ha dichiarato **“Previti mi dice che arriva un miliardo che è una somma che lui deve ricevere. Io la ricevo e poi faccio un prelevamento e credo che in questo caso gli mando i soldi a Ginevra invece che in Italia perché gli servono lì, non so per fare che cosa ...”**

“ Il resto , una parte, gliela davo dopo in altre operazioni per compensare altre operazioni precedenti...”

“ Ho fatto il bonifico a Squillante perché è una delle quattro operazioni in cui lui mi dà i soldi in Italia perché io li mandassi lì. Io non sapevo che quel conto fosse intestato a lui . Lui mi ha detto di mandare ‘sti soldi su quel conto... mi ha detto di mandare questi cento milioni su un conto che si chiamava Antares alla banca Commerciale Italiana....il riferimento Antares me l'ha dato Squillante”

PACIFICO dunque riferisce di due autonome operazioni, una delle quali, quella con PREVITI non è certo una compensazione perché Pacifico si limita a mettere a disposizione il suo conto nel contesto di un rapporto di dare ed avere da Barilla a PREVITI .

E poichè tale è l'evidenza documentale, se ne deve prendere atto, così come correlativamente, del fatto che l'intermediazione di PACIFICO rappresenta un contributo utile di copertura di PREVITI, nell'ambito del rapporto tra il medesimo e lo stesso Barilla.

Quanto al bonifico a SQUILLANTE l'operazione viene descritta come compensazione nel senso proprio del termine, e la stessa situazione è riproposta a proposito del bonifico Barilla accreditato con valuta 2/5/88 sempre sul conto Quasar Business di PACIFICO dell'importo di lire 750 milioni che, previo il solito investimento fiduciario a 48 h (sintomatico del fatto che PACIFICO accortamente non tralascia di guadagnarci sopra, anche quando vi è necessità di di disporre pressoché immediatamente del capitale) in data 9/5/88, con un giorno di anticipo rispetto alla valuta del rimborso, viene dal medesimo prelevato in contanti, con un addebito di oltre 5 milioni di lire quale aggio trattenuto dalla Banca.

A proposito, infatti, PACIFICO, sempre nel menzionato esame all'udienza 31/3/03, ha dichiarato:

“ PREVITI mi avverte che io riceverò sul mio conto 750 milioni che devo dare a lui .Perchè sono una sua operazione. Io non so chi è che me li manda Io nel momento in cui so che sono arrivati 750 milioni, prendo i soldi e glieli do.”

Ma ancora una volta le apodittiche affermazioni degli imputati, in specifico dell'imputato PACIFICO, non solo non hanno alcun supporto documentale o testimoniale, ma sono smentite dalle emergenze dei documenti bancari trasmessi per via rogatoriale che consentono una ricostruzione dei movimenti tra i vari conti, evidenziando una abituale modalità operativa incompatibile con le tesi proposte a propria difesa.

Invero (e la ricostruzione è evidenziata in dettaglio, con la allegata raccolta dei documenti bancari relativi nella ulteriore memoria “bonifici Barilla depositata dal P.M a corredo della requisitoria) risulta dal gennaio 1987 al 6 febbraio 1995 una serie nutrita di operazioni bancarie da PREVITI a PACIFICO in cui non c'è mai un importo così elevato come quello dei 750 milioni in questione, ma sempre di gran lunga inferiore.

Così come risulta assolutamente anomala una compensazione mediante prelievo diretto di contanti da parte di PACIFICO, giacchè in tutti gli altri casi le necessità di PREVITI di avere denaro contante in Italia sono compensate da versamenti all'estero su conti propri di PACIFICO.

E non si può ritenere che, per pura combinazione, tutti i generi di anomalie operative riguardino solo il bonifico “orologio“ ed i bonifici “Barilla” ; è ben più ragionevole concludere che siffatte anomalie siano l’espressione evidente che nei due casi non si tratta di “compensazioni” ma di altro tipo di rapporti, di cui gli imputati si guardano bene dal rivelare la natura, essendo fondata proprio su queste operazioni l’accusa formulata nell’imputazione.

E’ da dire inoltre (e questo in particolare risulta dall’esame Santucci all’udienza 19/3/2001 nonché dalla documentazione in tal sede raccolta in allegato) che nell’anno 1988, in cui significativamente non risultano operazioni di compensazione all’estero da PREVITI a PACIFICO contro ricezione di contanti in Italia, che PREVITI, in particolare nell’88 fa affluire sui suoi conti italiani somme relevantissime di denaro contante.

Per esempio in epoca prossima al bonifico Barilla/PACIFICO del maggio 88, sul conto BNL n. 9363 di PREVITI risultano affluire il 13/4/88 350 milioni; il 26/4/88 500 milioni; (v. tabella a fg 12 della citata memoria P.M.) e quindi non c’era nessuna necessità oggettiva per lui di avere, tramite PACIFICO il 2 maggio 1988 altri 750 milioni, pur ammesso sempre l’eccezionale tenore di vita dell’imputato.

Anche per tali considerazioni, oltre il fatto che le dichiarazioni contrarie provengono da soggetto che per difendersi ha facoltà di mentire e quindi per loro natura di per sé sospette, è ragionevolmente certo che il bonifico Barilla di cui trattasi non c’entra nulla con l’attività di “compensatore” di PACIFICO.

L’oggettività documentale segnala che l’importo di 750 milioni è pervenuto a lui ; lui l’ha prelevato e ne ha disposto per motivi e a fini a lui noti di certo, visto che non possono essere attinenti che al suo rapporto personale con PREVITI ; ma tutt’altri che relativi alla consegna in contanti in Italia a PREVITI.

Quanto al bonifico da PACIFICO a SQUILLANTE, sempre provvista Barilla (il bonifico è quello del 26 luglio 88) di 100 milioni disposto il 29/7/88, PACIFICO ha dichiarato di aver ricevuto in contanti il relativo importo da SQUILLANTE in Italia.

In proposito basta osservare che l’unica risultanza in atti che dà conto di una attendibile disponibilità da parte di SQUILLANTE della somma pari a 90 milioni di lire in contanti nel luglio 1988 è quella che emerge dalla documentazione depositata dalla sua difesa, (acquisita all’udienza del 15/6/02), tra cui il verbale di assunzione di informazioni ex art. 391 bis c.p.p. rese da DE Cosmo Vittorio.

Si tratta della vicenda relativa alla vendita da parte di SQUILLANTE (quale procuratore del figlio Fabio) dell'immobile sito in Roma via Vespasiano 12, ceduto appunto a De Cosmo Vittorio.

Risulta dai documenti prodotti che nel luglio del 1988, SQUILLANTE riceveva a titolo di caparra all'atto del compromesso, dall'acquirente, lire 90 milioni in contanti.

In data 20/12/88 veniva stipulato il rogito e dichiarato il prezzo in lire 110 milioni, di cui 10 milioni già ricevuti dal venditore.

Ma tale somma non può essere stata trasferita all'estero da SQUILLANTE, in quanto come si desume dall'appunto dattiloscritto sequestrato all'imputato (e già citato a proposito di TOLCINASCO) contemporaneamente o quasi, e comunque il 6/7/88 SQUILLANTE acquistava un appartamento in via Calderini per il figlio Maurizio, per l'importo di 100 Milioni.

E poiché in relazione a questa compravendita l'esame dei conti correnti nella disponibilità della famiglia SQUILLANTE (cfr. produzione documentale del P.M. in faldone 11) non registra alcuna collegabile movimentazione, è imprescindibile ritenere che i denari usati per l'acquisto di via Calderini in favore di Maurizio Squillante siano in buona sostanza quelli –per la massima parte dell'importo- introitati a titolo di caparra per la vendita a De Cosmo dell'appartamento di via Vespasiano 12 per conto di Fabio.

In conclusione dagli atti processuali non emerge una disponibilità in contanti in Italia da parte di SQUILLANTE da consegnare a PACIFICO che possa essere collegata, a titolo di trasferimento all'estero, al bonifico di 100 milioni da PACIFICO a SQUILLANTE del 29 luglio 1988.

Tale versamento quindi resta oggettivamente leggibile come remunerazione a SQUILLANTE nel ruolo attribuitogli nel capo di accusa.

d4) in particolare le dichiarazioni di Squillante circa la consistenza del proprio patrimonio estero.

SQUILLANTE ha tentato di accreditare, in generale, la attribuibilità a fonte lecita di guadagno di tutte le sue ricchezze, a spiegazione di un patrimonio della consistenza di cui si è detto e che non è assolutamente correlabile ai redditi professionali dall'imputato, tenuto anche conto di incarichi ulteriori e temporanei svolti dallo stesso ed anche di un fortunato investimento in borsa e di investimenti immobiliari nel Nord America.

Ed allora occorre dare conto delle emergenze processuali relative agli elementi forniti a sostegno della tesi difensiva di SQUILLANTE.

In primis, le dichiarazioni dello stesso imputato il quale - interrogato per la prima volta in data 12 marzo 1996 **dichiara di non avere conti all'estero, e che il suo patrimonio ammontava a 300/400 milioni depositati presso la banca di Roma.**

Aggiungeva che aveva lavorato per molto tempo in Consob e dopo l'uscita aveva effettuato operazioni in borsa, guadagnando denaro che aveva messo a disposizione della famiglia.

Nel contesto dell'interrogatorio venivano fatte presenti le dichiarazioni rese su presentazione spontanea dal dr. Misiani il quale aveva riferito che lo stesso SQUILLANTE gli aveva raccontato di essersi arricchito con operazioni di borsa e che la sua preoccupazione era di non poter documentare la propria ricchezza.

L'imputato ribadiva la circostanza, ammettendo di non disporre della documentazione relativa ma indicando l'agente di borsa Giorgio Aloisio De Gasperi

Aloisio De Gasperi - all'epoca dei fatti Agente di cambio alla Borsa Valori di Milano, e poi titolare della SIM omonima - è stato esaminato in dibattimento all'udienza del 25/5/01 in qualità di testimone, con l'assistenza del proprio difensore, dopo un'incriminazione per favoreggiamento e la definitività della intervenuta pronuncia in merito, ed ha spiegato l'occasione della conoscenza di Squillante, che era membro della neo costituita Consob e con il quale aveva avuto rapporti professionali in quanto divenuto - lui stesso - nel 1979 Presidente della Borsa.

In sintesi ha ancora spiegato

-dall'81, dopo la cessazione della carica in Consob, SQUILLANTE aveva avuto con lui un rapporto di affari avendolo incaricato di investire in borsa, un capitale di circa 40 milioni che effettivamente aveva realizzato un utile apprezzabile, trasformandosi in 200 milioni circa di lire.

Ha anche precisato che l'importo non era certo quei 400 milioni, pure da lui indicati in uno degli interrogatori resi nel '96, in quanto aveva dato quell'indicazione per favorire SQUILLANTE, essendo stato all'epoca questo il suo intendimento (cfr. in dettaglio, oltre al verbale di trascrizione cit. anche i documenti allegati, nonché esame Troisi Alessandro in verb. trasc. ud. 10/3/01 e documentazione esaminata nel corso del medesimo, in allegato al verbale.)

-Le altre operazioni che apparentemente costituivano acquisti e vendite di azioni per Squillante o i figli, o la moglie e che facevano riferimento ad un suo conto di studio erano fittizie.

Invero lui stesso nell'84 aveva presentato a Resinelli, banchiere Svizzero già di fiducia della sua famiglia, a SQUILLANTE che voleva aprire un conto estero.

Successivamente SQUILLANTE gli aveva chiesto come fare per avere in Italia, con apparenza regolare, fondi provenienti dalla Svizzera per sue esigenze famigliari; e lui aveva escogitato un sistema per cui SQUILLANTE guadagnava sempre l'importo di cui abbisognava e che era contabilizzato come perdita per il suo studio, tramite appropriate e fasulle vendite o acquisti di azioni o titoli.

SQUILLANTE, poi, dava disposizioni affinché le somme così "guadagnate" fossero distribuite anche a conti dei figli o della moglie

Di ulteriori investimenti in borsa da parte di SQUILLANTE non vi è traccia, neppure come originaria indicazione dell'imputato, anche se, come ha testimoniato Aloisio, questi aveva detto di avere rapporti anche con altri agenti di borsa, uno a Milano e due a Roma.

In sede dibattimentale SQUILLANTE ha introdotto anche l'argomento degli investimenti effettuati tramite tal Camerini Alberto, operatore sul mercato immobiliare nel Nord America, nonché quello dell'apporto di denaro in grosse quantità da parte dei parenti della moglie – Liliana Franco-, ed immessi sui suoi conti esteri per garantire ai medesimi il relativo reddito di investimento.

Correlativamente è stato acquisito in atti anche l'elaborato del consulente di parte dr. Anselmo Francesco (produzione allegata al verb. ud 18/4/2003) ed il verbale dell'esame del medesimo avanti altro giudice in data 3/6/02, ex art. 238 c.p.p. su accordo delle parti.

Sono stati infine acquisiti su accordo delle parti i verbali delle dichiarazioni rese dai famigliari Franco in sede di indagini difensive (produzione allegata al verb. trasc. ud.15/6/02)

Ma in nessun modo da tale materiale è possibile una ricostruzione precisa delle risorse lecite e relativi investimenti (ed una approssimativa indica somme distanti di gran lunga dall'importo prelevato in contanti il 12 febbraio 1996) del patrimonio di SQUILLANTE.

Quanto alla consulenza Anselmo, si può constatare che dalla medesima non provengono indicazioni specifiche neppure sull'ammontare, in origine, del patrimonio di SQUILLANTE.

Nella premessa dell'elaborato si dà conto di una serie di investimenti immobiliari che dal 1962 al 1988, si sono concretati nell'acquisto e vendita di due fondi e di sei

appartamenti poi rivenduti con un buon guadagno, ma si tralascia di considerare il dato dell'ammontare del precedente necessario investimento, a fronte di un reddito che è sempre di sicuro lo stipendio in allora del magistrato, e rispetto al quale l'incremento di reddito è costituito da una somma inferiore ai 18 milioni, a titolo di liquidazione Enpas nonché di 40 milioni circa a titolo di liquidazione Consob, presso la quale SQUILLANTE ha prestato attività lavorativa dal 1976 ai primi mesi 81.

Ma su questi 40 milioni circa, è difficile dire alcun ché di certo, visto che per un verso vengono indicati come capitale per effettive operazioni di borsa effettuate da Aloisio e confermate dal medesimo (v. dichiarazioni di SQUILLANTE) e per altro (v. sempre il più volte citato appunto dattiloscritto che Squillante ha inteso far rinvenire all'atto della perquisizione) vengono indicati come impiegati per l'acquisto da parte sua, della moglie e del figlio Mariano, dell'appartamento di via Vespasiano il 20/5/80 per l'importo di lire 45.320.000 (di cui 35 in contanti e 10 di mutuo)

Intanto tra il 1979 e l'80 secondo l'acquisita testimonianza di Camerini, ben prima dei realizzati più cospicui investimenti immobiliari in Italia riferiti dalla perizia Anselmo , SQUILLANTE disponeva ed investiva tramite Franco Piga circa 600/650 milioni di lire, che Camerini faceva rendere mediante investimenti immobiliari ad alto livello in America.

Anche di questo rapporto, della cui esistenza non si ha motivo di dubitare, lo stesso consulente di parte dà atto che non è possibile determinare con esattezza i singoli movimenti ed i relativi rendimenti, come pure dei ventilati investimenti in America tramite tal Lawrence J. Kalish.

E quanto alle operazioni di borsa si è vista la consistenza dei guadagni indicata da Aloisio.

Anche ammessa una buona redditività di tutti questi investimenti, sta di fatto che non è possibile in nessun modo né una loro quantificazione né, tantomeno l'imputazione a questa o quella lecita fonte di reddito.

Per contro è oggettivamente provato che SQUILLANTE ha ricevuto denaro da Pacifico e non solo il bonifico di 100 milioni della provvista Barilla, ed ha ricevuto da PREVITI 500 milioni., oltre ad altre somme assai consistenti che come si è già detto riguardano le imputazioni di altro procedimento penale.

Non bastando gli investimenti dichiarati (ma non quantificabili e comunque di gran lunga inferiori al relevantissimo patrimonio accumulato) SQUILLANTE ha detto che

molti dei denari rinvenuti sui suoi conti esteri erano di spettanza dei propri parenti Franco.

E sono defunte, da prima che iniziassero le indagini, tutte le persone che materialmente avrebbero consegnato somme cospicue in contanti a Roma poi trasferite sui suoi conti esteri.

La conferma di ciò dovrebbe venire da una serie di testimonianze di altri parenti che però non sanno riferire nulla di preciso sul quantum, anche se sono gli eredi e dovrebbero avere precisa contezza dei loro denari affidati fiduciarmente a SQUILLANTE oltre un qualche interesse alla restituzione del capitale e relativo reddito realizzato.

La cognata Rosa Franco, moglie già separata di Renato Franco, deceduto nel 1995, ha riferito che il negozio di pellicceria da entrambi gestito aveva un giro di affari di circa 300 milioni annui: ha saputo di rapporti economici tra l'ex marito –come il suocero- e SQUILLANTE perché ha sentito parlarne in termini non meglio precisati.

Direttamente è stato SQUILLANTE a parlarne a lei in occasione del funerale del marito, dicendo che c'erano dei risparmi, in parte del suocero in parte del marito, depositati all'estero.

SQUILLANTE disse anche che a lui occorreva tempo per ricostruire i conteggi, invitandola a cercare lei gli appunti lasciati dal marito in merito a queste somme investite. Ma la donna non ne aveva trovato traccia e non si è neppure minimamente interessata, prima o poi, né ha chiesto un rendimento dei conti.

Per contro la teste dà atto che per certo SQUILLANTE ha provveduto a prestare soldi ai parenti per varie necessità commerciali ed anche per ricoveri e cure e quant'altro: e che anzi il marito aveva debiti nei confronti di SQUILLANTE, anche originati dal vizio del gioco.

E' sempre SQUILLANTE infine,- giacchè la teste di suo non ha la più pallida idea- a dire che in larga approssimazione i denari costituenti risparmi all'estero di suo marito sarebbero quantificabili in oltre 500 milioni. Avrebbe detto a lei che, invece, i risparmi del suocero, erano molto più consistenti.

Mercedes Franco, altra cognata, anche lei non sa nulla di preciso, ma sapeva che il padre, suocero di SQUILLANTE aveva depositato ed investito in Svizzera "somme cospicue", derivanti dalla attività di oreficeria svolta in Napoli e poi di commercio di abbigliamento.

Il fratello deceduto aveva detto di aver portato a Renato SQUILLANTE oltre un miliardo di lire.

Anche lei fa riferimento a rapporti intrattenuti direttamente dal fratello ed dal padre defunti, oltre che, dopo la loro morte, dalla madre.

Dello stesso tenore le dichiarazioni di Leda Cerbone e Maria Rosaria Franco, sempre cognate di Renato SQUILLANTE, che sanno di depositi di somme all'estero, apprese dai famigliari deceduti e direttamente esplicitati da SQUILLANTE nel 1993: sempre somme consistenti di importo indefinito.

Per tutte le testi il motivo ricorrente è quello della prodigalità di SQUILLANTE nei confronti dei parenti e la fiducia in lui.

Senza minimamente contestare ciò, resta il fatto che chiunque affidi somme consistenti a chiunque, ne prende nota, degli importi e delle date di consegna; è in grado di quantificarne l'ammontare con precisione: e chi eredita, si preoccupa almeno di conoscere l'ammontare dell'asse ereditario.

E tutte le persone sanno quanto è l'ammontare del proprio patrimonio e se hanno in custodia e gestione anche patrimoni altrui sanno precisarne l'ammontare ed il relativo investimento da restituire.

Ma non solo i parenti non sanno neppure quanto hanno dato e quanto hanno diritto a ricevere in restituzione; per la verità non risulta neppure che si siano informati se non richiesto la restituzione, anche quando non era più un reato investire soldi all'estero, anche trattandosi di commercianti esperti.

Neppure SQUILLANTE è in grado di quantificare alcunché come risulta incontestabilmente dall'unico esame reso dallo stesso avanti altro giudice.

Eppure aveva, come è naturale, ogni utile documentazione in mano, che ha preferito distruggere o comunque occultare, pur essendo suo effettivo interesse difensivo proprio quello di chiarire la sua consistenza patrimoniale e minimamente documentare le sue affermazioni in proposito.

Invece -e lo dice lui stesso- (cfr. pagg. 247/251 del verbale di esame in data 3/10/2002 avanti la Sez. 4[^]) quando sapeva benissimo che c'era una indagine in corso a suo carico, si è preoccupato di mettere al sicuro il patrimonio, ma ha distrutto ogni documentazione, la quale, se appresa, per esempio in sede di perquisizione, avrebbe avuto in sé un credito di affidabilità, confortando in tutto, o almeno in parte, la tesi difensiva prospettata.

Ma, a casa sua, all'atto della perquisizione intervenuta in occasione dell'arresto, non è stato trovato neppure un appunto riferibile ai rendiconti interni relativi ai pretesi assai consistenti denari dei propri parenti ricevuti e da restituire; non sono state trovate, per la verità, la gran parte delle tracce di vita e di affari che si rinvenivano normalmente; ma solo il famoso appunto dattiloscritto e documentazione relativa a viaggio Niaf.

Non si può pertanto prestare alcun credito alle tardive e in nessun modo confortate dichiarazioni difensive di SQUILLANTE, che ha mentito fin dall'inizio, come si è visto, a proposito del suo eccezionale patrimonio e che non ha potuto tenere gli appunti o i conteggi riferibili al medesimo, proprio perché c'era un'indagine in corso, da cui temeva potesse scaturire anche un'iniziativa come una perquisizione se non addirittura un arresto (giacché anche questo è prospettato nella conversazione avuta con PACIFICO nella già più sopra citata intercettazione ambientale).

E la dice lunga il fatto che SQUILLANTE abbia potuto solo affidarsi alle sue inattendibili – e svalutate fin dall'inizio dichiarazioni- nonché alla ricostruzione di un perito di parte.

Peraltro, nell'elaborato peritale (come risulta dalla sua lettura) non si contestano in sé le emergenze oggettive e precise della documentazione acquisita per via rogatoriale, quali riferite dal teste Spello in particolare sui passaggi di denaro da PREVITI e da PACIFICO allo stesso SQUILLANTE, ma si vuole fornire una lettura dei dati bancari, assolutamente straordinaria ed inverosimile.

E cioè che i termini bancari “prelevamento” e “versamento” non si riferiscano, come in ogni altro caso – e come di norma avviene - alle a tutti note corrispondenti operazioni bancarie del titolare del conto, ma nascondano maneggi indebiti da parte di Resinelli, assai stupefacenti, trattandosi di un banchiere svizzero.

Banchiere svizzero il quale, di sua iniziativa, avrebbe così camuffato dei giroconti da Rowena a Forelia depauperando il conto del cliente a beneficio della banca, per poi restituire, a distanza di tempo, il maltolto con gli interessi e qualcosa in più.

E -quel che è sommamente singolare- senza che il cliente si accorgesse di nulla, perché SQUILLANTE che pure aveva aperto un altro conto sempre sulla stessa banca continuando ad operarvi tranquillamente fino al gennaio 1995, prima della scoperta della microspia al bar Tombini (occasione dalla quale oggettivamente è sorta per lui la necessità di chiudere il suo rapporto con un prelievo di denaro in contante poi finito, come si è detto, a Vaduz) non si è accorto di nulla e non ha contestato nulla.

Ha dovuto aspettare di essere informato di siffatta anomalia oltre cinque anni dopo, dalla consulenza Anselmo, con le cui prospettazioni ha anche cercato di spiegare, pretestuosamente, la sua decisione di trasferire il conto dalla S.B.T., risalente, non a caso, al febbraio 1995.

Per contro, agli atti vi sono le ben più attendibili dichiarazioni di Resinelli (che da buon banchiere svizzero ha anche sulle prime tentato di sottrarsi alle domande degli inquirenti (e non certo a protezione di sé medesimo cui non era contestato alcun reato, ma del cliente) il quale (cfr. dichiarazione di utilizzabilità all'udienza del 4/2/2002 in relazione alla richiesta acquisizione del P.M. in data 26/1/02 del verbale di dichiarazioni Resinelli del 17/2/97) ha riferito che certo operava la banca, in virtù del mandato conferito a persone indicate dalla medesima come rappresentanti della solita società panamense che appariva ufficialmente intestataria dei conti.

Ma solo e rigorosamente su istruzione del cliente.

Ha anche riferito che Fabio ed Olga Squillante avevano esplicitato come motivo per il prelevamento in contanti quello secondo cui le banche svizzere non offrivano più sufficiente sicurezza e segretezza; che è cosa ben diversa da contestazioni relative ad operazioni bancarie non autorizzate.

La difesa SQUILLANTE peraltro in sede di esame del teste Resinelli, ripetuto in data 24/6/02 a Bellinzona, non ha fatto domande specifiche al teste su queste pretese operazioni bancarie autonomamente ed indebitamente effettuate da Resinelli, della cui futura allegazione solo la difesa in quel momento poteva conoscere, giacché il Tribunale ha visto la perizia Anselmo quasi un anno dopo, allorché venne prodotta nella sua materialità all'udienza del 18/4/03.

In sede rogatoriale, la difesa Squillante (che di suo aveva rinunciato all'esame) si è trincerata, curiosamente, dietro il fatto che il Tribunale non avesse recato seco la documentazione bancaria, sulla quale la difesa, e non certo il Tribunale, intendeva porre domande.

Come se il Tribunale, e non la difesa stessa, avesse l'onere di recare seco una documentazione pertinente alle domande che la stessa difesa intendeva formulare.

Peraltro la difesa Squillante era già stato presente all'udienza del 17/2/97 dove venne sentito Resinelli, senza nulla prospettare a proposito di atti di mala gestio del banchiere. Verosimilmente perché la consulenza Anselmo era ancora di là da venire.

Conclusivamente occorre osservare che, sia in generale sulla propria consistenza patrimoniale, che in specifico a proposito del "bonifico Barilla" ovvero dell'accredito di

100 milioni sul conto Rowena di Squillante del luglio 1988 da parte di PACIFICO, nonché del “bonifico Orologio”, la tesi difensiva di SQUILLANTE si è rivelata inadeguata ovvero inverosimile.

E pertanto non in grado di smentire la valenza propria, oggettivamente emergente sia dal dato della complessiva consistenza patrimoniale in sé, sia dei bonifici suddetti, specificamente significativi a conferma della specifica imputazione contestata.

d5) in particolare la tesi difensiva di PACIFICO

La difesa di questo imputato è concentrata su due argomenti: i rapporti di amicizia e di frequentazione sportiva, sia con PREVITI che con SQUILLANTE, nonché sulle prestazioni d’opera da lui svolte sia per conto di PREVITI sia per conto di SQUILLANTE.

In ordine alle necessità del primo di avere la disponibilità di contante in Italia, restituite sui conti esteri dello stesso PACIFICO, nonché alle necessità del secondo di trasferire all’estero somme contanti: insomma una mera ed esclusiva prestazione d’opera professionale.

Sempre previa affermazione categorica della falsità di quanto riferito dalla ARIOSTO che avrebbe avuto interesse ad una calunnia nei suoi confronti per vendicarsi di un mancato prestito al gioco.

A quest’ultimo proposito deve ricordarsi che l’Ariosto con riferimento a PACIFICO ha solo affermato chelo stesso le aveva confermato la confidenza già ricevuta da PREVITI secondo cui egli sarebbe stato al corrente di tutti i suoi affari ed in specifico il suo collaboratore; attestando contemporaneamente della presenza di PACIFICO a cene in casa PREVITI, presenti magistrati, e la sua partecipazione al viaggio Niaf dell’88.

Della intervenuta conferma di tali ultime circostanze si è già detto.

La teste ha poi attestato direttamente la presenza di PACIFICO in quel riservato conciliabolo, con un comune discorrere ed attenzionamento delle mazzette fascettate di denaro, nella più volte menzionata occasione a casa Previti in via Cicerone, in cui la teste sentì la frase di SQUILLANTE “ci penso io!”.

E la rappresentazione stessa di questa scena -in cui PACIFICO è lì con PREVITI e con SQUILLANTE e ci sono mazzette fascettate di denaro sul tavolo- dà conto di come PACIFICO fosse al corrente degli affari di PREVITI, compreso il genere di affari che intratteneva con SQUILLANTE, e vi cooperasse, secondo le necessità della situazione.

E va sottolineato che PACIFICO collaborava con PREVITI da anni risalenti .

La circostanza è emersa sempre dalla documentazione trasmessa per via rogatoriale e dall'esame di Bosser Alfredo (cfr. verb. trasc. udienza a Bellinzona il 6/4/02) per quanto attiene a PACIFICO; nonché dalla testimonianza di Iannilli Marco (cfr. verb. trasc. udienza 29/5/01) per quanto attiene a PREVITI; e per entrambi dai dati della documentazione bancaria dei conti italiani, illustrati dal teste operante Santucci Lina. Invero si è accertato che il cittadino svizzero Bossert Alfredo (che aveva lavorato inizialmente all'interno della CAMBI DIBA insieme alla Bauco Elena – di cui si è già detto- e che poi si è messo in proprio risultando titolare di varie società di cambio) ha conosciuto PACIFICO fin dagli anni 80 e per suo conto ha trasportato in Italia, somme assai consistenti di contante, che consegnava nello studio di Pacifico, nel giro di 24 ore, a sue mani personalmente fino ad un certo punto, e da ultimo anche a mani della fidatissima segretaria Giulia Spitali.

E per quanto si è potuto vedere dalla documentazione prodotta da Bossert, dall'88 almeno, al 1995, i denari in contanti che sono stati recapitati a PACIFICO ammontano a circa 20 miliardi di lire: contanti che nella loro globalità non trovano giustificazione di collocamento sui conti italiani sempre di PACIFICO.

Parallelamente una enorme quantità di contanti si materializzava nello studio di Cesare PREVITI nella misura - e solo dal 1986 al 1991- di oltre 17 miliardi di vecchie lire che l'uomo di fiducia di PREVITI, Marco Iannilli, versava sui conti dello stesso PREVITI nelle diverse banche italiane

Una serie consistente di versamenti, tutti rigorosamente di importo inferiore ai 20 milioni, (vale a dire di 19 milioni e 900 mila), anche ripetutamente nella stessa giornata, nella stessa banca, a sportelli differenti.

E non si può non correlare i trasferimenti di contante dalla Svizzera in Italia, che riceveva PACIFICO, con la disponibilità in contanti di PREVITI, il quale pur essendo un assai facoltoso avvocato con clienti di rilievo come la Fininvest, ricorreva alle sopra indicate modalità di versamento di contanti, che comparivano misteriosamente e ripetutamente nella cassaforte dello studio PREVITI e -come Iannilli ha attestato- già predisposti e suddivisi.

Anche alla luce di questa circostanza ben si concilia che PACIFICO si trovasse accanto a PREVITI e a SQUILLANTE a fronte delle mazzette fascettate che stavano sul tavolo, nella occasione riferita dall'Ariosto.

Oggettivamente la documentazione bancaria acquisita per via rogatoriale ha attestato ancora la presenza o l'intervento di PACIFICO che dispone bonifici, oltre che a favore

di PREVITI, a favore di SQUILLANTE, con il quale aveva rapporti assidui, come risulta dai tabulati telefonici, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste Brunetti che ha esaminato gli appunti rinvenuti a PACIFICO all'atto della perquisizione (cfr. esame Brunetti in verb. trasc. udienza 10/3/01) e degli operanti in servizio di appostamento e controllo che, ancora nel periodo delle indagini, hanno constatato la frequentazione tra i due imputati.

L'ulteriore evidenza della documentazione bancaria è che l'imputato collabora con PREVITI come è utile di volta in volta, sia mettendo a sua disposizione il proprio conto per ricevere i bonifici Barilla, sia trasferendo i denari all'uno o all'altro conto.

In entrambi i casi comunque, come già nell'occasione di casa PREVITI, la presenza e l'attivazione dell'imputato, è particolarmente significativa, in quanto si tratta di un avvocato che non può equivocare su consegne di denaro al magistrato-amico SQUILLANTE e che sostanzialmente vi coopera; cosicché non può che essere consapevole dei rapporti tra PREVITI e SQUILLANTE.

E ciò sia nell'87 nell'occasione riferita dalla Ariosto; che nell'88, quando PACIFICO riceve i bonifici da Barilla, che non conosce e con cui non ha rapporti personali, così prestandosi a coprire gli effettivi destinatari del miliardo e 750 milioni bonificati; che nel 91 quando PACIFICO non compare formalmente, ma, chiamato in causa da PREVITI, accetta di collocarsi di sua iniziativa nel rapporto tra costui e SQUILLANTE.

Emerge anche dagli atti che in molte altre situazioni, peraltro attinenti ad altre specifiche accuse, oggetto di altro procedimento, PACIFICO accredita ben altre somme sempre al solito SQUILLANTE.

Che fosse ignaro di quella che era la situazione in cui prestava il proprio utile contributo e dei rapporti corruttivi o di "generosità" - come qualcuno ha detto- di SQUILLANTE, non può dunque essere ragionevolmente ritenuto.

E ciò non esclude che vi fossero anche rapporti di compensazione tra PREVITI e PACIFICO, non contestabili per quanto accertati dalla documentazione bancaria.

Del resto è lo stesso PREVITI a dichiarare che i rapporti di compensazione sono quelli prevalenti con PACIFICO, ma vi erano anche altre tipologie di rapporti che né lo stesso né PACIFICO hanno inteso chiarire.

Per quanto riguarda il bonifico "orologio" ed i bonifici "Barilla" non è possibile ritenere credibile la versione dell'imputato, e quindi si tratta di rapporti che non hanno nulla a che vedere con le famose compensazioni.

Anzi a proposito del bonifico “orologio” il fatto che PACIFICO si sia adeguato ad attribuirlo al suo ruolo di “compensatore” finisce con il costituire, in sé considerato, un altro dato preciso di univoca significatività al fine di ritenere la collaborazione a tutto campo di PACIFICO e quindi il suo concorso nel reato contestato.

Infatti l'imputato, non solo dove è attivo personalmente in versamenti da lui disposti - e quindi vi è una sua effettiva esigenza difensiva- ma anche quando –come per il bonifico “orologio” – non c'è traccia di un suo intervento, si adegua in toto alle esigenze difensive dei coimputati.

Il che sta ad indicare che non può sottrarsi a quella forma usuale, normalmente constatabile, di speciale solidarietà che lega i compartecipi nel medesimo fatto illecito e che non consente, ovviamente, a nessuno di loro, prese di distanza di sorta.

Si è già detto (cfr il verbale dell'interrogatorio di PACIFICO in cui si contesta il contenuto della intercettazione ambientale 6 marzo 1996) che anche prima e fuori dal processo, PACIFICO ha un atteggiamento solidale ed interessato alla problematica di SQUILLANTE che vorrebbe alterare la documentazione in merito al conto Forelia per cui l'intestazione fittizia alla nuora Olga Savchenko si era rivelata inutile per sé (per via di quelle dichiarazioni di ultima volontà) ed inutilmente compromettenti per la nuora.

Ed è certo credibile che per un verso SQUILLANTE si rammarichi per aver invano compromesso la donna – di cui si teme una incriminazione; ma PACIFICO non si limita a tranquillizzare l'interlocutore, ma si sovrappone a SQUILLANTE nel prospettare il da farsi, suggerisce di far rivendicare dalla nuora la proprietà dei denari, si mette a disposizione per una vicenda che, se fosse estraneo, non dovrebbe toccarlo, o perlomeno non gli consentirebbe di parlare come parla, in assoluta a priori sintonia con SQUILLANTE.

A PACIFICO è stata contestata poi un'altra intercettazione telefonica, su cui l'imputato ha accettato di rispondere, spiegando il contesto ed il contenuto della telefonata. (cfr. verbale interrogatorio imputato in data 16/3/96)

Si tratta della conversazione intercorsa alle h. 16,15 del 5/2/96 tra PACIFICO e tale Michele Morici, , persona amica dell'imputato ed anche di SQUILLANTE, perché insieme giocavano -o avevano giocato- a calcetto.

PACIFICO conferma che in quella telefonata MORICI gli chiedeva in sostanza un intervento di Renato SQUILLANTE “menzionato familiarmente Rena” **perché aveva una causa di lavoro, l'aveva persa in primo grado ed essendo stata fissata la causa**

in appello mi chiedeva se potevo dargli un aiuto., ma da intendere come consiglio giuridico.

Ma non si venga a dire che Morici chiedeva un parere giuridico su una causa di lavoro al capo dei GIP, che aveva sempre trattato la materia penale: e su questo avrebbe dovuto fare perno il dire di PACIFICO se fosse stato davvero ignaro dell'andazzo per cui il Giudice SQUILLANTE era a disposizione per "fare favori" che non negava a nessuno (come dice PREVITI) nell'ambito di una proficua cooperazione con PREVITI e lo stesso PACIFICO.

L'interlocutore di PACIFICO dice tutt'altro e cioè che vuole **provarle tutte**, perché ha perso la causa e chiede l'intervento di SQUILLANTE, non certo per un consiglio giuridico in materia di lavoro, ma per una cosa che fa esclamare a PACIFICO :

"Non ho capito, ma come ti vengono certe idee e poi al telefono, siete impazziti, in questi giorni l'aria non tira...."

Comunque Pacifico si guarda bene dal troncare, indignato, la conversazione, ed anzi chiede chi sia il presidente del collegio ed invita il Morici ad andarsi ad informare, spiegando che voleva far presente al suo interlocutore che di norma i collegi hanno una loro giurisprudenza.

Le varie spiegazioni di PACIFICO sono conclamatamente una arrampicata sui muri : il senso della frase è così chiaro che lo stesso imputato lo esplicita, ovviamente solo per negarlo.

"Io non ho nessun motivo per dire a MORICI un modo o un altro perché credo di essere uno che possa corrompere o fare qualcosa con Squillante Ecco questo io lo chiarisco nel modo più assoluto.!"

In realtà il senso della telefonata di Morici che parla di "tramite" è proprio questo; e che si indirizzi a PACIFICO una siffatta richiesta, è già di per sé significativo, così come è significativa la reazione dell'imputato sull'uso del telefono con riferimento all'aria che tira, e che si spiega solo con il fatto che è già stata scoperta la famosa microspia al bar Tombini che ha riguardato SQUILLANTE ma che ha messo sul chi vive anche - l'ignaro di tutto con il solo ruolo di "compensatore"- PACIFICO.

E non si può tacere che SQUILLANTE , interrogato sulla stessa telefonata ed informato delle dichiarazioni di PACIFICO (cfr. verbale interrogatorio 16 marzo 96) dichiara di non conoscere Morici; afferma che PACIFICO non gli ha mai parlato di questa persona o comunque non si ricorda, aggiungendo un assai singolare commento **" oltretutto che**

avrei potuto fare in una faccenda del genere? NON CONOSCO NESSUNO della causa...del... delle cause del lavoro! “

Peraltro anche sotto altri aspetti PACIFICO appare come una specie di alter ego di PREVITI, e non è neppure un estraneo relativamente alla Fininvest ed a Silvio Berlusconi.

PACIFICO ha sempre sostenuto che non vi era alcuna sua forma di collaborazione con PREVITI per cause relative ai clienti di quest'ultimo; è stato invece rinvenuto in sede di perquisizione a suo carico, un elenco dettagliato di numerose cause proprio Fininvest, con varie annotazioni.

PACIFICO in proposito ha detto che non erano cause di cui si occupava lui, ma bensì di cause per cui PREVITI, aspettandosi che fossero trasferite al proprio studio, allorché l'avv.to Dotti subentrò come capo dell'Ufficio Legale della Fininvest, voleva sapere a che punto si trovavano.

Aveva chiesto a lui di occuparsene, per vedere quale era lo stato delle cause stesse e poi redigere appunti in merito. PACIFICO aveva accettato e mandato un suo collaboratore a controllare i fascicoli e quindi aveva redatto le annotazioni del caso.

Tutto ciò perché PREVITI aveva sì una grossa organizzazione di segreteria, ma non disponeva di collaboratori per il lavoro di disamina necessario, che una semplice segretaria non sarebbe stata in grado di svolgere.

La spiegazione di PACIFICO, invero, non è verosimile, giacché, anche ammesso il presupposto dichiarato, delle due l'una: o si trattava di sapere la data e l'incombente della prossima udienza, compito che poteva agevolmente assolvere una segretaria, recandosi in cancelleria a controllare; o viceversa si trattava di valutare quello che era stato fatto e come ulteriormente agire: una attività questa di carattere prettamente professionale, da svolgersi da un legale, sicché il fatto che PREVITI abbia rimesso tale attività a Pacifico significa solo che il medesimo ha cooperato nella difesa, su incarico di PREVITI.

Ciò a tacere del fatto che tutti i legali hanno un fascicolo di studio con gli atti di causa, i verbali e quant'altro; atti che PREVITI avrebbe potuto facilmente richiedere direttamente all'Ufficio legale della Fininvest, senza necessità di coinvolgere PACIFICO.

In conclusione PACIFICO ha fornito una giustificazione niente affatto convincente su una circostanza che viceversa denota come, al di là dei rapporti economici con

PREVITI, egli collaborava, con l'amico, cliente e compagno di calcetto, anche nelle cause Fininvest.

Come una giustificazione non adeguata è quella fornita dall'imputato a proposito di suoi rapporti, da lui contestati, anche con Silvio Berlusconi : lo stesso ha dichiarato che aveva incontrato Berlusconi casualmente solo in due occasioni: il matrimonio della figlia di Previti ed una riunione sociale.

Versione contraddetta dal fatto che in molte sue agende, come se dovesse averla in ogni occasione sottomano, era annotata, anche semplicemente con il riferimento SILVIO, l'utenza telefonica di Arcore.

L'imputato ha detto che tale utenza gliela aveva fornita PREVITI, come quella dove poteva essere rintracciato **“perché spesso lui, per suoi motivi, non so quali, si recava ad Arcore e se aveva bisogno di essere rintracciato da me per qualche operazione che stavamo facendo insieme, io lo chiamavo a questo numero.”**

Una spiegazione singolare se si considera che PREVITI sarà pure andato spesso ad Arcore, ma risiedeva e svolgeva attività professionale a Roma come lui; inoltre PACIFICO disponeva di ben due utenze cellulari di PREVITI, e non solo non è immaginabile - ma neppure PACIFICO lo ha spiegato - quale potesse essere l'esigenza di un contatto così urgente con PREVITI da chiamarlo presso Silvio Berlusconi.

Ciò per dire che non solo vi erano i rapporti descritti come sopra tra PREVITI PACIFICO e SQUILLANTE, ma che, a prescindere da PREVITI, anche costoro, come risulta ragionevolmente certo, avevano prospettabili motivi di mettersi in contatto telefonico con Silvio Berlusconi, tanto da disporre della utenza telefonica di quest'ultimo: quella di Arcore, PACIFICO e quella di via dell'Anima a Roma SQUILLANTE, che, anzi, risulta dai tabulati telefonici acquisiti aver chiamato tale utenza due volte nello stesso giorno, il 31 marzo 1995.

Ritiene il collegio infine di dover svolgere qualche considerazione a proposito di una argomentazione difensiva, in specifico della difesa PREVITI che si è incentrata, con molto rumore, sul fatto che dei fascicoli processuali, acquisiti in sede di indagini preliminari dal P.M. Ielo e non allegati né in udienza preliminare né agli atti del dibattimento costituivano una prova a favore della difesa, in quanto comprovanti un comportamento dell'imputato SQUILLANTE incompatibile con la formulazione accusatoria.

Il contraddittorio ha avuto luogo anche in merito a queste pretese prove decisive a discarico, avendo il Tribunale acquisito i fascicoli in questione, ed in proposito si deve rilevare:

- esercitando il potere istruttorio ex art. 507 c.p.p. si è detto che cosa si intendeva verificare con l'acquisizione dei fascicoli: ovvero la circostanza fino a quel momento non emergente dagli atti, di rapporti sul piano giudiziario tra i coimputati, o famigliari di qualcuno dei coimputati.

-dai fascicoli acquisiti emerge quanto al fascicolo Aceto + altri,- di cui si è già detto che SQUILLANTE è stato il Giudice istruttore in una causa in cui era imputato Silvio Berlusconi, oltre che il padre di PREVITI e che il difensore in quella causa era lo stesso avv.to Cesare PREVITI.

Ed oltre alla circostanza in sé, il fascicolo attesta che PREVITI ha mentito sull'aver conosciuto SQUILLANTE solo come giocatore di calcetto; così come SQUILLANTE si è guardato bene dal riferire che aveva avuto a che fare, nell'esercizio delle sue funzioni , con PREVITI, quale difensore di fiducia di Silvio Berlusconi che notoriamente, fin da allora, era il più importante imprenditore italiano nel settore televisivo.

La stessa persona, del cui fratello Paolo SQUILLANTE era amico stretto e che si è accertato andava ripetutamente a trovarlo a casa per chiedergli conto –dice SQUILLANTE- di istituti giuridici che un qualsiasi praticante procuratore sarebbe stato in grado di spiegare.

La stessa persona per conto della quale SQUILLANTE meditava se accettare o meno una candidatura politica (v. le dichiarazioni di PACIFICO e le dichiarazioni di MISIANI)

-anche Paolo Berlusconi, nella indicata qualità di rappresentante legale della Fininvest, Edilnord servizi s.pa. è stato indagato peraltro in sede penale a Roma (cfr atti del fascicolo 7844/88) per mancato versamento nei termini di legge delle ritenute alla fonte su compensi erogati dalla società.

In data 1/4/89, su conforme richiesta del P.M , il Giudice Istruttore –sempre SQUILLANTE- emetteva decreto di non doversi promuovere l'azione penale “attesa l'esiguità del ritardo”.

- ancora Paolo Berlusconi , unitamente ad altri due soggetti è stato poi indagato(cfr. gli atti del procedimento n.15726/90° P.M) a seguito di denuncia-querela di tale Maura Livoli per il reato di diffamazione aggravata.

Il P.M. dr. Martellino in data 23/11/90 trasmetteva richiesta di archiviazione per tutti e tre gli indagati (Paolo Berlusconi in qualità di Presidente della società Video Time che gestiva il network Canale 5) motivando nel merito circa la riconoscibile sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca.

-Il procedimento veniva assegnato al G.I.P dr. Trivellino che in data 16/1/91 disponeva l'archiviazione nei confronti dei due coindagati, fissando per la residua posizione di Paolo Berlusconi l'udienza dell'11/2/91. La difesa Berlusconi proponeva varie eccezioni e depositava memoria difensiva. Depositava altresì elenco delle cariche ricoperte da Paolo Berlusconi.

Il GIP, ritenendo comunque necessario procedere ad altre indagini ne ordinava l'espletamento al P.M. disponendo, all'esito, la imputazione di diffamazione aggravata dei soggetti identificati.

In data 18/2/91 gli atti venivano ritrasmessi alla Procura della Repubblica: in data 16/4/91 il P.M. rinnovava richiesta di archiviazione motivando circa il fatto che era risultato che Paolo Berlusconi non era il responsabile della messa in onda della trasmissione oggetto di valutazione. Ed in data 4/5/91 richiedeva il rinvio a giudizio di Gori Giorgio.

Assegnato il fascicolo ad altro GIP, il dr. Rotundo, questi in data 13/5/1991 provvedeva in conformità alla richiesta del P.M. quanto all'archiviazione della posizione Berlusconi Paolo ed in data 31/5/91 provvedeva alla emissione del decreto dispositivo del giudizio nei confronti di Giorgio Gori.

Come risulta dalla pur estremamente sintetica esposizione dell'iter processuale, la causa in questione ha agitato non poche problematiche; ma certo la tesi secondo cui, essendosi alla fin fine disposto il giudizio a carico di un soggetto interno ad una rete Fininvest - che SQUILLANTE, capo dell'UFFICIO non ha evitato-, vi sarebbe prova della infondatezza dell'accusa, è assolutamente inconsistente sul piano logico e fattuale.

Intanto non è SQUILLANTE in questo contesto giudiziario ad agire in prima persona ; in secondo luogo il fatto contestato concerne la messa a disposizione di SQUILLANTE con promessa di fare il possibile per favorire una parte processuale.

E tra le cose che possono risultare invece impossibili, anche per un corrotto capo di un ufficio giudiziario, vi è quella di ottenere sempre e comunque un utile risultato dall'intervento illecito su altri magistrati.

L'unica seria considerazione è che la causa ha avuto l'esito proprio, conseguente alle questioni che si erano affrontate, qualunque sia stato l'insondabile intento o il

comportamento di SQUILLANTE in relazione alla vicenda giudiziaria in questione, che certamente non è oggetto di questo giudizio.

In altri termini, questa vicenda processuale è un elemento neutro che non prova nulla – ne “pro” ne contro – rispetto all’accusa formulata a carico di SQUILLANTE.

Per contro, la mera esistenza di questi fascicoli, ha in sé una significativa valenza ad ulteriore conferma dell’accusa, e smentisce un profilo difensivo prospettato sia da PREVITI che da SQUILLANTE con riferimento al fatto che quest’ultimo è un giudice penale cui non poteva capitare di avere a che fare con cause di interesse Fininvest o di altri clienti di PREVITI .

Questi fascicoli consentono di identificare in SQUILLANTE , un soggetto di interesse anche per la sua propria competenza penale, sia da parte di PREVITI che del cliente “Fininvest”: e ciò proprio a partire dal 1980 -data in cui viene rubricato il procedimento Aceto + altri,- ovvero dall’epoca a cui si riferisce la testimonianza Ariosto circa la creazione in atto di una “lobby di magistrati amici”

E PREVITI ha mentito quando ha escluso che vi fosse **mai stata l’opportunità o la necessità di chiedere un aiuto** a Squillante, in quanto magistrato penale con cui lui ed i suoi clienti non avevano mai avuto a che fare .

Aiuto peraltro - ha aggiunto proprio PREVITI – che SQUILLANTE avrebbe certo dato, per la sua “generosità”: senza contestare la generosità innata di SQUILLANTE, certo è che i bonifici di cui si è tanto parlato ne attestano una apprezzabile contropartita.

E) IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Ritenuta, per i motivi sin qui argomentati la penale responsabilità degli imputati PREVITI, PACIFICO e SQUILLANTE in ordine al reato loro contestato al capo A) rileva il Tribunale che la determinazione della misura della pena non possa prescindere dalla considerazione della estrema gravità delle condotte contestate.

La corruzione di un pubblico ufficiale altera il corretto rapporto tra i cittadini e la pubblica Amministrazione, e come tale è sempre un reato grave.

La corruzione di un magistrato, che per denaro o per altra utilità sottometta il proprio dovere di imparzialità e terzietà agli interessi di parte che agitano il piano processuale, è devastante inoltre per lo stesso sistema democratico stabilito, in cui il valore essenziale della giurisdizione è proprio quello della autonomia ed l’imparzialità del giudice.

E non a caso il legislatore con la riforma del 1990 ha previsto pene edittali particolarmente gravi per i fatti corruttivi che vanno ad incidere sulla giurisdizione.

Nel caso di specie in cui l'accordo corruttivo è a priori e sistematicamente promesso, per ogni esigenza processuale di una parte, nessuna altra pena è adeguata se non quella massima prevista dal legislatore, anche considerando che un accordo corruttivo che si sostanzia in una messa a disposizione indiscriminata e perdurante denota un elemento soggettivo particolarmente intenso.

L'unico motivo che consente di differenziare la pena nell'ambito dei corruttori è rilevabile nella posizione di PACIFICO che da' consapevolmente un utile contributo operativo ad una corruzione sistematica, ma la cui iniziativa è, a monte di PREVITI, che agisce per conto di suoi personali clienti.

Per nessuno degli imputati sussistono gli estremi del riconoscimento di circostanze degne di considerazione ai fini di una attenuazione della pena secondo il disposto dell'art. 62 bis c.p.

Non per il comportamento processuale giacchè è vero che gli imputati non sono ricorsi ad iniziative di contrasto extraprocessuali -che è certamente apprezzabile- come è vero che hanno utilizzato tutti e ripetutamente gli strumenti processuali previsti per l'esercizio del diritto di difesa: ma un conto è prendere atto che i medesimi si sono avvalsi di tutti gli strumenti messi a loro disposizione dall'ordinamento, ed un conto è valutare la condotta processuale che non basta sia legale, ma deve essere meritevole di considerazione ai fini dell'attenuazione della pena e quindi di particolare concreta apprezzabilità, non rinvenibile nel caso.

E neppure per il fatto che dal certificato penale non risultano precedenti.

E' vero che i Tribunali sono soliti considerare ai fini della concessione delle generiche il dato della incensuratezza degli imputati -sempre peraltro in casi di non particolarmente rilevante gravità della condotta- e questo perché tale dato consente di presumere che al di fuori della condotta illecita per cui si procede il soggetto non abbia commesso altri reati.

Nel caso di specie questa presunzione è impossibile, giacchè le emergenze processuali danno la certezza contraria, essendo emerso che tutti gli imputati, per un lungo periodo di tempo e in relazione ad importi assai rilevanti, hanno commesso quanto meno il reato di illecita esportazione di capitali, in un contesto sociale e legislativo in cui tale reato era punito assai gravemente per i suoi gravi effetti sull'economia del paese; per non parlare della evasione fiscale

Vi è infine da dire, sempre a proposito della pena, che benchè il reato in esame sia qualificabile come corruzione in atti giudiziari essendo presente l'elemento distintivo

della finalità di favorire in sede processuale una parte, l'epoca di consumazione del reato è antecedente alla modifica introdotta con la l. 7 febbraio 1992 n. 181 con cui si è richiamato, nel testo originario della norma di cui all'art. 321 c.p., anche l'art. 319 ter c.p.

La Suprema Corte ha avuto già occasione di occuparsi della interpretazione di tale norma con riferimento alla problematica se nel periodo antecedente la modifica dell'art. 321c.p. fosse o meno estensibile al corruttore la pena prevista dall'art. 319 ter c.p. per il corrotto .

E con sentenza della Sez .6^a del 16/11-19/12/2001 -cui il Tribunale ritiene di doversi adeguare- ha statuito che “prima della modifica dell'art. 321 c.p. ad opera della l. 181 del 1992, le pene per il corruttore non potevano riferirsi alla ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 ter c.p. per il motivo che la relativa pena non era richiamata, facendosi riferimento solo alle pene di cui agli artt. 318 1^a comma e 319 c.p.”

Ne consegue che per gli imputati PREVITI e PACIFICO non è tecnicamente configurabile la violazione dell'art. 319 ter rimanendo la condotta corruttiva loro ascritta qualificabile ai sensi del 319 c.p., (come la stessa citata sentenza ha indicato) con la relativa applicazione per tali imputati della pena ivi prevista.

Pertanto, secondo i criteri di determinazione cui si è fatto più sopra riferimento, la pena per l'imputato SQUILLANTE è quella di anni 8 di reclusione; per l'imputato PREVITI quella di anni cinque di reclusione e per l'imputato Pacifico quella di anni quattro di reclusione.

Conseguono la condanna degli imputati al pagamento, in via tra loro solidale, delle spese processuali, nonché la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato alla costituita parte civile.

Pare al Tribunale incontestabile che sia fondata la pretesa risarcitoria della costituita parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, già identificata dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 27/7/99 n. 9574) come soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato-Comunità cui fa capo l'interesse della collettività al corretto esercizio della funzione giurisdizionale, nei termini di valore sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

Interesse immediatamente leso dalla attuata corruzione, integrando una offesa in termini di danno morale la cui natura non consente la prova del suo preciso ammontare, cosicché sussiste il presupposto per la quantificazione del medesimo in via equitativa, come richiesto, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Valuta il Tribunale - in considerazione dalla gravità della condotta del reato, nonché della gravità della lesione inferta dal reato in termini di compromissione del prestigio e della fiducia dei cittadini nei confronti di una funzione essenziale- che risulti adeguato liquidare nella somma indicata di euro 1.000.000 il danno morale subito dalla parte civile richiedente.

Essendovi stata richiesta di provvisionale – intesa come provvisoria esecuzione ex art. 540 c.p.p. - e ravvisandosi un giustificato motivo nei tempi assai dilatati del procedimento e di quelli ancora necessari per pervenire ad una pronuncia definitiva, è accoglibile la richiesta, a maggior ragione con riferimento ad una quota parte del danno, e cioè per la soma di 300 euro, indicata dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli imputati vanno altresì condannati al rimborso delle spese di costituzione e difesa della suddetta parte civile che si liquidano in complessivi euro 130.000,00 come da nota spese depositata.

Ai medesimi imputati si applicano le pene accessorie di legge della interdizione dai pubblici uffici e della interdizione legale, nonché dell'interdizione dell'esercizio della professione di avvocato per PREVITI e PACIFICO.

E) II CAPO DI IMPUTAZIONE SUB B)

e1) La vicenda SME

In data 29 aprile 1985 l'ing. Carlo De Benedetti, per conto della Buitoni s.p.a ed il prof. Prodi quale Presidente dell' I.R.I. -Istituto per la Ricostruzione Industriale- stipulavano delle intese secondo cui il primo dichiarava la sua disponibilità a procedere al rilievo delle azioni SME possedute dall'IRI ed il secondo (dichiaratosi dell'avviso che all'IRI convenisse cedere la sua partecipazione nella SME) si impegnava a sottoporre entro il 7/5/85, con proprio parere favorevole, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell' IRI l'operazione trattata, nonché a richiedere tempestivamente all'Autorità di Governo, l'autorizzazione di legge.

Nel testo di queste intese (cfr. in faldone 60 delle produzioni documentali del P.M. il sottofascicolo documenti prodotti da De Benedetti) sono in dettaglio indicate le azioni da cedersi- ivi compresa la cessione del 100% delle azioni SIDALM- ed ogni aspetto del regolamento economico tra le parti quali il prezzo, le modalità di pagamento e le garanzie prestate.

E di ciò è assolutamente inutile dare conto in quanto oggetto del processo non è in alcun modo la convenienza dell'operazione di dismissione, o la adeguatezza del prezzo e quant'altro attinente il contenuto di siffatte intese; non è neppure il comportamento del prof. Prodi o dei componenti dell'intero Consiglio di Amministrazione, in allora dell'IRI, che ha deliberato all'unanimità – come risulta dal relativo verbale- l'approvazione delle intese di cui si tratta.

Le difese degli imputati, con le loro domande ai testi, hanno cercato di introdurre questa tematica, contestando il prezzo, le modalità previste di pagamento, l'utilizzo di valutazioni tecniche effettuate da periti nominati dall'IRI aventi altre finalità che non la cessione delle azioni.

Hanno anche enfatizzato l'argomento che una volta fallita l'operazione – in sostanza il primo tentativo di privatizzazione nel nostro paese- di dismissione dell'intero complesso di società facente capo alla SME ed essendosi provveduto, molti anni dopo la stipula di queste intese, alla vendita delle singole società, il ricavato per le casse dello Stato era stato incommensurabilmente maggiore del prezzo in allora stabilito per l'intera SME.

A prescindere dalla considerazione che a proposito del prezzo –come ha detto lo stesso commercialista dr.Pompeo Locatelli- si può discutere all'infinito, essendo materia molto opinabile, quantomeno va detto che non si può neppure iniziare a discuterne se non sulla base di strumenti appropriati:

Per esempio accertamenti tecnici e specifici di valore economico, tutto considerato e valutato, quanto meno, da una parte il prezzo stabilito per il privato e dall'altra il risparmio di spesa per lo Stato e l'Ente cedente o altri aspetti di convenienza di una dismissione.

Strumenti che non si sono attivati mai e che di certo non erano da attivare in questo procedimento il cui thema decidendum è estraneo alla valutazione ed alla convenienza o meno della congruità del prezzo stabilito nelle intese De Benedetti/Prodi.

Continuare a parlare del prezzo della SME a quasi vent'anni di distanza è argomento meramente suggestivo e comunque del tutto pretestuoso.

La considerazione assorbente è che in questa sede processuale siffatte tematiche sono fuor di luogo, come è evidente dal fatto che il capo di accusa concerne esclusivamente un fatto corruttivo nei confronti di un magistrato che ha contribuito a decidere una delle cause giudiziarie tra la Buitoni e l'IRI.; e niente altro.

Analogamente non è il caso di soffermarsi più di tanto sulla vicenda delle indagini intraprese a seguito della denuncia dell'on. Staiti Di Cuddia (cfr. esame del medesimo in verb. trasc. ud. 7/6/02) ed assegnate al P.M. romano dr. Luciano Infelisi all'indomani della conferenza stampa in cui De Benedetti e Prodi manifestavano l'intesa fra loro intercorsa.

Se ne deve dare atto come fatto storico ed anche in quanto attesta una delle reazioni che si sono prodotte a seguito di questa iniziativa di privatizzazione, al fine di contrastare, se non di impedire che andasse in porto: in questo caso tramite una denuncia penale.

Dall'esame di Infelisi, (cfr. in verb. tras. ud. del 11/1/2002) si ricava:

-che la denuncia non consentiva di per sé la formulazione di un capo di imputazione evidenziandosi obiezioni varie dalla ipotesi di abuso d'ufficio al reato di aggio, cosicché fu rubricata come "atti relativi a" Registro C... che sotto il vigore del precedente codice di rito comportava che le indagini potessero protrarsi senza formalizzare l'istruttoria per un anno ed anche più, trattandosi di temine meramente ordinatorio;

- il procedimento penale era iniziato il 14/5/85 e già il 25 maggio si erano acquisiti, con una richiesta di esibizione, documentazione all'IRI, poi, con l'accesso personale del P.M. a Napoli alla sede della SME si era eseguito il sequestro della documentazione ivi esistente; il tutto con grande clamore mediatico

- l'istruttoria preliminare era continuata con una lunga serie di escussione di persone informate sui fatti, compresi i soggetti che a nome della costituenda IAR avevano nel frattempo in data 28 maggio 1985 formalizzata una offerta di acquisto per un prezzo di 600 miliardi di lire, senza attivare alcun accertamento tecnico di sorta;.

- fu acquisita una mole di materiale, tra cui le perizie sulla base delle quali era stato determinato il prezzo di cessione delle azioni ed infine l'istruttoria preliminare si è chiusa nel novembre 1985 con la richiesta di archiviazione, avallata dal giudice istruttore con l'emissione del relativo decreto.

E non mette conto di soffermarsi sulla squallida vicenda sottostante, con tanto di registrazione di un colloquio personale e riservato tra il denunciante on. Staiti Di Cuddia ed il P.M., reso pubblico dal primo e servito a gettare ogni sorta di sospetto sulla conduzione delle indagini e sulla allora Dirigenza della Procura della Repubblica di Roma.

Il Tribunale prende atto che è accaduta anche questa vicenda, ma anche che è di assoluta irrilevanza nell'ambito del presente dibattimento in cui sono tutt'altre le problematiche da affrontare con riferimento al capo di accusa in esame.

Quello che caso mai rileva della vicenda SME, con riferimento al capo di accusa, è solo, per un verso la ricostruzione in dettaglio delle intese De Benedetti/ Prodi e la verifica di quale fu il rapportarsi a questa iniziativa dell'allora Ministro delle Partecipazioni Statali.

Nonché, per altro verso, come è sorta, condotta da chi e per quali interessi l'offerta di acquisto IAR, intervenuta letteralmente all'ultimo minuto e che ha sortito l'effetto di indurre Clelio Darida -l'allora Ministro delle Partecipazioni Statali- a rifiutare all'IRI l'autorizzazione a dare esecuzione alle intese De Benedetti/ Prodi e a dare, invece, la direttiva di riesaminare ex novo l'operazione, prendendo in considerazione anche l'offerta IAR.

E tali aspetti rilevano, come è intuibile per tutti, giacchè l'imputazione di cui al capo b) impone anche e comunque una previa verifica della sussistenza di un interesse ad agire corruttivamente in capo ai soggetti indicati, in particolare a gli indicati .

Dall'esame di Prodi, di Amato e (cfr. verb. trasc. udienza 28/12/01) di De Benedetti (cfr. verb. trasc. ud. 25/6/01) nonchè dell'avv.to Ripa di Meana (cfr. verb. trasc. udienza 26/6/2001) è emerso il seguente andamento dei fatti.

- La BUITONI s.pa – e quindi De Benedetti- era stata interpellata dal Presidente dell'IRI –che si era risolto a valutare la concreta possibilità di dismettere la partecipazione SME – come erano state interpellate le altre imprese del settore alimentare; le poche a gestione privata rimaste sul mercato dopo che molte erano già state vendute a multinazionali straniere.

- Diversamente che gli altri, De Benedetti dichiarò la sua disponibilità all'acquisizione dell'intera SME, essendosi convinto che proprio l'industria alimentare sarebbe stata uno degli elementi trainanti in termini di creazione di valore negli anni a venire; la medesima ragione per cui lo stesso De Benedetti si era determinato ed era riuscito all'ultimo ad acquisire la Buitoni- Perugina s.pa che stava anch'essa per essere ceduta alla Danone;

- la Buitoni peraltro aveva solo il comparto pasta e cioccolato e De Benedetti riteneva che per fondare un polo alimentare italiano, in grado di competere con le multinazionali straniere, dovesse essere ampliato il mercato di incidenza, che appunto poteva essere

realizzabile con l'acquisizione della SME che ricomprendeva molti comparti merceologici diversi ed aveva un fatturato decisamente importante;

-Dal canto suo il Presidente dell'IRI, e lo stesso Ente, ambivano a dismettere l'intera partecipazione nel settore alimentare, per i costi di gestione e per le perdite che si venivano accumulando, e non considerarono interessanti le offerte di disponibilità ad acquisti parziali, pur intervenute verosimilmente da parte di Buitoni e Barilla, interpellate la prima direttamente in un incontro tra Prodi, Barilla e Manfredi, la seconda con contatti telefonici da parte del Dirigente IRI, dr. Nasi.

E per inciso va osservato, essendo stata portata in dibattito anche la tematica che la trattativa con De Benedetti era stata instaurata senza sentire Barilla e Ferrero che erano le più importanti aziende del settore, ovvero quella della recriminazione in tal senso dei titolari di queste società, che vi è un argomento logico esclusivo che impone di ritenere veritiere sul punto le dichiarazioni di PRODI, come anche confermate da De Benedetti.

Risulta da tutte le dichiarazioni dei testi di parte, per esempio, che FERRERO oltre a non essersi affatto stracciato le vesti quando seppe delle intese Prodi/Buitoni, è stato riluttante fino all'ultimo anche a partecipare alla cordata IAR perché, tra l'altro, si poneva il problema di trovarsi a dover gestire anche i comparti SME ultronei rispetto alla pasta (che interessava a Barilla) ed ai dolci.

E che alla fine si adeguò, non solo per evitare di dover subire anche la concorrenza di BARILLA, ma essendo valsa, a convincerlo della soluzione del suo problema, l'intervento dichiarato nella cordata anche delle "Cooperative bianche".

Ma soprattutto, è sotto gli occhi di tutti che né Barilla, né Ferrero, che si vorrebbe essere stati interessati a rilevare l'intera SME, hanno mai autonomamente fatta una offerta per acquisire la suddetta SME, avendo invece aderito ad una "cordata" appunto, che consentiva loro non solo di sborsare un importo di gran lunga inferiore a quello fissato nelle intese De Benedetti/Prodi, ma soprattutto di avere soci che potessero curare tutti quei settori che erano estranei alla loro rispettiva attività aziendale.

- De Benedetti, in vista della possibile realizzazione del suo progetto industriale, ne parlò a Cuccia e commissionò a Mediobanca uno studio di fattibilità (e Mediobanca era azionista di minoranza della Sme e quindi disponeva di altri dati utili, oltre i bilanci pubblici che erano a disposizione di tutti).

Cuccia ritenne percorribile la trattativa e consigliò anche di associare l'IMI, altro azionista di minoranza.

-De Benedetti quindi, insieme a Cuccia ed Arcuti, incontrò Prodi, nella sede di Mediobanca il 17/4/85, ma la trattativa si arenò subito in quanto, in una prima stesura, la proposta di acquisto di De Benedetti riguardava solo il 40% della partecipazione IRI nella SME. E Prodi disse di no.

-fu convocata un'altra riunione sempre in Efibanca con tutti gli azionisti IRI a cui parteciparono non solo Prodi ma anche i principali esponenti del management IRI; anche questa si concluse con un nulla di fatto .

- Ancora il 29/4/85 fu convocata altra riunione su iniziativa di Maranghi, sempre di Mediobanca, e questa volta fu raggiunto l'accordo, circa l'acquisto dell'intero pacchetto azionario dell'IRI (pari al 65%,) nella SME, circa l'acquisto anche del 100% della SIDALM e con l'impegno di mantenere nel meridione la SME.

- il 30 aprile 1985 veniva indetta una conferenza stampa, in cui si dette notizia dell'intervenuto accordo.

- Nell'immediato tutte le reazioni furono positive; poi cominciarono ad essere sollevate obiezioni varie, tipo la temibile ricaduta della vendita sull'occupazione dei ventimila lavoratori SME da parte dei sindacati; quindi iniziarono ad esprimersi voci critiche di esponenti politici in particolare del P.S.I e di Craxi che rilevavano in particolare una non congruità del prezzo .

-In data 7 maggio 1985, mentre montava sulla stampa, sempre più, l'offensiva contro l'intervenuto accordo, il Consiglio di Amministrazione dell'IRI deliberava all'unanimità l'approvazione delle intese e dava mandato al Presidente di operare per la esecuzione del medesimo.

Il 9 maggio Prodi chiedeva una prima proroga del termine già fissato al 10/5/85, per il passaggio delle azioni, che veniva acconsentita e fissata al 28 maggio 1985.

La missiva indirizzata da Prodi a De Benedetti, in data 9 maggio comunica l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'IRI e **“conformemente all'impegno da me assunto al punto c) delle nostre intese, ho trasmesso tutta la documentazione al Ministro delle Partecipazioni Statali per gli adempimenti di sua competenza .**

“Nell'approssimarsi del termine del 1° maggioe nella ragionevole consapevolezza che i provvedimenti di competenza del Ministro non potranno essere espressi entro tale data , con la presente le propongo ecc...)”.

E la deposizione del Presidente Amato, in allora sottosegretario alla Presidenza Del Consiglio, dà conto precisamente di quali problematiche erano insorte, in quanto lo

stesso teste ha dichiarato di avere, secondo le proprie competenze studiato il problema, e di avere concluso:

-a) che il Presidente del Consiglio non aveva alcun potere di intervenire sulle decisioni dell'IRI;

-b) che il Ministro delle Partecipazioni Statali avrebbe rischiato un comportamento illegittimo, dando la sua autorizzazione senza una previa delibera del CIPI.

Ha anche aggiunto, lo stesso Amato, con tutta la sua competenza ed il suo linguaggio accorto, che CRAXI non condivideva affatto l'operazione: ha detto anche che Craxi considerava De Benedetti amico dei suoi avversari politici e non correva certo un rapporto di simpatia nei suoi confronti, ma non aveva mai detto “**De Benedetti non avrà mai la Sme**”

Diceva che non si dovevano vendere o svendere “i gioielli di famiglia” e che il prezzo non lo convinceva non essendo a suo avviso congruo.

Il tribunale non può esimersi dal fare le sue valutazioni, e risulta evidente dalle affermazioni di Amato, che vi era, portato avanti sul motivo del prezzo non congruo, una motivazione politica contraria a quelle specifiche intese.

Il che conferma le dichiarazioni di De Benedetti e dell'avv.to Ripa di Meana, vice presidente della Buitoni s.pa che accompagnò De Benedetti da Amato per sapere quali fossero i motivi della opposizione del Presidente del Consiglio, con il quale ultimo lo stesso Amato procurò un incontro a palazzo Chigi, di Carlo De Benedetti.

E l'unico motivo esplicitato da Craxi fu la preoccupazione che De Benedetti, una volta divenuto proprietario della SME, la cedesse a gruppi stranieri. Preoccupazione che subito De Benedetti si impegnò ad eliminare, come risulta riscontrato dalla missiva in data 26 maggio 1985 dello stesso De Benedetti al Ministro delle Partecipazioni statali: ma ciò senza mutare di una virgola l'ostilità del Presidente del Consiglio.

“in relazione ai chiarimenti richiesti anche dal Presidente del Consiglio, desidero confermarle quanto segue che la prego portare all'attenzione del CIPI:

“Buitoni si impegna a non cedere fino al 31/5/90 a società estere i pacchi azionari di controllo del Gruppo SME-SIDALM;

“L'acquisto della SME-SIDALM è in funzione di una strategia di sviluppo del settore alimentare basata sulla riconosciuta necessità di costituire una impresa industriale italiana capace di rispondere con successo alla concorrenza dei grandi gruppi sui mercati nazionali e internazionali ;

“ Questa strategia verrà perseguita effettuando il necessario volume di investimenti in raccordo con il piano degli investimenti già previsto dall’IRI per il settore alimentare.

“Quanto sopra è finalizzato a creare le premesse di sviluppo anche per l’occupazione. In ogni caso Buitoni intende continuare il confronto con le organizzazioni sindacali per assicurare un futuro equilibrato del reddito e dell’occupazione.

Sta di fatto che in data 27/5/85 si riuniva il CIPI – Comitato interministeriale per il coordinamento della Politica Industriale- il quale:

-dato atto che la convocazione era stata richiesta dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

-preso atto della relazione del Ministro delle Partecipazioni Statali, in punto di motivazioni dell’operazione;

- considerata la esigenza di assicurare lo sviluppo dell’industria alimentare attraverso la creazione di complessi di dimensioni adeguate a competere con i grandi gruppi multinazionali;

- ritenuto che gli enti delle partecipazioni Statali debbano concentrare l’impegno delle risorse finanziarie disponibili nel consolidamento e nello sviluppo dei settori prioritari in termini di rilevanza strategica, identificati in quelli traenti a tecnologia avanzata, nei trasporti aerei nelle infrastrutture e nei grandi interventi sul territorio;

-considerata la necessità di assicurare in termini di investimenti e occupazioni la presenza del settore alimentare nel mezzogiorno, attraverso l’ottimizzazione delle strutture produttive;

riteneva la compatibilità della sostanziale fuoriuscita delle Partecipazioni Statali dal settore alimentare , con gli obiettivi generali delle Partecipazioni Statali e quindi anche la privatizzazione del gruppo SME-SIDALM.

E ciò impegnando, contestualmente, il Ministro delle Partecipazioni Statali a subordinare il proprio benessere alla cessione a privati del Gruppo, all’impegno, per un congruo numero di anni, al mantenimento sotto controllo italiano delle aziende, nonché alla realizzazione dei livelli di investimento e occupazione indicati nei programmi SME-SIDALM.

Ma il CIPI invitava anche sia il Ministro che l’IRI **ad assicurare il massimo di efficacia e trasparenza ad operazioni di dismissione di gruppi di aziende delle**

Partecipazioni Statali, anche attraverso la formulazione di ulteriori criteri ai quali attenersi.

A questo punto interveniva da parte di PRODI altra richiesta, sollecitata dal Ministro, di proroga del termine per l'esecuzione delle intese,- di un giorno sostanzialmente- che De Benedetti concedeva nuovamente.

- La mattina del 29 maggio usciva la notizia che Pompeo Locatelli, per conto di FININVEST, BARILLA e FERRERO aveva presentato formale offerta di acquisto delle azioni SME-SIDALM al prezzo di 600 miliardi (circa 100 miliardi in più di quello concordato tra Prodi e De Benedetti) e questa circostanza indusse il Ministro delle partecipazioni Statali a formulare, anziché l'autorizzazione all'esecuzione di quelle intese, la direttiva all'IRI di riconsiderare l'operazione, prendendo in considerazione anche l'offerta della costituenda IAR.

E' stato esaminato in dibattimento anche l'allora Ministro delle Partecipazioni Statali Clelio Darida (cfr. verb. trasc. udienza 26/6/01) il cui esame permette, innanzi tutto, di escludere che Prodi abbia agito all'insaputa e senza rapportarsi al proprio Ministro.

E' emerso infatti che Darida era stato informato, a monte, della decisione di procedere alla dismissione e della intrapresa trattativa con De Benedetti, e che alle richieste o direttive del Ministro, il Presidente dell'IRI si è sempre attenuto.

Con buona pace della prospettata ipotesi che Prodi abbia agito occultamente, all'insaputa di tutti.

Tutti in realtà sapevano – in particolare gli imprenditori del settore- che c'era una prospettiva di dismissione della SME e taluni, sicuramente Barilla e Ferrero, erano anche interessati ad un acquisto dei comparti che interessavano le rispettive aziende per sottrarsi alla concorrenza di altri eventuali acquirenti (risulta anche che in tale prospettiva Barilla e Ferrero avevano ipotizzato un'azione comune).

Ma allorché dai contatti con l'IRI era emersa l'intenzione di procedere alla vendita dell'intero pacchetto azionario, tutte le manifestazioni di interesse si risolsero in nulla di concreto: tutti presero a fare i conti con i costi non solo dell'operazione, ma anche della ristrutturazione di aziende che andavano male.

Ed infatti è pacifico che non sia arrivata alcuna disponibilità in concreto da parte di nessun industriale del settore, tranne che dal finanziere De Benedetti che voleva inserirsi nel settore industriale alimentare.

Il teste Dogliotti (cfr. verb. tras. udienza 25/6/01) ha detto chiaramente che sui giornali, da ben prima delle intese, era ventilata l'intenzione di vendere la SME, che

nell'ambiente si sapeva essere in una situazione orribile in quanto produceva solo perdite (come dice il teste Pasteris -v. verbale ud. cit.) e che proprio perché si sapeva di questa possibilità fu chiesto al deputato della zona – in allora Gorla, ministro del Tesoro, unicamente di comunicare eventuali sviluppi.

Che ci sia stata una richiesta di appuntamento con Prodi da parte di Ferrero, in periodo anteriore alle intese è lecito dubitare, essendo stato sul punto Dogliotti contraddetto da Boeris (cfr. sempre lo stesso verbale) che ha escluso che Ferrero abbia mai preso l'iniziativa di chiedere un appuntamento a Prodi, precisando invece che da parte del loro uomo delle comunicazioni, Dogliani, c'erano stati due contatti telefonici con Nasi.

E si tratta della medesima circostanza riferita da Prodi.

Dogliotti inoltre ha anche spiegato che un motivo di resistenza a partecipare, persino alla cordata, era il fatto che la filosofia aziendale del gruppo Ferrero era quella di espandersi sul mercato europeo e che evidentemente a questo si indirizzavano le risorse di investimenti: e ciò esclude a maggior ragione che Ferrero possa avere avuto, prima, un interesse reale ad acquisire l'intera SME su cui avrebbero dovuto confluire risorse enormi, visto che sapevano tutti che doveva essere ristrutturata.

Ma poi è evidente che Ferrero non aveva avuto mai nessuna intenzione di acquisire tutta la SME, non solo per problemi di entità di investimento, ma anche perché nella SME c'era l'alimentare di base, -l'olio e le conserve di cui Ferrero non avrebbe saputo che farsene: a loro non interessavano, come dice chiaramente Dogliotti.

Il quale ha anche aggiunto che fu determinante per Ferrero, nel decidere infine di aderire alla cordata, la considerazione che oltre a Barilla (con cui Ferrero era disposto a collaborare nel senso che ciascuno continuava a gestirsi i propri comparti di interesse) **“nel corso di quella notte di Broni era stata ventilata la possibilità che alla cordata partecipassero le Cooperative Bianche.... Perché il nostro problema era, ma cosa ne facciamo poi della Cirio, dell'olio e di tutte queste cose? Perché fin quando si tratta di prendere il cioccolato e le merendine, va beh, ci mettiamo anche d'accordo con Barilla.. ma tutto il resto a noi non interessava.”**

Ed il dato della ventilata partecipazione delle Cooperative è confermato dalle dichiarazioni del teste Ronchi Carlo, all'epoca Direttore Generale del Consorzio Cooperative Conserve Italia, che raccoglieva una quarantina di cooperative di base.

Lo stesso infatti ha precisato che appena all'inizio, subito dopo aver saputo delle intervenute intese per la vendita della SME e parlandone con Barilla, con cui era in contatto, seppe da questi che **“avrebbero cercato di inserirsi di fare opposizione**

ecc... mi parlò che c'erano altri che cercavano di fare questomi parlò di Ferrero e della Fininvest ... Ed io dissi “Ci staremmo anche noi : dopo di che il buon Pietro Barilla mi disse...Prendo atto, ma sarà un po' difficile. (cfr. esame Ronchi in verb. trasc. udienza 24/5/02)

Peraltro poi così difficile non fu, perché il problema della Cirio, della De Rica “et similia” l'avevano tutti e tre i partners iniziali, i quali infatti, -come afferma attendibilmente Dogliotti- a Broni parlarono anche del rispettivo interesse aziendale nell'acquisizione della SME.

Della Barilla per i prodotti da forno; della Ferrero per tutto il settore dolciario; della Fininvest per il settore distribuzione, la G.S. Generale supermercati che pure faceva parte della SME.

Pur senza tralasciare l'ulteriore interesse sul piano pubblicitario per le reti Fininvest, cui accenna il teste Dotti, essendo di tutta evidenza che l'acquisto della SME avrebbe comportato automaticamente per il socio Fininvest un notevole incremento pubblicitario.

Era utile per tutti, quindi, l'ingresso del Consorzio Cooperative che trattava il settore conserviero, ed infatti le Cooperative divennero il quarto socio IAR.

Per parte Barilla poi, il teste Manfredi ha dato atto che era stato anche commissionato uno studio di fattibilità dell'acquisto dell'intera SME, ed emerse che sarebbe stato realizzabile solo a condizione di smembrare e rivendere a terzi alcuni pezzi, perché a loro non interessava, per esempio “ il cioccolato”.

E sempre Manfredi ha detto chiaramente che una siffatta operazione presentava problemi sotto l'aspetto creditizio. Tanto che Pietro Barilla- aderì alla cordata perché c'era la Fininvest e c'era anche Ferrero e ciò garantiva in concreto l'accesso al credito necessario.

Della testimonianza Sabelli (cfr. verb. trasc. udienza 21/1/02 pagg. 51/85 non è nemmeno il caso di parlare, non potendosi riconoscere alcuna valenza di affidabilità alla medesima in quanto consta di una serie infinita di “non ricordo” e “non so” e contiene solo apodittiche valutazioni del teste: come che era un'ingiustizia ed una illegalità l'accordo DeBenedetti/Prodi, o connotazioni soggettive dell'atteggiamento di Prodi il quale, in fatto, non intese recedere dalle intese raggiunte, e non accolse le pretese dei componenti IAR di assegnazione ai medesimi della SME..

Per contro, la testimonianza Allodi, da' ulteriormente conto, se ancora ve ne fosse bisogno che neppure la Barilla era affatto interessata ad acquisire tutta la SME **“no,**

tutta no, ma certamente c'erano parti molto rilevanti che interessavano sia a Barilla che a Ferrero....ed in effetti poi noi acquisimmo la Pavese che era una piccola parte della SME.. molto più tardi!"

E' stato esaminato in dibattimento anche Clelio Darida, in allora Ministro delle Partecipazioni Statali, la cui testimonianza consente di verificare, dall'interno, il contenuto sostanziale delle dichiarazioni di De Benedetti a proposito di motivazioni politiche e della ostilità manifestata dall'allora Presidente del Consiglio Craxi, che il teste ha indicato anche come motivo del fatto che percepì l'impossibilità o l'inutilità di rilanciare, dopo l'offerta della IAR, determinandosi invece a percorrere la via giudiziaria, in quanto dal suo punto di vista le intese con Prodi avevano natura di valido ed efficace impegno contrattuale.

Infatti Darida ha, in poche parole, ammesso che dal suo punto di vista l'operazione non aveva controindicazioni, anche perché De Benedetti offriva garanzie adeguate : ha detto di avere portato questa sua posizione, come del resto risulta documentalmente, in Comitato dei Ministri, in cui però ci furono obiezioni circa le modalità con cui si era arrivati all'intesa e fu affermata l'esigenza di interpellare il mercato.

In quella sede la questione fu risolta autorizzando in buona sostanza il Ministro delle Partecipazioni Statali anche a firmare l'autorizzazione, ma fu esplicitato (e letteralmente si è detto sopra) l'invito al medesimo di operare con trasparenza.

Darida, che ovviamente aveva ben compreso -non potendosi fare offesa alla sua intelligenza anche politica- quale era il motivo del contendere, aveva già adottato a proposito dell'offerta Scalera pervenuta in data 23/5/85, un atteggiamento di "rispetto del mercato" anche se si trattava di una offerta "anonima" oggettivamente pretestuosa per le inammissibili riserve sull'offerente nel contesto di una operazione di tale importanza: la quale avrebbe ben potuto non essere presa in considerazione per siffatto valido motivo.

Darida peraltro si premurò di trasmetterla all'IRI con la direttiva di convocare lo sconosciuto Scalera, neppure accontentandosi della mancata originaria presentazione, ma di fatto facendo il gioco del proponente che mirava a prendere tempo.

E la questione era -ed è sempre Darida a darne conto- che Craxi non voleva proprio che andassero in porto le intese De Benedetti/Prodi e premeva su di lui in tal senso (come anche risulta dallo scambio di corrispondenza - v in faldone 60 documentazione prodotta da Darida): **il Presidente del Consiglio era contrario ad una trattativa che giudicava segreta e senza confronti e senza alternative con altri** : cioè pretendeva di

intervenire sulle decisioni dell'IRI, anche se il sottosegretario Amato aveva pur rilevato uno sconfinamento di competenza per il fatto che il Presidente del Consiglio non aveva il potere di incidere sulle decisioni dell'Ente.

E Darida, in questa situazione, non ha trovato di meglio che dare un colpo al cerchio ed uno alla botte:

“ io mi trovai a fare una fine –se mi consente- di quelli che si mettono in mezzo fra due che litigano , insomma nel senso che da una parte l'IRI si trovava a disagio perché aveva fatto questa proposta di accordo , dall'altra il Presidente del Consiglio che era su una posizione intransigente A questo punto che cosa ho cercato ... di non bocciare la proposta Buitoni per lasciare Buitoni in gara e dall'altro, anche di tenere presente delle altre offerte che venivano, ed allora ho prorogato i termini “

Poi siccome non c'è stato un rilancio perché De Benedetti si fermò sul fatto che era intervenuto un accordo vincolante “ **“a questo punto la questione S.ME è uscita dall'ambito economico e politico ed ha preso la strada giudiziaria ..”**

In realtà oggettivamente non si comprende a quali altre offerte il Ministro si sia riferito: a maggior ragione dato che l'offerta SCALERA non poteva seriamente essere presa in considerazione e il 28 maggio 1985, fino alle ore 23,30 non esisteva l'offerta di Pompeo Locatelli: a meno che il Ministro, che ha negato di essere stato preventivamente informato, con una sorta di preveggenza abbia immaginato che un'offerta sarebbe pur arrivata, tempestivamente, a toglierlo dalla imbarazzante situazione in cui si trovava.

e2) L'offerta di acquisto Fininvest/Barilla / Ferrero

Chiarito come sono andate le cose in merito alle intese del 29 aprile 1985, è anche possibile ricostruire come si arrivò alla proposta Locatelli per conto della cordata Fininvest, Barilla e Ferrero, (la IAR si sarebbe costituita solo nel giugno successivo con anche le famose Cooperative “bianche”.)

Ricostruzione che risulta agevole sulla base degli esami di Pompeo Locatelli, dei dirigenti Barilla, Ferrero e Fininvest che parteciparono alla discussione e trattativa sulla predisposizione e formalizzazione dell'offerta.

Pompeo Locatelli (cfr. esame in verb. trasc. 25/6/01) ha provato a dire che l'iniziativa è stata tutta sua , fornendo una serie di dettagli sul suo modo di operare, ovvero di procacciarsi i clienti, invece che aspettare un incarico dai medesimi.

Ha detto di essere stato colpito dal fatto che i bilanci SME evidenziavano una liquidità di 500 miliardi e che quindi aveva valutato che De Benedetti avrebbe fatto un grosso

affare, non solo per il prezzo, ma anche per le stabilite modalità di pagamento, e per l'intervento di Mediobanca che si era impegnata a rilevare delle quote per cento miliardi.

Aveva valutato anche che la questione stava assumendo connotati politici e coltivato il proposito di mettere insieme una cordata che contrastasse questa vendita, proprio perché c'era uno spazio per aumentare il prezzo e fare comunque un buon affare.

Il primo nome che aveva considerato, e da interpellare per proporre l'affare, era stato quello di Ferrero, perché conosceva bene Pasteris, con cui aveva lavorato in altre occasioni: questi però rispose che l'interesse poteva esserci, ma che per loro l'operazione SME era troppo grossa.

Locatelli pensò allora che poteva essere interessata la FININVEST, la quale, notoriamente, a quell'epoca non brillava per liquidità e a cui sarebbe potuta interessare la liquidità di cassa SME e così si era rivolto all'amico Larini per chiedere una presentazione a BERLUSCONI -che non conosceva- e che si era subito mostrato disponibile.

In realtà, è infine emerso, che era stato Larini ad interpellarlo e ad indicargli di mettersi in contatto con Berlusconi; ed anche, in esito alle dichiarazioni del teste Pasteris che non fu affatto la Ferrero ad essere il primo interlocutore di Locatelli, in quanto sin dal primo contatto telefonico, lo stesso Locatelli aveva speso il nome della Fininvest, pur senza qualificazioni formali, ma appunto parlando di una costituenda cordata per iniziativa della Fininvest, a cui si proponeva di aderire.

Ed il confronto tra i due testi (v. verb. trasc. udienza 15/3/02) ha visto un Pasteris molto fermo nelle sue affermazioni, mentre Locatelli ha prospettato un difetto di memoria sul punto, lo stesso difetto di memoria per cui non ha ricordato bene, a proposito di Berlusconi, se fu lui ad interpellare Larini o viceversa.

Per certo poi è emerso che Barilla fu interpellato da Locatelli su imput di Berlusconi: è vero che Locatelli non conosceva (e che non era assolutamente conosciuto da nessuno della) Barilla, ma -come ha riferito il teste Manfredi- era stato indicato da Silvio Berlusconi.

Vale a dire che anche a Barilla, Locatelli si era presentato in nome e per conto della Fininvest.

In definitiva, è emerso dall'istruttoria dibattimentale che l'iniziativa della operazione "cordata" fu di Berlusconi, che ne parlò a Locatelli su indicazione di Larini e stimolato a mettersi in campo personalmente da Craxi, e quindi il suddetto commercialista la

presentò a Ferrero e Barilla, prima che lo stesso Berlusconi ne prendesse in mano le redini.

Tra l'altro – a suo dire- Locatelli (che ha proposto un audace equiparazione tra l'attività del commercialista e quella dell'avvocato) era al corrente che in materia di partecipazioni statali allora la legislazione era molto complessa e confusa, fatta di circolari, regolamenti ed anzi che c'era un orientamento tecnico giuridico che attribuiva valore vincolante per la validità del contratto all'autorizzazione del Ministro.

Cosicché, non essendo ancora questa intervenuta, era stato valutato che c'era spazio di intervento: per impedire che l'autorizzazione intervenisse e così mandare a monte le intese già raggiunte tra Prodi e De Benedetti.

Sempre da Locatelli proviene il dato dell'attivazione personale di Berlusconi e di come andò la riunione di Broni e di cosa si parlò, come del resto hanno riferito complessivamente i testi che vi hanno partecipato..

Locatelli in particolare ha detto che Berlusconi prese in mano l'iniziativa anche sul piano logistico e fissò un incontro a Broni, in un ristorante, di domenica -il tardo pomeriggio- perché tutti venivano dal mare, a distanza congrua per tutti i partecipanti rispetto ai rispettivi luoghi di provenienza..

Incontro cui parteciparono oltre a Silvio Berlusconi, Foscale e Dotti per parte Fininvest, Pietro BARILLA, Manfredi Allodi e Sabelli (che però non ricorda) per parte Barilla; Michele Ferrero e la moglie, Pasteris, Boeris e Dogliotti per parte Ferrero. Unanime è il riferimento alla circostanza che Ferrero alle 23 circa lasciò la compagnia, affermando di doversi recare a Londra: e i testi di parte Ferrero hanno precisato che questo fu un modo per defilarsi, già preventivamente concordato con i suoi, viste tutte le perplessità che nutriva Ferrero il quale non era tipo - e non voleva- doversi impegnare immediatamente in una operazione che lo lasciava perplesso.

La riunione a Broni durò fino alle 7/8 del mattino ed i motori della riunione furono Berlusconi e Locatelli, come hanno tutti riferito, in particolare Manfredi, pur precisando che Barilla si trovò subito a condividere la proposta illustrata.

In quell'occasione si discusse sulla base dei bilanci che Locatelli aveva adeguatamente compulsato, meglio di tutti, e si valutò la fattibilità e convenienza della proposta di acquisto per ciascuno degli interessati.

Si diede per scontato che l'offerta poteva ancora essere presentata ed infine si discusse sulla maggiorazione di prezzo da offrire: Locatelli ha precisato che quando fu proposto

un aumento di 20 miliardi Berlusconi disse **“facciamo ridere i polli, o si fa un’offerta tranchante o niente!”**.

E per certo dunque deve ritenersi – come per altro dicono pressoché tutti i testi- che la determinazione del prezzo fu fatta a caso, una improvvisazione e persino “un mercato delle vacche”.

Si doveva solo superare, senza piaggeria, il prezzo già pattuito tra De Benedetti e Prodi. Fu messa sul tavolo anche la prospettiva dei risparmi per la pubblicità che sarebbero derivati a Ferrero e Barilla già clienti Fininvest, o in termini di sconto o in termini di migliori orari d’ascolto e si disse anche che bisognava muoversi per mettere in crisi il Ministro Darida ed anche perché era già stata presentata un’offerta di tale Scalera, di cui non si disse niente altro, ma fu solo fatta valere per motivare l’urgenza del decidere.

Ed è invece emerso pacificamente come l’offerta Scalera fosse un “escamotage” solo per guadagnare tempo giacché l’esame dibattimentale dello stesso (cfr. esame in verb. trasc. udienza 18/1/02), ha consentito di verificare che l’avv.to Italo Scalera di Roma, compagno di scuola di Cesare PREVITI, qualche giorno prima, rispetto alla presentazione della sua lettera-offerta all’IRI, fu invitato dallo stesso PREVITI a partecipare ad un incontro con Berlusconi .

Scalera si recò a via dell’Anima e qui Berlusconi disse che **“c’era questo progetto imprenditoriale da fare, ed occorreva un professionista per fare questa offerta”** e gli diede mandato orale per questo incarico.

Incarico accettato senza pattuire né richiedere un compenso in quanto l’attività che Scalera ebbe a svolgere fu molto limitata; **“dopo di ché mi ritirai perché si scatenò un grosso interesse su questa vicenda ...una pubblicità non richiesta.. e non mi interessava e quindi mi ritirai..”**

Ed anche perché il 29 maggio fu fissato un incontro all’IRI: informai il dr. Berlusconi e seppi che era stata presentata nel frattempo un’altra offerta, superiore a quella che avevo fatto io “

Berlusconi , nell’informarlo, disse anche che non c’era l’intenzione di elevare l’offerta e quindi che non doveva andare all’incontro **“ma di confermare l’offerta di guisa che se la nuova offerta non fosse stata conclusa, o si fosse ritirata, sarebbe rimasta comunque quella fatta”**

Nel corso dell’esame Scalera , anche a seguito di contestazioni a memoria, sono emersi altri dettagli.

Vale a dire che Scalera era stato invitato dall'IRI a fare il nome delle persone per conto delle quali agiva, entro le h. 20 del 27 maggio, e che aveva risposto, tramite fax di non essere autorizzato a fare tali nomi; che comunque avrebbe chiesto ai suoi clienti un'autorizzazione scritta ed avrebbe dato una risposta entro le ore dodici del 29 maggio 1995.

Ed è così chiarito anche il motivo dell'ultima richiesta di proroga che, su richiesta del ministro, il Presidente dell'IRI chiese a De Benedetti: una proroga di 13 ore.

Tornando alla riunione di Broni, in quella sede fu anche approntato il testo dell'offerta ma la sig.ra Ferrero che era rimasta a rappresentare il marito, non si era sentita di firmare e così la riunione si concluse con un nulla di fatto.

Locatelli ha riferito che il giorno dopo Broni, Berlusconi lo aveva convocato in via Rovani (dove c'era stato il loro primo incontro) e aveva detto che avevano già perso una "gamba" e rischiavano di perderne un'altra, perché Barilla non ci sarebbe stato senza Ferrero (e ciò naturalmente fa a pugni con la tanto proclamata intenzione, sin da prima, di Barilla di acquistare l'intera SME) : quindi si sarebbe dovuto fare gruppo con piccoli o medi imprenditori.

In quella occasione, seduta stante, lo stesso Berlusconi consultò l'elenco di tutti gli imprenditori del settore legati alla Fininvest da rapporti pubblicitari e cominciò una serie di innumerevoli telefonate, consultando trenta o quaranta imprenditori., senza però avere adesioni immediate.

Quindi si tornò alla carica con il recalcitrante Ferrero e finalmente qualche giorno dopo, proprio all'ultimo minuto (Darida aveva detto "o arriva qualcosa o io firmo"); dopo un altro incontro con Ferrero ed il suo staff a Pino Torinese, fu raccolta anche la sua adesione e per fax, firmata da Locatelli per conto di Fininvest, Barilla e Ferrero, fu trasmessa all'IRI l'offerta di acquisto SME.

(per tutto quanto sopra esposto cfr. esame Locatelli , Pasteris Dogliotti e Boeris in verb. trasc. udienza 25/6/01: esame Manfredi in verb. trasc. udienza 26/6/01; esame Dotti in verb. trasc. udienza 8/6/01; esame Allodi in verb. trasc. udienza 6/7/01 e Sabelli in verb. trasc. udienza 21/1/02.)

Stando alle complessive emergenze degli atti processuali, e tenuto conto del fatto che è stata smentita la prospettazione di Locatelli di essere stato lui, autonomamente, a prendere per primo l'iniziativa con Pasteris, mentre è risultato che a Ferrero ed a Barilla fu proposta l'iniziativa, per conto di Berlusconi in entrambi i casi, conclusivamente deve ritenersi innanzi tutto, e per certo, che l'iniziativa di costituire

una cordata per impedire che fosse autorizzata l'esecuzione delle intese De Benedetti/Prodi sia stata assunta da Silvio Berlusconi.

Il che del resto corrisponde alle dichiarazioni di Dotti che ha detto ed ha confermato in dibattimento il ruolo di Locatelli, nel merito della valutazione di fattibilità di una proposta in contrapposizione alla Buitoni.

E non vi è dubbio che sulla possibilità di una iniziativa contrastante Berlusconi si consultò con Locatelli che diede il contributo di argomenti e valutazioni che lo stesso ha riferito fin nei dettagli, ma l'iniziativa di formare lì per lì una cordata e l'essersi speso per realizzare la famosa controproposta non può che riconoscersi a Silvio Berlusconi.

Lo stesso Dotti ha riferito:

“L'idea di formare una cordata contrapposta a De Benedetti e Buitoni , che era già in trattativa con l'IRI venne a Silvio Berlusconi il quale la propose agli industriali del settore alimentare Ferrero e Barilla con i quali era in contatto per essere questi tra i maggiori clienti investitori in pubblicità televisiva sulle reti Fininvest. Il mio ruolo fu strettamente legale;”

“ ricordo che fui chiamato da Silvio Berlusconi in un giorno festivo”: mi disse che era riuscito ad organizzare una riunione alla quale avrebbero partecipato gli esponenti della Barilla e della Ferrero, riunione nel corso della quale si doveva decidere rapidamente sulla proposta da presentare all'IRI.

“ho memoria che io, quando ebbi a ricevere la telefonata di Silvio Berlusconi mi trovavo ad Asti a casa di parenti . La riunione si tenne a Broni, in una località che consentiva ai vari rappresentanti dei gruppi di convergere più o meno vicino a tutti. Fu scelto un grosso ristorante e fu messo a nostra disposizione un ampio salone.

“ La riunione fu estenuante, ricordo che iniziò a metà pomeriggio ed andò avanti per tutta la notte . Parteciparono alla riunione..... Per il gruppo Fininvest era presente Silvio Berlusconi, io quale consulente legale e forse qualche dirigente.

“Mi si chiede se fosse presente anche Pompeo Locatelli. Non me lo ricordo. Posso però dire che fu proprio quest'ultimo a proporre l'affare a Silvio Berlusconi .”

“Berlusconi accolse la proposta e da quel momento divenne parte attiva e trainante del progetto , tanto è vero che anche nel corso della riunione a Broni era proprio Silvio Berlusconi la parte attiva nel senso che illustrò agli altri due gruppi le ragioni per le quali era opportuno formare questa cordata ed i vantaggi di acquisire un grosso gruppo alimentare.”

Ed ha ulteriormente spiegato, a chiarimento del suo dire “ **piano piano, conoscendo le cose ho capito che la proposta iniziale o, quantomeno la prospettazione di fare ancora un intervento idoneo a bloccare quella vendita proveniva da colloqui avuti da Berlusconi con Pompeo Locatelli.**”

E gli argomenti di merito, come illustrati al Tribunale da Pompeo Locatelli hanno indotto Berlusconi, al di là della chiamata in campo di Craxi dallo stesso apertamente dichiarata e di buon grado accolta, (cfr.dichiarazioni spontanee del 5/5/03), a valutare la convenienza dell'affare che invece di De Benedetti poteva fare la Fininvest.

Basta ricordare che il commercialista Locatelli aveva valutato che, anche al prezzo di 600 miliardi, la SME era appetibile, se non altro perché aveva in cassa una consistente liquidità.

Basta por mente all'interesse aziendale che si prospettava per la Fininvest , in particolare nel settore della distribuzione ed al fatto che lo stesso Berlusconi nelle sue dichiarazioni spontanee del 5/5/2003 ha dato atto di un suo interesse a diversificare la produzione, riferendo del “pour parler” “guardando al mercato” con dirigenti CIR, proprio in merito ad una eventuale interessante dismissione della SME , che in allora non era ancora stata decisa dall'Ente.

Ed è anche emerso che non c'era affatto un interesse esclusivo di Pietro Barilla ad acquisire la SME: lo ha detto apertamente Manfredi, spiegando che la Barilla si è imbarcata nell'avventura IAR solo per la contemporanea presenza della Fininvest e di Ferrero e dandosi da fare, ovvero recependo la disponibilità del Consorzio Cooperative poi incorporato nella IAR.

E che Barilla fosse “**furioso ed indignato**” è spiegabile anche solo, al di là di qualunque questione di merito delle intese IRI/ BUITONI, alla luce del fatto che la cessione della SME comportava sul piano concorrenziale una seria e consistente problematica per la sua azienda, ed essendo Barilla il personaggio efficacemente descritto dal suo Amministratore delegato Manfredi “**era un industriale direi quasi di tipo giapponese, diciamo, sentiva la concorrenza come la sentono i giapponesi e quindi l'opportunità era ghiotta per tentare questa avventura di acquisizione della Sme, e quindi era molto caldo..**”

Sempre Manfredi poi, a proposito dell'incontro con Mediobanca (con cui Barilla aveva rapporti autonomi per esigenze della sua impresa,) in cui è pure verosimile che si sia fatto un riferimento all'interesse Barilla – sempre quello parziale emerso- e magari proposto di trattare una qualche offerta da sottoporre all'IRI, ed in cui fu risposto che

c'erano "lavori in corso" (cfr. anche esame Salteri in verb. trasc. udienza 1/6/02) ha detto che si comprese benissimo e si condivise l'atteggiamento tenuto.

“ Chiaro, è ovvio, è una merchant bank che sta trattando a favore di un altro potenziale acquirente, non possiamo insistere”.

Se poi residuasse qualche dubbio circa un interesse diretto anche della Fininvest – socio IAR- ad acquisire la SME, si consideri che con atto di citazione notificato in data 24/9/87 la IAR , dato atto di essere pronta ad adempiere tutte le sue obbligazioni indicate nella lettera del 26/11/95 chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare concluso l'accordo dei consensi fra IRI ed IAR e di dichiarare l'avvenuto trasferimento a favore della medesima della proprietà dei titoli azionari SME/SIDALM: richiesta respinta dal Tribunale di Roma con sentenza 3/12/92- 17/5/93.

E per verificare che l'imputato di questa iniziativa della IAR nei confronti dell'IRI, provenisse proprio dalla Fininvest, basta considerare quali legali furono messi in campo: non il prof. Nicolò e l'avv.to Sabelli (legale Barilla) ma il prof. Romano Vaccarella e l'avv.to Dotti : ovvero- secondo quello che era il ruolo di PREVITI riferito in dibattimento- ha coordinato la difesa Cesare Previti, indicando il prof Vaccarella, come anche risulta dalle già menzionate dichiarazioni di Punzi, il quale ha riferito di aver esplicitato a PREVITI (il quale intendeva intraprendere l'azione) che il suo studio riteneva infondata la pretesa da azionare, e non volle assumerne il patrocinio.

Comunque non è questa la sede, essendo venuto meno, nel processo, l'imputato Silvio Berlusconi , di ulteriormente approfondire le tematiche poste nelle sue dichiarazioni spontanee, precedenti lo stralcio della sua posizione.

Piuttosto occorre sottolineare che, pacifica l'attivazione di Silvio Berlusconi nella costruzione della cordata IAR e l'interesse di questa (ivi compreso il socio Fininvest) ad ottenere la SME, il ruolo svolto da Scalera nella presentazione dell'offerta strumentale del 23 maggio 1985, consente di concludere con assoluta certezza che già nella fase prodromica della costruzione dell'offerta Fininvest/Barilla/Ferrero - addirittura prima della riunione di Broni- è intervenuto il legale per eccellenza della Fininvest , l'avv.to Cesare PREVITI che ha procurato il contatto con Italo Scalera, ai fini di cui si è già detto .

E che poi ha studiato e coordinato, indicando il prof. Vaccarella , la ulteriore causa della IAR.

Un altro dato oggettivo, univocamente concludente, è quello fornito sempre dalla testimonianza Manfredi, in cui l'Amministratore Delegato della Barilla (con giustificati problemi di memoria superati con le relative contestazioni) ha collocato la presenza di PREVITI in due riunioni romane, fissate in coincidenza della presenza a Roma di Berlusconi e Barilla, per avere una relazione sull'andamento della causa in cui la IAR era intervenuta ad adiuvandum l'IRI e a cui lui aveva partecipato accompagnando Barilla.

Questo conferma che Previti personalmente oltre che aver seguito l'operazione imprenditoriale della Fininvest, ha seguito, da subito, anche lo svolgimento della vicenda giudiziaria relativamente alla quale si tennero riunioni in Roma.

Riunioni in cui erano presenti Barilla e Berlusconi e non Ferrero: anche se il legale ufficiale della IAR era il prof. Nicolò, che, come è stato detto in dibattimento, era tra i migliori, se non il migliore sulla piazza.

E questi sono indubbiamente dati a conferma della già argomentata esclusiva conclusione in merito ai, verificati per tabulas, bonifici Barilla: quel miliardo e 750 milioni di lire che sono andati sul conto estero di PACIFICO Attilio, e da questi in parte massima trasferiti al conto Mercier di Previti; in parte al conto Iberica di Squillante ed in parte prelevati in contanti dallo stesso PACIFICO.

I denari di cui trattasi, all'evidenza, sono finiti alle persone che sono indicati come i corruttori nel capo qui in esame; e, in via logica esclusiva, devono ritenersi una provvista corruttiva corrispondente ad una promessa di procurabile intervento a favore del buon esito della vicenda giudiziaria, anche perchè tutte le altre spese, legali e di consulenza Locatelli, sono state onorate, a detta di tutti, pro quota e tramite la costituzione di un fondo comune, (v. anche la documentazione allegata in faldone 60 delle produzioni del P.M); e non è certo prospettabile un atto di mera liberalità da parte di Barilla.

Peraltro l'esito della vicenda giudiziaria non poteva non interessare ai soci IAR che avevano addirittura ritenuto di costituirsi in giudizio, e comprensibilmente, giacchè la verifica giudiziaria poteva definire diversamente il quadro di orientamento tecnico giuridico che Locatelli – come si è visto più sopra- aveva prospettato, mandando a monte l'operazione imprenditoriale IAR costruita con tanta determinazione.

Vi è poi da sottolineare che la IAR sicuramente aveva anche interesse a coltivare il giudizio giacchè la sua riconosciuta legittimazione era ritenuta imprescindibile in

quanto destinata a porsi a base del successivo giudizio di cui si è detto sopra, intrapreso solo dopo che fu riconosciuto un interesse di diritto in capo alla stesa IAR.

Ciò per effetto di una valutazione giuridica cui non poteva essere estraneo PREVITI, che svolgeva quella attività di “dominus” nelle cause Fininvest , (sia pure nel confronto delle opinioni degli esperti da lui stesso designati e coordinati) e quindi avente necessariamente un ruolo fondamentale nella impostazione delle questioni giuridiche da sostenere: come i testi adottati dalla sua difesa hanno rappresentato.

F) LA CORRUZIONE CONTESTATA AL CAPO B)

Pare al Tribunale di poter dire che, all’evidenza, le pacifiche conclusioni a cui si è pervenuti sopra, ovvero di una messa in campo di PREVITI nella prospettazione ed assicurazione di un intervento corruttivo per favorire la vittoria della IAR di cui sono attestazione concreta ed indubbia i bonifici Barilla, stanno alla base della ipotesi accusatoria di cui al capoB).

E ciò essendo necessitato concludere che se BARILLA ha pagato in coincidenza della definizione favorevole della causa giudiziaria Buitoni /IRI, non può essere altro che in esecuzione di una assicurata, da parte di PREVITI, capacità di intervento sui magistrati competenti alla trattazione della causa stessa , in modo da ottenere un esito favorevole per la IAR.

PREVITI il quale aveva “a disposizione” SQUILLANTE, a mò di testa di ponte, nei confronti di altri magistrati e che poteva godere della collaborazione operativa di PACIFICO, che ha messo a disposizione il suo conto non solo per far pervenire a SQUILLANTE ed a PREVITI la loro quota, ma anche per occultare, mediante il prelevamento in contanti, la destinazione della somma di 750 milioni versata sin dal maggio 1988.

Ma per valutare la sussistenza del fatto corruttivo contestato con riferimento specifico alla emissione della sentenza del Tribunale di Roma di cui VERDE è stato Presidente ed estensore, non basta la constatazione che la triade PREVITI, PACIFICO SQUILLANTE si sia attivata.

Questo dato certo di per sé nulla dice a proposito di effettive intervenute corruzioni dei magistrati – che tra l’altro sono molti - che hanno contribuito a decidere la causa IRI/Buitoni: e nulla dice in particolare in merito alla corruzione di VERDE.

Basti considerare che non è neppure affermabile con certezza, essendo solo probabile che i 750 milioni di cui trattasi siano andati effettivamente a chissà quali magistrati: può

bene essere che il livello di intervento di SQUILLANTE sia stato quello, sempre illecito, ma di ingerenza informativa per sondare gli orientamenti di questo o quel collegio, cosicché può ben anche essere che vi sia stato un clamoroso millantato credito, utilmente speso proprio per la disponibilità di un alto magistrato della sede giudiziaria interessata dalla vicenda giudiziaria che stava a cuore alla IAR.

Quindi il fatto pacifico che i bonifici Barilla attestino un pagamento con finalità ab origine corruttiva con l'intento di ottenere una pronuncia di favore per la IAR nella causa Buitoni/IRI, pur con tutta la sua valenza suggestiva relativamente all'esito della causa in questione, che ha visto l'attrice soccombente (e non certo per effetto della decisione di primo grado che neppure è stata determinante per l'impostazione delle questioni giuridiche, visto che la Corte di appello ha fatto tutt'altre valutazioni) non esonera dal valutare con il dovuto rigore il quadro probatorio addotto a sostegno della formulata imputazione.

Innanzitutto occorre esaminare quali elementi di prova siano rinvenibili circa la condotta attribuita all'imputato VERDE: vale a dire la sua avvenuta messa a disposizione per effetto della quale si assume ebbe poi a ricevere una remunerazione in dipendenza della sentenza emessa, sia pure due anni dopo in coincidenza con il concluso iter giudiziario che vide la soccobenza della Buitoni.

E risulta, dalle tematiche probatorie su cui si è soffermata l'accusa - pubblica e privata - che in contestazione vi siano, come è testualmente indicato nel capo di accusa, due elementi quasi alternativi. Per un verso una messa a disposizione della funzione e, per altro, comunque proprio il comportamento del giudice VERDE in relazione alla assunzione del provvedimento giudiziario di sua competenza.

Si è infatti sottolineato che il giudice VERDE è stato Presidente del Collegio che ha deciso la causa ed estensore della motivazione della sentenza in questione, sottolineandosi che si era autoattribuito il ruolo di istruttore, e stigmatizzandosi la difformità delle sue motivazioni rispetto a quelle della Corte d'Appello, confermate dalla Suprema Corte.

La pubblica accusa anche in merito alla posizione VERDE non ha approfondito argomentativamente la propria posizione in ordine alla problematica giuridica sottostante (in verità ad entrambe le imputazioni di corruzione contestate) dando per scontato molte cose, ma si comprende che ha inteso rilevare che la sentenza "VERDE" aveva in sé delle anomalie quanto al ruolo dell'imputato; anomalie lette come

collegabili ad un precedente accordo corruttivo, in tesi avente la connotazione della a priori messa a disposizione della funzione.

Cosicché se anche la sentenza VERDE fosse da ritenersi in sé un atto del tutto conforme ai doveri d'ufficio, vi sarebbe comunque una corruzione ex art. 319 c.p. dovendosi ritenere che anche VERDE fosse previamente a libro-paga.

Ma entrambi i profili vanno verificati, a maggior ragione giacché il reato attribuito a VERDE ha una data di commissione antecedente alla modifica legislativa del 1990 che ha delineato il reato di corruzione in atti giudiziari, e che ha parificato le situazioni previste da entrambe le fattispecie di cui agli articoli 318 e 319 c.p..

L'accusa, sia pubblica che privata, si è soffermata in discussione sul fatto che risulterebbe una anomalia in fase di assegnazione della causa che avrebbe comportato di fatto una posizione egemone di questo giudice nei confronti degli altri componenti il collegio; nonché sull'ulteriore anomalia rappresentata dalle motivazioni della sentenza stessa, redatte personalmente da Verde.

Anomalie che sarebbero elemento rilevatore di una presa di interesse personale di VERDE nella trattazione della causa, che con la decisione di rigettare le richieste della Buitoni s.p.a, così come argomentate, avrebbe inteso favorire la IAR: la stessa IAR che risulta pacificamente erogatore della provvista ai corruttori, come attestano le vicende dei bonifici Barilla che, per la somma di 750 milioni sono stati prelevati in contanti da PACIFICO il 7 maggio 1988 ed in tesi consegnati a VERDE pro quota di almeno 200 milioni.

Preliminarmente è opportuno sottolineare che la sentenza VERDE non è né la prima né l'ultima di una vicenda giudiziaria che si è conclusa definitivamente con il rigetto delle domande proposte dalla s.p.a. Buitoni, volte ad ottenere il riconoscimento della validità ed efficacia delle intese sottoscritte il 29/4/85.

In fatto: sono stati emessi ben quattro provvedimenti giudiziari nella causa Buitoni /IRI e precisamente :

-su ricorso presentato dalla BUITONI il 19/6/85 ed inteso ad ottenere il sequestro giudiziario delle azioni SME oggetto delle intese, in data 25 giugno 1985 il giudice Carlo Izzo respingeva il ricorso, argomentando in merito sul punto che le medesime intese non avevano nessuno degli elementi anche formali propri di un contratto, preliminare o definitivo, stipulato da un ente Pubblico; che non si trattava di un accordo reciprocamente vincolante, ma dello schema (un accordo fra gentiluomini) di un futuro contratto.

-su atto di citazione in data 18 luglio 1985 della S.pa Buitoni nei confronti dell'IRI, il Tribunale di Roma, sez. 1^a civile, nelle persone del dr. Filippo Verde –presidente- nonché dr. Paolo Zucchini e dr. Secondo Carmenini – giudici -, con sentenza depositata in data 19 luglio 1986, rigettava tutte le domande di parte attrice, argomentando nel merito che all'intesa del 29 aprile 1985 non poteva essere riconosciuto valore di impegno negoziale, ma solo di documento dei fissati punti essenziali del futuro schema negoziale.

In sostanza ripercorrendo ed approfondendo in dettaglio l'impostazione argomentativa del provvedimento già emesso dal giudice Carlo Izzo.

In tale causa interveniva, ad adiuvandum l'IRI, la s.pa IAR in persona del suo Presidente Pietro Barilla (oltre ad altri soggetti che non rilevano) ed il collegio presieduto da VERDE dichiarava la inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente dispiegato dalla IAR s.p.a motivando "in quanto l'aspettativa di trattare ed eventualmente acquistare il bene oggetto (mediato) del processo, se può ritenersi logicamente dipendente dall'esito di questo non può tuttavia essere considerato "dipendente in senso giuridico, in quanto non fa sorgere nel terzo un interesse giuridico concreto ed attuale all'accoglimento della domanda della parte adjuvata".

-su appello proposto avverso la suddetta sentenza, la Corte di Appello di Roma, sez. 1^acivile, nelle persone del dr. Carlo Minniti –Presidente- dr. Rosario De Musis – Consigliere- e dr. Giovanni Silvestri –Consigliere Relatore- in data 9 marzo 1987 depositava sentenza con cui rigettava l'appello proposto dalla Buitoni s.pa , argomentando che le intese 29/4/85 avevano natura di valida proposta contrattuale, non perfezionatasi per il mancato intervento della autorizzazione di legge: condizione assunta negozialmente, insieme alla pur intervenuta approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'IRI , quale presupposto ineliminabile del processo formativo della fattispecie contrattuale.

-La stessa Corte accoglieva gli appelli incidentali proposti e per l'effetto dichiarava ammissibile l'intervento della s.p.a IAR, riconoscendo quell'interesse giuridico in capo all'interveniente, escluso dal Tribunale.

- su ricorso proposto dalla s.p.a Buitoni con atto di citazione avanti la Suprema Corte, la Sez. 1^a civile della stessa, nelle persone indicate nella intestazione della sentenza medesima, trattava i ricorsi riuniti all'udienza del 19/4/88 ed in data 11 luglio 1988 depositava sentenza con cui rigettava il ricorso principale proposto dalla s.p.a Buitoni, e dichiarava assorbiti i ricorsi incidentali dell'IRI, del Ministero delle partecipazioni

statali del CIPI e della IAR s.pa. (per tutte le sentenze cfr. il testo in faldone 60 delle produzioni documentali del P.M.)

Una prima constatazione è che tutti i giudici che si sono occupati della causa BUITONI /IRI, sono pervenuti alla medesima conclusione di respingere le domande della parte attrice o ricorrente. Ed è la sentenza della Suprema Corte, in quanto costituente giudicato che ha impedito l'attribuzione della SME a De Benedetti, non certo la sentenza di primo grado.

Le motivazioni delle decisioni sono differenti; nel senso che nei primi due provvedimenti sono messi in risalto aspetti più spiccatamente pubblicistici, dandosi rilievo al fatto che si verteva in tema di contrattazioni che coinvolgevano il settore delle Partecipazioni Statali; la Corte d'Appello invece non ha condiviso questa impostazione, ma ha valorizzato l'aspetto privatistico delle intese, qualificate come valida proposta di acquisto in sè e soffermandosi a valutare che la mancata conclusione del contratto era giustificata dal fatto che era mancata l'autorizzazione posta negozialmente come condizione di efficacia del negozio preliminare stipulato : condizione ben nota ed accettata dal contraente Buitoni.

E' ovvio che non compete al Tribunale fare valutazioni sulle decisioni assunte; si rileva solo che è intervenuto un giudicato, e che il presidente dell'IRI interpellato specificamente su quale fosse l'intendimento nell'apporre il riferimento alla prescritta autorizzazione di legge, ha affermato categoricamente che intendeva dire che non avrebbe venduto la SME senza l'autorizzazione dell'autorità di governo che considerava il proprio referente, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali. (cfr. esame Prodi in verb. trasc. 28/12/01).

Del resto proprio l'IRI ha contrastato la richiesta della Buitoni s.pa con una agguerrita difesa che ha messo in campo tutti i possibili argomenti giuridici.

E se sul contenuto della decisione divenuta definitiva non vi è null'altro da rilevare, resta da valutare la significatività probatoria delle allegare anomalie.

In primo luogo il fatto che Verde si è autoassegnato la causa, in quanto presiedeva la Sezione competente a trattarla.

Gli altri due componenti del Collegio, e lo stesso VERDE, nelle dichiarazioni scritte che ha fatto pervenire al Tribunale, sono assolutamente imprecisi su chi fosse od esercitasse le funzioni di Presidente della Sezione 1^a civile del Tribunale di Roma all'epoca in cui fu assegnata la causa Buitoni /IRI.

La parte civile CIR ha però allegato documentazione –acquisita dal Tribunale ex art. 507 c.p.p.-, da cui è dato ritenere per certo che le funzioni di Presidente di Sezione, -in quanto già titolare nominato o facente funzioni, poco importa- all’atto della iscrizione a ruolo della causa BUITONI/IRI erano esercitate da Filippo VERDE.

Ciò risulta per il fatto che in data 8 luglio 1985, cioè prima della data dell’atto di citazione (18 luglio 1985) il dr. Elio Amatucci era già nelle funzioni di Presidente del Tribunale, ed a lui si rivolge il P.M. Infelisi chiedendo la trasmissione degli atti del ricorso per sequestro delle azioni SME deciso dal dr. Izzo (documento 19 della produzione Cir)

Parimenti l’11 luglio il dr. Amatucci, firmandosi “ il Presidente del Tribunale”, risponde, dando corso alla richiesta di Infelisi. (documento 20 come sopra)

E che il G.I. della causa di merito Buitoni/IRI - Filippo VERDE- fosse anche il presidente della 1^a sezione civile risulta testualmente dall’atto di ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla s.p.a.Cofima, in cui si legge a proposito della causa cui attiene il regolamento **“iscritta nel R.G. del Tribunale di Roma al n. 21331, assegnata alla prima Sezione. G.I. il Presidente della Sezione Consigliere Filippo Verde”** (cfr. documento 18 come sopra)

Tenuto conto dei criteri di assegnazione riferiti da Carmenini (cfr. esame in verb. trasc. udienza 21/1/02), secondo cui una volta iscritta a ruolo la causa, la stessa veniva assegnata, dal delegato di turno del Presidente del Tribunale, alla Sezione specializzata nella trattazione della materia (nella specie la prima Sezione), e quindi il Presidente della Sezione provvedeva ad assegnare la stessa ad un giudice Istruttore, l’unica conclusione possibile è che VERDE si sia effettivamente autoassegnata la causa in esame, attribuendosela in qualità di istruttore; e sempre lui ha provveduto a fissare l’udienza collegiale, da se medesimo presieduta, e quindi ha provveduto, dopo l’intervenuta deliberazione a stendere le motivazioni.

Giacchè è prassi del tutto ragionevole -e si tratta di prassi anche del Tribunale di Milano- che l’istruttore e l’estensore nelle cause civili coincidono nella stessa persona, salvo impedimenti personali o funzionali sopravvenuti.

Ma Carmenini ha anche precisato che non era certo eccezionale che il Presidente della Sezione si autoassegnasse una causa; aveva un ruolo ridotto, per via degli ulteriori incumbenti derivanti dalla sua posizione, ma non era esentato dalla funzione giurisdizionale perché vi era il problema di molte cause e l’esigenza di un contemperamento del carico di lavoro. Esattamente, ad esempio, come accade a Milano.

Si consideri che si trattava di una causa complessa, con parti di rilievo pubblico, di notevole rilevanza e con poderosi interessi in gioco, e che è tutt'altro che inusuale, già solo in tale contesto (oltre che per i motivi di cui sopra) che il Presidente di Sezione assegni a sé medesimo, o comunque a un collegio da sé presieduto, la trattazione di siffatte cause.

Ovvero, il dato della autoassegnazione non dice nulla in punto di arbitrarietà di comportamento, o di un preso interesse personale alla causa, e men che mai in punto di una preventiva promessa corruttiva di decisione della causa in senso favorevole ad una parte, con accettazione di promessa di pagamento.

Se queste modalità di assegnazione possono essere ritenute un indizio, si tratta, in altri termini, di un indizio sfornito del requisito della precisione e della gravità, non potendosi in via logica esclusiva ritenerlo significativo nel senso evidentemente prospettato dall'accusa, in quanto sono prospettabili le sopra indicate letture alternative di siffatto dato.

Sotto altro profilo, è vero che nelle cause civili opera un meccanismo – peraltro ragionevolmente necessitato dal numero delle cause e dal carico delle udienze collegiali- che fa sì che, in sostanza, lo studio della causa e l'approfondimento delle relative tematiche sia rimesso, in primis, al giudice istruttore il quale, relazionando gli altri membri del collegio può, in tesi, impostare un orientamento della decisione.

Ma è parimenti vero che, sia pur prendendo cognizione della causa a partire dall'udienza collegiale, gli altri membri del collegio partecipano alla camera di consiglio e alla deliberazione.

Sono così portati alla loro cognizione gli atti e soprattutto, nelle cause complesse, in cui sono in gioco orientamenti giurisprudenziali differenti (e non vi dubbio che la causa Buitoni /IRI fosse di tale natura) si dà corso alla discussione orale in cui le parti forniscono direttamente all'intero collegio gli elementi su cui si fondano le rispettive conclusioni.

Questo è certamente avvenuto nel caso in esame, come hanno testimoniato entrambi i giudici Carmenini e Zucchini (cfr. verb. trasc. udienza 11/10/02) che hanno posto l'accento -pur ammettendo di essere arrivati all'udienza collegiale senza nulla aver visto e studiato della causa che dovevano contribuire a decidere- proprio sul fatto che nel corso della discussione orale le parti avevano ampiamente illustrato le proprie posizioni e che le discussioni erano state di alto livello e tali da polarizzare la loro attenzione.

Carmenini poi ha dato atto che, in vista della camera di Consiglio, approfondì personalmente la tematica di causa sotto il profilo specificamente civilistico, che non era l'unico in discussione, essendo coinvolti anche aspetti di diritto amministrativo sempre per via del fatto che le intese la cui valenza era in contestazione erano inserite nell'ambito del sistema delle Partecipazioni Statali .

Zucchini, dal canto suo, ha indicato in particolare la problematica di merito, con le diverse prospettazioni e l'attenzione di quelle dell'IRI, che fu oggetto di valutazioni nel corso di plurime sedute di Camera di Consiglio.

E va detto che tutte le indicazioni sulla posizione presa dai giudici a latere nella camera di Consiglio, anche se spontaneamente riferite dai medesimi, non sono utilizzabili a tenore della sentenza delle Sezioni Unite n. 22327 del 21/5/03 , la quale argomentando sulla natura del segreto della camera di consiglio –che è segreto d'ufficio e non professionale- ha statuito che il giudice teste, anche se richiesto ha l'obbligo di astenersi ed è comunque inutilizzabile la sua testimonianza.

Peraltro non rileva affatto come sia stata presa la decisione, a maggioranza o all'unanimità, (entrambe le situazioni sono corrette): quello che rileva è che gli altri giudici oltre il Presidente sono stati in condizione di valutare le tesi contrapposte ed hanno dato atto di averlo fatto, nell'ambito di plurime riunioni camerale, pervenendo ad una decisione, sulla base della ritenuta condivisibilità di una delle conclusioni delle parti in causa.

Se la sentenza è stata frutto di una attività collegiale effettiva, questo dato finisce con lo svilire del tutto la pretesa anomalia sottolineata dall'accusa - con riferimento al fatto che VERDE si sia autoassegnata la causa Buitoni/IRI.

Ed è anche solo una illazione che VERDE sia stato il “dominus” della decisione della causa, in assenza del benché minimo elemento rivelatore di una sua posizione egemone nell'ambito del collegio.

In tesi la egemonia di uno dei giudici sugli altri componenti il collegio è possibile- come tutto è possibile-; ma sul piano processuale, non valgono le categorie del possibile e neppure del probabile, e parlare di egemonia ha senso, innanzi tutto, solo in presenza di concreti e certi elementi indicatori, eventualmente provenienti dagli stessi giudici “egemonizzati”.

Ovvero in presenza di elementi probatori di atteggiamenti arbitrari o di prevaricazione sui medesimi; e di tutto ciò non c'è traccia nel caso di specie.

Se non sono provate anomalie comportamentali nella trattazione della causa e se la sentenza risulta essere, come è, assunta collegialmente, va ancora verificato quale sia lo stato delle cose emergente in punto di contenuto decisorio, attenzionato dall'accusa sia pubblica che privata, in particolare sotto il profilo delle motivazioni della sentenza VERDE.

Motivazioni che sicuramente i giudici di appello e di Cassazione (la cui sentenza, come può leggersi nel testo in atti, è estremamente dettagliata) non hanno condiviso, pur addivenendo anch'essi alla decisione di respingere le istanze della Buitoni s.p.a.

Si ribadisce che questo Tribunale non ha alcuna competenza a sindacare nel merito le decisioni in questione, ma quello che deve verificare è altro, come del resto ha precisato la Suprema Corte (Cass. Sez. Unite del 30/10/2002 ricorrente Carnevale) e cioè se dal tenore della decisione ed ovviamente delle relative motivazioni esplicate, emergano elementi rivelatori di un condizionamento della volontà del giudice, ovvero significativi di comportamenti illeciti, come appunto un antecedente accordo corruttivo.

E la stessa Corte di Cassazione ha precisato in che cosa devono consistere elementi di siffatta valenza, in termini che il tribunale condivide integralmente.

Deve trattarsi di una decisione e relative motivazioni apertamente arbitrarie, in alcun modo giustificabili, affette da un grado di abnormità tale da superare ogni limite di ragionevolezza ed ambito giuridico, non già solo opinabili o semplicemente errati.

Ed allora non può che rilevarsi che la decisione, con le relative motivazioni, assunta dal collegio presieduto da VERDE, rientra nella normale opinabilità di tematiche che attengono al rapporto tra privato e pubblico ed alla valenza in esso dei principi di diritto amministrativo piuttosto che civile: questioni su cui soprattutto quindici anni fa, quando le privatizzazioni non erano esperienza quotidiana come oggi, erano dibattute e controverse, così come la natura degli enti pubblici ed il tipo di disciplina cui dovevano sottostare gli enti pubblici-economici.

Non c'è nulla di apertamente arbitrario o di abnorme, nelle motivazioni della sentenza VERDE, c'è solo una discutibile valorizzazione di taluni argomenti, magari anche non appropriati o errati ma comunque argomenti su cui controbattere puntualmente per dimostrarne la non decisività.

E tant'è che la Corte d'appello nella sua motivazione ha discusso ed ha motivato ampiamente su tutti i profili argomentati dalla sentenza VERDE.

Ed analogamente ha fatto la Suprema Corte la quale, condividendo la tesi della Corte di appello, non ha certo detto che i profili attenzionati dalla sentenza di primo grado o gli argomenti giuridici sviluppati erano abnormi.

Piuttosto rileva il Tribunale che l'unico elemento indicatore di qualcosa nella sentenza VERDE è la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento IAR.

Anche qui non vi è nulla di arbitrario o di abnorme, anzi molto di opinabile, essendo noto che è sempre una "vexata questio" quella della qualificazione come interesse di fatto o interesse di diritto in capo all'interveniente adesivo e, come spesso accade, il Tribunale e la Corte di Appello l'hanno risolta in termini diversi.

Ed anche ciò rientra nella normale dialettica giuridica e giurisprudenziale..

Ma non si può ignorare che la pronuncia del Tribunale, oggettivamente, è andata, per questo capo, in senso contrario alla prese di posizione e relative aspettative di parte IAR; ovvero proprio della parte con cui, o a cui favore, secondo la impostazione accusatoria, sarebbe intercorso un accordo corruttivo con promessa di remunerazione finalizzato alla emissione di una sentenza favorevole alla medesima.

Si è detto di tutto in relazione a questa circostanza, con anche prospettazioni psicoanalitiche, come quella che VERDE – rectius il collegio- avrebbe preso quella decisione -se il Tribunale ha ben compreso- per celare la sua presa di interesse personale ed illecita nella causa.

Un'ipotesi indubbiamente suggestiva ma nulla più che una illazione, come una illazione sarebbe quella di dire che la Corte di Appello e la Corte di Cassazione, arrivando alle medesime sostanziali decisioni della sentenza di primo grado, ma dichiarando ammissibile l'intervento della IAR, abbiano voluto rimarcare un successo in causa proprio di tale soggetto.

Illazioni appunto, inconcludenti e prima ancora inammissibili, che non possono trovare alcun ingresso nel processo.

Si è detto anche che quella dichiarazione di inammissibilità era un elemento neutro rispetto alla decisione principale.

Sotto il profilo strettamente giuridico il Tribunale condivide questa valutazione; ma che così non fosse intesa dalla IAR, o meglio da qualche legale della IAR, per esempio Cesare PREVITI come si è detto o da qualcun altro dal medesimo "coordinato", è necessariamente prospettabile alla luce della constatazione che, **solo dopo la sentenza della Corte di Appello, che ha riformato la sentenza VERDE sul punto**, è stata azionata nei confronti dell'IRI la causa per ottenere le azioni SME.

Iniziativa che fino ad allora non era stata assunta, e non certo per la pendenza del giudizio principale, giacchè tale causa è stata attivata prima che intervenisse il giudicato nella controversia Buitoni/IRI.

Come si è già detto, la IAR infatti è attore in un altro procedimento giudiziario radicato sempre presso il Tribunale di Roma, Sez. 1^a civile (pres. Lo Turco Giovanni – giudici Mazzacane Vincenzo e Marvasi Tommaso) instaurata dopo che era stata depositata la sentenza della Corte di Appello che aveva riconosciuto la legittimazione della IAR e (quindi la natura giuridica dell'interesse in capo alla medesima in quanto altra proponente l'acquisto delle azioni SME) e nel cui contesto – questo sì solo dopo l'intervenuto giudicato sulla causa principale- la IAR ha anche avanzato ricorso per il sequestro delle azioni SME.

Il tutto senza alcun risultato utile.

In definitiva, la sentenza VERDE non presenta di per se', ne' sotto il profilo del comportamento di Verde, né sotto quello del contenuto decisorio alcuna anomalia, tantomeno significativa di un precedente accordo corruttivo che fosse specifico per tale atto.

Resta da esaminare l'altro profilo in contestazione che riguarda il contenuto dell'accordo corruttivo, inteso come messa a disposizione aprioristica, per cui se ve ne fosse prova, diverrebbe irrilevante che VERDE abbia emesso una sentenza non suscettibile di censure, giacchè in tal caso la contrarietà ai doveri d'uffici sarebbe di per sè integrata proprio dal fatto di avere fatto mercimonio della propria funzione.

Quali siano, nella prospettazione dell'accusa, gli elementi indicatori di un accordo corruttivo di tale natura lo si desume dalle argomentazioni del P.M. in punto di frequentazione da parte di VERDE di casa PREVITI, della sua partecipazione al viaggio Niaf, di rapporti economici tra PACIFICO ed il medesimo risultati dalla documentazione rogatoria.

Ma intanto i rapporti economici all'estero, provati almeno nella loro realtà accadimentale, tra PACIFICO e VERDE non possono essere presi in considerazione ai fini della specifica imputazione elevata, giacchè sono sorti nel 1991, cinque anni dopo la sentenza del Tribunale di Roma, quando, a fine aprile, fu acceso il conto estero denominato Master., con l'intervento di Pacifico che bonificava un importo di 500 milioni.

La stessa accusa infatti ha formulato una imputazione in cui rigidamente la remunerazione contestata è posta in dipendenza della sentenza del 1986 ed avvenuta

con tutt'altre modalità che non l'accensione e relativo bonifico del conto estero Master, che non è stato mai contestato.

Ed è una scelta dell'accusa, ovviamente sulla base degli elementi di fatto noti e delle prove disponibili in esito alle indagini preliminari, quella di impostare il capo di imputazione, formulando un'ipotesi che contenga i sé tutti gli elementi sui quali possa avvenire il contraddittorio dibattimentale.

E ciò non è avvenuto a proposito del conto Master della cui documentazione è stata sollecitata l'acquisizione solo in sede di 507 c.p.p. e tant'è che ad avviso del Tribunale non possono neppure essere utilizzati i documenti giustificativi della difesa attinenti proprio un arbitrato in epoca immediatamente precedente l'accensione di tale conto estero da parte di VERDE, che la difesa ha potuto produrre solo in fase di discussione, dopo che, sempre in fase di discussione il P.M. ha affrontato la tematica della valenza – come da tale parte ritenuta- del conto MASTER.

Il Tribunale ha già dato conto dei propri convincimenti, e della ritenuta interpretazione dell'art. 319 c.p sulla base delle numerose sentenze della Suprema Corte che hanno affermato la legalità di una interpretazione estensiva di tale norma ivi comprese le più recenti pronunce della Sezione 6^a della Suprema Corte che, non a caso peraltro, focalizzano l'attenzione sulla necessità della prova della natura del "pactum sceleris".

Ed un conto è l'interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 319 c.p.; ben altro è dare per scontato -ogni volta che sia intervenuto un pagamento e sia identificato e valorizzato un atto d'ufficio al medesimo collegabile risultante correttoto - che sia intervenuto un accordo corruttivo antecedente per promessa di messa a disposizione della funzione.

Accordo che costituendo di per sé comportamento contrario ai doveri di ufficio riverbererebbe i suoi effetti anche sugli eventuali atti conformi ai doveri di ufficio, integrando comunque il reato di cui all'art.319 c.p.

Quindi, secondo le valutazioni già espresse da questo Tribunale (cfr. capitolo sub B) delle due l'una: o vi è prova di un contenuto di accordo corruttivo di messa a disposizione aprioristica della funzione del P.U; ed in tal caso si può prescindere dal considerare la non contrarietà ai doveri d'ufficio degli atti compiuti quando questi siano pur identificati.

Ovvero, se non vi è prova di un accordo corruttivo di siffatta natura e si fa riferimento ad un atto specifico, la contrarietà ai doveri d'ufficio deve essere rilevabile dall'atto in

sé ovvero da comportamenti arbitrari o “anomalie” significative di vario genere che attengano all’assunzione dell’atto medesimo.

Nella specie poi è anche assai dubbio, o perlomeno è contraddittoria l’impostazione accusatoria che menziona SQUILLANTE nel contesto dell’imputazione, tra i corruttori, come se costui fosse intervenuto su VERDE nella specifica circostanza della emissione della sentenza.

Se anche VERDE era già “a libro paga” di PREVITI, non vi sarebbe stato alcun bisogno di un intervento di SQUILLANTE, visti gli stretti e risalenti rapporti di amicizia personale con PACIFICO.

La prova di un intervenuto accordo corruttivo per vendita della funzione da parte di VERDE d’altro canto non sta certo, ad avviso del Tribunale, nelle dichiarazioni di Stefania Ariosto, come invece si è detto a proposito dell’imputazione subA).

Quello che ha detto la teste attendibilmente, vale per quello che è o rappresenta, e non anche per deduzioni apodittiche da dichiarazioni che in sé non hanno alcuna significanza probatoria.

E si deve cominciare col dire che quello che è risultato provato sono i rapporti tra VERDE e PACIFICO – che sono amici d’infanzia e che hanno una comunanza di vita anche familiare; lo hanno affermato sia PACIFICO che Verde nelle dichiarazioni scritte versate al Tribunale, che non sono state in alcun modo smentite: rapporti che inducono sospetti; rapporti che potranno integrare un mero indizio, ma non certo un indizio grave e preciso.

Risulta altresì provato che VERDE frequentava casa Previti, che l’ha frequentata certamente in più occasioni, come si desume dalle indicazioni della sua persona da parte dei testi magistrati, delle cui dichiarazioni si è già dato contezza in relazione all’imputazione di cui al capo A); e anche da parte del teste Punzi e financo dal dirigente di Efibanca Aurelio Lai.

E’ anche risultato provato che VERDE ha partecipato al viaggio Niaf, invitato -deve ritenersi- su impulso ed a spese di PREVITI, come tanti altri magistrati invitati, anche se è vero che VERDE nell’ottobre 88 era capo di gabinetto del Ministro Vassalli ed è possibile che la sua presenza avesse una altra origine; come dice la difesa, senza peraltro alcun concreto elemento a supporto di siffatte dichiarazioni.

Sono in altri termini provate le circostanze in fatto che ha dichiarato la teste Ariosto, come da lei direttamente constatate.

Ma tali circostanze in sé sono idonee a confermare l'attendibilità del dire dell'Ariosto, per quanto la stessa riferisce di significativo in sé a fini probatori, vale a dire per quanto la stessa ha detto con riferimento a SQUILLANTE, per cui la teste, una volta accertatane la attendibilità, funziona da prova diretta sulla natura del rapporto di questi con PREVITI, per averne avuto dichiarazione esplicita e diretta dal medesimo.

Ma le circostanze "frequentazione di casa Previti" e "partecipazione al viaggio Niaf dell'88", direttamente constatate dall'attendibile teste Ariosto, da parte di altri magistrati, a sua volta non è un indizio fornito dei necessari requisiti della gravità e precisione.

Stefania Ariosto ha sentito ed esplicitato le confidenze specifiche e dettagliate di PREVITI a proposito di SQUILLANTE che si possono definire come una dichiarazione extragiudiziale da parte del medesimo in punto di natura dell'accordo corruttivo tra sé e tale soggetto, ma la stessa teste, con riferimento ad altri magistrati che ha constatato frequentare casa Previti ed ha incontrato nel viaggio Niaf, ha esplicitato meramente una affermazione generica e generalizzata proveniente da PREVITI.

Che la Ariosto sia attendibile significa che non ha mentito nel riferire che PREVITI ha detto che corrompeva i magistrati e che questi erano a libro-paga, ma questa affermazione di PREVITI, nella sua indiscriminatezza resta tutta da provare, caso per caso, con riferimento ai singoli soggetti.

E quindi occorre andare ben cauti a dedurre, sulla base di una risultanza assolutamente generica -e che nella sua indeterminatezza può ben essere una tipica millanteria- che tutti i magistrati, e nel caso VERDE e per il solo fatto che è stato presidente ed estensore di una delle sentenze BUITONI/IRI (e peraltro l'unico che ha estromesso la IAR) in quanto frequentante casa Previti, aveva venduto aprioristicamente la propria funzione giudiziaria.

Del resto la Ariosto - che molte volte è stata esaminata sul punto- e che al di là della vanteria generalizzata in questione ha fatto tutt'al più una personale deduzione di nessun valore (ha detto infatti che lei poteva anche pensare che tutti fossero corrotti), ha precisato e ribadito che PREVITI gli aveva parlato solo di SQUILLANTE e che lei nulla sapeva e nulla poteva dire a proposito degli altri magistrati, oltre al fatto che li aveva incontrati nei due contesti sopraddetti.

Allora si può affermare che nei confronti dei magistrati diversi da SQUILLANTE, esistono elementi di sospetto, che certamente imponevano indagini ed accertamenti

ulteriori da parte dell'ufficio inquirente, ma che di per sé soli non rilevano sul piano probatorio.

La frequentazione di PREVITI e l'accettazione di un invito per un costoso viaggio e soggiorno negli USA non costituiscono certo indizi gravi e precisi, giacchè di questi dati sono possibili letture alternative rispetto alla intervenuta disponibilità ad un accordo corruttivo a priori di vendita della propria funzione.

Ci può essere stata una riprovevole leggerezza comportamentale nell'accettare un invito senza preoccuparsi di sapere chi pagava le inevitabili spese, assumendo un debito di favore nei confronti di chi avrebbe poi anche potuto farlo valere.

Una motivazione di mal ritenuto prestigio nel frequentare un avvocato molto abiente espressione di un ambiente imprenditoriale, politico e quant'altro; o, come ha detto il teste Izzo, un costume - discutibile- di usuali frequentazioni tra magistrati ed avvocati del foro; VERDE in particolare, in quanto amico personale di PACIFICO, può anche essersi adeguato alle frequentazioni di quest'ultimo.

E certo ci può essere stato anche un tornaconto illecito di favori reciproci, ma in sede processuale non sono consentiti ipotesi ed occorrono prove, dirette o indirette che siano.

Ed in particolare l'indizio -che va innanzi tutto esaminato singolarmente per verificare che presenti la valenza richiesta, come insegna la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte- deve essere grave e preciso, ossia dotato di una elevata capacità dimostrativa del fatto investigato.

E' tale, come notoriamente la stessa Corte ha precisato, solo quello che autorizza una inferenza logica non equivoca, resistente alle obiezioni ed alle spiegazioni alternative e che risulta perciò idoneo ad attribuire un alto grado di probabilità alla deduzione che se ne ricava.

Conclusivamente non c'è prova, in questo contesto dibattimentale, (non avendo tale valenza gli elementi attenzionati dall'accusa) che possa collegare l'asserita ricezione della somma di almeno 200 milioni ad un previo accordo di messa a disposizione aprioristica da parte di VERDE della propria funzione giudiziaria a favore di PREVITI che nella specie avrebbe agito per conto della IAR.

E dunque l'ambito di valutazione resta delimitato dal fatto che VERDE ha ricevuto in tesi una somma di denaro dopo (la sentenza di VERDE è dell'86) aver emesso una sentenza che è atto del proprio ufficio ed in relazione alla quale non sono identificabili anomalie di sorta, cosicchè qualora risultasse provata la remunerazione, sarebbe nel

caso da qualificarsi la fattispecie come violazione dell'art. 318 c.p., atteso che la data del commesso reato è antecedente alla riforma del 1990 che ha introdotto l'art. 319 ter c.p.

Ma resta da verificare ancora se risulti o meno la prova della intervenuta remunerazione.

In proposito va subito rilevato che l'azzardo della tesi accusatoria è rilevabile fin dal fatto che l'importo di cui sarebbe consistita la remunerazione illecita, è indeterminato e corrisponde a versamenti in contanti sul conto cointestato a VERDE e al figlio Camillo, individuati sulla base della constatazione che i versamenti stessi eccedono l'importo di reddito dichiarato da quest'ultimo.

E a quest'ultimo non è stato contestato alcun reato, cosicché deve ritenersi che la situazione in esame, così come prospettata, sia quella di una pertinenza del conto ed autonomia operativa da parte dello stesso imputato Filippo VERDE, e non già di una consegna ripetuta da padre a figlio di somme di 20 milioni, ed anche meno per volta, affinché lo stesso li depositasse sul conto.

Non si può non vedere che una prima sostanziale stranezza sta proprio nel fatto – messo in risalto dalla stessa accusa- che Filippo VERDE (che non risulta abbia mai utilizzato conti esteri, avendone acceso uno solo nel 1991) aveva a disposizione altri conti correnti in Italia su cui risultano effettuati molteplici versamenti in contanti .

Uno presso la Citibank, ed un altro n. 144 sempre presso la Banca di Roma, agenzia palazzo di Giustizia, intestato a sé ed alla moglie.

Perché mai avrebbe versato, per un periodo imprecisato, a partire da dopo il 7 maggio 1988 – in specifico dal 20 maggio in più riprese, con importi estremamente variabili, un imprecisabile provento corruttivo che poteva benissimo “spalmare” con le stesse modalità sui conti a sé più direttamente riferibili (come quello numerico 144 cointestato alla moglie) come ha versato tanti altri importi in contanti?

Si vuole dire, in altri termini, che seguendo l'impostazione accusatoria che fa perno sul fatto che Camillo Verde aveva scarsi redditi personali essendo un giovane legale alle prime armi (tantè che il metro di valutazione è sempre l'entità dei suoi redditi dichiarati) si dovrebbe concludere che l'imputato ha versato i denari illeciti in contanti su quel conto, proprio per farsi meglio attenzionare, visto che il contestatario del conto era un soggetto di debole redditività ufficiale.

A prescindere da tali elementi di generica perplessità, la questione sta nei seguenti termini;

-Si assume che l'imputato abbia ricevuto in contanti da PACIFICO una somma imprecisata, ma non inferiore a 200 milioni di lire facente parte della complessiva somma di lire 750 milioni prelevata dal medesimo PACIFICO in biglietti di banca il 7 maggio 1988 (e si tratta di uno dei due bonifici Barilla di cui si è già dato ampiamente conto).

- Di tale circostanza non è stata fornita alcuna prova diretta: non ci sono intercettazioni che ne diano conto;; non c'è nessuno che abbia visto; non c'è un teste che ne riferisca attendibilmente anche solo per averne avuto informazione.

Ed è normale che sia estremamente difficile acquisire una prova in tal senso, giacchè i versamenti in contanti hanno proprio lo scopo di non lasciare alcuna traccia.

E' possibile certamente che ciò sia avvenuto, atteso che gli stretti rapporti amicali tra i due soggetti consentivano mille occasioni di un assolutamente riservato passaggio di mano del denaro

Ma è appunto solo possibile , quando invece occorre una ragionevole certezza che ciò sia avvenuto.

-L'accusa infatti prospetta uno specifico indizio di tale avvenuto passaggio di denaro, che indica come costituito dal fatto che dopo il prelievo in contanti da parte di PACIFICO, Filippo VERDE ha effettuato plurimi versamenti in contanti che risultano registrati a partire dal maggio 1988 sul conto corrente n. 5335/30 acceso presso la Banca di Roma agenzia del Palazzo di giustizia di quella città; conto cointestato al il figlio Camillo

-Come si è già detto, la premessa non dichiarata ma necessaria è che la cointestazione del conto corrisponda all'effettività di una comune riferibilità delle somme che finiscono su quel conto ad entrambi i titolari.

Occorre cioè che vi siano elementi per ritenere che il conto in questione sia di effettiva pertinenza comune dell'imputato.

Sempre il P.M., infatti, prospetta che quel conto non possa essere di pertinenza esclusiva di Camillo Verde, giacchè quest'ultimo nel 1988 (ed anche oltre) non aveva disponibilità reddituali che gli avrebbero consentito di alimentare il conto stesso delle somme che risultano oggettivamente versate sul medesimo, proprio a partire da quell'anno.

Rileva in particolare la pubblica accusa (cfr. la ricostruzione e relativa documentazione allegata contenute nella "memoria contante VERDE") che dal 1986 ai primi mesi del 1988 il conto 5335 presentava un saldo oscillante intorno ai 20 milioni di lire, mentre

l'operatività del conto dal maggio 1988 mutava radicalmente, registrando un progressivo, continuo e costante incremento.

Rileva inoltre che mentre per gli anni 1986/1987 vi è una sostanziale conformità tra quanto dichiarato da Camillo VERDE come reddito percepito e quanto accreditato sul conto, a partire dal 1988 affluiscono sul conto stesso somme – rappresentate quasi esclusivamente da versamenti in contanti- assolutamente sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati.

In specifico nel 1988 Verde Camillo ha dichiarato un reddito pari a lire 36.543.000 ed ha effettuato versamenti per 401.212.806, suddivisi in assegni bancari, assegni circolari e versamenti in contante.

Rileva il Tribunale, innanzi tutto, che siffatto argomentare dell'accusa non sia conferente: il leit motiv è quello dei redditi dichiarati, con esclusione di qualunque altra fonte di reddito non dichiarata: vengono attenzionati anche i versamenti di assegni bancari ed assegni circolari di cui non si sa nulla; e risultando i versamenti in contanti effettivi per l'88 pari a lire 255 milioni e rotti è anche palese che si determina il prezzo della corruzione a spanne sulla base della risultante differenza aritmetica tra i redditi dichiarati ed i contanti versati proprio in quell'anno.

Non significa in realtà nulla di preciso e di certo ai fini della tesi d'accusa il fatto che prima dell'88 vi sia una corrispondenza tra quanto dichiarato da Camillo Verde nella dichiarazione dei redditi e quanto accreditato sul conto 5335.

Proprio siffatta risultanza può essere parimenti significativa semmai del fatto che questo conto era un conto di pertinenza esclusiva di Camillo Verde (che non è detto avesse nell'86 e nell'87 le stesse disponibilità di reddito del 1988); esattamente come afferma la difesa, precisando che la cointestazione del conto al padre rispondeva unicamente all'esigenza di estendere al figlio la valenza della convenzione di favore in vigore per i magistrati.

Circostanza che non può essere smentita, risultando del tutto verosimile, a maggior ragione essendo risaputo che gli istituti di credito aventi filiali presso i palazzi di giustizia, prevedono convenzioni bancaria a favore dei magistrati: per esempio a Milano, oltre che a Roma.

Che sul conto personale di Camillo Verde siano poi confluiti denari non più in misura corrispondente ai redditi dichiarati a partire dall'88, può anche significare che in quell'anno, o da quell'anno Camillo Verde abbia introitato redditi molto superiori che, potendolo fare, non ha inteso denunciare al fisco.

Ed allora la questione è un pò più complessa di quanto risulti dalle valutazioni e dai conteggi dell'accusa, perché si deve provare sulla base di un indizio che i denari accreditati sul conto n.5335 siano quelli ricevuti in contanti da Filippo VERDE.

In altri termini deve potersi concludere con assoluta certezza, nella stessa prospettazione accusatoria, che i denari accreditati non possano provenire da fonti di reddito di Camillo Verde, giacchè solo in tal caso può concludersi, almeno, che i denari in questione siano risorse proprie dell'imputato.

Sempre la consolidata giurisprudenza di legittimità invero insegna che perché un fatto possa assumere il valore di indizio è necessario innanzitutto che sia indiscutibilmente certo nella sua oggettività, non essendo possibile, senza incorrere in un grave vizio logico (praesumptio de praesumpto) desumere un fatto da accertare da un altro fatto a sua volta ipotetico, ancorché probabile.

Ed è vero, come ha affermato energicamente la difesa VERDE, che l'onere di questa prova è a carico dell'accusa che doveva portare elementi concreti e significativi in merito, ben al di là del basarsi unicamente su un dato quale la dichiarazione dei redditi, sulla base della quale - tanto per incominciare- non si può escludere che vi fossero altri redditi non dichiarabili o non dichiarati.

Allora il punto centrale della questione è quello della verifica in via di assoluta certezza che sia da escludersi la pertinenza esclusiva di Camillo Verde del conto 5335 ed ancora ogni altra possibile fonte di reddito da parte di Camillo Verde, in particolare nell'88, oltre i redditi dichiarati.

E valuta il Tribunale che nel caso di specie non sia possibile escludere con certezza sia che il conto in questione fosse di esclusiva pertinenza di Camillo Verde, sia che i versamenti in contanti sul conto 5335, attenzionati dalla accusa, non fossero provento della disponibilità, da parte di Camillo Verde, di risorse provenienti da altre prestazioni d'opera professionale ed in particolare dalla Associazione Sportiva, gestita dal medesimo e da Celebrano.

Si è evidenziato che l'imputato VERDE non si è presentato a rendere esame e che il figlio Camillo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma è indubbio che la difesa Verde si è attivata nel merito, con una consulenza tecnica e fornendo documentazione.

Con ciò sostenendo e provando con un principio di prova idoneo a instaurare un ragionevole dubbio, che l'imputato era del tutto estraneo al conto 5335, che era di esclusiva pertinenza del figlio Camillo, così come che i versamenti di contante ivi registrati costituivano risorse economiche del medesimo Camillo VERDE .

E' stata acquisita in atti l'elaborato della consulenza Saitta, con la relativa documentazione ed è stata esaminata la consulente stessa (cfr. verb. trasc. udienza 21/9 e 23/9/02); inoltre in sede di richiesta ex art. 507 la difesa ha chiesto l'acquisizione – acconsentita dal Tribunale- di una parte significativa degli estratti-conto pertinente il c/c n. 6239.38 aperto il 18/10/86 ed intestato alla “Master Roma Basket” – pres. Lucio Ghia, vice Presidente Camillo Verde, consigliere Giulio Celebrano – autorizzati ad operare con firma disgiunta.

Sono state prodotte inoltre copie di scritture negoziali attestanti qualche traccia di vicende dell'associazione in questione. (cfr. produzioni allegata al verbale di udienza dibattimentale 2/5/2003)

Tale documentazione ha utilmente completato le risultanze documentali acquisite con la consulenza e oggetto di esame dello stesso consulente, giacchè in quella sede era stata considerata la documentazione afferente il solo c/c 6834.34 intestato alla Associazione Sportiva ed acceso in data 9/9/88 con operatività Celebrano e Verde.

Richiamati integralmente i dati della consulenza Saitta, è innanzi tutto da rilevare che non vi sono elementi per smentire le risultanti circostanze di fatto documentate che indicano un utilizzo del conto 5335 con operatività esclusiva da parte di Camillo Verde, e comunque come conto alimentato da fondi del medesimo.

La consulente ha documentato che sul conto in questione venivano addebitate le spese personali di Camillo Verde, gli onorari per consulenze nei confronti di soggetti identificati, che l'imputato Filippo VERDE non ha mai effettuato versamento di contanti su tale conto, siglando solo in poche occasioni distinte di versamento di assegni di competenza del figlio

Ed anche che tale conto è stato estinto il 19/11/93 – in epoca non sospetta- in coincidenza con l'acquisto della abitazione principale della famiglia e la nascita del primogenito, e che mediante giroconto la residua somma è stata versata su un nuovo conto 7147.39 cointestato tra Camillo Verde e la moglie.

Essendovene traccia documentale, non è possibile neppure smentire che, oltre ai redditi dichiarati, Camillo Verde abbia disposto di redditi per consulenze o attività professionali non dichiarate, in quanto ritenuti compensi occasionali.

Ed analogamente non è dato smentire che una fonte di consistente reddito personale, per Camillo Verde, a far data dall'88, fosse costituita dalle risorse, a partire da quel periodo ricavate dalla “Master Roma Basket”, per il titolo dal medesimo dichiarato:

rimborso di anticipi effettuati per conto dell'Associazione, nonché un compenso per una sua attività progressa nell'interesse della medesima.

Esaminando in dettaglio gli argomenti riassunti dall'accusa nella memoria già citata, con i relativi prospetti riassuntivi, può rilevarsi:

-Non è conferente il rilievo che Filippo VERDE risulti aver depositato contemporaneamente su tutti i suoi conti somme in contanti di un certo rilievo; non sicuramente alla luce della scelta da parte dell'accusa di una contestazione che è circoscritta al versamento di contanti sul conto cointestato con il figlio Camillo.

E la contestazione è l'ambito insuperabile del thema decidendum specifico, oltre al fatto che la stessa accusa non ha introdotto alcuna dimostrazione che i denari complessivamente versati in contanti dall'imputato VERDE avessero una fonte priva di giustificazione; piuttosto che, per esempio, derivanti da negoziazioni di beni di un proprio patrimonio personale, a monte ulteriore rispetto ai redditi professionali.

Diversamente che per il patrimonio di Squillante (e solo quello occultato all'estero, giacché di quello bancario Italiano non si è tenuto alcun conto, anche se vi era nella misura di cui alle prime dichiarazioni dello stesso imputato) in cui la esorbitante consistenza è in sé medesima inadeguata rispetto alle fonti di reddito di un magistrato quand'anche fortunato investitore di assai limitati guadagni, i versamenti in contanti di VERDE non hanno di per sé la stessa valenza.

E non è neppure vero che siano versamenti "occultati" perché inferiori all'importo che all'epoca faceva scattare le appostazioni in apposito registro.

Fino alla emanazione della legge antiriciclaggio 143/91, vigeva il D.L. 625/79 dal quale erano stabilite modalità di identificazione ed annotazione per i versamenti di somme non inferiori a 20 milioni, quindi a partire da 20 milioni in su.. E plurimi sono i versamenti in contanti pari proprio a 20 milioni, sia da parte di Filippo Verde, su altri conti contestati, sia da parte di Camillo Verde sul conto 5335.

- non adeguato o inconferente è poi l'argomento secondo cui i versamenti di Camillo Verde sul conto 5335 della Banca di Roma cointestato con il padre, tutt'al più potrebbero ammettersi come provenienti dall'Associazione solo dopo il settembre 1988, letta come data del passaggio della gestione in via esclusiva a Celebrano Giulio e Camillo Verde, in quanto solo nel settembre 88 era stato aperto il conto 6834 da cui provenivano – a tenore della consulenza Saitta, - i denari versati in contanti sul conto 5335.

Il fatto che sia stato aperto un altro conto non significa che solo da quel momento si potesse attingere alle risorse dell'Associazione: questa ha continuato ad operare anche con il conto 6239, in un contesto che, anche prima della gestione esclusiva Celebrano /Verde, vedeva questo ultimo in particolare come dirigente responsabili della Associazione medesima.

E del resto, sul conto 5335 risultano versamenti di contante dell'importo di 10 milioni, dall'8 al 12 marzo, corrispondenti esattamente alla metà di analoghi prelievi sul conto 6239 dal 7 al 9 marzo; versamenti effettuati da Camillo Verde, prima ancora che Filippo VERDE potesse avere la disponibilità della somma corruttiva asseritamente ricevuta in contanti da PACIFICO.

Vi sono solo poche tracce documentali della vita e delle vicende della Associazione Sportiva, accennata anche dall'accusa sulla base di indicazioni che provengono dalla allegazione e pur parziale documentazione a sostegno offerta dalla difesa.

Questi i relativi percorsi temporali.

*1978; veniva costituita l'associazione Sportiva Basket Montesacro di cui era dirigente ed amministratore tale Arnaldo Turchetta.

* 1984/1985- la squadra di basket era arrivata al campionato di serie A e Camillo Verde aveva proposto a Turchetta un allargamento dell'ambito della gestione ed organizzazione dell'associazione, che venivano attribuite ad un Consiglio Direttivo composto da Arnaldo Turchetta, tal Franco Rinaldi, Camillo Verde e Giulio Celebrano.

* 1985/1986- all'esito del campionato la squadra veniva retrocessa in serie B e la pesante situazione debitoria induceva Camillo Verde e Giulio Celebrano ad uscire dall'Associazione.

*1986- in questo anno, in data 31/5/86 (cfr. alleg.4 alle produzioni della difesa Verde in sede di richieste ex art. 507 c.p.p.) viene stipulato un accordo tra Arnaldo Turchetta e tale dr. Roberto Afeltra, rappresentante di un gruppo economico da nominare, per il trasferimento della intera proprietà della Associazione Sportiva e di conseguenza Afeltra, nella sua nominata qualità, si assumeva il debito di 50 milioni -ed il creditore lo riconosceva come tale- per la cessione di un giocatore.

E già questo intervenire di altre persone, tutti avvocati, dà conto che qualcuno operava per mutare la compagine operativa e forse anche per reperire risorse che non c'erano.

E non c'è alcun valido motivo per escludere che si trattasse proprio di Camillo Verde per la cui attività in tal senso si sia prospettato un compenso da riscuotere compatibilmente con la rimessa in sesto della associazione e della squadra.

Nello stesso 1986, invero, il 29 settembre veniva costituita la “Master Roma Basket” (v. alleg. 58 della memoria P.M.) tra l’avv.to Lucio Ghia, l’avv.to Camillo Verde, l’avv.to Giulio Celebrano, gli avv.ti Afeltra Roberto e Francesco, nonché l’avv.to Sgromo Gian Battista, i quali designavano quali componenti del primo Consiglio Direttivo Ghia, Verde e Sgromo.

La presidenza veniva assunta da Lucio Ghia, mentre Camillo Verde veniva designato quale dirigente responsabile.

L’associazione così costituita si impegna subito dopo, a pagare tra il dicembre 1986 e il dicembre 1987, ben 300 milioni per l’acquisto di alcuni giocatori e nel periodo corrispondente risultano emessi assegni, da parte di Camillo Verde per oltre 20 milioni tratti sul c.c. 5335. (cfr. allegato 5 produzioni difesa Verde), che sono incontestabilmente spese per l’Associazione, pagate con denaro proveniente dal conto corrente personale.

Che non risultino altri importi anticipati da Camillo Verde non dice poi nulla di decisivo giacché tutta la documentazione è frammentaria e parziale e ciò vale tanto per l’accusa che per la difesa: cosicché la prima non può limitarsi a dare per certi solo gli anticipi documentati dalla difesa.

Peraltro l’unica valenza del dato “interventuti anticipi” e’ quella della non possibile smentita della circostanza che effettivamente Camillo Verde ha anticipato somme per la associazione, in un periodo in cui evidentemente la stessa si trovava a corto di risorse ed era necessario risollevarle le sorti della squadra.

Sempre nel 1986, il 31 ottobre veniva acceso il c/c. 6239 -delle cui caratteristiche si è già detto- e con riferimento al quale, attraverso gran parte degli estratti conto reperiti in extremis (ma che non possono essere contestati trattandosi di documenti bancari su cui nessuno ha sollevato obiezioni di falsità), risultano ampie disponibilità economiche ed una quantità di prelievi in contanti pressoché per tutto il 1988.

Da parte di chi non si sa, (giacché il dato non risulta dagli estratti conto) ma proprio perciò non può escludersi che i prelievi siano stati effettuati da Camillo Verde, come non può smentirsi che parte dei realtivi importi siano stati riversati sul conto 5335 nello stesso arco temporale.

*1988- non risulta in alcun modo che cosa sia accaduto all’interno della associazione e si allega che nel corso di tale anno l’associazione sia stata presa in mano dai soli Celebrano e Verde, non si sa in che termini e con quali accordi rispetto in particolare a Ghia che era il Presidente.

Due soli elementi sono pacifici, vale a dire che l'Associazione continua ad avere la disponibilità del conto 6239.38 intestato a Ghia, Celebrano e Camillo Verde –con firma disgiunta- su cui si continua ad operare, anche dopo l'apertura avvenuta il 9 settembre 1988 del conto 6834 intestato ai soli Celebrano Verde Camillo, e che verrà estinto solo il 31/1/89.

Si sa che da entrambi questi conti nel 1988 vengono prelevati numerosi importi in contanti e si sa che nell'88 sul conto 5335 di cui all'imputazione, confluiscono numerosi versamenti in contanti.

Non può dunque neppure essere smentita la sostanziale commistione tra i conti dell'associazione e i conti personali di Verde, argomentata dalla difesa con un valido principio di prova.

La difesa assume che i gli importi di cui ai versamenti in contanti sul conto 5335 provengano dai conti dell'associazione da cui Celebrano e Verde percepivano risorse personali a fronte di anticipi dai medesimi effettuati nel 1986/87, ed in particolare Camillo Verde a titolo di compenso pattuito a suo favore per l'attività spesa nel passaggio da Turchetta alla Master.

E' vero che Verde Camillo non ha documentato né l'accordo né l'attività prestata, e questo è un dato incontestabile, ma è altrettanto incontestabile che è sufficiente a ritenere non provata la mera deduzione accusatoria, il fatto che sia emerso, al di là delle consulenze o degli onorari non dichiarati, che Camillo Verde era interessato e si era attivato nella Associazione Sportiva di cui trattasi, che era gestita senza alcuna formalità contabile ed i conti della quale sicuramente nell'88 presentavano consistenti risorse.

Risorse di cui non è possibile escludere che abbiano beneficiato gli esponenti che si erano attivati per la rimessa in sesto della Associazione e della squadra e che in quell'anno ne assunsero l'esclusiva responsabilità.

Al di là di tutte le considerazioni sui dati numerici e sulle diverse modalità riscontrabili tra il passaggio di denaro sul conto 5335 tramite giroconti invece che attraverso prelievi, constatabile nell'89, resta il fatto che non si può escludere che Camillo Verde disponesse di risorse provenienti dalla Master Roma Basket, gestiti come cosa propria e ne disponesse in particolare nell'88, allorché i conti correnti dell'Associazione hanno disponibilità di risorse e parallelamente il suo conto corrente gode di quell'incremento di somme che ha attirato l'attenzione dell'accusa.

E basta la possibilità che questo sia avvenuto per concludere in punto di non certezza dell'indizio essenziale che si è ritenuto di portare a sostegno della ipotesi che almeno 200 milioni provenissero dall'ipotizzato versamento in contanti di denaro dal bonifico Barilla da parte di PACIFICO in favore di Filippo VERDE; e cioè che lo stesso abbia versato la somma corrispondente in più riprese sul conto 5335, contestato con il figlio. Questo era il tema di prova giacchè per l'imputato Verde, non si tratta di smentire giustificazioni a fronte della prova oggettiva che denaro è stato versato dai corruttori al corrotto, come nel caso della accusa mossa a SQUILLANTE.

Si tratta invece di dare la prova del passaggio di denaro che altrimenti non è rappresentata se non nell'ipotetico schema delineato dalla formulazione accusatoria.

Nè si può seriamente sostenere che, siccome l'Associazione Sportiva di cui trattasi non aveva fine di lucro, non può ammettersi che Verde Camillo abbia lucrato risorse dalla Associazione: un conto sono gli statuti, ed un conto è l'operatività concreta di un gruppo di persone la cui attività non esige formalizzazione alcuna di contabilità o fiscalità.

Potrebbe anche ammettersi, in tesi, che Verde Camillo abbia effettuato prelevamenti indebiti, anche in danno di Ghia: quand'anche così fosse, resta il fatto che non è possibile escludere con certezza che VERDE Camillo abbia disposto di risorse tratte dalla Associazione Sportiva e dunque è mancata la prova che necessariamente siano imputabili le risorse dei relativi versamenti a Filippo VERDE.

Conclusivamente la posizione VERDE non può che definirsi con una assoluzione perché il fatto non sussiste.

Non vi è prova di un accordo corruttivo, sia specifico che per vendita della funzione da parte del giudice VERDE, né vi è prova di una ricevuta remunerazione da parte sua nei termini contestati dall'accusa.

Peraltro se anche il Tribunale ha inteso avere contezza del conto Master in nessun modo la relativa circostanza può valere a fronte della specifica contestazione accusatoria per il duplice aggancio della medesima e alla sentenza emessa nel 1986 e ad una remunerazione in contanti; la quale, preclude sia temporalmente che economicamente la valorizzazione di questa emergenza che, peraltro, -come si è detto- neppure è stata oggetto di contraddittorio dibattimentale.

Resta da accennare al fatto pure argomentato dalla difesa Verde che comunque anche in relazione al reato contestato sarebbe già decorso il termine prescrizione anche massimo alla data del 7 maggio 2003, essendo in tale data decorsi quindici anni dalla

data del commesso reato, identificabile con certezza dalla data del prelievo in contanti da parte di PACIFICO del primo bonifico Barilla.

E così è: tuttavia la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione presuppone la verifica negativa del presupposto di esclusione di una declaratoria di assoluzione nel merito: presupposto che invece il Tribunale ha potuto valutare a seguito della esaurita istruttoria dibattimentale prima dell'intervenuto decorso della prescrizione.

F) I REATI di FAVOREGGIAMENTO CONTESTATI AI FIGLI ed alla NUORA di SQUILLANTE.

Il capo di imputazione sub C) consta della formulazione di più condotte di favoreggiamento reale attribuite a Fabio SQUILLANTE, Mariano SQUILLANTE ed Olga SAVTCHENKO.

La difesa ha messo in rilievo che nella sostanza a questi soggetti è contestato un reato di favoreggiamento reale articolato in più fatti esecutivi del medesimo disegno criminoso, tutti e ciascuno consistenti nell'aiutare Renato SQUILLANTE, dopo che costui aveva commesso il delitto di corruzione in atti giudiziari e senza avervi concorso, ad assicurare il provento corruttivo.

Sul punto il Tribunale non può che concordare, essendo effettivamente tale la sostanza della imputazione, ma resta privo di rilevanza il fatto che la pubblica accusa non abbia contestato formalmente anche l'art. 81 cpv. c.p.; sono contestate in fatto le singole condotte in cui si sarebbe esplicitata l'attività di soccorso del soggetto favorito e nulla vieta che il Tribunale, verificata la sussistenza dell'elemento oggettivo ed altresì dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie legale, consideri anche la evidente unicità del disegno criminoso che è sotteso alle condotte medesime, a prescindere dal fatto che le stesse siano collocabili in diversi contesti temporali.

Pacifica è del resto la giurisprudenza di legittimità circa il fatto che "l'esistenza di un consistente lasso di tempo tra due episodi criminosi non può far escludere la continuazione tra gli stessi se risulti l'unico requisito essenziale che è quello della unicità del disegno criminoso."(cfr. ad esempio Cass. Sez 1^a s. n. 4512 del 27/1/91.

Al di là del reato continuato o meno, le questioni da verificare sono altre, ovvero se le condotte contestate integrino o meno un "aiuto" e se l'autore, così agendo avesse consapevolezza di aiutare una persona sospettabile di essere autore di un delitto.

Ed intanto va sottolineato che cosa si intende per elemento soggettivo del reato de quo.

“Per la sussistenza del favoreggiamento reale non è richiesto il fine di lucro e **neppure che l'autore conosca quale sia il reato di cui si vuole assicurare il prodotto, prezzo o il profitto ed il momento o il modo di consumazione dello stesso reato:è necessario invece che l'agente operi con la coscienza e la volontà di aiutare il sospettabile autore di un reato per quanto concerne il suo interesse alle cose che hanno relazione con il medesimo.** (cfr. Cass. Sez. 2^a sent. N. 00397 del 30/7/66)

“Per la sussistenza del delitto di favoreggiamento reale non è necessario il dolo specifico...ma è sufficiente il dolo generico **cioè la volontà di commettere azioni che, obiettivamente, costituiscano aiuto con la consapevolezza di questo carattere obiettivo (consapevolezza che non va confusa con la specifica intenzione di aiutare l'altro soggetto)**”

“quando si riscontri questo atteggiamento psicologico deve considerarsi del tutto irrilevante agli effetti penali il motivo che in concreto può aver determinato l'azione del favoreggiatore (ad esempio il motivo di semplice amicizia) (cfr. Cass. Sez. 2^a sent. 00867 del 31/8/ 66)

Le sentenze sono risalenti, ma è anche vero che si tratta di una giurisprudenza consolidata e sulla quale non si sono mai giuridicamente posti ulteriori particolari problemi interpretativi.

Così pure per quanto attiene all'elemento oggettivo del reato; **“che è costituito da qualsiasi comportamento idoneo a far definitivamente conseguire al favorito il provento della sua precedente attività criminosa e tale condotta non deve implicare necessariamente un contatto fisico tra il soggetto attivo del reato e la res da assicurare, essendo sufficiente qualsiasi azione od omissione idonea allo scopo.”**(cfr. Cass. Sez. 3^a sent. N. 07328del 22/7/81.

Chiarito l'ambito di struttura del reato in cui ci si muove, e premesso che per quanto più sopra detto (v. capitoli relativi) Renato SQUILLANTE ha commesso il reato di corruzione in atti giudiziari, mediante vendita della funzione e percependo in progressione criminosa denaro in contanti e ricevendo versamenti su conti di propria pertinenza all'estero, l'ultimo dei quali il 7 marzo 1991 (per quanto qui in contestazione), occorre esaminare in concreto le posizioni dei singoli imputati e verificare i fatti ad essi contestati.

-Quanto a MARIANO Squillante, lo stesso si è attivato con due comportamenti attivi, vale a dire accompagnando la cognata Olga, moglie di Fabio, a Como in un incontro

con il banchiere Resinelli e con Nello Bernasconi amministratore della società panamense Forelia.

Ovvero ha presentato ed accreditato la stessa Olga SAVTCHENKO quale beneficiaria economica del conto Forelia alla banca e concordato con i suddetti responsabili i futuri rapporti con la banca stessa, nonché le modalità di gestione del summenzionato conto Forelia..

Nonchè si è attivato nell'impegnare per un proprio acquisto immobiliare la somma di 450 milioni di pertinenza del padre e fatta rientrare in Italia, utilizzando la stessa per il pagamento della quota in nero con particolari accorgimenti volti ad assicurarne il nascondimento.

Per il primo fatto le fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni di Dionigi Resinelli (cfr ver. esame in sede rogatoriale del 17/2/97) e dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in data 17/10/97 avanti il G.i.p, acquisiti ed utilizzabili in quanto lo stesso non ha inteso presentarsi a rendere esame dibattimentale.

Resinelli in sostanza, ha dato atto di avere conosciuto la nuora russa di Renato SQUILLANTE in quanto presentata a lui e a Bernasconi da uno dei figli, ed indicata quale beneficiaria economica del conto Forelia: ha riferito di un incontro avvenuto in Como - non è dato sapere (ma è particolare non significativo) se nello stesso 1993 come ricorda Mariano Squillante o nel 1994 come ricorda Resinelli.

Sempre Resinelli ha anche dato atto, sia pur implicitamente, che lo scopo non era semplicemente quello della conoscenza fisica della Olga SAVTCHENKO, ma di porre la questione della effettiva titolarità del conto FORELIA, al di là della indicazione formale del beneficiario economico di fondi che sarebbero provenuti dal conto Rowena, già nella disponibilità economica dello stesso Renato SQUILLANTE.

Mariano, dal canto suo ha ammesso di essere stato lui il figlio di Squillante che si recò unitamente alla cognata a quell'incontro.

Rileva il Tribunale che l'episodio in questione non può essere valutato come occasionale e a sé stante, ma debba essere letto alla luce del contesto di fatto in cui si colloca.

Ed il contesto è quello della esigenza di SQUILLANTE di far venir meno la riferibilità a sé medesimo del patrimonio collocato all'estero sul conto Rowena ed anche di operare una commistione tra il proprio conto e quello dei figli.

Questo è in sostanza lo scopo dei movimenti che furono effettuati con la chiusura del conto Rowena e dei conti numerati di cui erano intestatari formalmente i figli; e questo

lo scopo del fare confluire tutto il patrimonio sul nuovo conto Forelia e relative sottorubriche, che fu aperto il 22/6/93 con beneficiaria economica Olga SAVTCHENKO.

Ha argomentato la difesa che questo avvenne prima che fosse iniziata l'indagine nei confronti di SQUILLANTE e prima che il medesimo ne avesse contezza allorché fu scoperta nel gennaio 1996 la microspia al bar Tombini; circostanza effettiva ma non decisiva nel contesto delle emergenze bancarie e degli accertati comportamenti di SQUILLANTE, di cui si è detto argomentando sul capo A) d'imputazione.

Si è già sottolineato che anche prima della scoperta della microspia al bar Tombini, il 15 gennaio SQUILLANTE ha avuto un atteggiamento cautelativo con riferimento ai suoi interessi bancari in Svizzera.

Ed è ovvio e razionale che così fosse perché l'ossessione che si scoprisse la sua consistenza patrimoniale, poi apertamente manifestata quando si sentì sul collo le indagini, non nasceva certo in quel momento, da parte di un soggetto che sapeva di non poter giustificare la liceità di quanto accumulato all'estero e per cui era un problema costante la riferibilità di un siffatto patrimonio che andava incrementandosi.

E SQUILLANTE quando ne è sorta la possibilità concreta, non ha trovato di meglio che scaricare il peso di una intestazione formale sulla nuora russa, arrivata, utilmente in quanto straniera, in famiglia, proprio con l'operazione -chiusura conto Rowena e conti dei figli /apertura conto Forelia e relative sottorubriche di cui si è già detto-.

Non c'è altro ragionevole motivo che dia conto di siffatta operazione - proprio quando ancora SQUILLANTE non sapeva che sarebbero di lì a qualche anno intervenute indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria - se non un'esigenza di presa di distanza formale da ciò che sapeva essere per lui più che compromettente, sia per l'importo che per i bonifici che erano pervenuti sul conto Rowena.

Quando poi ha saputo che vi era un'indagine in corso e l'intestazione formale alla nuora russa è risultata vana per la determinazione e la pignoleria della banca Svizzera che aveva preteso, con le dichiarazioni di ultima volontà di costei, di far venire in evidenza gli effettivi beneficiari - sempre quelli- è ovvio che si sia rammaricato di aver inutilmente compromesso la nuora (come risulta nella già citata conversazione con PACIFICO)!

Ma appunto ha tentato di ottenere l'accordo di RESINELLI per alterare le risultanze della intestazione con la famosa retrodatazione, e poi ha chiuso il conto e fatto sparire i denari.

Ma anche della operazione “intestazione formale” alla SAVTCHENKO, SQUILLANTE, ha dovuto necessariamente parlare ai figli, rappresentando loro i motivi per cui si era determinato a quella decisione ed ottenendo la loro collaborazione: a FABIO perché era il marito del soggetto prescelto e a Mariano che sapeva bene (e si dirà) quale era la consistenza del conto ed era in grado, perché non era un bambino, sapeva quale era la professione del padre e comprendeva bene la problematica del medesimo che tutti hanno indicato essere una esigenza di “riservatezza”.

E non c’era certo bisogno che proclamasse apertamente di essere un corrotto.

Concordata e decisa l’operazione, la stessa fu attuata con l’apertura del nuovo conto Forelia, su cui poi si sarebbero fatti confluire, solo in parte tramite versamenti diretti, le risorse di ROWENA (l’altra parte fu effettuata tramite prelievi e successivi versamenti a distanza di tempo) per il quale fu indicata quale beneficiaria economica Olga SAVTCHENKO: che era un mero prestanome e che certo non avrebbe poi lei stessa movimentato quel conto.

Se non che il banchiere svizzero e l’amministratore svizzero (notoriamente ligi agli obblighi della convenzione di diligenza bancaria vigente in quel paese) pretesero in buona sostanza di formalizzare che il patrimonio che andava confluendo su Forelia era sempre di pertinenza delle persone che avrebbero continuato a dare istruzioni operative su quel conto; e perciò ci fu la necessità dell’incontro di Como per chiarire questi aspetti, ovvero concordare le modalità operative future, oltre che per conoscere la SAVCHENKO ed acquisire i suoi documenti.

Anche perché l’avv.to Bernasconi aveva chiesto a Resinelli in quanto direttore della Banca di tenere in deposito i titoli fintanto che non si fosse chiarita la “confusione” tra il conto Rowena ed il conto Forelia . (cfr. esame Resinelli in sede rogatoriale del 26/5/88).

E la banca pretese che venissero formalizzate le famose dichiarazioni di ultima volontà che furono redatte in più versioni giacché si esigeva che fossero manoscritte dalla SAVTCHENKO.

Dice infatti Resinelli: **“ricordo che la prima lettera era scritta a macchina e l’amministratore non l’ha accettata perché doveva essere olografa . Poi abbiamo ricevuto una lettera scritta a mano dove mancava la data e quindi non andava ancora bene. Poi abbiamo ricevuto la terza lettera che andava bene.**

Quindi appare conforme ai fatti la imputazione che il P.M. ha formulato, ponendo l’accento sul fatto che l’incontro di Como in cui si attivò proprio MARIANO (che, come si dirà oltre, era conosciuto dalla banca per aver operato già prima per conto del

padre) si sostanziò, al di là di far conoscere fisicamente la persona –straniera, e quasi piovuta dal cielo- indicata come beneficiaria economica di un ingente patrimonio, nel concordare le modalità di gestione del conto Forelia ed i rapporti tra la banca, il beneficiario apparente e gli effettivi beneficiari economici.

E pare al Tribunale che non possa seriamente contestarsi che l'attivazione di MARIANO Squillante, nel contesto dato, integri oggettivamente un aiutare il padre nel perseguire lo scopo dell'operazione ideata dal medesimo e per cui ottenne la disponibilità del figlio ad attivarsi anche perché la nuora -che in allora poco parlava e poco capiva della lingua- non era in grado di trattare da sola in siffatto frangente con la banca i necessari accordi, pur prestatasi a divenire beneficiaria economica del conto Forelia.

Se poi ai banchieri svizzeri si poteva prospettare, secondo un classico della clientela italiana, che l'esigenza primaria era quella fiscale, si vedrà poi come in realtà MARIANO (ma analogamente FABIO), comunque sia stata prospettata da parte di SQUILLANTE la questione nel richiedere la sua collaborazione, era ben in condizione di valutare la sospettabilità del genitore.

Quanto al fatto contestato al solo Mariano Squillante sub. B) del capo in esame, si tratta della somma di 455 milioni che, già occultata all'estero da SQUILLANTE, fu fatta rientrare ed utilizzata sempre da MARIANO per l'acquisto da parte sua e della moglie, dell'immobile in via città della Pieve 83 dalla sig.ra Francesca Fazzini, con rogito in data 7 luglio 1995.

E nel capo di imputazione si fa espresso riferimento all'aspetto particolare della condotta, consistito nell'indicare accorgimenti, da parte di MARIANO alla parte venditrice, per occultare tale somma versata in contanti - al di là del fatto che non compariva ufficialmente nel rogito- in modo tale da impedire la ricostruzione dei precedenti movimenti finanziari che riguardavano la somma stessa.

Ovvero pacificamente la provenienza da un conto estero di SQUILLANTE.

La difesa ha obiettato che si tratta di un aiuto al figlio da parte del padre – la cui “generosità “ è da più parti conclamata in atti- e che quindi il fatto che MARIANO abbia accettata tale somma per acquistare la sua casa di residenza familiare non integra l'elemento oggettivo del reato di favoreggiamento reale.

Ma valuta il Tribunale che anche siffatto argomento risulti irrilevante (i motivi della condotta come si è visto non hanno valenza nella struttura del reato) pur essendo incontestabile che la somma sia andata a profitto di MARIANO.

E ciò in quanto il comportamento dell'imputato da' conto di per sé che , agendo come ha agito, ha consapevolmente contribuito ad assicurare, occultandolo all'interno del patrimonio suo e della moglie, sia pure in parte, un provento in relazione al quale, come per tutto il patrimonio, il padre operava manovre di nascondimento.

MARIANO Squillante ne ha anche ricavato un beneficio personale, ma ha agito con la coscienza e volontà di di un comportamento che di fatto aiutava un soggetto la cui sospettabilità era resa palese proprio dall'interesse abnorme di occultamento del proprio patrimonio estero.

Poco importa poi che MARIANO potesse ritenere, nella migliore delle ipotesi che il padre fosse un evasore fiscale , anziché un corrotto. Sempre di delitto si sarebbe trattato, essendo allora in vigore tutt'altra normativa rispetto a quella attualmente vigente.

Sempre con riferimento alle argomentazioni difensive, va poi detto che il Tribunale non condivide la conclusione a cui è pervenuta la difesa di MARIANO , secondo cui il dibattimento avrebbe smentito proprio quella peculiarità comportamentale sottolineata nella formulazione accusatoria.

In dibattimento è stata esaminata la teste Fazzini Francesca, (cfr. verb. trasc. udienza 19/3/2001) parte venditrice, che comprensibilmente ha ricostruito la vicenda a grandi linee, visto il tempo trascorso tra il fatto e la sua audizione.

Ma anche in dibattimento la Fazzini ha affermato chiaramente che da MARIANO Squillante -parte acquirente- pervenne una decisa sollecitazione a fare in modo che della somma di 455 milioni in contanti (contata pazientemente -giacchè non funzionava la macchinetta contasoldi- banconota per banconota, da un funzionario di banca alla presenza della Fazzini che ricorda biglietti di banca da centomila, in parte nuovi ed in parte usati) non risultasse alcuna traccia.

Certo all'epoca anche il venditore, per via della vigenza dell'imposta INVIM che attenzionava l'incremento di valore aggiunto, aveva interesse ad occultare parte del prezzo al fisco, come l'acquirente che doveva pagare la tassa di registro: consta ed è nota la prassi del nero, ed è verosimile che, proposta da MARIANO Squillante, la parte acquirente non abbia avuto, per concomitante interesse, difficoltà ad accettare un pagamento "in nero"

Ma non si venga a dire -perché non costa affatto- che vi fosse la prassi di versare somme di tale consistenza in contanti: bastavano assegni circolari, opportunamente calibrati nell'importo e nel tempo, come del resto ha affermato l'avv.to Marcacci, sentito come teste su richiesta della difesa., anche perché vigeva e vige il segreto

bancario e certo il Fisco non può, come l'autorità giudiziaria, chiedere documentazione alla banca emittente l'assegno.

Ma si è già detto che il cruccio di Renato Squillante non era il fisco, o non in particolare il fisco, quanto il timore di dover giustificare il proprio patrimonio, con riferimento alla propria attività di magistrato.

La Fazzini ha detto di aver dovuto aprire una cassetta di sicurezza, dove mise la somma in contanti, perché ebbe il problema di non sapere dove altro mettere tale rilevante somma; e lo fece nonostante che MARIANO Squillante avesse cercato di dissuaderla anche da tale soluzione.

“ quello che mi disse Marcacci fu questo: che aveva parlato con Mariano Squillante e che comunque addirittura mi avevano consigliato di non aprire una cassetta di sicurezza perché i movimenti sarebbero stati accessibili. Ed io però, non sapendo dove altro metterli, l'unica cosa che potevo fare, era per me aprire una cassetta di sicurezza”

“disse che comunque era meglio non metterli sul conto , e che tutto sommato sarebbe stato meglio non metterli in una cassetta di sicurezza

La teste in dibattimento, ha precisato, a domanda della difesa, e confermando peraltro le sue dichiarazioni, che era stato il suo legale avv.to Marcacci a riferire sia la proposta di nero di MARIANO Squillante per quella somma, sia le raccomandazioni sulla esigenza di nascondimento assoluto della stessa.

E l'attendibilità della Fazzini su questo aspetto è fuori di questione -sia perché non è evidenziabile alcun suo interesse a mentire nei confronti di uno Squillante MARIANO che conosceva a mala pena. (l'ha visto solo tre volte e sempre per esigenze della vendita di cui trattasi) sia perché proprio la problematicità per lei posta dalle esigenze dell'acquirente è un apprezzabile e valido motivo di un ricordo specifico in merito, anche a molti anni di distanza.

L'avv.to Marcacci è stato sentito, e va detto che la sua testimonianza non sposta per nulla la sostanza di quanto riferito dalla Fazzini.

Infatti ed innanzitutto in sede di suo esame, l'avv.to Marcacci Massimo (cfr. verb. trasc. udienza 21/6/02) ha detto e ripetuto che non ricordava i particolari della vicenda e non ricordava i rapporti che aveva però effettivamente avuto con MARIANO Squillante, rammentando solo che vi aveva avuto a che fare già per la stesura del preliminare, da sé redatto e di cui l'acquirente aveva ritirato una copia apportandovi poi delle modifiche.

Non ricordava esattamente chi fu a proporre il “nero” e si è limitato ad una valutazione di comune convenienza in allora: non ricordava neppure se quello di aprire una cassetta di sicurezza fu una richiesta di Mariano Squillante o meno.

Ed anche il suo difetto di memoria è giustificabile, a fronte invece del precisissimo ricordo della Fazzini, perché il problema di dove mettere i soldi era specifico di quest’ultima e non particolarmente del suo legale.

A domanda della difesa “ **In relazione alla collocazione fisicadella somma in contanti lei ha qualche ricordo?**”, dopo ulteriori precisazioni sul senso esatto della domanda, ha risposto testualmente.” **Quello che sicuramente mi ricordo è che io devo aver consigliato , come sempre si fa in questi casialla mia cliente..uno, di non accettare contanti; due, di non accettarli all’estero; e tre, se era possibile invece farsi fare degli assegni circolari al di sotto dei venti milioni da poi versare in banca in tempi un po’ lunghi.”**

“Mi ricordo poi che c’è stato sicuramente il versamento di una grossa somma, non so se tutta in contanti , in banca, lo stesso giorno della stipula”.

Ed ancora a domanda della difesa “ **Lei non sa o sa se parte di questa somma fu custodita , depositata presso una cassetta di sicurezza?**” la risposta del teste è stata la seguente :

“ non lo so; mi ricordo di aver discusso con France.... con la Fazzini , che poi è un’amica, del fatto di evitare i contanti perché ci sarebbe stato il problema di custodirli . Vive da sola con la madre e, se teneva in casa somme alte in contanti c’era rischio, chiaramente”

“ Ma poi dove abbia messo la parte in contanti che ripeto, so che c’è stata ,questo non lo so e non l’ho mai saputo io.

Ed allora, vero che la Fazzini sia stata assistita da un legale, ciò non esclude innanzi tutto - a maggior ragione visto quali erano i consigli del suo avvocato- , che la donna abbia parlato anche direttamente con l’acquirente di questa problematica, oltre che averne ricevuto informazione dal suo legale, che peraltro non ricorda.

Una volta escluso il pagamento all’estero –come consigliatole dal suo legale, esclusi gli assegni circolari che evidentemente solo MARIANO Squillante poteva rifiutare, restò la sola possibilità per la Fazzini di ricevere il “nero” in contanti che la medesima prospettava di versare sul suo conto e da cui non può che essere stata dissuasa, ancora una volta, dall’acquirente.

Il quale la scongiurò anche di aprire la cassetta di sicurezza per i motivi riferiti dalla stessa Fazzini: ma costei, a quel punto non gli diede retta, perché non sapeva proprio dove mettere i soldi in contanti.

E che si sia risolta ad aprire la cassetta di sicurezza, su suggerimento anche del funzionario di banca che ha partecipato al rogito e che l'assisteva, non muta certo il fatto base che l'acquirente pretendeva di versare tutto il nero in contanti, che però non voleva che la donna versasse sul suo conto e che costei, dal canto suo, non voleva portarsi appresso.

La soluzione necessitata, a quel punto, era solo infatti quella di mettere i denari in cassetta di sicurezza, nonostante l'atteggiamento anche a ciò contrario da parte di MARIANO Squillante..

E questo ha detto in definitiva la Fazzini; e dalla situazione illustrata e da lei e da Marcacci una sola conclusione è possibile, ovvero che MARIANO, bocciata da subito la sua proposta di fare un versamento estero su estero (che garantiva meglio l'occultamento della provenienza della somma di nero che andava ad utilizzare) ha preteso di versarla rigorosamente in contanti, suggerendo con particolare insistenza che la Fazzini la custodisse in modo da non far risultare traccia alcuna della somma stessa; e dunque non si potesse nemmeno risalire alla originaria collocazione e movimentazione dei quasi 500 milioni in contanti di cui trattasi.

E si tratta della situazione rappresentata nella formulazione accusatoria che in dibattimento ha avuto piena conferma probatoria.

Quanto a FABIO Squillante, la condotta di favoreggiamento al medesimo contestata, in concorso con la moglie Olga SAVTCHENKO, attiene ad un fatto testimonialmente e documentalmente provato nella sua oggettività e peraltro ammesso da entrambi gli imputati: si tratta del fatto che i due si recarono in Svizzera, alla S.B.T, muniti di una apposita valigia di congrue dimensioni e ritirarono in contanti la somma depositata sul conto Forelia, rubrica principale e sottorubriche.

Perché poi le cose sono andate come sono andate, e SQUILLANTE, non avendo altra via di scampo, una volta che, con la scoperta della microspia al bar Tombini il 26 gennaio 1996, si rese conto che procedeva una autorità giudiziaria per il reato di corruzione (ed un magistrato penale, come lui, senza bisogno di informarsi da chicchessia sapeva benissimo che era prospettabile una richiesta rogatoriale con l'inevitabile emersione di tutto quanto lo riguardava) valutata e constatata l'impossibilità di altre manovre inquinanti delle emergenze bancarie, ha pensato e

concordato, sempre con i figli, (già a quel punto ampiamente compromessi) di almeno cercare di salvare quel patrimonio familiare che inutilmente aveva provato a confondere e a far risultare non a sé riconducibile.

Ed anche in questa circostanza, FABIO Squillante e la moglie hanno prestato l'aiuto necessario.

A parte le risultanze documentali relative all'intervenuto prelievo, Dionigi Resinelli ha riferito nell'esame del 17 /2/97 le seguenti circostanze:

“... ricordo che la sig.ra Olga ha poi prelevato, a circa un mese dall'arresto di Squillante un importo di ca. 6/ 6,5 mio di franchi Svizzeri . E' stato un prelevamento per cassa ed il giustificativo è stato firmato dalla sig.ra Olga e poi dall'Amministratore della Forelia. I soldi sono stati portati via fisicamente dalla banca, la sig.ra Olga era accompagnata dal marito. Sono usciti insieme dal mio ufficio dove avevano preso in consegna il denaro dalla banca. Il fattorino li ha accompagnati fino alla loro vettura.”

Renato e poi anche i figli dicevano che le banche Svizzere non offrivano più la sufficiente sicurezza e segretezza: era questo il motivo per cui li portavano via . Inizialmente è stato Renato Squillante a telefonare in banca o a casa mia, dicendomi appunto di monetizzare il tutto perché sarebbe venuto qualcuno avente diritto di firma a prelevare tutto in contanti.

E sul volume del denaro prelevato il riferimento di Resinelli è stato **“ Si trattava di una valigia grande, una valigia da viaggio, più grande di una ventiquattrore.”**

Sempre Resinelli nel successivo esame del 26/5/98, ha precisato ulteriormente:

“Renato Squillante mi telefona in banca o a casa, forse a casa e mi dice che vorrebbe monetizzare i suoi depositi e che poi sarebbe passato qualcuno ad estinguere il conto Forelia , prelevando in contanti la somma.”

“Non mi ha detto un motivo particolare , la telefonata penso avvenisse una decina di giorni prima . Io sapevo che era un pò irrequieto e già prima, nei discorsi che mi faceva mi aveva detto che delle banche svizzere non ci si poteva più fidare e che aveva dei timori per delle questioni relative alla sua persona . In modo particolare all'aspetto fiscale, COSI' L'HO INTERPRETATO IO.”

Io gli ho sempre ripetuto la solita frase che dico a tutti i clienti , ossia che se non aveva nulla da rimproverarsi poteva stare tranquillo anche da noi.”

“Non ho insistito più di quanto sia uso fare perché mi sembrava una preoccupazione normale senza particolari altri aspetti. Renato Squillante era

deciso a chiudere e così avvenne. Tornato in banca al mattino ho dato disposizione per il rimborso dei fiduciari...”

“ Una volta avuta la disponibilità del contante ho telefonato a Renato Squillante con il quale ho stabilito la data per la consegna dei fondi”

“Adesso non ricordo se è lui che mi ha telefonato, o magari anche il figlio, quello che fa il giornalista alla RAI, così mi sembra. Comunque una volta stabilita la data della consegna abbiamo poi predisposto l’acquisizione effettiva del contante - perché noi in banca non teniamo così tanto contante- dalla banca dello Stato. Ci abbiamo messo magari anche due o tre giorni per preparare il tutto. C’erano anche dei problemi di sicurezza e di copertura assicurativa perché un fattorino non può girare da solo con 5 milioni di franchi Svizzeri. La consegna l’ho effettuata io personalmente”.

“Per tutte le operazioni ci saranno state due o tre telefonate, in particolare per sapere la data esatta della consegna . Ricordo che una telefonata mi è arrivata in banca, una a casa e per il resto non ricordo. In questo caso specifico non credo di essere stato io a telefonare , ma di avere ricevuto le telefonate da Squillante.”

FABIO Squillante , di cui è stato acquisito il verbale di interrogatorio avanti al G.I.P in data 17/10/97, non avendo il medesimo ritenuto di presentarsi a rendere esame dibattimentale., ha ammesso che in data 12 febbraio 1996 aveva accompagnato la moglie alla banca di Resinelli perché era necessaria la sua firma per prelevare i soldi ed ha ammesso di essere stato lui a chiedere alla moglie di fare da beneficiario economico della società che suo padre, per motivi di “riservatezza” voleva aprire.

Ha ammesso infine che aveva già conosciuto Resinelli nel 1987 perché si era recato in banca per firmare un documento relativo ad un conto che il padre aveva aperto a suo nome.

Ed è proprio sulla base delle dichiarazioni e delle considerazioni espresse nei verbali di interrogatorio da entrambi i figli di Squillante che il Tribunale valuta nel caso di specie integrato anche l’elemento soggettivo del reato contestato, emergendo una situazione nella quale qualunque persona normale avrebbe colto la sospettabilità quale autore di un delitto –e proprio tra l’altro di un delitto di corruzione- dall’abnorme interesse alla “riservatezza” manifestata da SQUILLANTE Renato in ordine al “patrimonio familiare” svizzero.

Squillante è non solo un imputato che ha facoltà di mentire, ma è anche un padre che ha la responsabilità di avere trascinato i figli e la nuora in comportamenti delittuosi di eccezionale gravità con pesanti conseguenze derivate anche a loro.

Si comprendono quindi umanamente le sue proteste circa il fatto che i figli erano all'oscuro di tutto, ed il tentativo di accreditare la loro estraneità a comportamenti di rilevanza penale.

Ed anche MARIANO e FABIO Squillante – anch'essi imputati cui è riconosciuta la facoltà di mentire per difendersi- che sono figli dell'imputato hanno detto di non avere avuto dubbi sulla “correttezza” del padre.

Ma hanno anche detto altre cose, esplicitando circostanze significative della realtà che ebbero a constatare.

MARIANO Squillante ha dichiarato innanzi tutto che sapeva, dalla seconda metà degli anni ottanta, che il padre aveva un conto in Svizzera e che conosceva anche l'entità del patrimonio ivi custodito, supponendo anche che avesse un conto in Italia ove fosse accreditato lo stipendio.

Sapeva anche, per via delle sue visite periodiche in banca dove si occupava di seguire i conti, quale era via via lo stato del conto. Non si fece domande in merito sia perché il padre gli aveva detto dei denari di altri famigliari , sia perché era un alto magistrato della cui correttezza non poteva dubitare.

Ma si tratta di giustificazioni risibili in sé, ed a maggior ragione quando il padre ha cominciato ad esplicitare le sue preoccupazioni con riferimento a tali consistenti somme.

Lo stesso MARIANO, ha infatti anche dato conto della problematica che ad un certo punto – e siamo prima della scoperta della microspia- il padre affrontò con i figli allorché decise con il loro accordo ed appoggio di far confluire tutti i conti preesistenti in un'unica nuova società intestandola alla nuora : il tutto per improvvisi motivi di “riservatezza “ non meglio indicati né precisati, mai prima attenzionati neppure essendo un grave reato la collocazione all'estero di disponibilità economiche.

“ mio padre mi disse che voleva garantirsi riservatezzae che voleva per questo motivo convogliare conti preesistenti – uno era a nome suo, la società Rowena, e tre erano a nome di noi tre fratelli, non erano conti cifrati, e non erano mascherati, in nessun modo, erano conti nominali-e che voleva raggrupparli sotto un unico cappello che era la nuova società che stava costituendo , Forelia, e che questo voleva farlo per motivi di facilità di gestione ed invece per motivi di riservatezza

voleva avere un'altra intestazione, un altro intestatario che lui mi indicò e mi disse aver deciso sarebbe stata mia nuora (rectius cognata) immagino con il consenso di mio fratello. Motivi di riservatezza.

Mariano ha detto di non aver fatto alcuna altra domanda, neppure sulla designazione della cognata, ma è chiarissimo il perché, giacché l'imputato non poteva ignorare né il significato di tali manovre né il motivo per cui fosse designata la SAVTCHENKO **“la verità è che lei effettivamente non capiva. Tenga conto che arrivava in Europa da pochi mesi ed in Russia fino all'anno dopo non sono esistite banche e peraltro non esisteva neanche il fisco...non parlava italiano, pochissimo inglese..”**

Ed infatti ha ammesso in buona sostanza di avere lui gestito l'incontro con Resinelli . Che MARIANO fosse poi perfettamente al corrente della situazione che andò aggravandosi con la scoperta della microspia al bar Tombini e che impose la scelta di ritirare tutta la somma in contanti e di portarla altrove al sicuro, si desume, oltre che dalle già citate dichiarazioni di Resinelli, dalle ammissioni dello stesso imputato che ebbe ad accompagnare il padre in banca sia a Bellinzona, dove egli stesso dispose il trasferimento di una somma sul conto a Londra di propria pertinenza; che poi con il padre si recò a Vaduz, (e questo non l'ha detto lui, ma risulta dalla documentazione della rogatoria del Liechtestein) e con che scopo si è già visto.

Che poi la decisione di prelevare sia stata antecedente all'effettivo prelievo è ovvio, ma l'ordine non è stato antecedente di mesi –come ha detto MARIANO per allontanare il collegamento con la scoperta della microspia al bar Tombini, bensì di pochi giorni (una decina come dice Resinelli) tanto che si crearono tutti quei problemi di disinvestimento e rimborso dei depositi dei fiduciari e di materiale acquisizione di una somma notevole di contanti, di cui ha attendibilmente riferito sempre Resinelli.

Che poi il problema ed il motivo per cui all'improvviso si portarono via i soldi dalla Banca di Resinelli, fosse che il banchiere operava una mala gestio non lo ha detto neppure Mariano (sempre perché la perizia Anselmo era ancora di là da venire); e non è neppure quello dei pochi interessi sul conto.

Lo ha bene spiegato PACIFICO, quando ha detto che l'interesse di mettere i soldi in Svizzera, non era quello di lucrare sugli interessi che erano bassi, ma di investire in valute estere e così lucrare sui cambi.

E se Mariano aveva contezza dei depositi, della loro consistenza, dell'interesse straordinario alla riservatezza da parte del padre e, ciò constatando, si è attivato perché andassero in porto le manovre, prima, di confusione dei patrimoni ed intestazione

fittizia e poi, pacifica la pendenza di indagini penali, di prelievo in contanti ed ulteriore occultamento a Vaduz , non si può dubitare che abbia dato un consapevole aiuto nel senso inteso dalla norma di cui all'art. 379c.p., anche quando si prestò, con suo diretto vantaggio, ad utilizzare 500 milioni provenienti dal padre per il suo acquisto immobiliare dalla Fazzini, cercando di imporre alla medesima modalità che assicurassero la non rilevabilità della somma "in nero".

Qualunque persona adulta –un figlio per giunta a conoscenza di tutto ciò che riguarda la famiglia- alla cui intelligenza non si può fare offesa, avrebbe perfettamente collegato tutta la problematica paterna al suo ruolo, alla sua professione ed in poche parole ad una sospettabilità palese di comportamenti delittuosi in specifico prospettabili.

E non si sono fatte domande perché non era necessario, tale era l'evidenza, per un figlio, della situazione in essere.

Come lo stesso imputato dice, aveva avuto degli urti con il padre, sentiva il bisogno di compensare i **guai che gli aveva fatto passare e di mettersi a disposizione**, e quindi volendo aiutarlo, ha fatto finta di non capire: anche perché ormai i giochi erano fatti e tanto valeva non perdere un ingente, a tutti utile, patrimonio.

Basta considerare l'argomento molto singolare che adduce Mariano Squillante per giustificare una sua non consapevolezza, in termini significativi esattamente del contrario:” **è un po', dottore, come immaginarsi i genitori che fanno sesso: uno sa che lo fanno... ma immaginarsi che lo facciano è un'altra cosa.!**

Che MARIANO sapesse è fuori discussione, che abbia fatto finto di non sapere è una sua esclusiva scelta di responsabilità.

Nei confronti di FABIO Squillante l'imputazione fa perno sulla sua attività consistita nell'attivazione concreta e materiale per il ritiro dei fondi dalla banca di Bellinzona, pacifica sotto tutti i profili, ed avvenuta in immediata successione rispetto alla vicenda della microspia al Bar Tombini che è di per sé un elemento fattuale discriminante, nel senso della sua idoneità ad eliminare qualunque dubbio ai figli di SQUILLANTE; sempre ammesso che qualcuno ne fosse loro residuo.

Se anche infatti si volesse pensare che fino a quel momento Fabio Squillante che era stato tanto all'estero per lavoro, avesse potuto avere dubbi sulla sospettabilità del padre (ma non si può giacché anche a lui necessariamente, ed a maggior ragione, SQUILLANTE dovette esporre la situazione per spiegare la decisione di far risultare intestataria la moglie russa), il fatto stesso che in coincidenza con la certezza di essere oggetto di indagine penale, SQUILLANTE Renato si determini a far sparire tutti i soldi,

non può non essere stato percepito dal figlio come conferma palese di sospettabilità (se non qualcosa di più) del padre.

O meglio dell'origine di un patrimonio familiare per cui già vi erano stati "motivi di riservatezza" e poi si pose l'esigenza della sua sparizione, e ciò nonostante Squillante – a sentire i figli – parlasse genericamente di investimenti e di denari di terzi, quindi in tesi del tutto giustificabili.

Di un padre che si poneva il problema se accettare o meno una candidatura proposta da una ben determinata forza politica e che a fronte delle obiezioni del figlio cui la cosa risultava sgradita, **"lui mi diceva "sai perché così insomma, con la immunità parlamentare.."**

Viene da chiedersi che cos'altro doveva dire SQUILLANTE ai figli per rendersi sospettabile di aver commesso un qualche delitto: a dei figli adulti, colti e professionisti di valore.

Deve poi considerarsi che, come ha ammesso lo stesso Fabio, il prelievo fu deciso -e fu chiesto a lui di conseguenza di effettuarlo- alcuni giorni prima, ed è ovvio che la trasferta fu prima organizzata anche perché bisognò andare in Svizzera muniti di una capiente valigia in quanto si doveva circolare con circa nove miliardi di lire.

Materialmente il prelievo è stato certo eseguito in Svizzera, fuori dal territorio Italiano, ma ciò non basta per ritenere l'invocato, dalla difesa, difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria Italiana.

Com'è noto la giurisprudenza di legittimità ha da sempre interpretato con la massima estensione la nozione di parte dell'azione commessa nel territorio, ai fini di ritenere la giurisdizione italiana: si è detto che è sufficiente anche una minima parte dell'azione od omissione, quand'anche non costituente tentativo ma solo attività prodromiche: ovvero che è sufficiente che l'azione delittuosa sia ispirata o rafforzata nella volontà in territorio italiano, anche se il reato in sé sia commesso all'estero.

Peraltro l'azione ultima di far sparire, mediante il prelievo incriminato il profitto economico della corruzione, si inserisce in un contesto in cui SQUILLANTE; certamente in Italia, nell'ambito familiare aveva programmato, sollecitato ed ottenuto l'accordo dei figli, in particolare proprio di Fabio, già circa l'intestazione fittizia del patrimonio all'estero alla moglie russa.

Come in Italia si è programmata la trasferta in Svizzera, con adeguato contenitore al seguito e preso accordi con FABIO per decidere il come ed il quando realizzare l'operazione..

E rispetto a tale programma ideato e concordato in Italia, l'azione in Svizzera rappresenta solo una esecuzione ulteriore - necessariamente all'estero per l'extraterritorialità del conto, di un determinismo volitivo assunto e rafforzato nel territorio nazionale.

Ritenuta pertanto la penale responsabilità di MARIANO e FABIO Squillante in ordine alle imputazioni loro ascritte, unificate le condotte contestate a Mariano dal vincolo della continuazione, valuta il Tribunale che proprio gli stringenti rapporti familiari ed i relativi legami affettivi, che certamente hanno avuto parte nella decisione dei figli di prestarsi ad una attività illecita di favore nei confronti del padre, possano costituire circostanze degne di considerazione ai fini di una attenuazione della pena, cosicchè si possano riconoscere ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche.

Considerata la pena massima edittale prevista per il reato contestato, il riconoscimento di attenuanti generiche comporta una diminuzione del periodo prescrizione da complessivi 15 anni a 7 anni e sei mesi, interamente decorsi, anche tenuto conto delle intervenute sospensioni, essendo i reati consumati in un caso nel luglio 1995 e nell'altro nel febbraio 1996

Va quindi dichiarata la relativa causa estintiva del reato per entrambi gli imputati.

Per quanto attiene alla posizione di Olga SAVTCHENKO, non vi è dubbio che tutte le condotte alla medesima ascritte, costituiscano sotto il profilo oggettivo il reato di favoreggiamento reale alla medesima contestato, in via autonoma per quanto riguarda la intestazione del conto Forelia, in concorso con MARIANO per il collegato incontro di Como; nonché in concorso con FABIO per il prelievo in contanti dalla S.B.T di Bellinzona, potuto avvenire previa formalizzazione dell'ordine da parte della formale beneficiaria economica.

Valuta tuttavia il tribunale che proprio con riferimento a tale soggetto sia seriamente proponibile il dubbio circa una sua consapevolezza effettiva del contesto in cui veniva ad operare.

Le sue particolari condizioni soggettive (lei certamente ha sempre vissuto in Russia, avendo sposato Fabio solo nel '92 e successivamente trasferitasi a Bruxelles) invero, potevano bene metterla alla mercè di una richiesta sollecitata dal marito, per necessità della famiglia.

Neppure si sa poi come ed in che termini effettivi le siano state rappresentate queste esigenze della famiglia evidenziate dal marito FABIO, e come la medesima sia stata in grado di valutarne la reale portata.

D'altro canto non può contestarsi che -come dice la stessa imputata ed anche FABIO- che fu proprio il marito ad essersi assunto in buona sostanza la responsabilità di presentare ad una moglie verosimilmente ignara di tutto l'esigenza di una intestazione formale utile per tutta la famiglia; ovvero che poteva far leva sulla nazionalità straniera e sulla non conoscenza della legislazione italiana della medesima per presentare la richiesta di una sua disponibilità diversamente che spiegandole la problematica effettiva che egli stesso era ben in grado di cogliere.

La Olga nel suo interrogatorio del 29/11/97 ha dichiarato, riferendosi unicamente ad una richiesta da parte del marito “ **Lui mi ha detto che siccome c'è questo conto di tutta la famiglia in Svizzera , siccome io sono straniera, mi ha spiegato che ci sono tasse per italiani, ma alcune tasse forse con nome straniero saranno meno tasse. Mi ricordo questo, e lui si è trovato che questo più comodo sarà. “..”lui mi ha detto (e si tratta del prelievo dei fondi) Renato vuole chiudere questo conto , siccome mio nome stava su questo conto lui ha detto che devo scrivere questi documenti per chiudere conto. Siamo andati, non mi ricordo la città. Siamo arrivati la sera, credo che era 11 febbraio..”**

Il Tribunale non dispone di elementi oggettivi sulla base dei quali risolvere il dubbio circa una consapevolezza o meno, da parte di siffatto soggetto, della sospettabilità di Renato SQUILLANTE.

Un soggetto, per un verso, del tutto sommato estraneo alla famiglia, verosimilmente poco addentro alla legislazione italiana e sprovvista di fronte ad una autonoma valutazione dei guadagni di “un alto magistrato”.

Per altro una persona che, a parte il suo essere straniera, in allora poco padrona di una lingua non propria, di fronte ad una richiesta di un prelievo in contanti da una banca svizzera, di denari -che dovevano essere molti se era necessario portarsi appresso una capiente valigia- può anche aver realizzato il senso e la valenza di un suo intervento a favore del suocero, che sapeva bene essere l'effettivo interessato a quei denari.

Né il Tribunale ritiene di poter valorizzare oltre un ragionevole dubbio quell'accenno alla OLGA contenuto nella intercettazione ambientale della già menzionata conversazione tra PACIFICO e SQUILLANTE in cui quest'ultimo afferma la necessità di sostenere che la donna non sapeva assolutamente nulla, quasi a voler alterare una realtà di conoscenza da parte della medesima.

In proposito non può essere affermato nulla di certo e pertanto, restando parimenti possibile l'una o l'altra ipotesi, si impone la declaratoria di assoluzione, sia pure in via dubitativa, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

SAVTCHENKO Olga va quindi assolta perchè il fatto non costituisce reato ex art. 530 2^a comma c.p.p.

G) I REATI CONTESTATI A MISIANI FRANCESCO

A MISIANI Francesco, magistrato, all'epoca dei fatti esercente le funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, amico di SQUILLANTE Renato, è stato contestato un reato di rivelazione ed utilizzazione di segreto di ufficio finalizzato ad altro reato di favoreggiamento personale nei confronti del medesimo Renato SQUILLANTE.

Le condotte sono delineate dai capi di accusa nei seguenti termini:

-essersi fatto comunicare da ignoti e concorrenti pubblici ufficiali depositari di notizie segrete concernenti le indagini in corso a carico del soprammenzionato SQUILLANTE ed averle rivelate allo stesso;

-avendo acquisito in particolare notizia che esisteva un procedimento penale per il reato di corruzione e non di associazione e per delinquere, assegnato al P.M. Bocassini e ad altri quattro sostituti della Procura della Repubblica di Milano ed i cui termini di indagine scadevano a marzo 1996:

- ed altresì avendo acquisito notizie che in tale procedimento veniva sentita quale persona informata sui fatti Stefania Ariosto e cercando di avere conferma dal P.M. milanese Francesco Greco circa l'intercettazione ambientale disposta al bar Tombini;

-aiutava SQUILLANTE , comunicando tali notizie, a sottrarsi alle investigazioni in corso.

La fonte di prova essenziale di tali condotte attribuite a MISIANI è costituito dal tenore della conversazione intercorsa tra il medesimo e Renato SQUILLANTE, in data 2/3/96 presso il bar Mandara di Roma che è stata oggetto di intercettazione ambientale debitamente autorizzata, oltre che ascoltata in diretta ed in parte appuntata da uno degli agenti operanti il contemporaneo servizio di osservazione e controllo nei confronti dello stesso SQUILLANTE.

A questo proposito, è imprescindibile aprire una parentesi sulla vicenda "intercettazione del bar Mandara " sulla quale si sono concentrate le difese degli imputati, diversi da MISIANI e che hanno denunciato gli agenti Vardeu e Ragone.

Si è affermato infatti a gran voce dalle difese che la cassetta era stata manipolata ed in proposito è stata addotta dalla difesa Berlusconi - ed ammessa- consulenza tecnica (cfr. gli atti prodotti in allegato all'udienza del 10/6/2002) espletata dal Prof. Iudica Cordiglia, che in aula ha illustrato le proprie conclusioni al tribunale, con l'ausilio di un filmato ricostruttivo dell'ambiente e dei personaggi coinvolti, in particolare dei movimenti e delle attività dei suddetti agenti dello SCO.

Le conclusioni del consulente tecnico sono state articolate sotto diversi aspetti, sia per quanto attiene alla cassetta repertata come originale e custodita a Milano, anche confrontata con quella duplicata a Roma e custodita presso il C.S.M.; sia per quanto attiene alla qualità della voce registrata di Renato SQUILLANTE, che unitamente a campioni di voce del medesimo sono state inviate negli Stati Uniti e sottoposte per esame a società specializzate con particolare metodologia (v.in dettaglio la descrizione nell'elaborato del Consulente, ultima parte).

“La registrazione della intercettazione effettuata presso il Bar Mandara il 2/3/96 custodita a Milano e repertata come originale, si comporta in realtà come una registrazione proveniente da microcassetta di cui non risulta esservi documentazione alcuna. E pertanto, nell'impossibilità di raffronto, su tale nastro gravano numerosi interrogativi: non è asseribile che l'audiocassetta in oggetto sia la copia fedele dell'originale, né è possibile valutarne il grado di attendibilità o manipolazione.”

“Le due registrazioni “Filtrata Milano” e “Filtrata Roma differiscono tra loro per qualità, caratteristiche tecniche e contenuto”

“L'esame spettrografico del materiale riferito alla registrazione del Bar Mandara ha evidenziato uno scarso contenuto delle bande di frequenza caratterizzanti il parlato. I dettagli spettrografici riferiti alle “formanti” sono quasi totalmente assenti, rendendo impossibile l'identificazione dei parlatori....” (confronta esame del consulente in verb. trasc. udienza 10/6/02, l'elaborato ed i relativi allegati)

I sopra menzionati pubblici Ufficiali sono anche indagati a Perugia per il reato di falso ideologico in atto pubblico e nel relativo procedimento è stato emesso decreto di sequestro della cassetta già versata agli atti di questo dibattimento; così come degli originali degli appunti manoscritti redatti da Dario Vardeu che il Tribunale ha trasmesso alla competente A.G di Perugia.

Il Tribunale ha ritenuto che tali appunti (n. 3 reperti) costituissero documenti in senso proprio, trattandosi di trasposizione in forma scritta del fatto auditivo di diretta percezione degli operanti che si trovavano anch'essi al bar Mandara, nelle immediate

vicinanze dei due interlocutori sotto controllo -come bene è risultato anche dal filmato ricostruttivo proiettato in aula dal consulente prof. Iudica Cordiglia- che hanno sentito la conversazione tra SQUILLANTE e MISIANI e che hanno preso appunti su materiale cartaceo di fortuna.

Aveva pertanto acquisito gli originali come prova documentale autonoma ed altra rispetto alla cassetta registrata. Ma anche su tale materiale si sono focalizzati i rilievi della difesa che ha contestato che la redazione degli appunti fosse stata contestuale all'ascolto ed ha addotto per sostenere tale assunto l'esame di consulenti tecnici in campo grafologico e grafoscopico.

I suddetti, prof. De Marco Salvatore e Cavalla Francesco sono stati esaminati all'udienza del 4/10/02 ed in buona sostanza sulla base di talune caratteristiche rilevate sui documenti acquisiti in atti (v. anche il testo nelle tavole allegate dai consulenti per l'immediata visualizzazione delle parti attenzionate-in allegato verb. udienza 4/10/02) hanno concluso in punto di non contestualità di scritturazione dei vari fogli manoscritti, pur da una stessa mano, ma con mezzi grafici diversi e con diversa lentezza di scritturazione.

Che è come dire che si è trattato di una elaborazione degli appunti, in parte almeno, successiva all'intervenuto ascolto all'interno del bar Mandara.

Sono ancora stati acquisiti, sempre su richiesta della difesa Berlusconi gli atti relativi all'incidente probatorio assunto dal G.ip di Perugia che ha nominato consulente tecnico d'ufficio il dr. Paolo Giua, il quale ha estratto copia della cassetta agli atti di questo procedimento ed il cui elaborato così ha concluso:

- la registrazione contenuta nella audiocassetta agli atti presenta interruzioni, sbalzi e salti temporali..
- E' stato accertato che la cassetta agli atti contiene attualmente una copia manipolata della registrazione originale.
- Le interruzioni, sbalzi e salti temporali non sono compatibili con le modalità di registrazione indicate dagli ufficiali di P.G. dello SCO.
- La registrazione originale non è stata effettuata con un registratore di microcassette, ma con un registratore di cassette standard (macrocassette) tipo So T.C.M 38V.”

In esito a tale accertamento, in data 20 maggio 2002 il P.M ha chiesto al GIP sempre di Perugia di porre al perito ulteriori quesiti, in dettaglio specificati e volti a meglio chiarire le possibili modalità nonché i tempi della asserita manipolazione.

Questo Tribunale non è a conoscenza di ulteriori sviluppi e neppure risulta allo stato che siano state chiuse le indagini preliminari, e con quale esito.

Premesso che l'imputazione mossagli operanti indagati non è di competenza di questo Tribunale, non ci si può tuttavia esimere dal manifestare il convincimento che i rilievi svolti dalle acquisite consulenze sono attestazione pacifica che l'operazione di P.G in questione ha avuto parecchi disguidi, ma tutti giustificabili altrimenti che con un intento di alterare elementi di prova.

Il Tribunale ha compreso che la cassetta originariamente allegata agli atti di questo procedimento non era l'originale, ma una copia che presenta interruzioni e sbalzi non compatibili con le operazioni descritte dagli operanti e verosimilmente un qualche inconveniente tecnico può essersi prodotto nelle operazioni di copia, di filtraggio e quant'altro: e ciò costituirà "manipolazione" in senso tecnico, ma è arduo prospettare che siano volute manipolazioni o alterazioni da parte di chicchessia.

In merito a tale intercettazione pare possano ragionevolmente prospettarsi vari eventi niente affatto effetto di una condotta illecita : può darsi che (anzi il filmato proiettato in aula dal consulente di parte Berlusconi ne dà conto) che si sia maldestramente maneggiato o azionato il registratore da parte degli ufficiali di P.G; può darsi che confusa sia risultata la registrazione, come del resto spesso avviene per le ambientali; può anche darsi che il nastro si sia deteriorato a furia di fare copie.

E che quella allegata in atti fosse una copia e non la cassetta originale, è appunto un disguido possibile quando di una cassetta, per ragioni di utilizzo a fini probatori come consulenze, perizie o anche necessità di trasmissione ad altre autorità, si siano fatte molte copie.

Comunque la questione è oggetto di indagine specifica da parte di altra autorità giudiziaria e valuta questo Tribunale che in tale contesto non sia caso di tenere in alcun conto una fonte di prova in sé tanto precaria e poco chiara.

In proposito si deve ancora rilevare che, benché le questioni sulla intercettazione al Bar Mandara siano state svolte per lo più dalle difese degli imputati di corruzione, si può fare del tutto a meno della intercettazione del bar Mandara per queste posizioni, valutandosi che il relativo materiale sia in realtà ultroneo ed irrilevante ai fini probatori delle imputazioni elevate nel presente procedimento a carico degli imputati principali.

La intercettazione in questione, effettivamente avvenuta anche se mal riuscita- è stata in realtà utilizzata quale base per l'emissione degli originari provvedimenti custodiali, sulla ritenuta emergenza di un pericolo di fuga e di inquinamento probatorio in atto.

L'intercettazione sarà poco chiara nel suo complesso, potranno esserci stati degli errori di percezione da parte di chi ha appuntato i discorsi che sentiva o ha trascritto il contenuto del nastro registrato, ma talune circostanze che sono emerse dal testo, asseritamente manipolato, della intercettazione sono speciali circostanze risultate effettive, molto dopo l'epoca in cui gli operanti avrebbero commesso il reato ipotizzato a loro carico.

Che SQUILLANTE avesse un conto all'estero, riferibile a sé ed ai figli, all'esito dibattimentale è provato da ben altro che dall'intercettazione al bar Mandara, come sono provati i rapporti con Attilio PACIFICO e risulta da altre fonti che SQUILLANTE ossessivamente parlasse della indagine che aveva rivelato –purtroppo- un'altra intercettazione mal riuscita; o meglio andata a monte per la scoperta preventiva della microspia al Bar Tombini.

Va anche detto che è in atti del fascicolo dibattimentale l'incidente probatorio disposto dal GIP di Milano nell'ambito del quale è stata trascritta dal perito nominato dr. Fekeza un testo di conversazione pieno di frasi spezzettate che non hanno in sé senso compiuto: compare il nome Bocassini, il termine Stefania, l'epiteto “bella troia” e si fa menzione del nome di Attilio.

In definitiva nulla di utile a nessun fine; e sarebbe davvero un evento singolare, qualora emergesse una manipolazione dolosa della cassetta effettivamente accertata, giacché non si è mai dato un caso in cui l'unico effetto della manipolazione è quello di non far risultare alcun ché di utile nel contesto processuale, per cui si sarebbe, in tesi, alterata una prova.

Va anche detto che sta di fatto che il 2 marzo 1996 una conversazione è effettivamente intervenuta al Bar Mandara, tra MISIANI e SQUILLANTE: e MISIANI dal canto suo (ed è l'unico soggetto rispetto alla cui imputazione ha rilievo il contenuto del discorrere) presentatosi spontaneamente, a Roma il 12 marzo 1996 ebbe da subito a confermare che si era parlato della vicenda che interessava SQUILLANTE dopo la scoperta della microspia al bar Tombini; delle ipotesi che si erano fatte e che si fecero sulla Procura precedente e sul titolo di reato per cui si procedeva, e del cruccio di SQUILLANTE se accettare o meno la candidatura politica che gli era stata proposta.

E lo stesso MISIANI ebbe espressamente a confermare quella frase pronunciata da SQUILLANTE (che lui ricordava benissimo, pur avendola valutata come una battuta – cfr. verbale citato) che verosimilmente fu letta dagli inquirenti come un incombente

concreto pericolo di fuga e che da sé bastava a giustificare un provvedimento di custodia cautelare.

“.. se la cosa è grave prendo la mia famiglia e me ne vado ai tropici...aiuto Berlusconisaluto tutti..”

Anche in dibattimento, sentito all'udienza del 3/5/02, MISIANI ha ribadito che si parlò in quell'incontro al bar Mandara e della questione che ossessionava SQUILLANTE dopo la scoperta della microspia al Bar Tombini, in quanto il medesimo temeva di essere sotto indagine per la “sua ricchezza”, e della candidatura ipotizzata in Forza Italia, e dei denari che SQUILLANTE riferì di avere all'estero, intestati anche ai suoi figli.

Ed anche della questione della candidatura politica che SQUILLANTE aveva preso in considerazione ma che temeva, accettando, di suscitare la contrarietà della sua famiglia, in particolare dei figli che erano di diverso orientamento, all'esito del dibattimento è un fatto assodato da tutt'altre fonti che non l'intercettazione di cui si tratta. Ne ha parlato in particolare lo stesso FABIO Squillante.

Ed è singolare che degli infedeli ufficiali di P.G. abbiano inventato circostanze siffatte tutte risultate effettive.

Il problema, con riferimento alla intercettazione del bar Mandara, sta però nel fatto che l'accusa nei confronti di MISIANI si regge unicamente su talune frasi asseritamente pronunciate dal medesimo nel contesto di quella conversazione, e quindi a tali limitati fini deve pur farsi i conti con un materiale probatorio che è in radice in contestazione, e per cui pende un procedimento penale, ma che anche a prescindere da ciò, può essere comunque non affidabile in sé per possibili errori o mal ritenute attribuzioni di voce e quant'altro.

D'altro canto a questo Tribunale è stato impedito – per effetto dell'atteggiamento degli operanti Vardeu e Ragone che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere – ogni autonomo accertamento anche in punto di contesto di fatto in cui si è provveduto alla redazione di appunti a fronte del fatto uditivo; delle modalità con cui gli stessi sono state redatti, e degli elementi sulla base dei quali sono state identificate le voci e del criterio usato; se quello del riassumere brani discorsivi o quello di un'appunto sulla sostanza del discorrere.

Ciò al fine, ovviamente di valutare il grado di affidabilità e delle singole frasi e della attribuibilità a questo o quell'interlocutore sulle circostanze attinenti direttamente la posizione Misiani.

Peraltro se anche per la redazione degli appunti possono darsi spiegazioni alternative a quelle proposte dai periti grafologi con riferimento ai diversi mezzi di scritturazione usati, non si può a priori escludere che chi stava prendendo appunti mentre si svolgeva una conversazione a due voci (non essendo né un robot né un registratore) abbia potuto sintetizzare troppo o anche erroneamente attribuire ad un soggetto piuttosto che ad un altro, un riferimento, un nome o aver equivocato sul contesto del discorrere.

Ovvero l'esame degli operanti ad avviso del Tribunale era essenziale almeno per la valutazione della prova autonoma costituita dagli appunti e sulla base dei quali necessariamente è stata redatta anche la relazione di servizio 2 marzo 1996 che contiene le frasi che stanno a base della incriminazione di MISIANI.

In altri termini anche il materiale probatorio documentale relativo alla conversazione al bar Mandara, è, per quanto sopra considerato, di per sé solo non sicuramente affidabile, anche a prescindere da ipotesi di interventi o operazioni in mala fede degli operanti.; ma proprio perché è impossibile valutare appieno il contesto della situazione, la successione o contemporaneità tra l'uso della penna e del registratore e le stesse modalità di riassunto di un discorso o di certezza di attribuzioni agli interlocutori.

Per non parlare del fatto che un documento, per altro manoscritto, deve essere anche formalmente riconosciuto come proprio, da che ne è indicato come estensore.

E questo fatto non può non riverberare effetti anche per quanto attiene alla valutazione della affidabilità da attribuire alla relazione di servizio dell'ispettore Vardeu che l'ha compilata all'evidenza servendosi degli appunti da sé medesimo redatti all'atto dell'ascolto ed il cui esame sarebbe dovuto essere particolarmente approfondito proprio relativamente alle circostanze ed ai costituenti l'unica fonte di accusa nei confronti di MISIANI.

Giacché non va dimenticato che è vero che il contenuto della cassetta e degli appunti è stato contestato a questo imputato, ma il medesimo, lungi dall'accettarlo ha negato non già il contenuto concettuale del discorrere che emerge comunque dai dati documentali, ma l'attribuibilità a sé di questa o quella frase annotata.

Per esempio ha negato di avere saputo lui dell'esistenza stessa di Stefania Ariosto, prima della sua emergenza sui giornali; di non conoscere alcun cancelliere "Emilio"; di avere focalizzato come persona da lui vista e verosimilmente presentatagli secondo convenevoli, l'avv.to PACIFICO, solo dopo aver visto la sua foto ad arresto intervenuto, con ciò escludendo che tali soggetti fossero stati almeno da lui menzionati. Essendo questi peraltro soggetti ben noti all'altro interlocutore e cioè SQUILLANTE.

E non è cosa da poco nell'ambito di una accusa che è focalizzata proprio sul tenore letterale di alcune frasi scritte nella relazione di servizio 2/3/96 dell'ispettore Vardeu.

In questa sede sono utilizzabili nei confronti di MISIANI solo la perizia FEGHEZA assunta in incidente probatorio, la annotazione di servizio 2/3/96 dell'ispettore Dario Vardeu, i verbali delle dichiarazioni rese in indagini preliminari dallo stesso MISIANI, la trascrizione della telefonata intercettata il 2/3/96, intercorsa tra MISIANI e SQUILLANTE prima dell'incontro al bar Mandara, la relazione di servizio del dr. Greco in data 5 marzo 1996: e ciò in quanto atti che sono stati acquisiti su richiesta concorde della difesa MISIANI e del P.M.

Si è già accennato al contenuto inconcludente quanto a significatività, della perizia Fekeza.

Può ancora rilevarsi come dal testo trascritto in siffatto elaborato non è neppure a dirsi che l'EMILIO di cui si parla sia un cancelliere. Sembrerebbero due discorsi distinti quello relativo all'"Emilio" che **"è passato di qua, così parla con quell'amico in Tribunale.."** e quello che **"fa il Cancelliere in Tribunale e sta a Cassino.."** e deve firmare chissà che.

Qualcuno poi dice che ha letto i verbali ma che non ci sono testimoni. E si parla di sentire un consulente tecnico. Discorsi che neppure "a naso" risultano confacenti alla situazione delle indagini di questo procedimento.

L'antefatto della vicenda "bar Mandara" è contenuto nel verbale di trascrizione della conversazione telefonica intercettata in uscita alle ore 9, 37 del 2/3/96 dall'utenza n. 06/3222238 intestata a Franco Viviana ed in uso a Renato Squillante e diretta all'utenza 06/38792361 cui risponde MISIANI Francesco.

E si desume certamente che fu SQUILLANTE a chiedere un incontro con MISIANI, quella mattina (e non il contrario) che sempre SQUILLANTE non se la sentì di raggiungere il collega in ufficio (**"vediamoci un po' fuori, io voglio parlare un po' con te"**) ed è solo per questo che si fissa un appuntamento verso mezzogiorno **"Lì al solito...dove ci siamo visti l'altra volta !"**

Ovvero in un luogo dove abitualmente convenivano per la pausa pranzo i magistrati, come dice non smentito da alcunché MISIANI : dove spesso si erano incontrati MISIANI e SQUILLANTE ovvero un luogo ideale dove farsi intercettare o come tale prospettabile da chi, (per giunta uno che di mestiere faceva il P.M.) avesse effettivamente avuto certezza e del reato per cui si procedeva e del soggetto a carico del quale si procedeva. E che anzi proprio in quell'occasione intendeva riferiva

all'interessato un segreto d'ufficio, ben sapendo che ciò equivaleva alla commissione di un reato .

Al bar Mandara si avvia anche il V.Ispettore Vardeu Dario il quale nella relazione in pari data annota:

“Il sottoscritto V. Ispettore Vardeu Dario, effettivo presso questo Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato col presente atto rende noto a chi di dovere che in data odierna, nel corso di un servizio di pedinamento ed osservazione eseguito unitamente all’Ispettore Capo Ragone Stefano, nei confronti di SQUILLANTE Renato, si portava, alle ore 12 all’interno dell’esercizio pubblico di cui all’oggetto (sito in via S.Tommaso D’Aquino n. 17 Roma denominato Snak BAR MANDARA) dove poco prima era stato visto entrare il predetto.

“Lo scrivente notava all’interno dell’esercizio che lo Squillante si stava intrattenendo , seduto ad un tavolino, con un uomo, riconosciuto per il dr. Francesco Misiani, con il quale, da una conversazione telefonica intercettata sull’utenza n. 3222238 (post.296, prog. 73 h.9,37 del 2/3/96) era emerso che doveva incontrarsi nella mattinata.

“Nella specifica circostanza lo scrivente si sedeva dietro i due personaggi e riusciva ad ascoltare parte della conversazione intercorsa tra lo Squillante e l’uomo. Specificamente riusciva a scrivere parte della conversazione che di seguito si riporta...”

E fino a questo punto non vi è problema giacchè l’Ispettore Vardeu da atto dei suoi movimenti, della presenza di determinati soggetti in atto di discorrere e dell’ascolto da parte sua del loro conversare.

Ma intanto non è dato sapere come erano posizionati i due interlocutori rispetto all’operante, né quale fosse il grado di conoscenza da parte dell’operante della voce dell’uno e dell’altro e quant’altro sarebbe stato necessario accertare.

Val la pena per completezza, di trascrivere letteralmente il tenore letterale di alcune frasi che compaiono nella suddetta annotazione dell’ispettore Vardeu, in particolare quelle che hanno attinenza alle imputazioni elevate a carico di MISIANI:

M.... lì c’era pure un reato minore..

S:ma tu hai visto nel registro degli indagati?... c’è scritto qualcosa?

M....no, si... è un fatto di corruzione e basta!.....Raffaele

Lui ha idea che tu possa reagirelui è convinto che tu debba attaccare.

S Raffaele è andato in camera di consiglio?

M **incomprensibile**

S **se io mi presento da questa ...**

M. **no, ti negherebbe tutto e poi dovrebbe parlare con quei quattro magistrati**

S **Ma quelli mi controllano!**

M **ma no! Intercettazioni ambientali non ne hanno fatte ed ho dei dubbi anche per casa**

S **posso risolvere il problema sul piano razionale, .. vado e sento cosa mi dice...non si potrà negare ad un Presidente dei GIP**

M **secondo me ti conviene aspettare ...la Bocassini ce l'ha per puntiglio a fare così..**

M **adesso gli scadono i termini**

S **ma no, c'è un 416 eh!.**

M **no, non c'è ! è solo un 319**

S **allora è solo corruzione**

M **i termini che scadrebbero a marzonon gli conviene fare la proroga**

S **e se non succede niente io me ne fotto.....se la cosa è grave prendo la mia famiglia e me ne vado ai tropici ...**

E' evidente come proprio dalle frasi sopra riportate siano scaturite le circostanze sussunte nei capi di imputazione, ma proprio dal tenore delle frasi stesse è lecito concludere che MISIANI molto chiaro non è, e si sbaglia anche clamorosamente.

Nega ed afferma nello stesso tempo di fronte alla domanda se abbia visto il registro degli indagati ; c'è uno scambio di battute secco sul 319 ed il 416; si riferisce alla "Bocassini" a cui attribuisce una certa caratteristica comportamentale, annota che i termini scadrebbero a marzo commentando la non convenienza di una proroga e sembrerebbe voler convincere l'interlocutore della inopportunità di presentarsi , alludendo a altri quattro magistrati con cui il P.M. Bocassini dovrebbe parlare.

Ed assicura che non ci sono intercettazioni, proprio mentre una intercettazione è in corso ed una telefonata è stata intercettata la mattina stessa: ragion per cui sono -lui e SQUILLANTE- anche sotto osservazione diretta di due ufficiali di P.G.

Quale sia poi il "reato minore che c'è," se MISIANI ha avuto contezza di un segreto d'ufficio e lo sta rivelando, non è dato comprendere.

La tesi accusatoria presuppone che MISIANI, così parlando, o come annotato da Vardeu sia venuto preventivamente a conoscenza di un segreto di ufficio che avrebbe rivelato a SQUILLANTE, ma l'imputato, fin dalla sua presentazione spontanea in data

12 marzo 1996, quando ancora non si era posta alcuna questione sulla intercettazione del bar Mandara , ha sempre dichiarato che oggetto della conversazione al Bar Mandara, erano una serie di valutazioni sulla base di supposizioni formulate da parte sua ,sulla scorta di quanto andeva sapendo e da SQUILLANTE e da discorsi con altri e dal tenore di articoli di giornali, nonché da informazioni raccolte dai giornalisti stessi.. Ed è indubbio che dopo la scoperta della microspia al bar Tombini le fonti giornalistiche si erano sperimentate in molte ipotesi, sia in ordine alla Procura che procedeva alle indagini, sia all'ambito delle indagini stesse.

MISIANI ha anche sempre negato di essere venuto in possesso di segreti d'ufficio e di non essersi mai attivato in alcun modo oltre quel tentativo di avere conferma dal P.M. Francesco Greco, incontrato casualmente in un convegno, che effettivamente procedeva la Procura di Milano.

Si tratta quindi di valutare la credibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato- sia pur rapportate al testo di una annotazione , che per i motivi già detti non si può comunque ritenere per certa nei termini in cui si esprime: ovvero in definitiva valutare la congruenza di asseriti, dal medesimo, propri personali convincimenti, o ragionate e competenti ipotesi sulla situazione in atto.

La tesi difensiva di MISIANI fa perno su alcuni presupposti e precisamente:

-Successivamente alla scoperta della microspia al Bar Tombini, con la contemporanea presenza di un gruppo di magistrati e di un noto avvocato non solo fu aperta una indagine da parte della Procura di Roma al fine di accertare se la disposta intercettazione fosse legittima o meno, ma si scatenò una ridda di ipotesi sia all'interno dell'ambiente giudiziario che all'esterno per opera dei media.

-SQUILLANTE fu tra i più agitati da quell'evento e parlando con MISIANI - un collega con cui aveva rapporti particolarmente amichevoli sia pure limitati all'ambito di lavoro - gli aveva esternato il proprio convincimento di essere proprio lui l'oggetto di quella che abbastanza da subito si rivelò effettivamente una indagine giudiziaria, visto che al Procuratore Coiro la Polizia, richiestane, aveva comunicato di essere stata delegata da una autorità giudiziaria;

- Si cominciò da parte di molti, ma in particolare da parte di SQUILLANTE e MISIANI ed altri appartenenti all'ufficio giudiziario romano a fare supposizioni su quale Procura procedesse, su chi potesse essere l'inquirente e per quale ipotesi di reato; e si valutarono informazioni giornalistiche, sulla base delle quali MISIANI puntò i suoi sospetti sulla Procura milanese

:”vorrei precisare una cosa: le prime notizie giornalistiche erano che a procedere era Ilda Bocassini che era andata da Palermo a Milano dove aveva potuto leggere le carte relative al processo Carnevale prodotte nell’ambito del processo Andreotti.”

“ Ripeto erano supposizioni giornalistiche e da queste abbiamo dedotto che le indagini potevano essere iniziate al momento del trasferimento della Bocassini a Milano. E da qui anche la mia supposizione che si trattasse di un 416, cioè di una associazione per delinquere.”

“sia a me, come a Renato Squillante, come ad altri colleghi sembrava assurdo che procedesse sulla base delle normali regole di competenza, la Procura di Milano. Di qui i dubbi anche se tutte le fonti giornalistiche confermavano che era Milano , ed in particolare Ilda Bocassini a procedere.

Non a me personalmente (interessava conoscere di queste indagini) ma a tutta la Procura di Roma . Tutti i sostituti, tutti i GIP avevano interesse a capire la competenza milanese . Se ne parlava da tutte le parti, negli uffici, nei corridoi, nei bar .” (cfr. verb. presentazione spontanea 12 marzo 1996)

In data 21 marzo 1996 MISIANI si presentava nuovamente, questa volta a Milano, (dopo aver concordato la data) e produceva articoli di giornale, pubblicati nei giorni successivi alla scoperta della microspia, indicando tali fonti giornalistiche come quelle sulla base delle quali lui -ma anche altri-, si era convinto che si trattasse davvero di una indagine della Procura di Milano, condotta dal P.M. Ilda Bocassini e verosimilmente non per associazione per delinquere come aveva in prima battuta ritenuto, ma per corruzione, essendo questa in particolare l’ipotesi che prospettava lo stesso SQUILLANTE..

Basta leggere gli articoli in questione (qui si tratta di valutare una circostanza specifica che rimanda a notizie giornalistiche , invocate dall’imputato, e per ciò gli stessi vanno esaminati per valutare la corrispondenza o meno delle sue affermazioni) per constatare che -ovviamente come usano fare i giornalisti in via ipotetica- si insinua pesantemente che sia Milano a procedere ed anzi il pool di mani pulite.

“ la tesi prevalente è quella che vede il pool di Milano come possibile mandante dell’inchiesta ...una guerra tra palazzi di Giustizia...non Perugia competente per territorio per accogliere le denunce contro uomini togati di p.le Clodio, ma addirittura il cuore delle inchieste su tangentopoli!”

“due le ipotesi più accreditate, una porta a Perugia, l'altra a Milano .Il capo dei Gip di Perugia..... ha ufficialmente smentito...toni più smorzati sono stati invece usati da Milano: e pare che proprio dagli Uffici Giudiziari del capoluogo lombardo sia stato precisato che nel caso l'inchiesta fosse stata segretata , la risposta agli inquirenti romani non poteva essere fornita.... La procura di Milano che interpretando alla sua maniera il codice di procedura penale potrebbe avere avviato un'inchiesta su presunte protezioni giudiziarie avute a Roma da noti personaggi politici..

Che ci siano state indiscrezioni giornalistiche che puntavano sulla Procura di Milano all'epoca, è fatto notorio, anche al di là degli articoli prodotti da MISIANI, i quali peraltro ipotizzavano anche, come si è visto, che si trattasse di indagini sull'aggiustamento dei processi da parte di giudici romani a favore di personaggi politici rispetto ai quali, valeva il riferimento all'avvocato Virga, che insieme ai giudici era al Bar Tombini e che era l'avvocato di Berlusconi Paolo, come le fonti giornalistiche, prodotte dallo stesso MISIANI, non mancarono di sottolineare.

Il P.M ha contestato a MISIANI che quelle giornalistiche erano illazioni ; ma illazioni che si sono rivelate del tutto effettive e non si capisce perché una convinzione in tal senso, sia pure in allora senza riscontro diretto, non potesse risultare convincente per MISIANI, che come il Procuratore della Repubblica di Roma (e si tratta di magistrati inquirenti che sapevano da sé come si gestiscono notizie che devono restare riservate) esternò anche la circostanza al P.M. Greco, come si dirà oltre.

Che MISIANI si fosse convinto, quando tutta la stampa lo ipotizzava, che le indagini partissero dal pool di Milano notoriamente composto da giusto quattro magistrati e che abbia soffermato l'attenzione sul P.M. Bocassini che si sapeva essere tornato da Palermo a Milano, non si vede come possa seriamente smentirsi.

MISIANI ha anche detto che a tutta prima, proprio con riferimento alla sua - chiamiamola pure illazione- che a procedere fosse il P.M. Bocassini, lui ebbe ad ipotizzare che si procedesse per un reato di associazione per delinquere, viste le particolari modalità di indagine (pedinamenti, intercettazioni) ma che poi si adeguò all'idea che si trattasse di corruzione, come lasciavano intendere ipotesi giornalistiche (non certo menzionando articoli del codice penale ma parlando di “protezioni giudiziarie”) e come peraltro ipotizzava lo stesso SQUILLANTE.

Il quale ne parlava continuamente, sempre chiedendo come doveva comportarsi , se andare a parlare con gli inquirenti o aspettare gli eventi e sempre facendo la vittima, a

proposito della sua “ricchezza” venuta dal nulla, ma realizzata a seguito della sua esperienza in Consob; ricchezza che però non poteva provare e lo ossessionava, facendolo sentire il destinatario delle indagini palesemente in corso.

E quindi ancora una volta non si può a priori smentire che MISIANI, raccogliendo le preoccupazioni di SQUILLANTE, che in sostanza gli dice che ha denari all'estero e che per questi temi di essere inquisito, si convinca che si procede per corruzione e cerchi di placare l'ansia dell'interlocutore, prospettando che sono vicini i termini delle indagini e consigli di stare a vedere che cosa succede: perché se i famosi soldi sono leciti – come dice SQUILLANTE frutto di guadagni in borsa – e che MISIANI neppure riesce ad immaginare che siano superiori ad un miliardo- la cosa finirà lì perché non conviene chiedere una proroga se non si ha nulla in mano.

E non va dimenticato che chi parla è un P.M. abituato a fare valutazioni del genere: un soggetto che verosimilmente conosce il P.M. supposto titolare delle indagini e sa da quando questo P.M. è tornato da Palermo a Milano e quindi può ipotizzare quando “scadrebbero” i sei mesi di indagine, sempre che effettivamente si tratti di ipotizzata corruzione.

E sicuramente lo scopo del suo discorrere è tranquillizzare l'interlocutore, seguendo in qualche modo le sue incertezze e le sue problematiche sul da farsi, riportando anche le convinzioni di altri colleghi – come di “Raffele” che è convinto che SQUILLANTE debba reagire, mentre MISIANI si appella al senso morale del collega.

Non avendo certo notizie riservate, in realtà, tant'è che si dichiara convinto che non siano attivate intercettazioni ambientali e di dubitare persino di intercettazioni telefoniche.

Ed è un discorso senza senso, (o meglio senza altro senso se non quello sopra ipotizzato e dichiarato dall'imputato) in bocca ad un pubblico ministero che si assume aver constatato un'iscrizione a registro degli indagati a carico di SQUILLANTE per corruzione, che sa per certo che resta poco tempo per acquisire elementi di prova in segretezza vista la scadenza dei termini di indagine, che sa per certo che il P.M non ha nulla in mano (perché anche questo si rinviene per esempio nella trascrizione Fekeza) e che, ciò nonostante esclude categoricamente - di fronte al timore del collega che vuole aiutare ad eludere le investigazioni- l'attivazione dell'unico mezzo di prova utile a tal fine.

E per giunta quando è già avvenuto pacificamente che proprio una ambientale era stata disposta.

Conclusivamente, anche alla luce di siffatte considerazioni, valuta il Tribunale che innanzi tutto non sia possibile prescindere, a proposito della annotazione di servizio 2/3/96, da possibili errori di captazione e di attribuzione da parte dell'ispettore Vardeu, a maggior ragione non essendosi potuto esaminare quest'ultimo.

Ma anche sulla scorta delle annotazioni risultanti le spiegazioni di MISIANI circa le frasi essenziali attribuitegli sono pienamente convincenti quanto alla loro origine diversa dalla avvenuta conoscenza e relativa rivelazione di segreti d'ufficio.

Vale a dire che quelle poche frasi che fondano la contestazione accusatoria attribuite soprattutto con non si sa quali criteri non sono incompatibili rispetto ad un discorso più complesso ed articolato quale l'imputato attendibilmente ha affermato essere avvenuto.

MISIANI ha reso esame all'udienza del 3/5/02 ed interrogato dal P.M. ha spiegato:

- Che conosceva SQUILLANTE da oltre trent'anni, aveva anche lavorato con lui nello stesso ufficio, ed era suo amico, ma solo in quanto collega senza alcuna frequentazione del medesimo al di fuori dell'ufficio;

- che dopo la scoperta della microspia al Bar Tombini tutti ne parlavano, in particolare lui ne aveva parlato con il procuratore Coiro, definito "un vecchio amico, conoscente, amico di tante battaglie..." e si erano fatte mille ipotesi, ed anzi il Procuratore Coiro aveva aperto una indagine in merito, scrivendo anche a tutte le Procure che si prospettavano come inquirenti.

Anche alla Procura di Milano, la cui risposta aveva lasciato adito a dubbi cosicché ci si convinse che era proprio Milano a procedere.

- aveva avuto modo di parlare con Renato Squillante anche prima della conversazione al bar Mandara e questi gli aveva confidato ripetutamente il sospetto che la microspia fosse per lui, spiegandolo con il fatto che lui **da famiglia poverissima qual era, era diventato ricco...essendo stato alla Consob aveva fatto molti investimenti ..e questa era la spiegazione che dava a me ed agli altri** “

“si era arricchito e pensava che la sua ricchezza avesse potuto essere un elemento di sospetto per altro illecito.. SQUILLANTE d'altra parte, è un fatto notorio, aveva rapporti con tutti gli uomini politici del potere, da Cossiga a Craxi a quant'altri e quindi c'era quel clima che si era determinato in occasione di tangentopoli e questo acuiva i suoi sospetti parossistici.

In un siffatto contesto, alimentato dallo stesso SQUILLANTE, non c'è nulla di più logico che MISIANI si sia del tutto autonomamente convinto che si procedesse per corruzione, altrettanto convinto, come erano tutti nell'ufficio giudiziario romano, che

Procedesse Milano, ed il pool di mani pulite a cui, dall'autunno si era aggiunto il P.M. Bocassini.

E MISIANI ha ribadito quello che era stato oggetto della conversazione al bar MANDARA, che erano poi anche cose di cui con SQUILLANTE aveva parlato tante volte in precedenza sempre facendo valutazioni ed ipotesi ragionate e competenti, come potevano farsi da parte di due addetti ai lavori, e non ci si può stupire più di tanto che siano poi risultate corrispondenti alla realtà.

L'imputato ha ammesso di avere fatto il nome del P.M. Bocassini, di aver fatto considerazioni sulle tecniche di indagine utilizzate e non comuni nelle precedenti indagini di mani pulite, e di aver calcolato il termine di proroga delle indagini per l'ipotesi di corruzione, tenendo conto da quando il P.M. in questione era rientrato a Milano da Palermo.

E MISIANI dice infine che a Milano lui non conosceva nessuno, **“tranne loro”**, riferendosi proprio ai P.M., ed ha anche ribadito che il discorso fu ben più articolato di quanto risultava dalla intercettazione e dalla relazione di servizio.

E l'unica contestazione alla assoluta logicità di tale discorso e che Vardeu nella sua annotazione di servizio attribuisce a Misiani l'affermazione circa il 319 e a SQUILLANTE il riferimento al 416 c.p.

Ma Vardeu, sulla cui buona fede il Tribunale non ha il minimo dubbio, si stava appuntando un discorso a due voci, certo avente una articolazione più ampia rispetto ai sintetici riferimenti trascritti, e può anche aver avuto qualche problema a stare dietro al parlare dei due interlocutori, sintetizzando al massimo e non può escludersi neppure che abbia mal compreso.

Si è già detto che sarebbe stato necessario avere da Vardeu specifici elementi di valutazione, ed in difetto a poco serve la considerazione che si tratta di un ufficiale operante, che come tutti gli esseri umani, in un contesto di difficoltà, voltando le spalle a due interlocutori, può ben essersi come tutti, in qualche caso, sbagliato.

Perlomeno andava accertato ragionevolmente che fosse da escludersi questa evenienza, ma il contesto probatorio è quello che è.

Deve infine rilevarsi che MISIANI è un soggetto che vive e lavora a Roma, – che certamente per motivi vari poteva conoscere anche bene magistrati in servizio presso la Procura Milanese- , ma rispetto al quale è arduo prospettare per certo che avesse un qualche contatto con chissà quale altro soggetto avente accesso al registro degli indagati della Procura di Milano, per il quale, anche a motivo della delicatezza della vicenda

d'indagine è da ritenersi che fossero state assunte particolari e speciali cautele di riservatezza.

E viene anche da considerare che nessun elemento di prova è stato fornito in punto di fatto sulla eventuale verifica di accessi anomali, o da parte di persone non autorizzate, al registro degli indagati, giacchè nella relazione di servizio 2/3/96 si parla specificamente proprio di tale strumento di conoscenza (che verosimilmente SQUILLANTE auspicava di poter conoscere) in relazione al quale la pubblica accusa non ha provato alcunché di specifico.

Neppure sull'esistenza di un cancelliere che poteva avere accesso al registro degli indagati a Milano, né in punto di un qualche collegamento tra tale ipotetico cancelliere - che fosse "l'Emilio o quello che sta in Tribunale a Cassino" e MISIANI.

Dunque non vi sono elementi che consentano di ritenere integrata la prova che MISIANI abbia acquisito e rivelato un segreto di ufficio e tanto vale sia per escludere la sussistenza del fatto contestatogli sub B) del relativo capo di imputazione, che per escludere il fatto di favoreggiamento consistito nella rivevazione delle notizie relative enucleata sub A) dello stesso capo di imputazione.

Resta da esaminare e verificare la residua parte della imputazione sub A) che consta della seguente premessa:

“tentando attraverso colloqui con il sostituto procuratore dr. Francesco Greco di acquisire conferma che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva disposto le intercettazioni ambientali in relazione alle quali era stata rinvenuta una microspia al Bar Tombini di Roma”

Nonché nella condotta di **“avere comunicato le sue valutazioni sul colloquio con Francesco Greco a Renato Squillante, aiutava il predetto a sottrarsi alle indagini espletate nei suoi confronti dalla A.G. di Milano.**

Le fonti di prova in merito sono costituite dalla relazione 1/3/96 del dr. Francesco Greco (la cui testimonianza è preclusa per legge, avendo svolto le funzioni di P.M. in questo procedimento) dall'esame del medesimo in altra sede dibattimentale, nonché dal brogliaccio della intercettazione telefonica della conversazione intercorsa in data 29/2/96 tra De Luca Comandini prima e Francesco MISIANI poi, con Renato SQUILLANTE: tutti atti acquisiti su richiesta della difesa Misiani e con l'assenso del P.M.

Il P.M. dr. Greco così relazionava in data 5/3/96 il Procuratore della Repubblica di Milano dr. Saverio Borrelli, in ordine alla sua partecipazione al convegno “Tangentopoli: passato e futuro” tenutosi a Roma il 29/2/96.

“ nel corso del coffee break sono stato avvicinato dai colleghi dr. Misiani Francesco (attualmente in servizio alla Procura presso il tribunale di Roma e presso il quale ero stato, nel 1978 uditore) e De Luca Commandini Raffaele (attualmente in servizio presso l’ufficio Gip del Tribunale ordinario di Roma e mio compagno di corso) i quali, subito dopo avermi salutato, mi hanno rivolto con insistenza domande in ordine alla richiesta relativa alla intercettazione ambientale presso un bar romano nel corso della quale è stata scoperta una microspia.

In particolare il dr. Misiani mi ha detto che il dr. Coiro era molto arrabbiato con la S.V. in quanto avendo saputo da fonti confidenziali (Misiani mi ha detto dalla Polizia e dai giornalisti) che l’indagine sull’intercettazione ambientale era di Milano , non comprendeva la risposta negativa ricevuta al riguardo.

Ha poi aggiunto che era intenzione del dr. Coiro approfittare del convegno per parlare con il Cons. D’ambrosio della vicenda al fine di chiedere chiarimenti e spiegazioni. ...Sia Misiani che De Luca Comandini mi chiedevano conto del nostro comportamento e dei motivi per i quali, come Ufficio, negavamo quello che era ormai un dato di fatto acquisito.

“Ho più volte ribadito la mia ignoranza dell’accaduto e più in generale della esistenza dell’inchiesta..”

“Alla ripresa dei lavori del convegno sono stato poi, avvicinato dal dr. Coiro che mi ha rivolto le stesse domande aggiungendo che poteva comprendere la risposta negativa della S.V. solo se lui stesso fosse stato indagato...”

Nell’esame dello stesso dr. Greco acquisito su richiesta della difesa Misiani, lo stesso in ordine a questi fatti e premessi i propri rapporti e sentimenti anche di stima nei confronti di Misiani, ha così raccontato l’episodio:

“ In una prima pausa del convegno mi affronta Michele Coiro e mi dice “Voi della procura di Milano la dovete finire, non capisco perché non vi fidate di me.....C’è questa storia della microspia del bar Tombini.. noi abbiamo scritto a Borrelli e lui ci ha risposto in maniera negativa, ma noi sappiamo che siete stati voi” Io gli ho detto “Guarda Michele io non ne so niente (non sapevo cosa dire)..” Poi vedo che Michele va vicino a Ciccio Misiani e a Raffaele De Luca Comandino proprio mentre parlavo io in questo convegno e confabulavano in maniera animata.

Altra pausa del convegno ed arriva Misiani da me insieme a Raffaele e dice : com'è questa storia? Noi sappiamo.. ! “ io gli dico “Senti Ciccio io non so niente, non mi scocciare!”

“La cosa brutta è che nelle intercettazioni telefoniche di Squillante esce fuori che esattamente mezzora dopo questo mio incontro con Misiani, Misiani va, si precipita al telefono , telefona a Squillante e dice...”

In realtà non è Misiani che si precipita al telefono ma Raffaele de Luca Comandini che chiama l'utenza di Squillante (la telefonata è del 29/2/96 h. 20,33) e con cui parla per primo di fatti suoi e gli annuncia anche una visita per l'indomani, ed inoltre, per primo, gli comunica che al convegno non era venuto D'ambrosio (che in effetti fu sostituito), ma Greco che “praticamente è rimasto sulla negativa”

Quindi De Luca Comandini passa il telefono a MISIANI che viene apostrofato con un affettuoso “Cicciuzzo” da Squillante e che alla domanda “allora?” risponde: “te l'ha detto...è uno stronzo, si è mantenuto su... che non è vero niente, non so niente, non so niente non so...dice ..so che tutti ne parlano i romani, ma io non so assolutamente...”

Alla domanda di Squillante “Come la pigli tu, così.. questa cosa” MISIANI risponde “No, niente che è un appiglio che.. negano tutto; sulla negativa non bene né male, ha negato prima a me, poi a Coiro: Coiro era incazzatissimo... gli ha detto .” guarda io non lo.... Te lo dico come Procuratore della Repubblica, a me lo dovevi dire insomma”. Dice ?ma io non so niente, non so niente...e non credo che sia Milano, però non so niente...”

Rileva innanzi tutto il Tribunale che proprio da questa pacifica vicenda, emerga innanzitutto un riscontro di attendibilità in punto di dichiarazioni di MISIANI intorno al fatto che avevano tutti concluso, sulla scorta di informazioni di polizia e giornalistiche e nonostante l'atteggiamento ufficiale sulla negativa, che era la Procura di Milano che procedeva e che aveva disposto l'intercettazione ambientale al Bar Tombini: e proprio per ciò non solo MISIANI ma anche De Luca Comandini ed anche lo stesso Procuratore capo Michele Coiro hanno cercato in tutti i modi di avere una conferma da Greco, e si sono tutti indispettiti della ulteriore negativa di quest'ultimo, prendendola per offensiva mancanza di fiducia.

Un atteggiamento reattivo sul piano personale, certamente non consono a chi doveva ben sapere che vi è il segreto investigativo, e scorretto, non solo per l'insistenza ma anche per la pretesa che si violasse un segreto per acquietare le ansie o lo sdegno di un intero ufficio giudiziario.

Ma da qui ad ipotizzare che la richiesta di avere conferma che fosse Milano a procedere fosse finalizzata a favorire SQUILLANTE (comunicandogli quello che tutti davano per certo) ce ne corre: e non si comprende neppure perché questa vicenda sia stata ascritta come condotta illecita a carico del solo MISIANI, quando il dr. Greco ha riferito lo stesso atteggiamento e le stesse domande a tutti e tre i colleghi che lo “assalirono” al Convegno in questione.

Ed anzi non solo i colleghi, perché tutti pensavano alla Procura di Milano ed erano curiosi di avere una conferma: come dice il dr. Greco, anche il prof. Flik e l'avv.to Volo, già prima a Milano avevano interpellato lo stesso con domande analoghe a quelle rivolte dai colleghi romani.

Proprio da quello che riferisce Greco è possibile verificare quanto afferma MISIANI circa la natura di quell'intervento suo : era una questione strettamente personale, un rimprovero di mancanza di fiducia in colleghi, come lui e Coiro, che Greco, secondo MISIANI poteva ritenere affidabili nel confermare che era Milano a procedere.

Che poi la condotta delittuosa consista, (al di là del fatto che MISIANI non potè riferire nulla in proposito, perché Greco non confermò proprio niente) nella circostanza che MISIANI abbia commentato con SQUILLANTE l'atteggiamento del collega ed amico Francesco Greco, è davvero poco comprensibile.

La telefonata che costituirebbe prova, ed avvenuta originariamente tra SQUILLANTE e Raffaele De Luca Comandini dà conto della domanda di SQUILLANTE e della risposta di MISIANI

E la domanda che SQUILLANTE rivolge a MISIANI, dopo aver saputo che c'era stata una ennesima negativa , è nel senso di chiedergli come valutava lui la cosa, e la risposta consiste in valutazioni neutre per un verso, e peraltro in un epiteto rabbioso nei confronti del P.M. Greco e nella esplicitazione della rabbia del Procuratore Coiro.

Peraltro risulta ancora e chiaramente che proprio l'episodio in esame, nonostante la negativa di Greco, ha confermato tutti nella convinzione che a procedere fosse proprio Milano, e che fosse in particolare il pool di mani pulite di cui era parte il P.M. che si era “appigliato”, come dice MISIANI, al suo ruolo per affermare che non sapeva niente.

Ma se se tutti sapevano , nel senso che si erano convinti, nonostante la ennesima negativa, che fosse la Procura di Milano a procedere , il fatto che MISIANI esprima le proprie valutazioni che sono peraltro del tutto personali e con riferimento ad un soggetto da cui, per i legami di stima e di amicizia intercorrenti, lui si aspettava forse un diverso

atteggiamento, pare al Tribunale di nessuna consistenza e valenza ai fini dell'ipotesi di reato contestato.

MISIANI in altri termini commenta in realtà solo l'atteggiamento di Francesco Greco, e dice al petulante SQUILANTE che non la vede "né bene né male" e francamente non si riesce a collocare ciò nell'ambito di una condotta, sia pur nell'accezione più ampia, di aiuto a qualcosa.

Quella del reato in questione è certamente una condotta libera, attiva od omissiva, ma qualunque sia, deve essere obiettivamente idonea ad ostacolare o intralciare le investigazioni: e commentare un evento, come esprimere proprie valutazioni e consigliare qualcuno sull'atteggiamento da tenere, sulla scorta di personali convincimenti è oggettivamente tutt'altro che attività idonea ad ostacolare le indagini. Per tutto quanto sopra esposto l'imputato MISIANI va assolto da entrambi i reati ascrittigli perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M

Visti gli artt. 533,535 c.p.p.

DICHIARA

PACIFICO Attilio, PREVITI Cesare e SQUILLANTE Renato responsabili del reato loro ascritto al capo A) della rubrica, esclusa la continuazione interna e qualificato il fatto nei confronti di PACIFICO e PREVITI come violazione degli artt. 319, 321 c.p.,e

CONDANNA

PACIFICO Attilio alla pena di anni quattro di reclusione;

PREVITI Cesare alla pena di anni cinque di reclusione;

SQUILLANTE Renato alla pena di anni otto di reclusione

E tutti i suddetti in solido al pagamento delle spese processuali

DICHIARA

PACIFICO Attilio interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

PREVITI Cesare e SQUILLANTE Renato interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

DICHIARA

PACIFICO Attilio e PREVITI Cesare interdetti dall'esercizio della professione di avvocato per la durata di anni cinque.

CONDANNA

I suddetti imputati in via tra loro solidale al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali causati alla parte civile costituita Presidenza del Consiglio, che si liquidano in

misura di euro 1 milione, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva , che si determina nella misura di euro trecentomila ed altresì li condanna alla refusione delle spese di costituzione e difesa che si liquidano in favore della predetta parte civile nella misura di euro 130.000,00 come da nota spese depositata.

Visto l'art. 530 cp.p.

ASSOLVE

PACIFICO Attilio, PREVITI Cesare e VERDE Filippo dalla imputazione loro ascritta al capo B) perché il fatto non sussiste;

MISIANI Francesco dalle imputazioni a lui ascritte perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 2^a comma c.p.p.

ASSOLVE

SAVTCHENKO Olga dalla imputazione a lei ascritta perché il fatto non costituisce reato;

Visto l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di SQUILLANTE Fabio e SQUILLANTE Mariano in ordine alle imputazioni loro rispettivamente ascritte perchè, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Fissa il termine di gg. novanta per il deposito delle motivazioni della presente sentenza.

Milano 22 novembre 2003

Il Presidente Est.

